

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(97/C 60/01)	P-2982/95 di Jan Wiebenga al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento all'immigrazione, alla giustizia e agli affari interni nel 1995 .....	1
(97/C 60/02)	P-0162/96 di Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Europol .....	2
(97/C 60/03)	E-1536/96 di Nikitas Kaklamanis al Consiglio Oggetto: Gruppi di lavoro del Consiglio e interpretazione in tutte le lingue dell'UE .....	3
(97/C 60/04)	E-1592/96 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Azione EU a favore degli anziani .....	4
(97/C 60/05)	E-1639/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Canapa industriale .....	4
(97/C 60/06)	P-1643/96 di Konstantinos Hatzidakis al Consiglio Oggetto: Contestazione da parte turca della grecità dell'isola di Gavdos .....	5
(97/C 60/07)	E-1734/96 di Mihail Papayannakis al Consiglio Oggetto: Colonizzazione di Imbros .....	6
(97/C 60/08)	E-2179/96 di Josu Imaz San Miguel al Consiglio Oggetto: Diritti umani in Kurdistan .....	6
(97/C 60/09)	P-2331/96 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Condizioni di detenzione dei prigionieri politici in Turchia ed espulsioni di membri di organismi umanitari dalla Turchia .....	6
(97/C 60/10)	E-2341/96 di Joaquim Miranda, Sérgio Ribeiro e Honório Novo al Consiglio Oggetto: Diritti dell'uomo in Turchia .....	7
(97/C 60/11)	E-2353/96 di Graham Watson al Consiglio Oggetto: Diritti dell'uomo in Turchia .....	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1734/96, P-2331/96, E-2341/96 e E-2353/96	7

IT

Prezzo: 30 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 60/12)	E-1742/96 di Ana Miranda de Lage al Consiglio Oggetto: Applicazione della legge Helms-Burton .....	8
(97/C 60/13)	E-1761/96 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione, da parte della Commissione, dell'articolo 171, paragrafo 2, in materia di ambiente (Risposta complementare) .....	8
(97/C 60/14)	E-1770/96 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Norma della rete unica .....	9
(97/C 60/15)	E-1821/96 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: A51 contraria alla direttiva sull'avifauna .....	10
(97/C 60/16)	E-1826/96 di Ana Miranda de Lage al Consiglio Oggetto: Controsenso insito nell'assegnazione di risorse del FES a taluni paesi ACP .....	11
(97/C 60/17)	E-1846/96 di Joan Colom i Naval al Consiglio Oggetto: Servizi consolari comuni .....	11
(97/C 60/18)	E-1848/96 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Misure di salvaguardia del teatro popolare siciliano e dell'Opera dei Pupi .....	13
(97/C 60/19)	E-1854/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Elezioni in Albania .....	13
(97/C 60/20)	E-1873/96 di Glenys Kinnock al Consiglio Oggetto: Applicazione dei criteri europei di controllo sulle esportazioni di armi 1991-1992 .....	14
(97/C 60/21)	E-1888/96 di Luigi Florio al Consiglio Oggetto: Edifici del Consiglio dei Ministri dell'UE .....	14
(97/C 60/22)	E-1901/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Danni all'ambiente derivanti dalla distruzione di prodotti ortofrutticoli eccedentari .....	15
(97/C 60/23)	E-1902/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Distruzione delle eccedenze di prodotti ortofrutticoli nella Comunità .....	16
(97/C 60/24)	E-1903/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Costi della riparazione dei danni ambientali causati dalla distruzione di prodotti ortofrutticoli nella Comunità .....	16
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1901/96, E-1902/96 e E-1903/96 .....	16
(97/C 60/25)	E-1915/96 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Concentrazione della domanda nel settore dei prodotti alimentari .....	17
(97/C 60/26)	E-1916/96 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Stato dei lavori preparatori per l'introduzione di un nuovo apparecchio di controllo ai sensi del regolamento CE n. 3821/85 .....	18
(97/C 60/27)	E-1926/96 di Ana Miranda de Lage al Consiglio Oggetto: Ritardi nell'avvio di progetti finanziati dal FES .....	19
(97/C 60/28)	E-1934/96 di Enrico Ferri e Pier Casini al Consiglio Oggetto: Ridefinizione ed istituzione Banca europea delle quote latte .....	19
(97/C 60/29)	E-1940/96 di Joan Colom i Naval al Consiglio Oggetto: Inserimento delle attività della CECA nel bilancio comunitario .....	20
(97/C 60/30)	E-1945/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: BSE e latte materno .....	21
(97/C 60/31)	E-1951/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Conseguenze della concessione di brevetti sulle sementi .....	22
(97/C 60/32)	E-1953/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Conseguenze della concessione di brevetti sugli animali .....	22
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1951/96 e E-1953/96 .....	22
(97/C 60/33)	E-1952/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Conseguenze della concessione di brevetti sulle sementi .....	22
(97/C 60/34)	E-1955/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Omologazione delle varietà per le sementi prodotte mediante manipolazione genetica .....	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 60/35)	E-1958/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Traffico illecito di plutonio .....	23
(97/C 60/36)	P-2182/96 di Martin Schulz alla Commissione Oggetto: Presentazione di una relazione della Commissione sul caso di contrabbando di plutonio occorso il 10.8.1994 a Monaco, richiesta dal Parlamento europeo nella sua tornata di luglio I .....	23
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1958/96 e P-2182/96 .....	24
(97/C 60/37)	E-1980/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Trasmissione della BSE .....	24
(97/C 60/38)	E-1993/96 di Iñigo Méndez de Vigo al Consiglio Oggetto: Riunione UE-Paesi terzi mediterranei .....	25
(97/C 60/39)	E-2018/96 di Mirja Ryynänen alla Commissione Oggetto: Produzione agricola e autosufficienza regionale .....	26
(97/C 60/40)	E-2022/96 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Aiuto umanitario alle popolazioni del Sahara occidentale .....	27
(97/C 60/41)	E-2023/96 di Luciano Vecchi al Consiglio Oggetto: Modifiche relative al trattato sull'Unione per quanto riguarda le politiche giovanili .....	28
(97/C 60/42)	E-2033/96 di Christiane Taubira-Delannon alla Commissione Oggetto: Inesistenza di reti pubbliche di misurazione della qualità dell'aria e dell'acqua in Guiana .....	28
(97/C 60/43)	E-2049/96 di Nuala Ahern al Consiglio Oggetto: Traffico illecito di materiali nucleari .....	29
(97/C 60/44)	E-2052/96 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Fuochi d'artificio .....	30
(97/C 60/45)	E-2056/96 di Jörn Svensson alla Commissione Oggetto: Belgian Blue .....	31
(97/C 60/46)	P-2058/96 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Attuazione in Grecia delle direttive comunitarie sull'ambiente .....	31
(97/C 60/47)	E-2065/96 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Tariffazione nei trasporti .....	32
(97/C 60/48)	P-2071/96 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Aiuti concessi dagli Stati .....	33
(97/C 60/49)	E-2083/96 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Anno contro il razzismo .....	34
(97/C 60/50)	P-2096/96 di Helena Torres Marques al Consiglio Oggetto: Ratifica delle prospettive finanziarie della Comunità .....	35
(97/C 60/51)	E-2103/96 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Convenzione UNEP di Basilea .....	35
(97/C 60/52)	E-2114/96 di David Martin al Consiglio Oggetto: Denominazione dei Presidenti del Consiglio .....	36
(97/C 60/53)	E-2122/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Controlli di qualità del prodotto finito relativi alle farine animali .....	37
(97/C 60/54)	E-2126/96 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Accordi di pesca tra la UE e il Marocco — fermo biologico e aiuti comunitari .....	37
(97/C 60/55)	E-2129/96 di Erich Schreiner alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle norme sul cemento .....	38
(97/C 60/56)	E-2130/96 di Irene Crepez alla Commissione Oggetto: «Habitat naturali» .....	39
(97/C 60/57)	E-2131/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Materiali pericolosi utilizzati per lavori di interrimento nel porto di Lavrio .....	40
(97/C 60/58)	E-2132/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Aeroporto di Naxos .....	41

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 60/59)	E-2141/96 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Il tracollo dell'Italia nel programma EUREKA .....	41
(97/C 60/60)	P-2143/96 di Gianfranco Dell'Alba al Consiglio Oggetto: Programma MEDA .....	42
(97/C 60/61)	E-2144/96 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Iniziativa per il salvataggio delle rane .....	42
(97/C 60/62)	E-2158/96 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Azioni del Fondo sociale europeo in materia di istruzione interculturale .....	43
(97/C 60/63)	E-2172/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Tassazione del trasporto merci su gomma .....	44
(97/C 60/64)	E-2173/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale nel settore dei trasporti su gomma .....	45
(97/C 60/65)	E-2175/96 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Uccisione illegale di uccelli selvatici .....	45
(97/C 60/66)	E-2178/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libertà di circolazione riconducibili a disparità fra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri .....	46
(97/C 60/67)	E-2192/96 di Sérgio Ribeiro e Honório Novo alla Commissione Oggetto: Quantitativi tossici di mercurio in pesce essenziale per l'alimentazione e l'economia di Câmara de Lobos, Madera (Portogallo) .....	46
(97/C 60/68)	E-2194/96 di Reimer Böge, Tom Spencer e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Inquinamento da petrolio nelle spiagge tedesche del Mare del Nord .....	47
(97/C 60/69)	E-2195/96 di Horst Schnellhardt alla Commissione Oggetto: Weimar capitale della cultura 1999 .....	49
(97/C 60/70)	E-2200/96 di Wolfgang Nußbaumer alla Commissione Oggetto: Apertura dei mercati dell'elettricità .....	49
(97/C 60/71)	E-2202/96 di Gerardo Fernández-Albor al Consiglio Oggetto: Posizione del Consiglio in merito all'eventuale creazione di un segretariato generale della PESC .....	50
(97/C 60/72)	E-2221/96 di Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Combustibile da rifiuti importati .....	51
(97/C 60/73)	E-2231/96 di Sérgio Ribeiro e Honório Novo alla Commissione Oggetto: Programma POSEIMA-Agricoltura .....	51
(97/C 60/74)	E-2232/96 di Sérgio Ribeiro e Honório Novo alla Commissione Oggetto: Programma POSEIMA-Agricoltura .....	52
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2231/96 e E-2232/96 .....	52
(97/C 60/75)	E-2233/96 di Sérgio Ribeiro e Honório Novo alla Commissione Oggetto: Programma POSEIMA-Trasporti .....	52
(97/C 60/76)	E-2240/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Divieto di importare pelli di cuccioli di foca .....	53
(97/C 60/77)	E-2244/96 di Gunilla Carlsson alla Commissione Oggetto: Misure per agevolare un mercato elettronico dei capitali .....	53
(97/C 60/78)	E-2245/96 di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio Oggetto: Cooperazione in seno all'UE nel settore della politica giudiziaria .....	54
(97/C 60/79)	E-2256/96 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Servizio di soccorso .....	55
(97/C 60/80)	E-2264/96 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Informazioni mediche relative ai conducenti di autoveicoli pesanti .....	55
(97/C 60/81)	E-2267/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Difesa e valorizzazione delle città d'arte in Europa .....	56
(97/C 60/82)	E-2268/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Incidentalità delle motociclette .....	57

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 60/83)	P-2270/96 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Politica dei prezzi e di distribuzione dei biglietti dell'NCR (Centro prenotazioni olandese) e dell'IfB (Istituto di viaggi culturali) .....	58
(97/C 60/84)	P-2271/96 di Wolfgang Nußbaumer alla Commissione Oggetto: Conformità di alcune imposte e tasse austriache con la legislazione comunitaria .....	58
(97/C 60/85)	E-2278/96 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Frigoriferi «tropicali» .....	59
(97/C 60/86)	E-2280/96 di Angela Sierra González, Laura González Álvarez e María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Distruzione della specie botanica Helichrysum Monogysum nel Parco naturale di Lanzarote (Isole Canarie) .....	60
(97/C 60/87)	E-2284/96 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Regolamentazione di Internet .....	61
(97/C 60/88)	E-2294/96 di Erich Schreiner alla Commissione Oggetto: La politica dell'informazione del Commissario Fischler e la BSE .....	61
(97/C 60/89)	E-2303/96 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Dichiarazione della Commissione secondo cui un'iniziativa legislativa sulla cogenerazione deve attendere le decisioni relative al mercato interno per l'elettricità .....	62
(97/C 60/90)	E-2314/96 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Diritti di trasmissione di manifestazioni sportive .....	63
(97/C 60/91)	E-2316/96 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Controllo dei massimali dei «multimedia» e «monomedia» .....	64
(97/C 60/92)	E-2319/96 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Garanzie per l'utilizzo di insulina di origine animale per i diabetici insulinoindipendenti .....	64
(97/C 60/93)	E-2320/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Protocollo Unesco-Valenza (Spagna) sul terzo millennio .....	65
(97/C 60/94)	E-2321/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Criteri di convergenza per l'UEM .....	66
(97/C 60/95)	E-2326/96 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Posizione dell'UE sul tema delle mine antiuomo alla Conferenza Habitat II di Istanbul .....	66
(97/C 60/96)	E-2329/96 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Punti sosta previsti dalla direttiva per la protezione degli animali durante il trasporto .....	67
(97/C 60/97)	E-2355/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Rescissione di un contratto di assicurazione sulla casa da parte della Royal Insurance España .....	68
(97/C 60/98)	E-2357/96 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Progetto preliminare di bilancio 1997 .....	68
(97/C 60/99)	E-2364/96 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Valore delle valute nell'Unione monetaria .....	69
(97/C 60/100)	E-2383/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Rimborso IVA al sig. Beland da parte delle autorità belghe .....	69
(97/C 60/101)	E-2387/96 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Controlli dei mattatoi autorizzati a livello UE, da parte di esperti veterinari della Commissione .....	70
(97/C 60/102)	E-2388/96 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Restrizioni al gratuito patrocinio nel Regno Unito .....	71
(97/C 60/103)	E-2407/96 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Divieto delle esportazioni del vino della Rioja imposto dal Comitato spagnolo per la tutela delle denominazioni d'origine .....	71
(97/C 60/104)	E-2414/96 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Additivi alimentari — esigenze specifiche .....	72

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 60/105)	P-2416/96 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Inammissibili danni arrecati al Camino de Santiago in località Pazos (Padrón) .....	73
(97/C 60/106)	E-2418/96 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Programmi informatici e 21° secolo .....	74
(97/C 60/107)	E-2421/96 di Jacques Donnay alla Commissione Oggetto: Applicazione ai maestri di sci della direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale .....	75
(97/C 60/108)	P-2422/96 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive Habitat in Francia .....	76
(97/C 60/109)	E-2427/96 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione per progetti di ricerca in materia di alimenti marini .....	77
(97/C 60/110)	P-2429/96 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Procedure OMC – controversia della banana .....	77
(97/C 60/111)	P-2430/96 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Aumento delle accise sui carburanti per motori .....	78
(97/C 60/112)	P-2431/96 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Proposta francese (e belga) sulle fluttuazioni monetarie .....	79
(97/C 60/113)	P-2434/96 di Georges Berthu (I-EDN) al Consiglio Oggetto: Negoziato transatlantico euro-canadese .....	80
(97/C 60/114)	P-2435/96 di Sérgio Ribeiro al Consiglio Oggetto: Pedofilia, criminalità e reti di traffici illeciti .....	80
(97/C 60/115)	E-2438/96 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni UE ai produttori di tabacco .....	81
(97/C 60/116)	P-2441/96 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Accordo dell'OCSE concernente gli aiuti statali all'industria cantieristica .....	81
(97/C 60/117)	P-2443/96 di Karsten Hoppenstedt alla Commissione Oggetto: Pirateria audiovisiva in Grecia .....	82
(97/C 60/118)	E-2444/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Denunce di un parlamentare turco .....	84
(97/C 60/119)	E-2447/96 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Mucca pazza .....	84
(97/C 60/120)	E-2451/96 di Bartho Pronk e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Qualità delle acque balneabili nella provincia del Noord-Holland (Paesi Bassi) .....	85
(97/C 60/121)	E-2456/96 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Pedofilia e reti di traffico e criminalità .....	86
(97/C 60/122)	P-2458/96 di Irene Crepez alla Commissione Oggetto: Internet – Pornografia infantile .....	87
(97/C 60/123)	P-2459/96 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Il futuro del sistema delle quote lattiere .....	88
(97/C 60/124)	E-2469/96 di Johanna Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Detenzione in Cuba di Juan Carlos Castillo Pasto .....	88
(97/C 60/125)	E-2470/96 di Johanna Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Mansioni nell'insegnamento .....	89
(97/C 60/126)	E-2472/96 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Relazioni tra l'Unione europea e l'Indonesia .....	90
(97/C 60/127)	P-2475/96 di Michèle Lindeperg alla Commissione Oggetto: Extracomunitari «irregolari» .....	91
(97/C 60/128)	P-2479/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Censura applicata ad un fornitore olandese di Internet da fornitori tedeschi .....	92
(97/C 60/129)	E-2481/96 di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Vendite in esenzione fiscale ai funzionari UE .....	92

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 60/130)	E-2494/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Ufficio dell'UE in Nicaragua .....	93
(97/C 60/131)	E-2497/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Valutazione di progetti pilota nel settore della conservazione del patrimonio architettonico .....	93
(97/C 60/132)	E-2498/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Valutazione di progetti pilota nel settore della conservazione del patrimonio architettonico .....	94
(97/C 60/133)	E-2499/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Valutazione di progetti pilota nel settore della conservazione del patrimonio architettonico .....	95
(97/C 60/134)	E-2500/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Patrimonio architettonico .....	95
(97/C 60/135)	E-2509/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Tassa sul cherosene in Danimarca e Svezia .....	96
(97/C 60/136)	E-2516/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Partecipazione della Turchia ai programmi dell'UE .....	97
(97/C 60/137)	E-2517/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Condizioni nei mattatoi greci .....	98
(97/C 60/138)	E-2534/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Regole di concorrenza .....	98
(97/C 60/139)	E-2535/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Politica di concorrenza .....	99
(97/C 60/140)	E-2546/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Protezione ambientale .....	100
(97/C 60/141)	E-2548/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo in Tibet .....	100
(97/C 60/142)	E-2552/96 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio B3-4103 .....	101
(97/C 60/143)	E-2556/96 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Finanziamento della giornata nazionale di solidarietà a favore dell'Algeria da parte della Commissione europea .....	102
(97/C 60/144)	E-2565/96 di Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Programma URB-AL .....	102
(97/C 60/145)	E-2567/96 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Risposta dell'UE alla legge Helms-Burton .....	104
(97/C 60/146)	E-2577/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Sanità pubblica .....	104
(97/C 60/147)	E-2586/96 di Francesco Baldarelli alla Commissione Oggetto: Divieto di doppia specializzazione nelle università della Repubblica italiana .....	105
(97/C 60/148)	E-2588/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei lavoratori .....	106
(97/C 60/149)	E-2595/96 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Assistenza tecnica a Cuba .....	106
(97/C 60/150)	E-2596/96 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Inserimento dei lavoratori marittimi nel campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro .....	107
(97/C 60/151)	E-2601/96 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Legislazione relativa ai tatuaggi .....	107
(97/C 60/152)	E-2618/96 di Cristiana Muscardini e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Tubercolosi multiresistente .....	108
(97/C 60/153)	E-2636/96 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Finanziamento dell'UE destinato all'allevamento dei levrieri .....	108
(97/C 60/154)	P-2642/96 di Yiannis Roubatis alla Commissione Oggetto: Assassinio di detenuti curdi e violazione dei diritti dell'uomo in Turchia .....	109



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 60/155)	<b>E-2644/96 di Hilde Hawlicek alla Commissione</b> Oggetto: Attività preparatorie in vista dell'anno europeo contro il razzismo .....	110
(97/C 60/156)	<b>E-2648/96 di Hilde Hawlicek alla Commissione</b> Oggetto: Sviluppo dei programmi comunitari in materia di istruzione e formazione .....	110
(97/C 60/157)	<b>P-2675/96 di Vassilis Ephremidis alla Commissione</b> Oggetto: Precettazione ormai ventennale di personale marittimo per equipaggiare navi della Marina militare in Grecia .....	111
(97/C 60/158)	<b>P-2696/96 di Karla Peijs alla Commissione</b> Oggetto: Distorsioni della concorrenza derivanti dai progetti del governo belga in merito alla pubblicità per il tabacco .....	111
(97/C 60/159)	<b>E-2699/96 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione</b> Oggetto: Interpretazione nazionale della normativa UE in materia di gare d'appalto .....	112
(97/C 60/160)	<b>E-2704/96 di Doeke Eisma alla Commissione</b> Oggetto: Soluzioni alternative alla sperimentazione su animali .....	112
(97/C 60/161)	<b>P-2706/96 di MaLou Lindholm alla Commissione</b> Oggetto: Sicurezza ambientale dei cavi elettrici .....	113
(97/C 60/162)	<b>P-2707/96 di Stanislaw Tillich alla Commissione</b> Oggetto: Dumping di un offerente italiano di laminatoi sui mercati mondiali .....	114
(97/C 60/163)	<b>E-2712/96 di Bill Miller alla Commissione</b> Oggetto: Diritti acquisiti .....	115
(97/C 60/164)	<b>E-2727/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione</b> Oggetto: Servizio volontario europeo per i giovani .....	115
(97/C 60/165)	<b>P-2734/96 di Edgar Schiedermeier alla Commissione</b> Oggetto: Utilizzazione delle lingue di lavoro nel corso di ispezioni ad aziende da parte di esperti veterinari ...	116
(97/C 60/166)	<b>E-2737/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione</b> Oggetto: Organizzazioni non governative .....	116
(97/C 60/167)	<b>E-2739/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione</b> Oggetto: Protezione ambientale .....	117
	<b>Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2737/96 e E-2739/96</b> .....	117
(97/C 60/168)	<b>E-2751/96 di David Bove alla Commissione</b> Oggetto: Linee elettriche ad alta tensione .....	117
(97/C 60/169)	<b>E-2762/96 di Frank Vanhecke alla Commissione</b> Oggetto: Impiego delle lingue nelle pubblicazioni ufficiali .....	118
(97/C 60/170)	<b>E-2780/96 di Mihail Papayannakis alla Commissione</b> Oggetto: Tutela dei giovani in materia di lavoro .....	118
(97/C 60/171)	<b>P-2790/96 di Pierluigi Castagnetti alla Commissione</b> Oggetto: Dazio antidumping su importazioni ex regolamento (CEE) 3068/92 .....	119
(97/C 60/172)	<b>E-2810/96 di Bartho Pronk alla Commissione</b> Oggetto: Progetti occupazionali europei nei Paesi Bassi .....	120
(97/C 60/173)	<b>E-2816/96 di Michl Ebner alla Commissione</b> Oggetto: Assicurazione sulla responsabilità civile nell'ambito delle attività di caccia .....	120
(97/C 60/174)	<b>E-2858/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione</b> Oggetto: Applicazione dell'articolo 235 del Trattato CE .....	121
(97/C 60/175)	<b>E-2935/96 di Christine Oddy alla Commissione</b> Oggetto: Istituti di formazione professionale – Diritti dei lavoratori .....	121
(97/C 60/176)	<b>E-2943/96 di Giuseppe Rauti alla Commissione</b> Oggetto: La minaccia di «estinzione» dei piccoli negozi .....	121
(97/C 60/177)	<b>E-2970/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione</b> Oggetto: Relazioni sindacali nella marina mercantile belga .....	122





<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 60/178)	E-2992/96 di Gisèle Moreau alla Commissione Oggetto: Entità e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Ile de France nel 1994 e nel 1995 ..	123
(97/C 60/179)	E-2996/96 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Riduzione degli stanziamenti alle Forze Armate .....	123
(97/C 60/180)	E-3044/96 di Antonio Tajani e Claudio Azzolini alla Commissione Oggetto: Indagini illecite .....	124
(97/C 60/181)	E-3172/96 di Dominique Baudis alla Commissione Oggetto: Armonizzazione degli orari di chiusura delle discoteche .....	124
<hr/>		
	<b>Rettificativo</b>	
(97/C 60/182)	Rettificativo alle interrogazioni scritte E-2135/96, E-2137/96, E-2155/96, E-2160/96, E-2161/96, E-2165/96, P-2168/96, E-2169/96, E-2180/96, E-2188/96, E-2190/96, P-2193/96, E-2204/96, E-2206/96, E-2208/96, E-2226/96, E-2247/96, E-2275/96, E-2277/96, P-2291/96, E-2300/96, E-2302/96, E-2304/96, E-2311/96, E-2325/96, E-2334/96, P-2351/96, E-2359/96, E-2363/96, E-2375/96, E-2376/96, E-2389/96, E-2392/96, E-2449/96, E-2466/96, E-2473/96, E-2474/96, E-2522/96 e P-2523/96 (GU C 385 del 19 dicembre 1996) .....	125

## I

*(Comunicazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(97/C 60/01)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2982/95****di Jan Wiebenga (ELDR) al Consiglio***(26 ottobre 1995)*

*Oggetto:* Proposte del Consiglio nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento all'immigrazione, alla giustizia e agli affari interni nel 1995

Per quanto riguarda le proposte dei testi legislativi regolamentari formulate nel 1995 nel settore dell'immigrazione, della giustizia e degli affari interni, può il Consiglio enumerare i testi legislativi regolamentari presentati e adottati dagli Stati membri in seno al Consiglio e può spiegare quali sono i criteri che hanno indotto il Consiglio ad emanare una pletora di testi legislativi?

**Risposta***(4 dicembre 1996)*

Nell'ambito del titolo VI — GAI, o settori connessi, il Consiglio ha adottato, nel 1995, i seguenti testi:

- A. — Risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure di asilo (GU C 274 del 19.9.96, pag. 13)
- Raccomandazione del Consiglio sui principi generali da seguire all'atto della stesura di protocolli sull'attuazione di accordi sulla riammissione (GU C 274 del 19.9.96, pag. 25)
  - Risoluzione (95/C 262/01) del Consiglio relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati
  - Risoluzione (95/C 327/04) del Consiglio relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale
  - Raccomandazione relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione
  - Decisione del Consiglio su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati
  - Raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione consolare in materia di visti
  - Risoluzione del Consiglio sullo status dei cittadini di paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea
  - Raccomandazione (96/C 5/01) del Consiglio sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo
  - Risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni, adottata il 17.1.1995 mediante procedura scritta
  - Raccomandazione (96/C 5/02) del Consiglio, relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione, adottata il 22.12.1995 e pubblicata nella GU C 5 del 10.01.1996, pag. 3
  - Decisione (96/C 11/01) del Consiglio, relativa al seguito degli atti già approvati in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi, adottata il 22.12.1995 e pubblicata nella GU C 11 del 16.01.1996.

- B. — Azione comune, del 10 marzo 1995, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'unità Droghe di Europol (Pubblicata nella GU L 62 del 20.03.1995)
- Atto che stabilisce la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (la convenzione è stata firmata dai quindici Stati membri a Bruxelles, il 10 marzo 1995, a margine del Consiglio GAI — pubblicata nella GU C n. 78 del 30.03.1995)
  - Atto del Consiglio che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (la convenzione è stata adottata mediante procedura scritta e firmata il 26 luglio 1996 dei rappresentanti degli Stati membri — pubblicata nella GU C 316 del 27.11.1995)
  - Atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (la convenzione è stata adottata mediante procedura scritta e firmata il 26 luglio 1995 dai rappresentanti degli Stati membri — pubblicata nella GU C 316 del 27.11.1995)
  - Atto del consiglio che elabora la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (la convenzione è stata adottata mediante procedura scritta e firmata il 26 luglio 1995 dai rappresentanti degli Stati membri — pubblicata nella GU C 316 del 27.11.1995).
  - Finanziamento del titolo VI
    - Azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 (95/401/J11)
    - Decisione del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea (95/402/JAI)adottate il 25.09.1995 e pubblicate nella GU L 238 del 6.10.1995.
- C. — Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti adottato il 29.05.1995 e pubblicato nella GU L 164 del 14.7.1995
- Accordo relativo all'applicazione provvisoria, tra taluni Stati membri dell'Unione europea, della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, pubblicato nella GU C 316 del 27.11.1995
  - Regolamento (CE) n. 2317/95 del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, adottato il 15.09.1995 e pubblicato nella GU L 234 del 3.10.1995

Secondo il Consiglio non si tratta di una pletera di testi; il progresso necessario nel settore può essere attuato solo gradatamente.

(97/C 60/02)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA P-0162/96

di Freddy Blak (PSE) al Consiglio

(24 gennaio 1996)

*Oggetto:* Europol

Non si sa ancora con certezza fino a che punto sarà possibile, nel quadro della Convenzione Europol, raccogliere dati personali anche intimi sui cittadini dell'Unione europea, come ad esempio le loro tendenze sessuali.

A questo proposito, riesce difficile capire in qual modo tali informazioni possano contribuire a «migliorare... l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale».

A prescindere da una possibile maggiore severità della Presidenza italiana rispetto a quella spagnola nell'affrontare la questione del rilevamento e della protezione dei dati, permane grande incertezza su quali saranno le informazioni da raccogliere.

Ciò premesso, può il Consiglio far sapere quali dimensioni assumerà il rilevamento dei dati nel quadro dell'Europol e precisare se le informazioni riguardanti le tendenze sessuali dei cittadini dell'Unione rientreranno o meno tra i dati da raccogliere?

**Risposta***(29 novembre 1996)*

La convenzione EUROPOL autorizza, ma soltanto in base a rigorose condizioni, il rilevamento, il trattamento e l'uso di dati sensibili di carattere personale, ad esempio delle informazioni sulla vita sessuale di una persona, cui fa riferimento l'interrogazione.

Conformemente all'articolo 10 della Convenzione EUROPOL, il rilevamento, la memorizzazione e il trattamento dei dati di cui all'articolo 6, prima fase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale sono autorizzati unicamente qualora siano strettamente necessari tenuto conto delle finalità dell'archivio in questione e qualora completino altri dati personali memorizzati in questo stesso archivio. È inoltre vietato selezionare una categoria specifica di persone unicamente a partire dai suddetti dati, in violazione delle summenzionate norme relative alla finalità. Questo articolo è pienamente compatibile con i principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La convenzione Europol non esclude che, ai fini di prevenzione e di lotta contro talune forme gravi di criminalità internazionale, come ad esempio le forme organizzate di tratta degli esseri umani, possa essere necessario, in determinati casi, raccogliere alcuni dati sensibili riguardanti ad esempio la vita sessuale di talune persone. Tuttavia ciò può avvenire unicamente in caso di dati integrativi di altri dati di carattere strettamente necessari per conseguire l'obiettivo perseguito dalla creazione di un archivio specifico.

Attualmente il Consiglio, onde permettere il varo dell'Europol, qualora la Convenzione fosse ratificata, sta esaminando i testi delle misure di applicazione che debbono essere adottate dal Consiglio.

Il progetto di norme di applicazione che il Consiglio dovrà adottare sugli archivi per fini di analisi è in fase di esame. La Presidenza irlandese prevede di concludere i lavori nell'ultimo trimestre del 1996.

---

(97/C 60/03)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1536/96****di Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consiglio***(25 giugno 1996)*

*Oggetto:* Gruppi di lavoro del Consiglio e interpretazione in tutte le lingue dell'UE

Secondo quanto ci viene riferito, in taluni gruppi di lavoro del Consiglio non viene assicurata l'interpretazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea bensì soltanto in alcune di esse.

Può dire il Consiglio se queste notizie corrispondono al vero e se le mancate interpretazioni sono dipese dall'esigenza di risparmiare? In caso affermativo, per quale motivo si discrimina in modo unilaterale il patrimonio linguistico europeo, mentre nel contempo si spendono 50 milioni di ecu per campagne pubblicitarie?

**Risposta***(29 novembre 1996)*

In linea di massima, in tutte le riunioni si dispone dell'interpretazione in tutte le lingue ufficiali.

In pratica il Consiglio, pur sforzandosi di assicurare in ogni riunione<sup>(1)</sup> l'interpretazione in tutte le lingue ufficiali, deve far fronte alla difficoltà di disporre di un numero sufficiente di interpreti per poter assicurare l'interpretazione da e verso tutte le lingue in ciascuna riunione.

Le risorse di bilancio del Servizio comune interpretazione e conferenze, incaricato della gestione degli interpreti per il Consiglio e la Commissione, non gli consentono di mettere a disposizione del Consiglio più di 13 squadre al giorno, che non sono tutte complete. L'interpretazione da e verso tutte le lingue in tutte le riunioni non è pertanto sempre assicurata.

Infine, gli sforzi del Consiglio sono intesi a creare le condizioni che consentono, conformemente ai testi ufficiali, di istituire le squadre necessarie per assicurare l'interpretazione nei due sensi delle 11 lingue ufficiali.

---

(1) È consuetudine che per il COREPER l'interpretazione simultanea sia limitata a tre lingue.

(97/C 60/04)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1592/96****di Hugh McMahon (PSE) alla Commissione***(24 giugno 1996)*

*Oggetto:* Azione EU a favore degli anziani

La Commissione può illustrare i suoi piani per il seguito da dare al Forum sociale europeo? Quali disposizioni sono state prese per chiamare le organizzazioni intergovernative a partecipare alla formulazione della politica sociale dell'UE?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(9 settembre 1996)*

La Commissione sta riflettendo sulle disposizioni più appropriate suscettibili di tradurre in applicazione gli obiettivi di cui alla dichiarazione n. 23 relativa alla cooperazione con le associazioni di solidarietà allegata al trattato CE.

Il programma d'azione sociale a medio termine approvato dalla Commissione nell'aprile 1995 <sup>(1)</sup> aveva già previsto che, senza pregiudizio del ruolo esercitato dalle parti sociali, un forum sui problemi di politica sociale sarebbe stato organizzato periodicamente con la partecipazione del maggior numero possibile di parti interessate e in specie con la partecipazione delle organizzazioni di volontari.

Da quel momento, e tenuto conto dell'interesse suscitato dal forum organizzato nel marzo 1996, si potrebbe tenere un secondo forum dopo la conclusione della conferenza intergovernativa in corso.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(95) 134 def.

(97/C 60/05)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1639/96****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(24 giugno 1996)*

*Oggetto:* Canapa industriale

Alla luce dell'impostazione attiva della Commissione nei confronti dello sviluppo sostenibile di cui nel programma d'azione 1992 «Verso la sostenibilità», la Commissione ha effettuato o finanziato studi sul potenziale di utilizzazione della canapa industriale da parte dell'industria automobilistica per accessori attualmente prodotti utilizzando plastica, petrolio, ecc.?

Poiché la Commissione ha sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente i criteri di eleggibilità e di selezione dei progetti finanziati dai fondi strutturali che riflettono la sostenibilità ambientale in settori come quello della minimizzazione dei rifiuti e del risparmio energetico, potrebbe, in linea di principio, finanziare progetti per studiare il potenziale della canapa industriale?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione***(17 settembre 1996)*

Nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono state recentemente finanziate tre azioni volte, tra l'altro, a studiare il potenziale della canapa industriale.

Nel quadro del programma «Air» (1990-1994), un progetto di dimostrazione (n. Air 92-367), intitolato «Demonstration of new harvesting and breakdown processes for flax and hemp short fibres», prevedeva la realizzazione di azioni di miglioramento delle tecniche di raccolta e la messa a punto di procedimenti di estrazione delle fibre corte di lino e canapa per «esplosione da vapore» e trattamento enzimatico.

Nell'ambito del programma «Fair» (1994-1998) è stato finanziato un progetto di ricerca (n. 95-396) intitolato «Hemp for Europe — manufacturing and producing systems», il cui obiettivo principale è incentivare l'estensione della coltivazione della canapa nella Comunità grazie al miglioramento di alcuni aspetti agronomici (protezione fitosanitaria e creazione di cultivar a tenore praticamente nullo di composti psicoattivi).

Un altro progetto di ricerca (n. 95-195), sempre nel quadro del programma «Fair» (1994-1998), intitolato «Annulation fibre reinforced polypropylene composite for industrial applications: development of a quality controlled fibre production chain», mira a promuovere l'utilizzo di piante tessili annuali coltivabili negli Stati membri, in particolare colture indigene, quali il lino e la canapa. Ciò al fine di migliorare i metodi di (pre)trattamento e trasformazione delle piante tessili annuali in modo da renderle idonee all'impiego come rinforzanti in materiali compositi contenenti polipropilene termoplastico sintetico e per mettere a punto un materiale composito a base di polipropilene, rinforzato isotropicamente con fibre di piante tessili annuali ad orientamento casuale, per applicazioni industriali, soprattutto per componenti destinati all'industria automobilistica. Tali obiettivi verranno perseguiti tramite un approccio integrato all'intera catena di produzione: dal raccolto all'estrazione delle fibre e relativa lavorazione, al trattamento della matrice, al processo di mescolatura e alla produzione di prototipi utilizzando materiali compositi.

I criteri più importanti, oltre alle proprietà del materiale, saranno l'impatto ambientale e i costi delle singole fasi del processo e della catena di trasformazione integrata. Il materiale che si intende realizzare può essere lavorato per estrusione e per stampaggio a iniezione, che sono le tecniche più diffuse nell'industria plastica. Attualmente non esistono in commercio materiali compositi di polimeri termoplastici rinforzati da fibre di origine lignocellulosica che possano essere lavorati con le tecniche suddette.

La Commissione non ha sostenuto finanziariamente — nè tramite i Fondi strutturali, nè con il programma comunitario di ricerca — studi finalizzati a dimostrare le possibilità di utilizzo della canapa nell'industria automobilistica. La Commissione esaminerà tuttavia con attenzione i progetti che, nell'ambito degli strumenti comunitari, verranno presentati dalle industrie produttrici di accessori automobilistici e dalle industrie della canapa. In tale prospettiva, uno studio dovrebbe non soltanto riguardare gli aspetti prettamente tecnici (quantità di canapa prodotte, esistenza di procedimenti industriali, attitudine all'utilizzo, vantaggi ambientali), ma anche includere un'analisi di mercato che metta in rilievo l'interesse degli sbocchi sul piano economico (accettabilità dei costi relativi, impatto sul settore industriale, attrattiva per la clientela). Tale analisi dovrà dunque comprendere una rappresentazione degli utilizzatori (produttori di accessori, costruttori, carrozzieri).

(97/C 60/06)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1643/96**

**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) al Consiglio**

(11 giugno 1996)

*Oggetto:* Contestazione da parte turca della grecità dell'isola di Gavdos

Nel corso di una riunione del comitato militare NATO di Napoli la Turchia è arrivata al punto di mettere in dubbio, in un suo documento ufficiale, persino la grecità di Gavdos, una piccola isola di 300 abitanti a sud-ovest di Creta che rappresenta anche l'estremità meridionale dell'Unione europea. Dato che l'aggressività turca nei confronti della Grecia, cioè a dire di uno Stato membro dell'Unione, va continuamente aumentando e assumendo dimensioni sempre più improbabili, può la Commissione riferire quale posizione ha assunto nei confronti di questo caso concreto, come pure quali provvedimenti intende assumere per far sì che la Turchia cessi infine di appesantire continuamente e sistematicamente il clima politico in questa parte sensibile del Mediterraneo?

**Risposta**

(29 novembre 1996)

In data 7 giugno il Ministro degli Affari esteri della Turchia ha dichiarato che l'obiezione turca è stata motivata dal fatto che l'isola Gavdos era stata inserita nel campo di attività della NATO-AFSOUTH (Forze alleate dell'Europa meridionale) all'ultimo minuto ed ha precisato che essa è di natura tecnico-militare ed è priva di qualsiasi connotazione politica. Finora la Turchia non ha ritirato tale dichiarazione.

Il Consiglio, preoccupato per le relazioni greco-turche, ricorda che il fondamento del processo di ravvicinamento della Turchia all'Unione europea è costituito dal rispetto dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale e dei trattati internazionali nonché della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati membri e della Turchia. Conformemente alla dichiarazione adottata dal Consiglio «Affari generali» (Bruxelles, 15 luglio 1996) relativa alla questione sollevata dalla Turchia, i problemi risultanti da rivendicazioni territoriali devono essere sottoposti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia.

(97/C 60/07)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/96**  
**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) al Consiglio**  
(5 luglio 1996)

*Oggetto:* Colonizzazione di Imbros

Nella risposta che il Consiglio ha dato alla nostra interrogazione orale H-0464/95 <sup>(1)</sup> si legge testualmente: «.....in Turchia, tuttavia, la situazione dei diritti umani, compreso il problema dei diritti comunitari continua ad essere fonte di preoccupazione per l'Unione europea, che non risparmia sforzi per ricordarlo alle autorità turche in ogni possibile contesto pubblico. L'Unione, basandosi sui principi di supremazia del diritto e degli impegni internazionali della parte interessata, è a favore della soluzione dei problemi dei gruppi etnici, compreso quello di Imbros».

Può far sapere al Consiglio se stante questo suo forte impegno a risolvere i problemi dei gruppi etnici, e il suo riferimento al principio della supremazia del diritto e agli impegni internazionali delle parti interessate, intende occuparsi della nuova politica turca di colonizzazione di Imbros, politica che fra le altre cose prevede la confisca dei beni degli abitanti, il divieto del diritto di eredità e altri atti che non si conciliano con il diritto civile ma neanche con l'articolo 14 del trattato di Losanna che statuisce sul diritto all'autoamministrazione e sulla protezione della popolazione greca autoctona e dei suoi beni?

<sup>(1)</sup> Discussione del Parlamento europeo n. 4-466 (luglio 1995)

(97/C 60/08)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2179/96**  
**di Josu Imaz San Miguel (PPE) al Consiglio**  
(13 agosto 1996)

*Oggetto:* Diritti umani in Kurdistan

Lo Stato turco continua a conculcare i diritti del popolo curdo. L'ultima ondata di interventi contro qualsiasi forma di espressione dell'identità curda è stata la campagna sistematica contro MED-TV.

L'emittente MED-TV rappresentava un mezzo di diffusione e salvaguardia della lingua e della cultura curda. Il governo turco ha reagito sospendendo le trasmissioni di MED-TV dopo aver avviato azioni di polizia contro i suoi telespettatori e aver vietato che la ricezione dell'emittente in questione nei luoghi pubblici.

La chiusura di MED-TV costituisce un ulteriore esempio della mancanza di volontà, da parte del governo turco, di rispettare i diritti in questione, come del resto dimostra anche il fatto che vari membri dell'HADEP (partito democratico del popolo curdo) si trovano tuttora in carcere.

Vista la possibilità che siano stati violati diritti umani fondamentali, e visto che il futuro dell'unione doganale con la Turchia è implicitamente subordinato al rispetto di tali diritti, quali provvedimenti intende adottare il Consiglio per garantire il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Turchia e, più concretamente, dei diritti del popolo curdo?

Prevede il Consiglio la possibilità di sospendere in via cautelare l'applicazione dell'unione doganale con la Turchia qualora tale monitoraggio dovesse confermare che si sono verificate le suddette violazioni?

(97/C 60/09)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2331/96**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Condizioni di detenzione dei prigionieri politici in Turchia ed espulsioni di membri di organismi umanitari dalla Turchia

Le condizioni di detenzione disumane riservate ai prigionieri politici nelle carceri turche sono state ripetutamente denunciate da diversi organismi umanitari internazionali. I 220 detenuti che stanno effettuando uno sciopero della fame in 37 istituti penitenziari turchi chiedono che siano migliorate le loro condizioni detentive e che si ponga fine al regime di terrore soprattutto nelle prigioni di Erzurum e di Diyarbakir, alle esecuzioni extragiudiziarie eseguite in un clima di segretezza, alle pressioni esercitate contro i loro congiunti, ai loro trasferimenti, in condizioni disumane, da un carcere all'altro ecc. Tre di questi detenuti sono già morti, mentre gli altri rischiano di morire nell'indifferenza delle autorità dello Stato. Il 1° luglio scorso, un gruppo di osservatori stranieri, tra cui anche la parlamentare tedesca di Hannover onorevole Heidi Lippmann Castel, che cercavano di venire in contatto con i detenuti che effettuavano lo sciopero della fame nella prigione di Bayram Paşa di Istanbul, sono stati arrestati, hanno subito maltrattamenti nei locali del servizio antiterrorismo e sono stati espulsi dal paese con accuse ridicole.

Quali provvedimenti intende prendere il Consiglio per porre fine al regime disumano di detenzione dei prigionieri politici in Turchia e per evitare che muoiano altri detenuti attualmente impegnati in scioperi della fame.?

In che modo è possibile porre fine all'inaccettabile prassi di espellere membri di organismi umanitari che si recano in visita in Turchia?

(97/C 60/10)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2341/96**

**di Joaquim Miranda (GUE/NGL), Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)  
e Honório Novo (GUE/NGL) al Consiglio**

(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Diritti dell'uomo in Turchia

Alla luce della notizia, pervenuta negli ultimi giorni, della tragica morte di alcuni prigionieri politici che praticavano lo sciopero della fame nelle carceri turche per protesta contro le condizioni di prigionia, le torture inflitte ai detenuti e le persecuzioni attuate nei confronti dei loro familiari, considerando che circa trecento detenuti si trovano in queste condizioni e prevedendo altri decessi,

tenendo presente il recente accordo di unione doganale concluso tra l'Unione europea e la Turchia, considerando le risoluzioni precedenti in cui si precisavano chiaramente le condizioni che il governo di Ankara doveva soddisfare in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, può il Consiglio far sapere come intende reagire di fronte al flagrante disprezzo delle condizioni imposte e alle violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà democratiche fondamentali, coerentemente con le posizioni assunte in precedenza?

(97/C 60/11)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2353/96**

**di Graham Watson (ELDR) al Consiglio**

(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Diritti dell'uomo in Turchia

Alla luce del massacro di Gluclukonak e di altre morti extragiudiziali, quali misure intende prendere il Consiglio per garantire ad organismi internazionali quale il Comitato internazionale della Croce rossa l'accesso alla Turchia sudorientale, allo scopo di sorvegliare la situazione relativa ai diritti dell'uomo ed assicurare il rispetto sia dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra che del Codice di condotta dell'OSCE sugli aspetti politico-militari della sicurezza?

**Risposta comune**

**alle interrogazioni scritte nn. E-1734/96, E-2179/96, P-2331/96, E-2341 e E-2353**

(29 novembre 1996)

Il Consiglio ha precisato a più riprese alle autorità turche che il rispetto dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali costituisce il presupposto per passare a più strette relazioni fra la Turchia e l'UE. Il Consiglio annette la massima importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia in Turchia e non esita a condannare le violazioni nei suoi contatti con le autorità turche. Il Consiglio appoggia appieno le visite di membri di organizzazioni umanitarie in Turchia.

Nella prospettiva di misure a lungo termine, il Consiglio ha debitamente preso atto del fatto che, dopo aver dato il suo parere conforme il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia nella quale, fra l'altro, invita la Commissione e il Consiglio a sorvegliare in permanenza il rispetto dei diritti dell'uomo e l'evoluzione democratica della Turchia e chiede alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo almeno una volta all'anno. Il Consiglio continua a vigilare attentamente sulla situazione dei diritti dell'uomo e sull'evoluzione democratica della Turchia, comprese le condizioni dei prigionieri politici.



(97/C 60/12)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1742/96****di Ana Miranda de Lage (PSE) al Consiglio***(5 luglio 1996)*

*Oggetto:* Applicazione della legge Helms-Burton

Il 24 maggio 1996 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per stigmatizzare la legge Helms-Burton e chiedere che tramite un regolamento comunitario si provvedesse ad emanare norme antiboicottaggio (il cosiddetto «blocking statute»).

In proposito ha anche chiesto alla Commissione di presentare la relativa proposta al Consiglio.

In seguito, l'Amministrazione statunitense ha intrapreso i primi passi per applicare la legge. Un'impresa italiana molto importante ha già ricevuto una comunicazione in cui si annuncia il divieto per i suoi responsabili di entrare in territorio statunitense. Viene pure annunciato che nei prossimi giorni altre imprese riceveranno analoghe missive.

Poiché si tratta di una questione di principio, è evidente che l'approvazione di uno strumento comunitario debba essere preceduta da un dibattito politico.

Intende il Consiglio iscrivere questo punto nell'ordine del giorno dei suoi lavori?

**Risposta***(29 novembre 1996)*

Nella sessione del 15 luglio 1996 il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla legge Helms-Burton. In tali conclusioni il Consiglio ha individuato una serie di misure che l'UE potrebbe mettere in atto per far fronte al pregiudizio arrecato agli interessi di società dell'UE dall'attuazione della legge. Tra queste figurano:

- una iniziativa per istituire un panel dell'OMC per la composizione delle controversie;
- modifiche alle procedure che disciplinano l'ingresso di rappresentanti di società statunitensi negli Stati membri;
- l'applicazione/l'adozione di leggi all'interno dell'UE per neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legislazione degli Stati Uniti;
- la creazione di un elenco di sorveglianza in cui figurino le società statunitensi che promuovono azioni ai sensi del Titolo III.

Gli organi competenti della Comunità e degli Stati membri stanno esaminando tali misure.

Il 1° ottobre il Consiglio «Affari generali» ha riesaminato i preparativi per la messa a punto urgente di un'azione comunitaria e di un'azione nazionale coordinata per quanto riguarda la serie di misure individuate nella sessione di luglio. Ha deciso di adottare rapidamente tutte le misure necessarie per neutralizzare gli effetti extraterritoriali di detta legislazione.

(97/C 60/13)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1761/96****di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione***(3 luglio 1996)*

*Oggetto:* Mancata applicazione, da parte della Commissione, dell'articolo 171, paragrafo 2, in materia di ambiente

Può la Commissione far sapere quando intende, per la prima volta, avvalersi del diritto di comminare somme forfetarie o penalità (ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 2) nei confronti degli Stati membri hanno violato il diritto comunitario ma che non hanno versato le somme richieste?

Quando intende la Commissione comminare somme forfetarie o penalità ai seguenti paesi, che sono stati tutti condannati ai sensi dell'articolo 171 per mancata applicazione della legislazione comunitaria:

- Paesi Bassi, sentenza del 17 settembre 1987, sulla protezione delle acque sotterranee
- Belgio, sentenza del 14 gennaio 1988, sulla protezione delle acque sotterranee
- Belgio, sentenza del 4 giugno 1987, sul controllo della biodegradabilità

- Germania, sentenza del 3 luglio 1990, sulla conservazione degli uccelli selvatici
- Belgio, sentenza del 5 luglio 1990, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
- Germania, sentenza del 30 giugno 1991, sulla qualità dell'aria
- Italia, sentenza del 13 dicembre 1990, sugli scarichi di cadmio
- Belgio, sentenza del 13 giugno 1990, sull'eliminazione dei rifiuti
- Lussemburgo, sentenza del 25 luglio 1991, sugli imballaggi per liquidi alimentari
- Belgio, sentenza dell'11 giugno 1991, sull'acqua potabile
- Italia, sentenza del 13 dicembre 1991, sui rifiuti tossici e nocivi
- Spagna, sentenza del 10 dicembre 1991, sugli imballaggi per liquidi alimentari
- Grecia, sentenza del 7 aprile 1991, sui rifiuti tossici e nocivi
- Belgio, sentenza del 5 maggio 1993, sulle acque sotterranee
- Germania, sentenza del 10 maggio 1995, sui rifiuti tossici e nocivi
- Germania, sentenza dell'11 agosto 1995, sulla valutazione dell'impatto ambientale
- Belgio, sentenza del 2 maggio 1996, sulla valutazione dell'impatto ambientale?

**Risposta complementare data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione**

*(7 ottobre 1996)*

In aggiunta alla propria risposta del 17 luglio 1996, la Commissione, dopo le ricerche del caso, è in grado di trasmettere all'onorevole parlamentare le seguenti informazioni.

Attualmente sussistono alcuni casi relativi all'ambiente, per i quali in linea di principio la Commissione può adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 2 del trattato CE.

Tuttavia, poiché questi casi costituiranno una delle prime applicazioni di tale disposizione, e rivestono pertanto una notevole importanza per il trattamento di casi analoghi in futuro, è necessaria un'approfondita consultazione in seno alla Commissione per definire un approccio coerente su criteri e metodi per il calcolo dell'ammenda forfettaria o della penalità da comminare. Per questo motivo non è stata ancora presa alcuna decisione, ma questo problema verrà probabilmente definito entro il 1996.

(97/C 60/14)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1770/96**

**di Robin Teverson (ELDR) alla Commissione**

*(3 luglio 1996)*

*Oggetto:* Norma della rete unica

In seguito alla mia precedente interrogazione orale alla Commissione (H-0485/95) <sup>(1)</sup>, è essa consapevole del fatto che i pescatori sono sempre più preoccupati in quanto a loro parere le reti rinvenute sui pescherecci non possono essere dichiarate illegali dagli ispettori competenti, a meno che non vi sia la flagranza del loro uso per la cattura di specie per le quali non sono ammesse? Inoltre, intende la Commissione riconsiderare l'introduzione della «norma della rete unica», adottando invece norme di attuazione efficaci e chiare?

<sup>(1)</sup> Dibattiti del Parlamento europeo n. 4-466 (luglio 1995)

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione**

*(6 settembre 1996)*

La Commissione è perfettamente consapevole della situazione descritta dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda i controlli sulle reti. Allo scopo di stabilire norme di attuazione efficaci e chiare, la Commissione sarebbe favorevole all'introduzione di una «norma della rete unica» (più correttamente, «norma sulla dimensione unica della maglie»). Tuttavia negli ultimi anni la Commissione si è resa conto che, per una serie di motivi, il Consiglio non sarà in grado di adottare tale norma.

Pertanto, anziché presentare quella che essa ritiene la miglior soluzione, la Commissione ha introdotto nella nuova proposta che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, una «norma delle due reti» (più correttamente, «norma sulle due dimensioni delle maglie») <sup>(1)</sup>. In base a tale norma è ammesso tenere a bordo o usare reti da traino con due diverse dimensioni minime delle maglie, soltanto se le catture presenti a bordo rispettano una serie di disposizioni più severe di quelle applicabili nel caso di reti con un'unica dimensione di maglie. Questa nuova proposta deve ora essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento.

<sup>(1)</sup> Articolo 9 della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca; COM (96) 296 def.

(97/C 60/15)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1821/96

di Nel van Dijk (V) alla Commissione

(5 luglio 1996)

*Oggetto:* A51 contraria alla direttiva sull'avifauna

Nella regione in cui il governo francese ha previsto la costruzione di un collegamento autostradale (A51) Grenoble — Sisteron, sono di stanza non poche specie di uccelli protetti. La direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio prevede la massima protezione (Allegato 1) dei seguenti uccelli presenti solo nella regione di cui trattasi: il gufo reale (*Bubo bubo*), l'averla piccola (*Lanius Collurio*), il nibbio reale (*Milvus milvus*), il biancone (*Circaerus gallicus*), l'ortolano (*Emberiza hortulana*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), il nibbio bruno (*Milvus migrans*), l'albanella minore (*Circus pygargus*), il re di quaglie (*Crex crex*), il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), il picchio nero (*Dryocopus martius*), la tottavilla (*Lullula arborea*), e il falco pellegrino (*Falco peregrinus*). Delle due prime specie di uccelli è accertato che sono stanziali nel tracciato già progettato dell'A51. Si presuppone altresì l'esistenza di specie di fauna maggiormente protetta. E' sconcertante in particolare il fatto che la valutazione dell'impatto ambientale non ne abbia fatto alcuna menzione. Ciò premesso,

1. Conviene la Commissione che la costruzione dell'A51 è contraria alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio visto che nella regione di cui trattasi sono stanziali i succitati uccelli di cui almeno due specie per l'appunto nell'area del tracciato previsto?
2. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per garantire il rispetto della direttiva sull'avifauna?

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

### Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(1° ottobre 1996)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il tracciato previsto per l'autostrada A 51 non arreca alcun danno né ad una zona classificata come zona di protezione speciale a norma della direttiva 79/409/CEE né una zona identificata da scienziati come zona di importanza comunitaria per gli uccelli.

La Commissione ritiene quindi di non avere elementi per intervenire in questo progetto, a titolo della direttiva 79/409/CEE.

Qualora tuttavia l'onorevole parlamentare disponesse di informazioni contrarie concernenti il tracciato proposto, la Commissione sarebbe lieta di esserne tenuta a conoscenza.

(97/C 60/16)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1826/96****di Ana Miranda de Lage (PSE) al Consiglio***(8 luglio 1996)*

*Oggetto:* Controsenso insito nell'assegnazione di risorse del FES a taluni paesi ACP

A causa delle difficoltà di una rapida ratifica del Protocollo finanziario 1995-2000 della IV Convenzione di Lomé, il versamento delle restituzioni all'esportazione per determinati prodotti originari dei paesi ACP in relazione all'esercizio 1995 avrà luogo mediante un anticipo sui fondi assegnati al Sudan in precedenti esercizi.

Questa curiosa situazione mette in risalto il controscenso insito nell'assegnazione di risorse del FES a paesi ACP nei confronti dei quali è stata sospesa de iure o de facto la cooperazione.

Fino a quando le regole del FES consentiranno il perpetuarsi di situazioni assurde come quella indicata e quali saranno le conseguenze sull'effettiva erogazione dei fondi assegnati alla cooperazione con i paesi ACP nel quadro della Convenzione di Lomé?

**Risposta***(29 novembre 1996)*

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha adottato il 28 giugno 1996 la decisione relativa al finanziamento dei trasferimenti STABEX per l'anno di applicazione con fondi sstribuiti al Sudan negli anni di applicazione precedenti. Si tratta di un anticipo sui fondi dell'ottavo FES che saranno disponibili soltanto dopo che sarà stato ratificato l'accordo che modifica la quarta convenzione e perciò il secondo protocollo finanziario.

Va notato che detti fondi sono temporaneamente prelevati dai fondi non utilizzati ai sensi del primo protocollo finanziario della quarta convenzione.

Infatti l'articolo 1, paragrafo 3 della decisione di cui sopra prevede che «fin dalla ratifica del secondo protocollo finanziario, gli stanziamenti così prelevati saranno messi nuovamente a disposizione degli Stati ACP, con il riversamento nel conto STABEX di cui all'articolo 192 della convenzione di Lomé.

Si segnala all'Onorevole Parlamentare inoltre che nella quarta convenzione riveduta, all'articolo 193 è aggiunto un nuovo paragrafo 4, secondo il quale «gli importi provenienti dall'applicazione dell'articolo 366 bis, paragrafo 3 primo comma (clausola di sospensione) sono uno degli elementi che costituiscono le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione dello STABEX.

Per quanto riguarda il problema del versamento effettivo degli stanziamenti destinati alla cooperazione con i paesi ACP, si ricorda che la IV Convenzione di Lomé riveduta ha apportato un certo numero di innovazioni significative riguardo alle modalità della programmazione, in particolare agli articoli 254 paragrafo 3 e 282.

(97/C 60/17)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1846/96****di Joan Colom i Naval (PSE) al Consiglio***(8 luglio 1996)*

*Oggetto:* Servizi consolari comuni

Nell'ambito dello sviluppo del trattato sull'Unione europea, il Consiglio ha esaminato la possibilità di istituire servizi consolari comuni nei paesi terzi, visto che ciò potrebbe determinare notevoli risparmi per gli Stati membri?

**Risposta***(4 dicembre 1996)*

Il raggruppamento delle missioni diplomatiche, compresi i servizi consolari, è stato oggetto di una posizione comune PESC del 6.10.1995, fondata sull'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea.

Un memorandum generale sulle sedi comuni delle missioni diplomatiche e consolari è stato firmato il 21.2.1996.

La questione è oggetto di periodica concertazione nell'ambito della PESC (cfr. allegato).

## ALLEGATO

## Progetti di sedi comuni

Paese	Città	Missioni che partecipano al progetto	Interessati al progetto	Status del progetto
Angola	Luanda		Comm., E, I, NL, B, D	Operativo dal 1995
Armenia	Erevan		UK	
Azerbaigian	Baku		F	
Belarus	Minsk	I, UK		
Bosnia-Herzegovina	Sarajevo		I, Comm.	
Bulgaria	Sofia		(*)	
Cina	Shanghai		A, FIN	
Cina	Canton		NL	
Ecuador	Quito		D, UK	
Eritrea	Asmara		(*)	
Georgia	Tbilisi		UK, Comm.	
Germania	Berlino		B, NL	
Islanda	Reykjavik	D, UK		
Kazakistan	Almaty	D, F, UK		
Kazakistan	Akmola			
Libano	Beirut		A, D	all'esame, in base al trasferimento del Ministero degli affari esteri libico da Tripoli
Libia	Ras Lanouf			
Nigeria	Abuja	A, B, DK, D, GR, E, F, FIN, I, IRL, NL, P, S, Comm.		Previsto (progetto in preparazione) Memorandum d'intesa firmato dai Ministri il 18.04.1994 (cfr. doc. 5525/94 PESC 67), adesione di A, FIN, S, con protocollo supplementare (doc. 12792/95 PESC 351 COADM 9) firmato il 21.2.1996
Russia	San Pietroburgo		(*)	
Slovacchia	Bratislava		B, E, NL, S, Comm.	
Somalia	Mogadiscio		(*)	
Svizzera	Ginevra		Comm.	
Tanzania	Dar-Es-Salam		D, NL, UK, Comm.	
Ucrania	Kiev		(*)	
Vietnam	Hanoi		A, E, Comm.	
Zaire	Kinshasa	NL, UK		

(\*) Individuato quale progetto di potenziale interesse.

(97/C 60/18)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1848/96**  
**di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione**  
(5 luglio 1996)

*Oggetto:* Misure di salvaguardia del teatro popolare siciliano e dell'Opera dei Pupi

Il teatro dei pupi siciliani, che rappresenta una forma d'arte originale con valori culturali di grande portata, vive da tempo ormai una crisi gravissima che ne minaccia la stessa sopravvivenza.

Considerando che nel dopoguerra operavano nella sola Palermo ben 25 teatrini dei pupi, ridotti oggi all'attività di tre sole compagnie; che a Trapani l'Opera dei Pupi è praticamente scomparsa da 15 anni; che a Caltanissetta sin dagli anni '60 non si riscontrano più tracce di tale attività artistica, così come a Caltagirone e a Sortino, la morte e la conseguente dissoluzione della compagnia di due famosissimi pupari come Gesualdo Pepe e Ignazio Puglisi ha cancellato la memoria storica di tale tipo di teatro popolare,

chiede alla Commissione:

1. una serie di misure per garantire il recupero e la sopravvivenza dell'Opera dei Pupi come espressione peculiare della cultura e della storia siciliana che è storia europea;
2. una normativa finalizzata al sostegno ed alla protezione non solo dell'Opera dei Pupi, ma di tutto il teatro dialettale siciliano;
3. un programma comunitario che coinvolga nella salvaguardia del teatro dialettale e dell'Opera dei Pupi sia la scuola che gli Enti turistici.

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione**

(16 settembre 1996)

La Commissione sostiene le attività teatrali tramite il programma Caleidoscopio, adottato il 29 marzo 1996 <sup>(1)</sup>.

Per poter beneficiare di una sovvenzione comunitaria è necessaria la coesistenza di determinate condizioni, che sono specificate negli inviti a presentare proposte pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tali condizioni — in assenza delle quali nessuna sovvenzione è erogabile — sono la dimensione europea (co-organizzazione e partecipazione congiunta di operatori di almeno tre Stati membri), la qualità e la natura esemplare del progetto proposto.

In tale contesto la Commissione, che peraltro non ha mai ricevuto alcun progetto avente per oggetto rappresentazioni teatrali di pupi, ritiene opportuno ricordare che il sostegno che essa accorda nell'ambito della sua azione culturale anche conformemente all'art. 128 CE — si propone di incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, qualora necessario, di appoggiare e completare l'intervento di questi ultimi. Conseguentemente, essa non può concedere un sostegno specifico al teatro popolare siciliano.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 719/96/CE del Parlamento e del Consiglio — GU L 99 del 20.4.1996.

(97/C 60/19)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1854/96**  
**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione**  
(5 luglio 1996)

*Oggetto:* Elezioni in Albania

La ventilata ipotesi di brogli elettorali che avrebbero invalidato le elezioni tenutesi in Albania, ha spinto le autorità di quel Paese a ripetere le operazioni di voto sotto il controllo di un comitato di osservatori internazionali.

Il resoconto finale stilato dagli osservatori internazionali confermerebbe la regolarità di tutte le operazioni di voto ed il corretto svolgersi del compito delle commissioni elettorali.

Può la Commissione riferire se sia venuta a conoscenza di effettive irregolarità nel corso delle elezioni in Albania?

**Risposta data dal sig. H. van den Broek in nome della Commissione**

(5 settembre 1996)

Il rapporto finale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 12 giugno 1996 conferma l'esistenza di irregolarità, in particolare in occasione del primo turno delle elezioni

legislative in Albania, tenutosi il 26 maggio 1996, che può essere considerato decisivo per il risultato finale. Per quanto riguarda la ripetizione parziale delle elezioni in 17 circoscrizioni il 16 giugno 1996, boicottata dai maggiori partiti dell'opposizione, la Commissione non è a conoscenza di irregolarità. Tuttavia, la Commissione si rammarica del fatto che un'iniziativa informale congiunta dell'Unione europea e degli Stati Uniti nei confronti delle autorità albanesi, volta a far rinviare la ripetizione parziale delle elezioni, non sia stata presa in considerazione. Per tale motivo la ripetizione parziale non ha consentito né di tener conto delle conclusioni e delle raccomandazioni del rapporto dell'OSCE né di inviare una missione di osservatori ufficiali di detta organizzazione.

Viste tutte le informazioni disponibili sulle elezioni in Albania, la Commissione ritiene che la ripetizione parziale delle elezioni del 16 giugno 1996 sia stata certamente una misura nella giusta direzione ma che sia avvenuta in modo precipitato e da sola non consenta di ripristinare la fiducia nel processo democratico del paese.

(97/C 60/20)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1873/96**

**di Glenys Kinnock (PSE) al Consiglio**

(12 luglio 1996)

*Oggetto:* Applicazione dei criteri europei di controllo sulle esportazioni di armi 1991-1992

Quali progressi ha registrato il gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi convenzionali (COARM) per quanto concerne la revisione dell'applicazione in ciascuno Stato membro degli otto criteri europei sulle esportazioni di armi?

Può far sapere il Consiglio quando è prevista una relazione completa e quando si discuterà in seno al Consiglio dei ministri sui risultati dei lavori del COARM?

Quali misure adotterà il Consiglio qualora tali risultati dovessero rivelare che gli otto criteri di controllo sulle esportazioni di armi sono applicati in modo contraddittorio dagli Stati membri?

**Risposta**

(29 novembre 1996)

Il Gruppo di lavoro sulle esportazioni di armi convenzionali sta ancora esaminando i problemi relativi all'interpretazione e all'attuazione degli otto criteri, che sono stati stabiliti dal Consiglio europeo e ai quali le politiche nazionali delle esportazioni dovrebbero attenersi. Il Gruppo di lavoro riferirà al Comitato politico, il quale informerà di ogni sviluppo ulteriore.

(97/C 60/21)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1888/96**

**di Luigi Florio (UPE) al Consiglio**

(12 luglio 1996)

*Oggetto:* Edifici del Consiglio dei Ministri dell'UE

1. Quanti edifici occupa attualmente con i suoi vari uffici nei diversi paesi dell'UE?
2. Quanti edifici occupa attualmente in paesi che non fanno parte dell'UE?
3. Quali sono l'ubicazione (indirizzi) e le dimensioni dei singoli uffici di cui ai precedenti punti 1 e 2?
4. Qual è la finalità cui ognuno di essi è destinato?
5. In forza di quale titolo i singoli immobili sono detenuti (proprietà, locazione, ecc.)?
6. In caso di titolo oneroso non corrispondente alla proprietà, qual è il costo annuo sostenuto per ognuno di essi nel 1994 e nel 1995?
7. Qual è il numero di persone in organico presso ciascun edificio?

8. A quanto ammontano le spese telefoniche sostenute, edificio per edificio, negli anni 1994 e 1995?
9. A quanto ammontano le spese di energia elettrica sostenute, edificio per edificio, negli anni 1994 e 1995?

### Risposta

(29 novembre 1996)

Come emerge dalla tabella allegata, il Consiglio occupa complessivamente sei edifici: tre in Belgio, uno a Lussemburgo, uno a Ginevra e uno a New York. La tabella riporta gli indirizzi e le dimensioni di tali edifici, nonché il loro uso e a che titolo sono occupati dal Consiglio.

Per quanto riguarda i costi di occupazione, telefono ed elettricità, nonché il numero di funzionari che vi lavorano, il Consiglio non dispone di cifre ripartite per edificio, ma solo di una cifra globale per tutti gli edifici, ripartito in base al tipo di informazioni richieste (si veda tabella) <sup>(1)</sup>.

Allegato

Edifici occupati	Superficie lorda fuori terra in m <sup>2</sup>	Uso	Titolo
<b>STATI MEMBRI</b>			
B-1048 BRUXELLES 175, rue de la Loi	140.000	Uffici e riunioni	proprietà
B-1000 BRUXELLES 10, Square Frère Orban	11.100	Uffici	locazione
B-3090 OVERIJSE 321, Chaussée de Bruxelles	3.700	Deposito	locazione
L-1499 LUSSEMBURGO Centre Européen de Kirchberg	7.100	Uffici e riunioni	locazione
<b>PAESI TERZI</b>			
CH-1211-GINEVRA Chemin Louis Dunant, 2	1.900	Uffici e riunioni	locazione
USA-10017 NEW YORK 346 East 46th Street, 6th Floor	1.200	Uffici e riunioni	locazione

Elementi indissociabili Totale per tutti gli edifici (in ECU)		
	1994	1995
Locazione	15.699.600	10.847.000
Numero di funzionari	3.204	2.379
Telecom	1.995.000	2.940.000
Elettricità	802.3000	1.083.000

<sup>(1)</sup> La differenza dei costi telefonici tra il 1994 e il 1995 è dovuta al trasloco (spese di abbonamento) nel nuovo edificio del Consiglio ubicato in rue de la Loi, 175.

(97/C 60/22)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1901/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione

(11 luglio 1996)

**Oggetto:** Danni all'ambiente derivanti dalla distruzione di prodotti ortofrutticoli eccedentari

Secondo una relazione della Corte dei conti, la distruzione delle eccedenze della produzione ortofrutticola comunitaria, specialmente in Spagna, Italia, Grecia e Francia, è fonte di problemi ambientali.

In quali zone, regioni e comuni dei singoli paesi si sono verificati tali problemi ambientali? Di quali danni all'ambiente si tratta esattamente?

Sono stati osservati e studiati effetti della distruzione delle eccedenze sulle acque superficiali e su quelle sotterranee? Se la risposta è affermativa, dove esattamente? In quali regioni, comuni, e nazioni? Quali sono state esattamente le indagini effettuate e che valutazione si può dare dei loro risultati?

In quali comuni, regioni e paesi sono in corso azioni volte a riparare i danni arrecati all'ambiente?



(97/C 60/23)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1902/96**  
**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione**  
(11 luglio 1996)

*Oggetto:* Distruzione delle eccedenze di prodotti ortofrutticoli nella Comunità

Nella Comunità la produzione ortofrutticola è eccedentaria. Secondo un rapporto della Corte dei conti, il 60% dei prodotti ritirati dal commercio sono avviati alla distruzione, soprattutto in Italia, Grecia, Spagna e Francia.

In quali zone, regioni e comuni di tali paesi si è proceduto alla distruzione di prodotti ortofrutticoli?

Quali sono i metodi impiegati per tale operazione nelle singole zone, regioni e comuni?

In che modo ha luogo, in ciascuno di tali territori, la preparazione dei prodotti ortofrutticoli alla distruzione?

(97/C 60/24)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1903/96**  
**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione**  
(11 luglio 1996)

*Oggetto:* Costi della riparazione dei danni ambientali causati dalla distruzione di prodotti ortofrutticoli nella Comunità

La distruzione delle eccedenze di prodotti ortofrutticoli in Italia, Grecia, Spagna e Francia provoca danni all'ambiente. La riparazione di tali danni ha un costo economico.

Quali costi comporta la riparazione dei danni ambientali di cui sopra?

Quali comuni, regioni e paesi hanno introdotto tasse ecologiche per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli? Chi paga dette tasse e chi le riscuote?

Vengono stanziati risorse del bilancio comunitario per la riparazione dei danni all'ambiente derivanti dalla distruzione degli ortofrutticoli? Se la risposta è affermativa, da quando e per quale importo?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-1901/96, E-1902/96 e E-1903/96**

(1 ottobre 1996)

La Commissione desidera in primo luogo rammentare il quadro in cui possono aver luogo distruzioni di ortofrutticoli in applicazione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) vigente nel settore. Gli ortofrutticoli freschi sono prodotti assai deperibili, che risentono molto delle vicende aleatorie legate al clima. La comparsa di eccedenze congiunturali è quindi caratteristica del settore. Al momento di elaborare la politica relativa al mercato degli ortofrutticoli, la Comunità si è perciò provveduta di uno strumento di gestione globale che le permette di regolare l'immissione sul mercato delle merci offerte. Questa regolazione permette di ridurre le fluttuazioni dei prezzi e, quindi, di sostenere i redditi dei produttori e di assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.

Quando la situazione di mercato si deteriora gravemente a causa di un eccesso di offerta, le organizzazioni di produttori sono autorizzate ad effettuare ritiri dal mercato per ristabilire l'equilibrio tra l'offerta e la richiesta. Va peraltro detto che questo regime si applica soltanto a un totale di 14 fra frutti e ortaggi. La sua soppressione comporterebbe una considerevole perdita di reddito per i produttori e avrebbe conseguenze negative sullo sviluppo rurale, in particolare sull'utilizzo dei terreni per i quali non esistono alternative di produzione. Essa potrebbe altresì avere conseguenze sfavorevoli sull'ambiente, in quanto l'eliminazione delle eccedenze avrebbe luogo senza alcun controllo specifico.

I ritiri rappresentano una frazione limitata della produzione comunitaria dei prodotti in questione. È peraltro esatto, come la Commissione ha riconosciuto nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento sull'evoluzione e le prospettive della politica comunitaria nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, che «in alcuni casi, caratterizzati da costi di produzione poco elevati, il ritiro sembra essere divenuto uno sbocco a sé stante. Nell'interesse stesso del settore, simili circoli viziosi devono essere spezzati». La recente riforma dell'organizzazione comune di mercato per questo settore, approvata da poco dal Consiglio, mira appunto a impedire queste deviazioni.

La normativa in vigore fino ad oggi (regolamento (CEE) n. 1035/72)<sup>(2)</sup> prevedeva che i prodotti così ritirati dal mercato venissero distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza, scuole, ospedali o prigionieri, oppure fossero recuperati per l'alimentazione degli animali, per usi industriali non alimentari o, sotto certe condizioni,

per la trasformazione o la distillazione in alcole. La recente riforma dell'OCM ha mantenuto tali disposizioni, precisando che le organizzazioni di produttori sono obbligate a mettere a punto tecniche di ritiro che rispettino l'ambiente. La distruzione delle eccedenze può dunque aver luogo soltanto quando non è stato possibile utilizzarle come sopra descritto, cosa che può avvenire se si considerano l'imprevedibilità dei ritiri e la deperibilità dei prodotti in causa. Le distruzioni hanno luogo sotto il controllo degli Stati membri, che in particolare sono responsabili del rispetto delle norme comunitarie in materia di ambiente.

Premesso quanto sopra, la Commissione può fornire le seguenti risposte alle domande dell'onorevole parlamentare:

- poiché i ritiri hanno luogo a cura delle organizzazioni stesse dei produttori, sotto il controllo degli Stati membri, la Commissione ignora dove le eventuali distruzioni abbiano luogo. Nondimeno, essa trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al Segretariato generale del Parlamento, il consuntivo dei ritiri della campagna 1992/1993, nel quale è menzionato il volume dei ritiri effettuati da ciascuna organizzazione di produttori;
- la Commissione non è stata informata dagli Stati membri di danni ambientali imputabili ai ritiri;
- la Commissione non è a conoscenza di tasse ecologiche legate alla distruzione di ortofrutticoli;
- nessun credito è previsto nel bilancio comunitario in vista dell'eliminazione di eventuali danni all'ambiente provocati dalla distruzione degli ortofrutticoli.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94)360 def.

(<sup>2</sup>) GU L 118 del 20.5.1972

(97/C 60/25)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1915/96

di Reimer Böge (PPE) alla Commissione

(16 luglio 1996)

*Oggetto:* Concentrazione della domanda nel settore dei prodotti alimentari

La concentrazione della domanda nel settore alimentare comporta una pressione sempre maggiore delle grandi catene di distribuzione sui produttori, l'industria di trasformazione e i commercianti al minuto.

In Germania i dieci gruppi commerciali più grandi si ripartiscono il 78% del mercato dei prodotti alimentari, in Francia l'82,5% delle spese nel settore alimentare finisce nelle casse delle dieci imprese dominanti.

In Francia un progetto di legge (projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales), attualmente in fase di seconda lettura a livello di Assemblea nazionale, mira a tutelare gli interessi degli agricoltori e dell'industria di trasformazione a fronte di una tale evoluzione. E' tra l'altro previsto un inasprimento delle sanzioni nel caso di violazione del divieto di vendere sotto costo.

Come valuta la Commissione detto progetto di legge in relazione alla sua compatibilità con il diritto dell'UE vigente e quindi alla possibilità di adottare misure analoghe anche in altri Stati membri?

#### Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(28 ottobre 1996)

Il progetto di normativa al quale si fa riferimento nell'interrogazione non pregiudica la libera circolazione delle merci. La Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (<sup>1</sup>), un divieto di rivendita sottocosto costituisce una modalità di vendita. Un tale divieto esula dal campo d'applicazione dell'articolo 30 del trattato CE se si applica a tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e se riguarda nello stesso modo, di diritto come di fatto, la distribuzione dei prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri.

Attualmente la Commissione non individua altri aspetti del diritto comunitario che verrebbero pregiudicati da questo progetto di legge specifico.

(<sup>1</sup>) Sentenza del 24.11.1993 (Cause C-267 e 268/91 «Keek e Mithouard»).

(97/C 60/26)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1916/96**  
**di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione**  
(16 luglio 1996)

*Oggetto:* Stato dei lavori preparatori per l'introduzione di un nuovo apparecchio di controllo ai sensi del regolamento CE n. 3821/85

Nella seduta del 13 luglio 1995 il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione (COM(94)0323 <sup>(1)</sup>) concernente un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n.3821/85 del Consiglio e la direttiva 8859/CE del Consiglio relativi all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada <sup>(2)</sup>. Le modifiche riguardano tra l'altro l'introduzione contemporanea di un ulteriore apparecchio parallelamente al sistema previsto dalla Commissione (allegato 1A), in cui il foglio di registrazione viene sostituito con un dispositivo elettronico di memoria dei dati le cui caratteristiche devono venir definite in un ulteriore allegato 1B. Il Parlamento ha ritenuto che una tale modifica non avrebbe comportato gravi ritardi nell'introduzione del nuovo apparecchio di controllo.

Frattanto la Commissione ha tenuto conto nella sua proposta modificata del 22.11.95, tra l'altro, delle modifiche proposte dal Parlamento a tale riguardo <sup>(3)</sup>.

A quanto risulta esistono ancora numerosi problemi irrisolti quanto all'apparecchio di cui all'allegato 1B che, contrariamente al previsto, inducono a temere che si verifichi un notevole ritardo nell'introduzione di un nuovo apparecchio di controllo. Così, oltre ad altri problemi, resta aperta la questione della disponibilità di un attestato indispensabile quale prova riconosciuta nonché la questione di un trasferimento non manipolabile dei dati provenienti dal dispositivo elettronico. Ciò vale allo stesso modo per la definizione dell'infrastruttura necessaria ai fini dell'armonizzazione a livello comunitario dei controlli su strada e nelle imprese. La soluzione di tali problemi costituisce a sua volta una premessa per procedere ad adeguare il regolamento stesso ad un apparecchio conforme alle disposizioni dell'allegato 1B.

Continua a ritenere la Commissione, vista la situazione e tenuto conto dell'urgenza da tutti sottolineata di migliorare le possibilità di controllo, che un'introduzione contemporanea di apparecchi di controllo conforme agli allegati 1A e 1B sia opportuna e che i ritardi ad essa connessa siano accettabili?

<sup>(1)</sup> GU C 243 del 31.8.1994, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU C 25 del 31.1.1996, pag. 5.

**Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione**

(18 settembre 1996)

La proposta della Commissione <sup>(1)</sup>, modificata dopo la prima lettura del Parlamento <sup>(2)</sup>, prevede l'adozione di una nuova generazione di tachigrafi, compresa una carta intelligente per gli autisti, sulla quale saranno registrati i dati essenziali per consentire una migliore applicazione del regolamento 3820/85 <sup>(3)</sup> relativo alle ore di guida.

Per la registrazione di dati relativi alle caratteristiche di guida — periodi di lunga durata e controlli sistematici in sede — sarà possibile scegliere tra due sistemi: il tradizionale disco di tachigrafo (1A) o uno strumento di registrazione digitale. La Commissione ritiene che l'industria sia in grado di sviluppare ambedue i sistemi — 1A e 1B — così da rendere possibili controlli più accurati, su strada e presso la sede dell'impresa. L'introduzione del nuovo apparecchio, sia esso di tipo 1A o 1B, può essere ammessa dalle autorità solo se vengono rispettate le prescrizioni essenziali contenute nei regolamenti e, quindi, assicurate la compatibilità e l'affidabilità.

La Commissione condivide l'opinione dell'Onorevole Parlamentare sulla necessità di migliorare urgentemente gli strumenti di controllo e auspica pertanto che la sua proposta venga discussa quanto prima dal Consiglio.

<sup>(1)</sup> COM (94) 323 — GU C 243 del 31.8.1994.

<sup>(2)</sup> COM (95) 550 — GU C 25 del 31.1.1996.

<sup>(3)</sup> GU L 370 del 31.12.1985.

(97/C 60/27)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/96****di Ana Miranda de Lage (PSE) al Consiglio***(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Ritardi nell'avvio di progetti finanziati dal FES

L'Unione europea ha fatto sforzi cospicui per aumentare quantitativamente e migliorare qualitativamente la propria cooperazione allo sviluppo dell'America latina.

Ciò ha fatto sì che l'immagine pubblica dell'Unione europea sia sensibilmente migliorata nella regione.

Le difficoltà di bilancio dell'America del Nord, i pregiudizi storici e taluni atteggiamenti assunti dall'amministrazione Nordamericana hanno fatto sì che taluni paesi latinoamericani si mostrino reticenti nei confronti degli Stati Uniti.

Il Consiglio potrebbe segnalare quali misure intende prendere per evitare che lo sviluppo del dialogo transatlantico tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, per altri versi imprescindibile, produca effetti negativi in alcuni paesi che sono stati colpiti più direttamente da talune misure, ad esempio, leggi di extraterritorialità, mancata certificazione, ecc.?

**Risposta***(29 novembre 1996)*

Il Consiglio non ravvisa alcun legame fra l'interrogazione in questione e ciò che l'Onorevole Parlamentare definisce «ritardi nell'avvio di progetti finanziati dal FES».

Il Consiglio è convinto che sia perfettamente possibile per l'Unione europea mantenere una stretta cooperazione con gli Stati Uniti d'America ed intensificare nel contempo i legami con l'America latina. Come constatato nella nuova Agenda transatlantica, le sfide nel mondo attuale possono essere affrontate e le opportunità colte appieno soltanto se tutta la comunità internazionale agisce di concerto. Nel contesto della nuova Agenda transatlantica, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno convenuto di coordinarsi, cooperare ed agire congiuntamente nelle attività di assistenza umanitaria per quanto riguarda lo sviluppo.

Inoltre, la fermissima opposizione dell'Unione europea alla recente normativa territoriale degli Stati Uniti è ben nota ovunque.

Contrariamente a quanto implicitamente afferma l'interrogazione dell'onorevole parlamentare, lo sviluppo dei rapporti dell'Unione europea con gli USA, da un lato, e l'efficacia della sua cooperazione allo sviluppo con l'America latina, dall'altro, non si escludono reciprocamente.

(97/C 60/28)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1934/96****di Enrico Ferri (PPE) e Pier Casini (PPE) al Consiglio***(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Ridefinizione ed istituzione Banca europea delle quote latte

Considerato che l'Italia, rispetto ad altri Paesi dell'UE, risulta fortemente penalizzata e discriminata nell'attribuzione delle c.d. «quote latte», superata dal tempo e dalle diverse condizioni di produttività; ritenuto che sia necessaria una chiara ridefinizione normativa a livello comunitario, in un settore, come quello della produzione del latte, che incide non solo sull'agricoltura, ma anche sull'intera economia nazionale ed internazionale;

Ritenuto, inoltre, che debba essere recuperata anche in questa materia la certezza dei diritti dei produttori, che richiede la conoscenza dei quantitativi di riferimento prima dell'inizio di ogni periodo, escludendo che vengano ridotti durante la campagna, per evitare di incidere nei rapporti contrattuali già definiti con le imprese acquirenti;

1. ciò premesso, si chiede al Consiglio che venga adottata dalle istituzioni comunitarie una normativa che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, ridefinisca, attraverso un programma di ristrutturazione e di riassegnazione del quantitativo globale in sede comunitaria le quote latte relative all'Italia;
2. che venga disciplinato, a livello comunitario, un sistema di autocertificazione per i prodotti lattieri, alternativo al riscontro obiettivo, che non determini incertezze o speculazioni;

3. che venga istituita e disciplinata una Banca Europea delle quote latte attribuite ai diversi produttori dell'UE in modo che vi sia un unico punto di riferimento per attivare una reale compensazione a livello comunitario.

#### **Risposta**

*(4 dicembre 1996)*

Il regime delle quote latte, che ha consentito di contenere la produzione di un settore caratterizzato in precedenza da grosse eccedenze, resta in vigore fino all'anno 2000. Vari Stati membri hanno già reso note le difficoltà incontrate a causa del limite di produzione loro imposto da questo regime e in conseguenza di alcune modalità di applicazione.

La Commissione ha già fatto sapere di voler invitare a riflettere sul futuro regime in materia di produzione da adottare per il settore lattiero in previsione di una proposta formale da presentare in tempo utile al Consiglio. La Commissione effettuerà i suoi lavori tenendo conto dei vari obblighi che incomberanno alla Comunità, tra cui: trasparenza nei riguardi dei produttori, previsioni circa la produzione e il consumo negli Stati membri, obblighi internazionali della Comunità, linea direttrice di bilancio.

In base a tali riflessioni e proposte della Commissione dovrà essere elaborata la futura politica comunitaria in questo settore con la dotazione di strumenti adeguati ai fini di una gestione ottimale del regime.

(97/C 60/29)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1940/96**

**di Joan Colom i Naval (PSE) al Consiglio**

*(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Inserimento delle attività della CECA nel bilancio comunitario

Il trattato CECA scadrà nel 2002.

In vista di questa scadenza l'Alta Autorità ha già preso diverse decisioni, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei prelievi, la diminuzione delle attività di prestiti attivi/passivi e gli aiuti alla riconversione.

Sono tuttavia da prevedere forti riserve di bilancio.

In che modo il Consiglio propone di utilizzare queste riserve?

Con quale soluzione strutturale il Consiglio prevede di gestire queste riserve nel quadro della procedura di bilancio?

Qual è la posizione degli Stati membri su queste due problematiche?

Nel contempo potrebbero persistere diverse attività cui l'Unione non può rinunciare: ricerca, aiuto sociale, sorveglianza dei mercati e controllo della concorrenza.

Qual è la posizione degli Stati membri nei confronti del settore carbossiderurgico?

Contano di prorogare a suo favore le misure settoriali finora assicurate dalla CECA?

In caso affermativo, il Consiglio può fornire precisazioni all'altro ramo dell'autorità di bilancio in merito a:

- l'assunzione a carico da parte del bilancio dell'Unione degli oneri connessi con il «phasing in»
- l'utilizzazione degli strumenti esistenti: Fondi strutturali, Iniziative comunitarie, Programmi quadro di ricerca e di sviluppo
- le attività di controllo che intende esplicitare sulle attività del dopo CECA nel quadro delle azioni comuni
- l'aumento delle risorse finanziarie dell'Unione dovuto alla sopravvenienza del «phasing in»?

#### **Risposta**

*(4 dicembre 1996)*

1. Nel rispetto delle competenze istituzionali previste dal trattato CECA, il Consiglio è prevenuto nella sessione del 22 aprile 1994 a talune conclusioni concernenti l'avvenire delle attività finanziarie e del trattato CECA.

Ai termini di tali conclusioni, il Consiglio ha segnatamente

- invitato la Commissione a ridurre per quanto possibile il prelievo, ai fini di una sua rapida soppressione graduale;
- tenuto conto del fatto che nuovi strumenti finanziari sono di recente stati proposti per il tramite di altre istituzioni finanziarie, in particolare la BEI;
- approvato le misure pratiche proposte dalla Commissione ai sensi delle quali i nuovi prestiti decisi a partire dal 1° luglio 1994 non potranno andare oltre il 2002.

2. Il Consiglio non è tuttavia in grado allo stadio attuale, di prendere posizione sui differenti punti sollevati dall'Onorevole Parlamentare, fintantoché la Commissione non abbia portato a termine le sue riflessioni in materia, segnatamente nella prospettiva della conferenza intergovernativa (CIG) del 1996. Ciò vale tanto per la questione dell'utilizzazione di eventuali rimanenze sul bilancio CECA dopo la scadenza del trattato, quanto per nuove disposizioni da prevedere in materia di ricerca, aiuti sociali, sorveglianza dei mercati e controllo della concorrenza.

Il Consiglio può tuttavia assicurare all'Onorevole Parlamentare che intende proseguire l'esame dei problemi in questione.

(97/C 60/30)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1945/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(17 luglio 1996)

*Oggetto:* BSE e latte materno

1. E' noto al Consiglio che taluni studi documentano che in una donna incinta, la quale aveva contratto il morbo di Creutzfeld-Jakob ad opera dell'agente della BSE, tale agente patogeno è stato individuato anche nel latte materno?
2. Come valuta il rischio di trasmissione dell'agente della BSE attraverso il latte materno?
3. Come valuta il fatto che la presenza di detto agente è stata rilevata anche nel tessuto uterino, sebbene il periodo d'incubazione nell'utero sia normalmente più lungo?
4. E' in grado di escludere la trasmissione dell'agente della BSE attraverso il latte materno?
5. Può garantire che è esclusa la possibilità di infenzione verticale?
6. Quali sono gli studi e le ricerche a disposizione del Consiglio?

#### Risposta

(29 novembre 1996)

Il Consiglio è pienamente consapevole della gravità dei problemi connessi con le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) come pure dell'eventualità di una trasmissione all'uomo. A tale riguardo, nella sessione del 14 maggio 1996, esso ha chiaramente dichiarato che occorre attribuire la massima priorità alla protezione della salute pubblica.

Per quanto concerne i quesiti specifici posti dall'Onorevole Parlamentare sullo stato delle conoscenze scientifiche, il Consiglio ha accolto con particolare favore l'iniziativa della Commissione volta a creare il Gruppo Weissmann e a istituire un comitato scientifico pluridisciplinare. Questi due organi hanno segnatamente il compito di proseguire le ricerche su un eventuale legame tra la TSE e talune varianti della malattia di Creutzfeld-Jakob e di fornire consulenza scientifica alla Commissione in questo settore.

Va segnalato che sinora la Commissione non ha presentato proposte né trasmesso informazioni al Consiglio. Si richiama tuttavia l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sulla risposta alla sua identica interrogazione fornita il 15 ottobre 1996 dalla Commissione.

(97/C 60/31)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1951/96****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Conseguenze della concessione di brevetti sulle sementi

Quali effetti ha la concessione di brevetti sulle sementi sui mercati a valle, come quello dei prodotti alimentari?

(97/C 60/32)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1953/96****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Conseguenze della concessione di brevetti sugli animali

Quali effetti ha la concessione di brevetti sugli animali sui mercati a valle, come quello dei prodotti farmaceutici?

**Risposta comune  
alle interrogazioni E-1951/96 e E-1953/96***(4 dicembre 1996)*

Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare che ancora non esiste una normativa comunitaria in materia. Inoltre non spetta al Consiglio interpretare le normative degli Stati membri o gli strumenti internazionali eventualmente applicabili.

(97/C 60/33)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1952/96****di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(16 luglio 1996)*

*Oggetto:* Conseguenze della concessione di brevetti sulle sementi

Quali effetti ha la concessione di brevetti sulle sementi sui mercati a valle, come quello dei prodotti alimentari?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(22 ottobre 1996)*

La Commissione ritiene che l'attribuzione di un brevetto sulle sementi debba poter permettere, con il suo effetto benefico sulla ricerca e lo sviluppo, una più grande diversificazione del mercato dei prodotti alimentari e, subordinatamente, un miglioramento del loro valore nutritivo. Infatti, la concessione di brevetti su alcuni materiali vegetali ha come effetto principale e diretto quello di incoraggiare la ricerca e lo sviluppo in questo settore. Le proprietà di tali materiali vegetali potrebbero consistere, ad esempio, in una maggiore resistenza al cambiamento climatico o in una più lunga capacità di conservazione dei prodotti alimentari dopo il raccolto. In considerazione di queste caratteristiche particolari, si potrebbe dunque osservare una più grande disponibilità di prodotti alimentari o anche un miglioramento delle condizioni di trasformazione e di distribuzione degli stessi. Naturalmente, la Commissione intende sottolineare che la concessione di un brevetto sulle sementi non dispensa in alcun modo dall'obbligo di rispettare tutte le autorizzazioni necessarie all'immissione sul mercato.

(97/C 60/34)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1955/96****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Omologazione delle varietà per le sementi prodotte mediante manipolazione genetica

1. E' noto al Consiglio che le piante transgeniche non mostrano alcuna stabilità?
2. E' noto al Consiglio che, ad esempio, il mais resistente agli erbicidi della ditta Agrevo in più della metà delle piante test dopo un anno non mostra alcuna stabilità e perde la proprietà della resistenza agli erbicidi?
3. Esiste già una varietà omologata di cui sia dimostrata la stabilità?
4. Di quale varietà si tratta?
5. In quale Stato membro è omologata tale varietà?

**Risposta***(4 dicembre 1996)*

Al Consiglio è stata presentata dalla Commissione in data 26 novembre 1993 una proposta di direttiva (COM (93) 598) intesa, tra l'altro, a modificare le direttive 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, onde disciplinare l'ammissione di varietà prodotte mediante manipolazione genetica.

Il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo in materia.

Il Consiglio è in attesa del suo parere per poter concludere i propri lavori.

(97/C 60/35)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1958/96****di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(16 luglio 1996)*

*Oggetto:* Traffico illecito di plutonio

1. Come spiega la Commissione la contraddizione esistente sul caso di traffico di plutonio con destinazione Monaco scoperto nel 1994?
2. L'Euratom afferma di essere stato informato dal governo della Germania federale il 10.8.1994. Il governo tedesco sostiene invece di aver informato l'Euratom fin dal 27.7.1994. Chi ha mentito? Il governo della Germania federale o l'Euratom?
3. Come spiega il Consiglio il fatto che solo in 12 Stati membri vi siano stati casi di traffico illecito di plutonio, e in forma particolarmente eclatante nella Repubblica federale di Germania?
4. Può escludere che in Germania vi siano stati casi di traffico di plutonio simulati, per fini determinati, dal Servizio informazioni federale?

(97/C 60/36)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2182/96****di Martin Schulz (PSE) alla Commissione***(26 luglio 1996)*

*Oggetto:* Presentazione di una relazione della Commissione sul caso di contrabbando di plutonio occorso il 10.8.1994 a Monaco, richiesta dal Parlamento europeo nella sua tornata di luglio I

Nella sua tornata di luglio I il Parlamento europeo ha deciso di incaricare la Commissione di presentare una relazione sul caso di contrabbando di plutonio occorso il 10.8.1994 a Monaco di Baviera.



La Commissione dovrebbe esaminare in particolare fino a che punto sono contraddittorie le dichiarazioni di Euratom rispettivamente del governo della Repubblica federale di Germania circa il momento in cui Euratom è stato informato del caso dalla Repubblica federale di Germania.

Essa dovrebbe altresì esaminare in che misura il governo della Repubblica federale di Germania, o eventualmente Euratom, hanno violato il diritto comunitario vigente.

Quando prevede la Commissione di presentare al Parlamento europeo tale relazione?

**Risposta comune  
data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1958/96 e P-2182/96**

(14 ottobre 1996)

La Commissione richiama l'attenzione degli onorevoli parlamentari sulle dichiarazioni rilasciate al Parlamento sulla questione in oggetto, nonchè sugli interventi del 16 maggio 1995 e del 20 giugno 1996 in sessione plenaria a Strasburgo. La Commissione rimanda inoltre gli onorevoli parlamentari alla risposta data all'interrogazione orale H-828/95 del Sig. Schulz nell'ora delle interrogazioni durante la sessione del Parlamento nel novembre 1995 <sup>(1)</sup>.

La Commissione conferma di essere stata informata dalle autorità tedesche, il 10 agosto 1994, di un possibile sequestro di materiale nucleare. La Commissione conferma inoltre che nel luglio 1994 numerose comunicazioni erano intercorse con le autorità tedesche. Tali comunicazioni riguardavano vari aspetti del traffico illecito, quali lo scambio di informazioni sui casi verificatisi fino a quel momento, gli aspetti logistici e inoltre gli avvisi di sequestri potenziali, la maggior parte dei quali risultarono essere falsi allarmi, per dare avvio alle procedure di stand-by concordate. La Commissione vorrebbe tuttavia sottolineare che nessuno di tali numerosi avvisi potrebbe essere posto in relazione con il successivo sequestro di materiale nucleare a Monaco.

Per concludere, la Commissione non vede alcuna contraddizione nelle informazioni fornite. Essa è dell'avviso che si tratti essenzialmente di una questione di competenza nazionale, dal momento che due comitati parlamentari in Germania si stanno attualmente occupando delle relative indagini. La Commissione ritiene il caso concluso e che non vi sia necessità di ulteriori relazioni.

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento n. 4 - 470 (novembre 1995).

(97/C 60/37)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1980/96  
di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione**

(17 luglio 1996)

*Oggetto:* Trasmissione della BSE

1. Può la Commissione far sapere se la BSE può essere trasmessa attraverso il latte? In caso negativo, perché no? Su quali indagini scientifiche si basa la risposta?
2. Che ne è degli animali ammazzati per sospetta encefalopatia spongiforme bovina in Gran Bretagna, Germania e altri Stati membri dell'UE? Si utilizzano impianti separati rispetto alla macellazione normale?
3. In che modo si garantisce che l'infezione non si propaghi attraverso gli attrezzi impiegati nella macellazione?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

(16 settembre 1996)

1. Studi sulla trasmissione della malattia hanno dimostrato l'improbabilità che l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) si trasmetta attraverso il latte. Una riunione di esperti, convocata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 2 e 3 aprile 1996, dopo aver esaminato i dati esistenti in materia, ha concluso che:

«il latte e i prodotti derivati sono da considerarsi sicuri anche in paesi con un'alta incidenza della BSE. Indagini relative ad encefalopatie spongiformi di altri animali e dell'uomo sembrano comprovare che il latte non trasmetta tali malattie.»

Gli studi scientifici a sostegno di tale asserzione si basano su analisi del latte per l'alimentazione animale e sugli esiti dell'iniezione intracerebrale di latte in topi particolarmente sensibili all'agente. Non è stato riscontrato alcun segno di infettività.

2. La decisione 94/474/CE della Commissione, che stabilisce misure di protezione contro la BSE, prevede all'articolo 2:

«Tutti gli animali della specie bovina che all'atto dell'ispezione ante mortem evidenziano sintomi clinici che facciano sospettare la presenza della BSE sono trattenuti e macellati separatamente, ed il loro cervello è sottoposto ad esame istologico volto a comprovare l'eventuale presenza della BSE. Qualora tale presenza fosse confermata, le carcasse di cui trattasi e le loro frattaglie sono distrutte.»

3. Per evitare il rischio di contagio dalle carcasse infette, il Regno Unito ha emanato un divieto per determinati materiali bovini. Nei bovini affetti naturalmente dalla BSE gli unici tessuti ritenuti contagiosi sono il cervello, il midollo spinale e gli occhi. Durante il periodo di incubazione della malattia non si è trovata traccia di infettività nei tessuti degli animali di età inferiore ai 22 mesi. Nel Regno Unito i tessuti suddetti vengono eliminati da tutte le carcasse con metodi che evitano, per quanto possibile, la contaminazione della carne. Ad esempio, viene rimosso e distrutto tutto il cranio, in cui sono contenuti il cervello e gli occhi. Sono in fase di studio tecniche per rimuovere l'intera colonna vertebrale, alcune delle quali sembrano promettenti. Si deve inoltre ricordare che nel Regno Unito solo i bovini di età inferiore a 30 mesi possono essere macellati per il consumo umano. Gli altri animali devono essere macellati separatamente; inoltre, una completa pulizia e disinfezione vengono effettuate prima di riprendere la macellazione di animali di età inferiore a 30 mesi.

L'incidenza della BSE in altri Stati membri è molto più bassa che nel Regno Unito. Ciononostante, la Commissione ha chiesto ai propri consulenti scientifici di valutare la necessità o meno di estendere analoghe misure di protezione a tutta la Comunità.

(97/C 60/38)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1993/96

di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) al Consiglio

(18 luglio 1996)

*Oggetto:* Riunione UE-Paesi terzi mediterranei

La riunione della troika ministeriale del Consiglio dell'UE e dei ministri per gli affari esteri dei paesi terzi mediterranei, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 17 giugno 1996 a Roma, sarebbe stata cancellata perché, a quanto sembra, molti dei paesi mediterranei invitati non avrebbero assicurato la propria partecipazione ad un livello politico adeguato. Alcuni mezzi di informazione hanno ventilato che la presidenza italiana non avrebbe preparato a sufficienza questa riunione.

Il Consiglio può chiarire per quale motivo la riunione è stata cancellata? Il Consiglio può facilitare il calendario delle riunioni nel quadro del dialogo euro-mediterraneo e indicare il livello politico di tali incontri?

#### Risposta

(29 novembre 1996)

Ad iniziativa della Presidenza italiana, tutti gli Stati membri dell'UE avevano assicurato la loro disponibilità a partecipare ad una riunione a livello ministeriale con i paesi terzi mediterranei, organizzata a Roma il 17 giugno nel quadro del processo di seguito della conferenza di Barcellona. Quanto alla partecipazione dei paesi partner mediterranei, che avevano manifestato un parere di massima favorevole su tale riunione ministeriale, tali paesi avevano confermato in un sondaggio il loro interesse al riguardo. Alla vigilia del giorno fissato per la riunione è stata convocata, all'ultimo momento, una riunione al Cairo dei Ministri degli Affari esteri, per la preparazione del vertice arabo previsto per i giorni seguenti. Tenuto conto delle circostanze è stato ritenuto preferibile annullare la riunione di Roma.

In merito al calendario delle riunioni, nella riunione del Comitato euromediterraneo del processo di Barcellona del giugno 1996 è stato aggiornato con i partner mediterranei un elenco delle riunioni previste nel quadro del dialogo euromediterraneo. Separatamente si invia una copia del calendario all'Onorevole Parlamentare.

(97/C 60/39)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2018/96**  
**di Mirja Rynänen (ELDR) alla Commissione***(17 luglio 1996)*

*Oggetto:* Produzione agricola e autosufficienza regionale

Le conseguenze della politica comunitaria, che poggia sul mercato comune e sul principio del vantaggio relativo, si traducono in una concentrazione della produzione e, allo stesso tempo, in un impatto negativo sull'ambiente. Lo sviluppo delle aree agricole periferiche dimostra che a una riduzione della produzione agricola non fa riscontro la nascita di un numero sufficiente di posti di lavoro.

L'ampliamento e la ristrutturazione dell'Unione europea sono all'ordine del giorno. Se uno sviluppo in direzione di un'autosufficienza regionale comportasse una diminuzione dell'impatto sull'ambiente, nonché la conservazione del dinamismo anche nei territori più periferici, come giudicherebbe la Commissione l'autosufficienza regionale? E quali sarebbero i mezzi per attuarla?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(2 ottobre 1996)*

La Commissione, come indicato nel Libro bianco su crescita, competitività e occupazione<sup>(1)</sup>, ritiene che il mercato unico senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, rappresenti il passo più importante nella direzione di un'economia razionale e di una maggiore prosperità. La Commissione ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che un'economia di mercato ha un effetto decentralizzante che porta la società a confrontarsi con una crescente complessità. Ciò determina una sempre maggiore sollecitazione ambientale nelle regioni più dinamiche, e non solo in quelle, e una serie di difficoltà per le regioni periferiche poste di fronte al mutamento strutturale dell'agricoltura, al fenomeno dello spopolamento delle zone rurali e al problema della creazione di nuovi posti di lavoro.

La politica comunitaria punta tanto ai vantaggi economici del mercato unico quanto ad uno sviluppo sostenibile di tutte le regioni. La Commissione è consapevole del fatto che il perseguimento di tali obiettivi richiede una politica attiva a favore dell'ambiente e dello sviluppo rurale. Tuttavia, essa ritiene che una politica incentrata sulla realizzazione dell'autosufficienza regionale non sarebbe idonea a consentire alle regioni rurali più remote uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti: economico, sociale e ambientale. Nella prospettiva di un ulteriore ampliamento dell'Unione, si avverte più forte la necessità di avviare una politica rurale integrata, come è già stato indicato nel documento sulla strategia agricola presentato al Consiglio nel 1995<sup>(2)</sup>.

Il perseguimento dell'autosufficienza potrebbe condurre ad una maggiore dipendenza delle regioni periferiche da un sostegno esterno. Gli obiettivi di prosperità economica e di salvaguardia ambientale possono essere raggiunti più facilmente mediante l'integrazione delle regioni periferiche nel contesto europeo, attraverso una politica di sviluppo rurale sostenibile che tenga conto delle risorse e dei punti deboli di ciascuna regione. Tale politica di sviluppo delle regioni rurali periferiche dovrebbe, per quanto possibile, valorizzare le potenzialità economiche e ambientali endogene.

Come è illustrato nel Quinto programma politico e d'azione a favore dell'ambiente<sup>(3)</sup>, l'attuale politica ambientale comunitaria indica l'agricoltura come uno dei cinque settori chiave i cui principali campi d'azione riguardano la preservazione del terreno, delle acque e delle risorse genetiche, l'uso sostenibile delle sostanze chimiche, il mantenimento della biodiversità e degli habitat naturali, la migliore gestione del territorio per evitare i rischi di erosione e l'ottimizzazione delle zone forestali. Tali obiettivi costituiscono, inoltre, la base dei provvedimenti agroambientali e del programma di rimboschimento, messo in atto come misura di accompagnamento della riforma della politica agraria comune del 1992. Nel gennaio 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla revisione del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente<sup>(4)</sup>, in cui è stato chiesto di potenziare l'integrazione delle considerazioni ambientali nella politica di sviluppo agricolo e rurale e in particolare di:

- ridurre il ricorso ai meccanismi di sostegno dei prezzi di mercato,
- prevedere la regolare presentazione di relazioni sulle pressioni e sugli effetti ambientali delle pratiche agricole,
- promuovere metodi di produzione sostenibile, sviluppare una strategia più integrata per un'utilizzazione responsabile dei pesticidi,
- sviluppare strategie più globali in merito allo sviluppo rurale.

Le politiche per lo sviluppo rurale, aventi come scopo la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, sono messe in atto con il sostegno dei Fondi strutturali. Esse riguardano un certo numero di regioni, comprese le aree più remote in cui la presenza di un clima rigido o le grandi distanze rendono le condizioni di vita particolarmente difficili, e in cui la regressione demografica e i rapidi cambiamenti strutturali costituiscono una minaccia per le comunità rurali. Uno sviluppo rurale attivo punta in primo luogo a sfruttare le potenzialità delle moderne tecnologie, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, e a mantenere o creare posti di lavoro nelle zone rurali.

Per esempio, in Finlandia, è stato messo in atto un pacchetto di azioni per lo sviluppo rurale integrato delle regioni dell'obiettivo 6, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (sezione Orientamento), dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Il pacchetto comprende una vasta gamma di misure finalizzate allo sviluppo di comunità locali in zone rurali. La maggior parte delle regioni finlandesi che non rientrano nell'obiettivo 6 sono ammissibili al sostegno dei Fondi strutturali nel quadro dell'obiettivo 5b. Pertanto è stato avviato un altro programma di sviluppo integrato per queste zone rurali. Solo la regione intorno ad Helsinki beneficia di interventi strutturali agricoli a titolo dell'obiettivo 5a. Infine, l'iniziativa comunitaria «Leader» favorisce la sperimentazione di approcci innovativi per lo sviluppo rurale che scaturiscono dalla realtà locale. Oltre agli interventi comunitari, l'articolo 142 del trattato di adesione, attraverso la concessione di aiuti supplementari all'agricoltura, offre alla Finlandia, come anche alla Svezia, la possibilità di mantenere nelle regioni più nordiche metodi tradizionali di produzione e di trasformazione dei prodotti agricoli.

Più in generale, lo sviluppo delle zone rurali richiede il ricorso ad una serie di strumenti e misure legislative, nel quadro di un approccio globale ed integrato. L'obiettivo generale è quello di sostenere le comunità rurali ancora vitali, che traggono vantaggio dalle loro bellezze naturali e dalle possibilità che offre il territorio, facilitando nello stesso tempo la loro piena integrazione nel flusso economico e commerciale della Comunità nel suo complesso.

(<sup>1</sup>) Bollettino delle Comunità europee — Supplemento 6/93

(<sup>2</sup>) SEC(95) 607

(<sup>3</sup>) COM(92) 23

(<sup>4</sup>) COM(95) 647 def.

(97/C 60/40)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2022/96**

**di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione**

*(19 luglio 1996)*

*Oggetto:* Aiuto umanitario alle popolazioni del Sahara occidentale

Migliaia di profughi, provenienti dalle zone del Sahara occidentale illegalmente occupate dal Regno del Marocco, vivono in condizioni di grave difficoltà materiale sia all'interno del paese che nei paesi vicini, in particolare in Algeria.

Si intende sapere dalla Commissione quali programmi di aiuto sono stati intrapresi a favore delle popolazioni interessate (sia attraverso la specifica linea di bilancio B7-644, che con altri strumenti) e se si intenda proseguire nell'aiuto umanitario alle popolazioni saharawi.

#### **Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione**

*(17 ottobre 1996)*

Negli ultimi anni la Commissione ha finanziato diversi progetti di assistenza a favore dei profughi saharavi che vivono nei campi della regione di Tindouf (Algeria).

Nel 1993 e 1994 sono stati destinati all'aiuto umanitario 2,16 MECU. Quest'importo non include i fondi supplementari attribuiti per l'invio di prodotti alimentari di base che ammontano, per il solo 1994, a oltre 7 MECU.

Nel 1995 la somma di 12,15 MECU ha consentito l'invio di prodotti di prima necessità (11,65 MECU), di medicinali e di materiale sanitario e logistico (0,5 MECU).

Per l'anno 1996, il 5 settembre la Commissione ha deciso una nuova operazione del valore di 5 MECU (aiuto alimentare d'urgenza e valutazione).

Inoltre nel quadro della linea B7-644 (decisione del 30 agosto 1996) sono stati selezionati e finanziati numerosi progetti di assistenza medico-sanitaria, logistica e di riattamenti urgenti. Questa nuova linea a favore delle popolazioni del Sahara occidentale, dotata di 2 MECU, è stata votata dal Parlamento alla fine del 1995. La rimanenza disponibile in bilancio (0,55 MECU) sarà oggetto nelle prossime settimane di una nuova decisione riguardante una campagna di vaccinazione.

La valutazione che si effettuerà nel corso dell'anno permetterà di definire per il 1997 le esigenze di questa popolazione vulnerabile, quasi interamente dipendente dall'aiuto internazionale e la cui situazione rimane preoccupante anche a seguito del recente rinvio del referendum sulla propria autodeterminazione.

---

(97/C 60/41)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2023/96**

**di Luciano Vecchi (PSE) al Consiglio**

(22 luglio 1996)

*Oggetto:* Modifiche relative al trattato sull'Unione per quanto riguarda le politiche giovanili

Il Parlamento europeo ha più volte sollecitato i governi degli Stati membri ad introdurre modifiche al trattato (in sede di Conferenza intergovernativa) volte ad estendere le competenze comunitarie in materia di politiche giovanili.

Si intende sapere se vi siano, allo stato attuale, proposte concrete da parte di governi di paesi dell'Unione a tale proposito, e se il Consiglio ritenga opportuna un'estensione delle attuali competenze comunitarie, fino a comprendere le «azioni volte a favorire una migliore partecipazione ed integrazione dei giovani in tutti gli aspetti della società».

**Risposta**

(29 novembre 1996)

Si richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che il Consiglio, in qualità di Istituzione, non partecipa alle discussioni della Conferenza intergovernativa e non può pertanto prendere posizione su un'eventuale estensione delle attuali competenze comunitarie in materia di azioni a favore dei giovani.

Tuttavia, l'Onorevole Parlamentare sarà sicuramente informato del dibattito in corso allorché, nel quadro delle modalità di associazione del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza intergovernativa, la Presidenza informerà periodicamente il Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dei lavori.

---

(97/C 60/42)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2033/96**

**di Christiane Taubira-Delannon (ARE) alla Commissione**

(19 luglio 1996)

*Oggetto:* Inesistenza di reti pubbliche di misurazione della qualità dell'aria e dell'acqua in Guiana

In margine ai successi commerciali connessi con la base di lancio europea Ariane, la Guiana subisce in pieno le conseguenze ecologiche del programma di sviluppo spaziale, per il fatto di ospitare tale realizzazione industriale di alta tecnologia.

Nell'ultimo decennio si sono impiantate in Guiana attività potenzialmente o direttamente inquinanti: la diga idroelettrica di Petit-Saut, le fabbriche di polveri o comburenti liquidi, le miniere che impiegarono mercurio.

Da tutto ciò derivano regolarmente emissioni gassose nell'atmosfera e rifiuti di metalli pesanti nell'idrosfera, che benché sostanziali, non formano oggetto di rilevazioni sistematiche atte a consentire una valutazione del loro impatto.

Dinanzi ad una situazione in evoluzione, generatrice di forti pressioni sull'ambiente naturale e l'habitat umano, i pubblici poteri non si sono ancora dotati di impianti di misurazione e di controllo della qualità dell'aria e dell'acqua.

Questa inesistenza di reti pubbliche di analisi dell'aria e dell'acqua è stata duramente evidenziata in occasione dell'incidente di volo dell'Ariane 501 del 6 giugno 1996; soltanto il CSG, cioè l'operatore dell'attività interessata, era in grado di fornire dati sui tassi d'inquinamento.

L'articolo 130 R del Trattato sull'Unione, in particolare il comma riguardante il principio «chi inquina paga» non è rispettato, così come i principi di precauzione o di prevenzione, che sono applicati soltanto nel quadro di una rete di misurazioni indipendente dagli ambienti industriali.

A titolo delle sue missioni prioritarie, l'Agenzia europea per l'ambiente potrebbe contribuire a sensibilizzare i pubblici poteri francesi sull'urgenza di organizzare siffatte strutture al fine di garantire la salute dei cittadini che abitano in una regione ultraperiferica dell'Unione europea.

Al di là di una siffatta iniziativa, di quali mezzi dispone la Commissione per garantire che le direttive 337/85 <sup>(1)</sup> concernente l'impatto ambientale, 80/779/CEE <sup>(2)</sup> concernente l'inquinamento atmosferico di origine industriale e 80/778/CEE <sup>(3)</sup> concernente le acque potabili, siano effettivamente applicate in Guiana.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

### **Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(2 ottobre 1996)*

Le competenze della Commissione sono limitate a quelle che le sono state conferite dal trattato CE. In virtù dell'articolo 155 del trattato CE, la Commissione ha in particolare il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso.

In quanto «garante del trattato», la Commissione può avviare la procedura stabilita dall'articolo 169 del trattato CE contro uno Stato membro se esso ha mancato agli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario. In tale contesto, la Commissione può intervenire presso lo Stato membro in caso di violazione, per lo meno presunta, del diritto comunitario.

Alla Commissione non sono pervenuti reclami in merito ad un mancato rispetto in Guiana della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione e della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia, la Commissione si propone di controllare se le autorità francesi applicano correttamente in Guiana l'articolo 6 della direttiva 80/779/CEE e 12 della direttiva 80/778/CEE.

Se la Commissione dovesse constatare che le disposizioni sopra citate non sono state rispettate, non mancherà di istruire la pratica.

(97/C 60/43)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2049/96**

**di Nuala Ahern (V) al Consiglio**

*(22 luglio 1996)*

*Oggetto:* Traffico illecito di materiali nucleari

La sezione I concernente «il traffico illecito di materiali nucleari nel 1995» della comunicazione della Commissione al Consiglio, COM(96)0171 def. del 22 aprile 1996 sul traffico illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive, rivela che alcuni Stati membri del Consiglio non hanno informato esaurientemente la Commissione, come richiesto dal trattato Euratom, in merito al sequestro di materiali nucleari o altri incidenti previsti da tale trattato.

Quali passi intende compiere il Consiglio per rimediare a tale situazione?

### **Risposta**

*(4 dicembre 1996)*

1. Il Consiglio è perfettamente conscio, nel quadro della lotta contro il traffico illecito di materiali nucleari, dell'importanza di informare rapidamente ed esaurientemente la Commissione.

2. Il Consiglio ritiene che le disposizioni del capo VII del trattato Euratom relative al controllo di sicurezza e la normativa comunitaria vigente, in particolare il regolamento Euratom n. 3227/76 <sup>(1)</sup>, costituiscano un quadro atto a consentire alla Commissione di poter disporre delle informazioni necessarie.

3. Il Consiglio ha preso atto dell'azione intrapresa dalla Commissione, incaricata di accertarsi del rispetto della normativa in vigore, per assicurare la dichiarazione dei casi, nei termini e nelle forme previsti dalla normativa comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1.

(97/C 60/44)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2052/96**  
**di Susan Waddington (PSE) alla Commissione**  
*(19 luglio 1996)*

*Oggetto:* Fuochi d'artificio

I fuochi d'artificio sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE <sup>(1)</sup> concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Inoltre, in seguito a discussioni con gli Stati membri si è ritenuto, alla luce del principio della sussidiarietà, che non fosse necessario elaborare una proposta specifica sui fuochi d'artificio, come il Parlamento, viceversa, avrebbe voluto.

Nondimeno, tenuto conto della crescente preoccupazione negli Stati membri per il traffico di fuochi d'artificio pericolosi e particolarmente potenti, traffico reso possibile dalle differenze esistenti tra gli Stati membri quanto alle norme di controllo applicate, può la Commissione riconsiderare l'esigenza di una proposta specifica per armonizzare il mercato unico in tale settore e proteggere i consumatori? Qualora la Commissione dovesse constatare un'insufficienza di dati statistici al riguardo, è disposta essa a condurre uno studio sui pericoli posti dal traffico intracomunitario di fuochi d'artificio così da dissipare i timori dei consumatori europei con il conforto di dati statistici oggettivi <sup>(2)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 15 maggio 1993, pag. 20

<sup>(2)</sup> cfr. risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3644/95, GU C 161 del 5 giugno 1996, pag. 31.

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(3 ottobre 1996)*

La Commissione ha seguito da vicino gli sviluppi nel settore dei fuochi d'artificio ed è sensibile alla preoccupazione dell'opinione pubblica su certi tipi di fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio sono stati esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/15/CEE, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo che i fuochi d'artificio siano oggetto di una proposta specifica, la Commissione ha intrapreso le consultazioni con gli Stati membri per valutare l'opportunità di un'iniziativa comunitaria in questo settore. Dalle consultazioni è emerso che i principali problemi di sicurezza non sono connessi alle caratteristiche di fabbricazione dei fuochi d'artificio, ma piuttosto alla loro accessibilità (possono ottenerli bambini non accompagnati da adulti) e all'uso improprio che ne può essere fatto. Alla luce del principio di sussidiarietà non è stato ritenuto opportuno avviare un'iniziativa comunitaria.

Di conseguenza, spetta agli Stati membri disciplinare la commercializzazione dei fuochi d'artificio e vietare la fabbricazione o la distribuzione di determinati prodotti, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 30 a 36 del trattato CE sulla libera circolazione delle merci. La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta E-3644/95 dell'onorevole Pronk <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 161, 5.6.1996

(97/C 60/45)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2056/96**  
**di Jörn Svensson (GUE/NGL) alla Commissione**  
(19 luglio 1996)

*Oggetto:* Belgian Blue

Oltre ai contrasti e conflitti già in atto in seno all'Unione la Commissione sembra voler, ora, attaccar briga con la Svezia a causa del divieto di questo paese di utilizzare oltretutto tori della razza Belgian Blue nel settore degli allevamenti. Ciò potrebbe scatenare conflitti a vari livelli.

L'iniziativa della Commissione mette in forse la certezza del diritto. Le sole competenze sono quelle che gli Stati membri le demandano. Ciò che non è esplicitamente disciplinato nel trattato o in altri testi non rientra nella sfera di competenza dell'Unione. Spetta pertanto agli Stati membri determinare quali siano le caratteristiche genetiche non desiderabili degli animali domestici. Qualora la Commissione tentasse di modificare detto principio il diritto dell'Unione sarebbe strumentalizzato per ampliare in maniera arbitraria i poteri soprannazionali.

Il contenzioso della Commissione con la Svezia impedisce altresì di progredire sulla strada di un più sano, più naturale e più ecologico allevamento del bestiame.

Inoltre la Commissione si mette contro l'associazione degli agricoltori svedesi che sostengono il divieto.

Chi contravviene al divieto in Svezia è un famigerato quanto discusso uomo d'affari. Schierandosi al suo fianco la Commissione rischia, agli occhi dell'opinione pubblica svedese, di identificarsi con i suoi interessi.

L'iniziativa della Commissione è atta a potenziare i sentimenti avversi all'Unione che, oggi, prevalgono presso la maggioranza del popolo svedese. L'operato della Commissione è inteso come una minaccia contro lo sviluppo di una sana produzione di generi alimentari, massicciamente sostenuta, in Svezia, da tutti i ceti sociali a prescindere dalla posizione nei confronti dell'Unione.

Ciò premesso, quali scopi e interessi si prefigge la Commissione nel fomentare detto conflitto con la Svezia?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(16 ottobre 1996)

Le condizioni genealogiche relative ai bovini sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario dal 1977 (direttiva del Consiglio 77/504/CEE<sup>(1)</sup>). Inoltre, con le decisioni 86/130/CEE<sup>(2)</sup> e 94/515/CE<sup>(3)</sup> della Commissione sono stati fissati i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. Infine, il Consiglio ha stabilito l'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (direttiva del Consiglio 87/328/CEE<sup>(4)</sup>).

La Commissione è stata informata da un ricorso che in Svezia non sono ammessi bovini della razza Belgian Blue. La Commissione ha l'obbligo di indagare in relazione a tale ricorso e per tale motivi il governo svedese è stato invitato a formulare le sue osservazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 12.8.1977

<sup>(2)</sup> GU L 101 del 17.4.1986

<sup>(3)</sup> GU L 207 del 10.8.1994

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 26.6.1987

(97/C 60/46)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2058/96**  
**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione**  
(12 luglio 1996)

*Oggetto:* Attuazione in Grecia delle direttive comunitarie sull'ambiente

Nel secondo QCS per la Grecia, tra le azioni a favore dell'ambiente è previsto tra l'altro il sostegno a azioni miranti a far rispettare le direttive comunitarie in materia ambientale e in particolare quelle riguardanti le acque reflue, i detriti, i rifiuti tossici e l'acqua potabile. Si calcola che il finanziamento complessivo (comprese cioè le risorse del Fondo di coesione) per la realizzazione di quanto previsto dalle direttive comunitarie ammonterà a 1.500 Mecu di cui 1.200 destinate all'applicazione in Grecia delle quattro citate direttive.



Dato che si tratta di obblighi assunti in comune dalla Commissione europea e del governo ellenico nell'ambito della partnership per l'attuazione delle QCS, potrebbe la Commissione riferire quali progressi sono stati finora compiuti in questo settore, come pure quali provvedimenti concreti sono ancora necessari per la piena messa in atto delle azioni concordate?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(23 settembre 1996)*

La messa in atto delle direttive comunitarie, incluse quelle relative all'ambiente, è un obbligo legale degli Stati membri. Ad essi spetta infatti l'attuazione pratica di dette direttive, mentre la Commissione veglia sulla loro trasposizione nel diritto nazionale e sulla loro efficace applicazione.

Scopo dei cofinanziamenti comunitari non è di trasferire alla Commissione gli obblighi legali degli Stati membri, ma di contribuire, se lo Stato membro in questione lo desidera, alle spese necessarie per una migliore e più rapida attuazione pratica della normativa.

Nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1994-1996 per la Grecia, la Comunità cofinanzia, tramite il programma operativo (PO) «Ambiente» ed i programmi operativi multifondo destinati alle tredici regioni della Grecia, azioni intese a migliorare le condizioni di vita ed a tutelare l'ambiente. Questa operazione è completata dai progetti cofinanziati nell'ambito del fondo di coesione e dalle iniziative comunitarie. Gli importi previsti per queste azioni sono dell'ordine indicato dall'onorevole parlamentare.

Un gran numero di azioni previste nell'ambito dei programmi suindicati concerne i settori disciplinati dalle direttive in questione. Sarebbe tuttavia errato concludere che l'attività comunitaria si limita ai quattro settori specificamente indicati. In effetti vengono messe a disposizione dello Stato membro somme considerevoli destinate segnatamente alla tutela della natura (biotopi), alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, a misure di protezione contro gli incendi ed al catasto nazionale.

I progressi realizzati nei settori citati sono soddisfacenti per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue e i lavori concernenti l'acqua potabile, mentre gli altri settori, in particolare la gestione dei rifiuti, presentano alcuni ritardi. Al fine di accelerare il ritmo di esecuzione dei lavori, la Commissione ha raccomandato allo Stato membro di assumere un gerente di programma per il PO «Ambiente» e di snellire le procedure amministrative, in special modo la procedura relativa alla valutazione dell'impatto ambientale.

La Commissione ritiene che, avendo la Grecia dato seguito alle sue raccomandazioni, si dovrebbe ottenere ben presto un'accelerazione nell'attuazione dei progetti in tale Stato membro. La Commissione seguirà gli ulteriori sviluppi nel quadro dei comitati di sorveglianza dei programmi in questione e proporrà, ove necessario, misure supplementari.

(97/C 60/47)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2065/96**

**di Claude Desama (PSE) alla Commissione**

*(26 luglio 1996)*

*Oggetto:* Tariffazione nei trasporti

Nell'ambito dell'apertura alla concorrenza dei mercati dei trasporti in comune, si pone il problema della tariffazione nei trasporti.

Per la Commissione la tariffazione delle spese infrastrutturali costituisce solo uno strumento finanziario che consente di coprire i costi derivanti dall'uso delle infrastrutture o riveste anche la funzione di strumento di regolamentazione del traffico?

Ritiene la Commissione necessario affiancare alla tariffazione del traffico altre misure di regolamentazione a carattere finanziario? In caso affermativo, quali?

Intende infine destinare direttamente le entrate derivanti dalla tariffazione del traffico stradale al finanziamento dei bisogni dei trasporti in comune?

**Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione***(21 ottobre 1996)*

La Commissione ritiene che l'applicazione di prelievi per l'uso della rete viaria costituisca uno strumento finanziario atto a recuperare i costi dell'infrastruttura, ovvero i costi di capitale e di esercizio dell'infrastruttura ed i costi esterni. Nell'intento di far meglio combaciare i diritti riscossi ed i costi, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle tasse e sui diritti d'utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada <sup>(1)</sup>. La proposta prevede l'applicazione di un prelievo specifico per le reti viarie ad alta intensità di traffico o per quelle in cui il traffico ha un notevole impatto sull'ambiente («strade sensibili»), incoraggiando così la determinazione di prezzi differenziati per ridurre i costi esterni indotti dall'intensità del traffico. Un'adeguata determinazione dei prezzi può inoltre costituire un valido sistema di gestione della viabilità.

Per ora la Commissione non prevede di accompagnare la tariffazione dell'infrastruttura con altri strumenti finanziari di gestione della viabilità a livello europeo; tuttavia, essa potrebbe cambiare posizione al termine del processo di consultazione relativo al libro verde sulla corretta ed efficiente determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti <sup>(2)</sup>. Sono comunque in corso altre iniziative che rientrano nella sua politica di promozione di un sistema di trasporti sostenibile, come la rete dei cittadini, il libro bianco sul rilancio delle ferrovie comunitarie <sup>(3)</sup> e le reti transeuropee.

L'utilizzo del gettito ottenuto dai prelievi per l'uso della rete viaria è materia di competenza non già della Commissione, ma degli Stati membri; peraltro, come la Commissione ha già sottolineato nel libro bianco sul rilancio delle ferrovie, le aziende ferroviarie devono dal canto loro assumere un'impostazione maggiormente orientata al mercato. Risulta pertanto impossibile, sulla base di questa impostazione, stabilire un legame diretto fra gettito ottenuto con la tassazione della rete viaria e finanziamento del trasporto pubblico.

<sup>(1)</sup> COM (96) 331.

<sup>(2)</sup> COM (95) 691 def.

<sup>(3)</sup> COM (96) 421 def.

(97/C 60/48)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2071/96****di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione***(16 luglio 1996)*

*Oggetto:* Aiuti concessi dagli Stati

Conformemente all'articolo 92 e segg. del trattato CE, la Commissione autorizza la concessione di aiuti alle imprese da parte degli Stati membri. Contrariamente a quanto disposto dalla legislazione sui cartelli, nell'ambito di questa procedura i concorrenti non hanno alcun diritto, esigibile per vie legali, di essere ascoltati e di prendere visione degli atti. Può la Commissione far sapere per quale motivo non ha fatto uso delle prerogative riconosciutele dagli articoli 93, paragrafo 3 e 94 del trattato CE e non ha ancora presentato una proposta di regolamento applicativo, per quanto riguarda l'esame preliminare e la procedura principale, che definisca i diritti nel quadro della procedura di controllo degli aiuti e renda trasparente la procedura stessa?

Entro quanto tempo sarà in grado la Commissione di presentare una proposta di regolamento in tal senso?

In che modo cerca di garantire pari opportunità e il diritto di essere ascoltati ai concorrenti nonché il rispetto del principio della trasparenza?

Sulla base di quali criteri verifica la Commissione se gli aiuti statali che le sono stati notificati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1107/70 <sup>(1)</sup>, sono suscettibili di promuovere i trasporti combinati? Con l'aiuto di quali criteri assicura che gli aiuti statali concessi non si limitino a incrementare il trasporto merci su rotaia in un determinato tratto, a scapito di un altro, ma incrementino complessivamente e a livello comunitario il volume delle merci trasportate su rotaia?

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 15.06.1970, pag. 1

**Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione***(24 settembre 1996)*

Nel 1966 <sup>(1)</sup> e nel 1972 <sup>(2)</sup> la Commissione ha presentato alcune proposte di regolamento ai sensi dell'articolo 94 del trattato CE che ha tuttavia ritirato il 25 febbraio 1975 e il 14 dicembre 1976 dopo molti anni di negoziati infruttuosi in seno al Consiglio <sup>(3)</sup>. La questione dell'applicabilità dell'articolo 94 è stata oggetto di discussione in Consiglio nell'ottobre 1990 per iniziativa di alcuni Stati membri. La maggior parte delle delegazioni si è tuttavia opposta ritenendo sufficienti le proposte della Commissione per una maggiore trasparenza e certezza del diritto <sup>(4)</sup>.

Il numero di denunce e di casi di aiuti di Stato esaminati dalla Commissione e di impugnazioni di imprese concorrenti dinanzi al Tribunale di primo grado sono aumentati notevolmente dall'inizio degli anni '90. Pertanto, verso la fine dell'anno in corso la Commissione, di concerto con la presidenza di turno irlandese, esaminerà fino a che punto e nell'ambito di quali settori potrebbero risultare appropriati regolamenti basati sull'articolo 94 del trattato CE.

La Commissione ritiene che le pari opportunità e il diritto dei concorrenti di essere ascoltati nel corso della procedura d'esame siano sufficientemente garantiti. È vero che ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 i concorrenti non hanno la possibilità di presentare osservazioni durante l'esame preliminare, ma a conclusione di questa procedura le decisioni di autorizzazione sono comunque soggette a controllo giurisdizionale da parte del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Inoltre la Commissione è tenuta ad avviare la completa procedura d'indagine di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE ogniqualvolta sorgano dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di un progetto di aiuti di Stato. Nell'ambito di questa procedura tutti i partecipanti hanno la possibilità di presentare osservazioni e inoltre anche le decisioni finali a conclusione dell'intera procedura sono soggette a controllo giurisdizionale.

Per effetto del principio di trasparenza delle procedure in materia di aiuti di Stato sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale tutte le decisioni <sup>(5)</sup> adottate. Nella maggior parte dei casi la Commissione pubblica anche comunicati stampa che possono essere consultati presso la base dati Rapid il giorno stesso dell'adozione della decisione da parte della Commissione. Inoltre, su richiesta, i terzi possono ottenere copia della lettera inviata allo Stato membro interessato. La Commissione garantisce che eventuali informazioni commerciali a carattere confidenziale non figurino né nelle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, né nelle copie delle lettere indirizzate agli Stati membri e fornite ai terzi.

La Commissione verifica se gli aiuti concessi al trasporto combinato siano conformi ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 107/70. I problemi sollevati dall'onorevole parlamentare sono oggetto della causa T-69/96 attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (HHLA contro Commissione). Presentemente la Commissione ritiene pertanto inopportuno un commento più approfondito in materia.

<sup>(1)</sup> COM(66) 95 del 16.3.1966 modificato dal COM(66) 457 del 10.11.1966.

<sup>(2)</sup> COM(72) 1533, def. del 4.12.1972.

<sup>(3)</sup> Cfr. la risposta del Consiglio all'interrogazione scritta n. 53/78, GU C 150 del 26.6.1978, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Cfr. XX Relazione sulla politica di concorrenza (1990), par. 170.

<sup>(5)</sup> Per la prassi di pubblicazione cfr. la sezione 7.2. della Guida alle procedure per gli aiuti di Stato pubblicata in Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, Vol. IIA: Regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1995, pag. 55.

(97/C 60/49)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2083/96****di Glyn Ford (PSE) al Consiglio***(29 luglio 1996)*

*Oggetto:* Anno contro il razzismo

Il Consiglio vorrà commentare le proteste contro il fatto che a Firenze non è stato ratificato l'Anno europeo contro il razzismo perché quanto qualcuno del segretariato se ne è dimenticato? Ciò non sta a indicare una mancanza di impegno da parte del Consiglio nella lotta alla minaccia del razzismo?

**Risposta***(4 dicembre 1996)*

Il Consiglio europeo di Firenze non ha potuto proclamare solennemente il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» a motivo della riserva generale legata al problema della BSE precedentemente emessa dal Regno Unito sulla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riguardante l'anno europeo contro il razzismo (1997).

Non appena la riserva ha potuto essere ritirata, il Consiglio del 22 luglio 1996 ha potuto adottare formalmente la risoluzione. Il Segretariato generale del Consiglio non ha quindi mai «dimenticato» questo dossier e ha fatto in modo che potesse essere adottato senza indugio.

(97/C 60/50)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2096/96**  
**di Helena Torres Marques (PSE) al Consiglio**

(18 luglio 1996)

*Oggetto:* Ratifica delle prospettive finanziarie della Comunità

Nel dicembre 1992 sono state approvate al Vertice di Edimburgo le prospettive finanziarie della Comunità fino al 1999.

Le decisioni che consentirebbero di portare le risorse dell'Unione europea dall'1,20% del PIL comunitario nel 1992 all'1,27% del PIL comunitario nel 1999 necessitano della ratifica di tutti i parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Siamo nel luglio 1996 e la decisione non è ancora entrata in vigore poiché la prima Camera dei Paesi Bassi non ha ancora proceduto alla ratifica.

Data l'importanza della decisione, può il Consiglio fornire ragguagli sulla situazione attuale e su quanto intende fare affinché sia concluso al più presto il processo di ratifica?

**Risposta**

(4 dicembre 1996)

Si richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che la decisione 94/728/CEE del 31 ottobre 1994 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità è entrata in vigore il 1° luglio 1996, dopo che la procedura di ratifica nei Paesi Bassi è stata espletata e ne è stata data notifica al Segretariato generale del Consiglio.

Il Consiglio ha dunque stabilito il suo progetto di bilancio per l'esercizio 1997 conformemente alle disposizioni della suddetta decisione.

(97/C 60/51)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2103/96**  
**di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione**

(26 luglio 1996)

*Oggetto:* Convenzione UNEP di Basilea

La convenzione UNEP di Basilea ha lo scopo di impedire lo scarico di rifiuti pericolosi nei paesi terzi.

Risponde al vero che un'erronea interpretazione di tale convenzione comporta che i materiali riciclabili non potranno più essere esportati nelle aree in cui il riciclaggio dovrebbe aver luogo?

In caso affermativo, quali misure saranno adottate per rendere ancora possibili tali operazioni e per garantire che si tratterà di veri materiali riciclabili che saranno effettivamente riciclati?

**Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione**

(16 settembre 1996)

La conferenza delle parti contraenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ha deciso nel corso della sua seconda riunione che l'esportazione

di rifiuti pericolosi a fini di recupero da paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) verso paesi non OCSE verrà interrotta e proibita a partire dal 31 dicembre 1997 (decisione II/12). Alla terza conferenza delle parti è stato deciso di modificare la Convenzione in conformità con la decisione II/12 (decisione III/1).

Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione di Basilea e, pertanto, nell'aprile 1995 la Commissione ha adottato una proposta per adeguare la legislazione comunitaria sul trasferimento di rifiuti conformemente alle citate decisioni <sup>(1)</sup>. La proposta, che contiene il divieto di esportare rifiuti pericolosi a fini di recupero dalla Comunità verso i paesi non OCSE a partire dal 1998, è attualmente in seconda lettura al Parlamento.

La conseguenza di quanto sopraesposto è che, una volta adottata la proposta della Commissione, i rifiuti pericolosi riciclabili non potranno più essere esportati nei paesi non OCSE a fini di recupero. La proposta non prevede deroghe o eccezioni.

Va rilevato che, nel quadro della Convenzione di Basilea, è in corso di preparazione un elenco più accurato dei rifiuti pericolosi riciclabili con l'obiettivo di chiarire, tra l'altro, quali categorie di rifiuti non vadano considerate pericolose e siano pertanto escluse dal campo di applicazione della Convenzione.

Il gruppo tecnico incaricato di predisporre detto elenco presenterà i risultati del proprio lavoro alla quarta conferenza delle parti che avrà luogo nell'ottobre 1997. Le decisioni in questo ambito adottate dalla conferenza delle parti dovranno essere rispettate dalla Comunità, in quanto parte contraente. Se necessario, pertanto, la Commissione presenterà a tempo debito una proposta di adeguamento della legislazione comunitaria, per garantire che il divieto di esportazione non si applichi ai rifiuti riciclabili non pericolosi.

<sup>(1)</sup> COM (95) 143 def.

(97/C 60/52)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2114/96

di David Martin (PSE) al Consiglio

(29 luglio 1996)

*Oggetto:* Denominazione dei Presidenti del Consiglio

Conferma il Consiglio che il suo Presidente ha pubblicato un documento dal titolo «Irlanda 1996 — Presidenza dell'Unione europea»?

Non è a conoscenza del fatto che non esiste alcun Presidente dell'Unione europea, ma che ciascuna Istituzione dispone di un proprio Presidente?

Quale sarebbe la reazione del Consiglio all'eventuale rivendicazione del titolo di Presidente dell'Unione europea da parte del Presidente del Parlamento europeo?

Può il Consiglio far sapere quando ha deciso di invertire la sua politica in materia di denominazione dei suoi presidenti (in particolare, di riferirsi esclusivamente al «Presidente del Consiglio» o al «Presidente in carica del Consiglio»), comunicata al Parlamento in risposta alle interrogazioni scritte n° 1857/87 <sup>(1)</sup>, E-585/94 <sup>(2)</sup> e E-1773/94 <sup>(3)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU C 93 dell'11.04.1988, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU C 147 del 30.05.1994, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU C 24 del 30.01.1995, pag. 21.

#### Risposta

(29 novembre 1996)

Il Consiglio conferma il contenuto delle sue risposte precedenti menzionate dall'Onorevole Parlamentare.

(97/C 60/53)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2122/96**  
**di José Valverde López (PPE) alla Commissione**  
(26 luglio 1996)

*Oggetto:* Controlli di qualità del prodotto finito relativi alle farine animali

Sembra che la Commissione europea si proponga di rafforzare le norme comunitarie relative alla fabbricazione di farine animali a base di carni e di ossa, in particolare le loro condizioni di fabbricazione. Tale iniziativa è urgente e necessaria.

La Commissione può far sapere quali analisi e test adotterà ed esigerà sul prodotto finito, per garantire che siano rispettate le esigenze di fabbricazione e che le farine poste in vendita siano esenti da «prioni», gli agenti trasmettitori della BSE?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
(17 ottobre 1996)

Per rivelare la presenza dell'infezione da encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il metodo attualmente disponibile consiste nell'osservazione di animali ai quali è stata praticata un'iniezione di estratti del materiale sospetto. Questa prova esige due o più anni per essere completata e non si presta all'applicazione di routine.

Il modo più adatto ad affrontare il problema è quello di ricercare nel materiale la presenza di proteine caratteristiche dei mammiferi, il cui impiego negli alimenti per i ruminanti è vietato dalla normativa comunitaria. La ricerca può essere effettuata secondo vari metodi: fra di essi, il metodo ELISA è il più recente ed utile. Al Regno Unito è stato chiesto, a norma della decisione della Commissione 94/474/CE<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 95/287/CE<sup>(2)</sup>, di effettuare sistematicamente questa prova per verificare il rispetto del divieto di impiegare proteine derivanti da mammiferi nell'alimentazione dei ruminanti. Tra il febbraio e l'agosto 1996, oltre 2 000 di tali prove sono state effettuate nel Regno Unito.

Prove analoghe sono in corso di impiego o di valutazione, sul piano nazionale, presso gli altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 29.7.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 1.8.1995.

(97/C 60/54)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2126/96**  
**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**  
(26 luglio 1996)

*Oggetto:* Accordi di pesca tra la UE e il Marocco — fermo biologico e aiuti comunitari

Come è noto, tra l'UE e il Regno del Marocco è in vigore l'accordo di pesca approvato alla fine dell'anno scorso in sostituzione di un altro accordo, unilateralmente denunciato dalle autorità marocchine e giunto pertanto a scadenza il 30 aprile 1995.

Poiché persistono alcuni dubbi sul regime di fermo biologico previsto sia nell'accordo di pesca scaduto sia in quello attuale, si chiedono le seguenti informazioni:

Qual è il periodo esatto di fermo biologico che era previsto nell'accordo di pesca tra l'UE e il Marocco venuto a scadenza il 30 aprile 1995? Qual è il periodo esatto di fermo biologico previsto dall'attuale accordo?

Nel precedente accordo di pesca erano previsti aiuti comunitari per i pescatori durante il fermo biologico? Sono previsti nell'attuale accordo? In caso affermativo, quali erano (e/o sono) i rispettivi importi?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione**  
(10 ottobre 1996)

La Commissione desidera rammentare che nell'ambito della revisione a metà percorso dell'accordo di pesca con il Marocco del 1992, entrambe le parti, e non il Marocco unilateralmente come asserisce l'on. parlamentare, hanno deciso di ridurre da quattro a tre anni la validità dell'accordo stesso, fissandone pertanto la scadenza al 30 aprile 1995.

Riguardo ai periodi di fermo biologico, la Commissione rimanda l'on. parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-3197/95 <sup>(1)</sup> da lui presentata. Come già indicato in tale risposta, le informazioni relative ai periodi di fermo biologico sono riportate nelle schede tecniche relative alle varie categorie di pesca, allegate al protocollo di ciascun accordo. I punti 6 e 4 indicano rispettivamente i periodi di fermo biologico previsti nell'accordo del 1992 e quelli previsti nell'accordo del 1995. Per facilitare l'esame di questi dati, si invia direttamente all'on. parlamentare e al Segretariato del Parlamento una tavola comparativa recante i periodi di fermo biologico per ognuno dei due accordi.

Nell'attuale accordo, come anche nella normativa di applicazione di quest'ultimo, non è previsto nessun aiuto comunitario per i pescatori durante i periodi di fermo biologico.

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti <sup>(2)</sup>, prevede compensazioni per arresti temporanei dell'attività di pesca motivato da eventi non prevedibili e non ripetitivi, fra i quali non possono essere annoverati i periodi di fermo biologico.

<sup>(1)</sup> GU C 91 del 27. 3.1996.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 31.12.1993.

(97/C 60/55)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2129/96**

**di Erich Schreiner (NI) alla Commissione**

*(3 agosto 1996)*

*Oggetto: Armonizzazione delle norme sul cemento*

Per mancanza di norme armonizzate sul cemento nell'Unione europea, si applicano per gli appalti pubblici le rispettive norme nazionali. Se il cemento viene esportato deve essere esaminato, controllato, certificato, iscritto nel registro e sorvegliato separatamente in ogni singolo paese destinatario, sulla base delle norme nazionali, con costi notevoli.

Questa procedura rappresenta una consistente barriera non tariffaria agli scambi commerciali, viola i trattati europei (in particolare l'articolo 30) e ostacola la concorrenza. Attualmente esistono e sono applicate correntemente a livello europeo, norme provvisorie per il cemento, tuttavia i competenti istituti di normalizzazione, dominati dai grandi cementifici, non hanno alcun interesse ad armonizzare tali norme e trasformarle in norme ufficiali. La procedura speciale, di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE) <sup>(1)</sup> non è pertinente e la maggior parte degli Stati membri non l'applica.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza ed è consapevole di queste barriere commerciali?

Quali effetti comportano ai fini della concorrenza nell'Unione europea?

Quando entreranno in vigore le norme armonizzate per il cemento?

Per quale motivo la Commissione non è riuscita finora ad attuare misure concrete contro la tendenza a costituire cartelli da parte di taluni produttori di cemento europei?

Come intende procedere in futuro la Commissione a tale riguardo?

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.12.1989, pag. 12.

#### **Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione**

*(2 ottobre 1996)*

La Commissione è a conoscenza dei problemi sollevati nella presente interrogazione e nel corso degli ultimi anni ha intrapreso una serie di azioni per risolverli nel quadro della legislazione concernente i prodotti da costruzione. La direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione, oggetto di una relazione pubblicata dalla Commissione nel maggio 1996 <sup>(1)</sup>, prevede l'elaborazione di specifiche tecniche per l'armonizzazione delle norme europee sul mercato interno. In assenza di specifiche tecniche per un determinato prodotto, si applicano gli articoli da 30 a 36 del trattato CE e l'articolo 16 della direttiva summenzionata.

In riferimento all'armonizzazione delle norme europee nel settore del cemento va detto che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha già svolto una sostanziale mole di lavoro su base volontaria che ha avuto come esito la pubblicazione nel 1992 della norma sperimentale ENV 197-1 concernente tutti i tipi di cemento comunemente utilizzati in Europa. Inoltre, tra le diverse norme di prova che fanno parte della serie EN 196 figurano sia norme europee (EN), sia norme europee provvisorie (pr EN) in attesa di adozione. Nel 1995 il CEN ha pubblicato la norma sperimentale ENV 197-2 che riguarda l'attestazione della conformità dei cementi.

Le norme sperimentali in genere rimangono in vigore per tre anni, dopodiché devono diventare EN oppure essere ritirate. La norma ENV 197-1 è destinata a divenire una norma EN, ma a tale scopo e anche per farne una norma armonizzata ai sensi della direttiva 89/106/CEE, la Commissione sta preparando un mandato per il CEN che dovrebbe essere approvato dagli Stati membri e conferito nell'anno in corso.

Scopo dell'emissione di norme sperimentali è di permettere agli Stati membri e all'industria di acquisire dimestichezza con elementi di novità. La maggior parte delle norme nazionali stanno per essere o sono già state conformate a queste norme sperimentali, tanto che numerosi produttori stanno già fabbricando prodotti conformi ai nuovi requisiti. Quando queste norme sperimentali diventano vere e proprie EN, ovviamente tutte le eventuali norme nazionali ancora contrastanti devono essere revocate.

Va sottolineato inoltre che né gli enti nazionali di normalizzazione, né il CEN sono controllati dai grandi produttori. I comitati sono composti da rappresentanti non solo dell'industria, ma anche degli enti nazionali di normalizzazione, dei committenti pubblici e privati e dei consumatori (entrambi particolarmente importanti nel settore del cemento). Tuttavia, l'applicazione di norme nazionali attualmente è appesantita dalla burocrazia e risulta complessa. Considerando comunque lo stadio avanzato delle norme europee, la Commissione ritiene che l'armonizzazione delle norme sia il mezzo più adatto per ottenere risultati in breve tempo.

Scopo dell'articolo 16 della direttiva 89/106/CEE è di facilitare il riconoscimento dei risultati di prove effettuate in un altro Stato membro su richiesta specifica relativa a un determinato prodotto e indirizzata allo Stato membro a cui tale prodotto è destinato. Il principio del reciproco riconoscimento sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si applica anche nell'ambito dell'articolo 16. Al momento la Commissione sta operando in stretto contatto con gli Stati membri per evitare possibili errori di interpretazione dell'articolo nell'applicazione pratica. La Commissione intrattiene inoltre rapporti diretti con le amministrazioni nazionali in merito ad alcuni reclami sollevati nei confronti dello stesso articolo.

Infine, per quanto attiene ai cartelli, la Commissione ha già intrapreso azioni specifiche. Nel novembre 1994 ha adottato la decisione 94/815/CE relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE<sup>(1)</sup>, scaturita da una lunga indagine conclusasi con la constatazione che i produttori comunitari di cemento e le loro associazioni di categoria europee e nazionali avevano agito contravvenendo all'articolo 85 del trattato CE. La decisione della Commissione ha inflitto ammende a carico di taluni produttori di cemento e delle rispettive associazioni europee e nazionali. I produttori di cemento hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia e le procedure a riguardo sono ancora pendenti.

(1) COM(96) 202 def.

(2) GU L 343 del 30.12.1994.

(97/C 60/56)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2130/96

di Irene Crepaz (PSE) alla Commissione

(3 agosto 1996)

Oggetto: «Habitat naturali»

Può la Commissione far sapere se il «World Wildlife Fund for Nature» (WWF) austriaco ha inoltrato un reclamo mirante ad ottenere che la valle tirolese del Lech (Tiroler Lechtal) con le sue valli laterali, in particolare quella denominata «Streimbachtal», sia classificata come «habitat naturale di interesse comunitario» ai sensi della direttiva 92/43/CEE<sup>(1)</sup>?

La Commissione ritiene che la Valle del Lech con le sue valli laterali ed in particolare quella denominata «Streimbach» sia un «habitat naturale di interesse comunitario», ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e in quanto tale debba essere considerata «zona speciale di conservazione»?

La costruzione di una centrale elettrica in un «habitat naturale di interesse comunitario» è sostanzialmente in contrasto con la vigente legislazione comunitaria?

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.



**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione***(1° ottobre 1996)*

La Commissione accusa ricevuta del reclamo.

Secondo le informazioni di carattere scientifico fornite dal WWF austriaco, la valle del Lech e vallate adiacenti ospitano alcuni tipi di habitat naturali prioritari e di habitat naturali di interesse comunitario. La Commissione sta controllando queste informazioni, e se fossero confermate, l'area in questione dovrebbe essere effettivamente designata come zona speciale di conservazione ai sensi della procedura stabilita all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

Per rispondere alla domanda sul possibile conflitto tra la costruzione di una centrale elettrica in un habitat naturale di interesse comunitario e la legislazione comunitaria in vigore, in particolare la direttiva 92/43/CEE, occorrono dati più concreti. Va tuttavia sottolineato che l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 di questa direttiva stabilisce per le zone speciali di conservazione con tipi di habitat naturali prioritari una procedura che prevede il coinvolgimento della Commissione, nell'ambito della quale vengono valutati gli interessi legati a progetti con possibili ripercussioni negative su dette zone. La realizzazione di qualsiasi progetto di questo tipo senza previa consultazione della Commissione risulterebbe pertanto problematica in virtù delle disposizioni summenzionate.

---

(97/C 60/57)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2131/96****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(3 agosto 1996)*

*Oggetto: Materiali pericolosi utilizzati per lavori di interrimento nel porto di Lavrio*

Dal maggio 1995 per i lavori di interrimento effettuati nel porto di Lavrio vengono utilizzati enormi contenitori neri arrugginiti che si trovano intorno al porto e che servono per trasportare le scorie di un'attività estrattiva risalente all'epoca del «secolo d'oro di Pericle» e che è proseguita fino ai tempi moderni.

In un rapporto dell'IGME (Istituto di studi geologici) che è l'unico ente statale responsabile nel settore della geochimica applicata, si afferma che «i materiali arrugginiti di Lavrio sono chimicamente attivi, emettono in misura pericolosa elevate concentrazioni di sostanze tossiche (cadmio, piombo) sia sulla terraferma sia nell'ambiente marino e non possono essere utilizzati in opere di costruzione».

Può la Commissione confermare che i lavori in questione verranno realizzati con materiali non pericolosi e nel più assoluto rispetto dell'uomo e dell'ambiente?

**Risposta data dalla Sig.a Bjerregard in nome della Commissione***(7 ottobre 1996)*

La Commissione è a conoscenza dell'utilizzo dei materiali inerti provenienti dalle antiche miniere di Lavrio per i lavori effettuati nel porto di detta città.

In base alla documentazione ufficiale in possesso della Commissione, il ministero per l'Ambiente greco ha approvato l'utilizzo di tali materiali dopo attento esame di tutti gli studi disponibili, in particolare di quelli effettuati dall'Istituto di studi geologici e mineralogici e dal Politecnico di Atene. Nel novembre 1995 il ministero è giunto alla conclusione che l'utilizzo dei materiali in oggetto non comporti conseguenze inaccettabili per l'uomo e per l'ambiente, purchè vengano correttamente applicate tutte le misure previste dalla decisione ministeriale in seguito alla valutazione delle conseguenze ambientali per il porto di Lavrio.

---

(97/C 60/58)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2132/96**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(3 agosto 1996)**Oggetto:* Aeroporto di Naxos

Nell'isola di Naxos, sebbene il secondo QCS abbia stanziato 1.600.000.000 di dracme per l'estensione della pista aeroportuale esistente da 900 a 1400 metri, è allo studio la costruzione di una seconda pista di 1800 metri. Val la pena segnalare che in base a una certificazione rilasciata nel 1991 dal Servizio dell'aeronautica civile la pista esistente può essere estesa sino a 1800 metri.

Considerato che il costo di costruzione della nuova pista è sette volte maggiore di quello di ampliamento della pista esistente e poiché stante la grandezza dell'isola due aeroporti inciderebbero negativamente tra l'altro anche sull'ecosistema, può la Commissione dire se è al corrente degli studi relativi alla costruzione di un nuovo aeroporto a Naxos e come intende affrontare il problema?

**Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione***(16 ottobre 1996)*

Il progetto al quale si riferisce l'onorevole parlamentare riguarda la costruzione di un aeroporto internazionale nell'isola di Naxos nonché la chiusura dell'aeroporto attuale. E' stato presentato il 24 aprile 1996 dal servizio greco dell'aeronautica civile «YPA» per una prima discussione nella riunione del comitato di sorveglianza del programma operativo (PO) per l'Egeo meridionale (che rientra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999), insieme a due progetti simili che riguardano gli aeroporti attuali delle isole di Milos e di Paros.

Il comitato si è riservato di prendere posizione sul cofinanziamento di questi tre progetti, in quanto comporterebbero una modifica sostanziale del suddetto PO che, nella sua forma attuale, prevede l'ampliamento degli aeroporti esistenti e richiederebbero inoltre risorse di bilancio supplementari nell'ambito del programma.

Inoltre, è da appurare se non sia più opportuno dare la priorità alle isole dell'Egeo che non possiedono ancora infrastrutture aeroportuali. La Commissione sta esaminando tali punti insieme alle autorità greche.

Infine, va ricordato che nel quadro della strategia europea dei trasporti, gli aeroporti di Naxos, Paros e Milos fanno parte delle rete aeroportuale transeuropea a titolo di componenti regionali e di accessibilità. Per tale tipo di componenti, la costruzione di un nuovo aeroporto a sostituzione di un aeroporto esistente non è stata identificata come un progetto di interesse comune ai sensi dell'articolo 129 C del trattato CE.

(97/C 60/59)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2141/96**  
**di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione***(3 agosto 1996)**Oggetto:* Il tracollo dell'Italia nel programma EUREKA

Statistiche comparse di recente quantificano il «tracollo» dell'Italia e la sua scomparsa pratica dal programma EUREKA. L'Italia è infatti passata dai 694 milioni di ecu ottenuti nel 1986 ai 3,3 del 1995.

1. Può la Commissione comunicare i fondi assegnati all'Italia, anno per anno, nel periodo dal 1986 al 1995?
2. Può indicare altresì le assegnazioni effettuate per EUREKA verso tutti gli altri paesi dell'UE nominativamente precisati?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione***(14 ottobre 1996)*

Eureka non è un programma comunitario, ma un'iniziativa intergovernativa alla quale partecipano in totale 24 paesi e la Commissione. I governi nazionali dei vari paesi aderenti all'iniziativa possono finanziare i progetti Eureka

in base alle norme, alle procedure e ai bilanci nazionali. Non vi sono fondi comunitari centralizzati a favore di questi progetti. La Commissione propone all'Onorevole parlamentare di rivolgersi alla Segreteria di Eureka, presso la quale potrà ottenere tutte le informazioni desiderate in merito a questa iniziativa.

(97/C 60/60)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2143/96**

**di Gianfranco Dell'Alba (ARE) al Consiglio**

(22 luglio 1996)

*Oggetto:* Programma MEDA

Il regolamento MEDA non è ancora stato adottato dal Consiglio, laddove il Parlamento e la Commissione continuano a richiamare l'attenzione su di esso. Di fronte a questa mancanza di decisione, non sarà data esecuzione alla dotazione finanziaria annuale del programma MEDA, che nel bilancio 1996 è stata portata a 900 milioni di ecu su richiesta espressa del Consiglio.

1. Si rende conto il Consiglio che questa dotazione sarà annullata in occasione della prossima procedura di bilancio?
2. Intende adottare misure per suddividere tale dotazione nel bilancio 1997, segnatamente tramite la revisione delle prospettive finanziarie?

**Risposta**

(4 dicembre 1996)

Si richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che il regolamento MEDA è stato adottato dal Consiglio il 23 luglio, è stato pubblicato il 30 luglio (GU L 189) ed è entrato in vigore il 2 agosto 1996.

(97/C 60/61)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2144/96**

**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione**

(3 agosto 1996)

*Oggetto:* Iniziativa per il salvataggio delle rane

C'è ancora speranza per le rane che si trovano in una delle isole più belle della Danimarca. Un'iniziativa di salvataggio in grande stile è stata avviata nel quadro del programma LIFE per salvare la popolazione di ululoni dell'isola di Æro. Per consentire la sopravvivenza delle rane e degli insetti, i biologi stanno cercando di ripristinare gli stagni in cui essi vivono e che erano stati riempiti.

Può dire la Commissione se è a conoscenza di altre operazioni di salvataggio avviate nel quadro del programma LIFE? In caso affermativo, può fornirne un elenco?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

(1° ottobre 1996)

Il progetto di salvataggio della specie *Bombina orientalis* sull'isola di Æro non beneficia di un sostegno comunitario a titolo di Life-Nature.

Nessun progetto Life-Nature concerne in modo specifico questa specie. Tuttavia, la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento una documentazione che descrive tutti i progetti in corso, tra cui alcuni progetti che possono riguardare habitat naturali di interesse per la *Bombina orientalis* (ad es. nella valle dell'Elba).

(97/C 60/62)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2158/96****di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione***(2 agosto 1996)**Oggetto: Azioni del Fondo sociale europeo in materia di istruzione interculturale*

Nella sua risoluzione del 21 gennaio 1993 sulla molteplicità culturale e i problemi della formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti nella Comunità europea (A3-0399/92) <sup>(1)</sup>, il Parlamento europeo invitava la Commissione a presentargli, entro un anno, una relazione dettagliata sulle prestazioni fornite nell'ambito del Fondo sociale europeo per quanto concerne l'insegnamento della madrelingua (del paese d'origine) ai figli di immigrati.

In occasione della riforma dei Fondi strutturali è stata altresì prevista la possibilità di finanziare nelle zone ammissibili azioni nel settore dell'istruzione, in una chiara prospettiva di sviluppo regionale.

Può la Commissione far sapere quali sono stati gli interventi del Fondo sociale europeo in materia di istruzione interculturale e insegnamento della madrelingua (del paese d'origine) ai figli di immigrati?

<sup>(1)</sup> GU C 42 del 15.02.1993, pag. 187

**Risposta data dalla Sig. Cresson a nome della Commissione***(14 novembre 1996)*

Per esemplificare la risposta alla domanda dell'Onorevole parlamentare si richiamano i casi dei tre Stati membri dai quali proviene un numero consistente dei lavoratori migranti d'Europa.

In Italia per l'istruzione dei lavoratori migranti vi è un programma operativo, gestito dal Ministero del lavoro unitamente al Ministero degli affari esteri. È prevista la realizzazione di tre tipi di azione:

- Formazione linguistica e culturale (misura 1). Queste azioni si propongono di realizzare corsi di lingue rivolti ai giovani in età scolastica, l'inserimento professionale e la formazione dei formatori. Ai corsi di lingue sono collegati soggiorni di studio in Italia e altre manifestazioni finalizzate allo scambio di informazioni, alla promozione delle tradizioni regionali italiane, ecc.
- Formazione professionale (misura 2). Queste azioni hanno come obiettivo la riqualificazione professionale dei lavoratori e il sostegno delle microimprese.
- Azioni innovative (misura 3). Queste azioni si propongono di migliorare la formazione correlata ai mutamenti economici e sociali mediante nuove tecnologie e nuovi metodi di formazione.

Il programma operativo si estende sul periodo 1994-1999 e dispone di un finanziamento di 20 milioni di ECU.

	Contributo del Fondo sociale europeo	Contributo nazionale	Totale
misura 1	11,03	5,23	16,27
misura 2	4,36	2,06	6,42
misura 3	4,60	2,18	6,78
Totale	20	9,49	29,49

In Portogallo tra il 1990 e il 1993 erano previsti due programmi operativi destinati alla formazione professionale dei lavoratori migranti. Con la nuova programmazione nel quadro comunitario di sostegno non è contemplato alcun programma operativo per i lavoratori migranti. I due programmi «Istruzione» (Prodep I e II) approvati per lo stesso periodo non contengono alcun provvedimento specifico per l'insegnamento del portoghese ai figli dei lavoratori migranti residenti all'estero.

Quanto alla Spagna infine, per il periodo 1994-1999 è stato approvato un programma inteso a favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati che, per mancanza di qualificazione professionale o di conoscenza

della lingua spagnola, incontrano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro. Non è peraltro prevista alcuna misura specifica a favore dei figli dei lavoratori migranti. Il programma è suddiviso in tre parti:

- Informazione, orientamento e consulenza socioprofessionale (misura 1).
- Formazione professionale (misura 2). Si può finanziare la realizzazione di corsi di lingua e cultura spagnola, qualora occorra favorire l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro.
- Formazione dei formatori (misura 3).

Dal canto suo la Commissione, a seguito della creazione da parte del Parlamento della linea di bilancio B3-1003, tra il 1991 e il 1995 ha finanziato più di 500 progetti di insegnamento sia della lingua dello Stato membro ospitante, che della lingua e della cultura dello Stato membro di origine dei figli dei migranti.

Dal 1995 nel programma Socrates è inclusa un'azione specifica (Comenius, Azione 2) che ha per obiettivo l'istruzione dei figli dei migranti. Durante i primi due anni di realizzazione del programma la Commissione ha finanziato più di 200 progetti di promozione della cooperazione europea nel campo dell'istruzione dei figli dei migranti e dell'educazione interculturale di tutti gli studenti. Quanto ai migranti, l'insegnamento della lingua e della cultura degli Stati membri di origine costituisce una delle priorità indicate nella guida per i candidati a tale azione.

(97/C 60/63)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2172/96**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Tassazione del trasporto merci su gomma

Secondo notizie di stampa la Commissione avrebbe proposto di armonizzare a livello comunitario la triplice tassazione gravante sui camion per quanto riguarda a) la tassa di transito, b) le tasse di circolazione e c) i pedaggi.

Poiché le nuove norme incideranno pesantemente sui trasporti di prodotti sensibili provenienti dalle regioni ultraperiferiche della Comunità e in misura diseguale sulle regioni periferiche sulla cui economia influiscono enormemente i noli di trasporto.

Può la Commissione dire se saranno previste speciali provvidenze per i trasportatori delle regioni in questione affinché non vengano completamente rovinati dagli oneri fiscali gravanti sui trasporti stradali?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(23 ottobre 1996)

La proposta della Commissione <sup>(1)</sup> cui fa riferimento l'onorevole parlamentare intende armonizzare ulteriormente i diritti e le tasse che gravano sul trasporto su strada nella Comunità e garantire che i prelievi applicati ai singoli tragitti siano maggiormente adeguati ai costi di infrastruttura connessi.

La Commissione ha esaminato con attenzione l'impatto della proposta sui costi di trasporto, giungendo alla conclusione che questa non nuoce alla coesione della Comunità, in quanto:

- l'aumento dei costi di trasporto derivante dalla proposta è estremamente limitato: anche nel peggiore dei casi, il prezzo medio delle merci aumenterebbe soltanto dello 0,061%. In una situazione analoga, il settore più colpito registerebbe un aumento dei prezzi inferiore allo 0,13%;
- i diritti d'utenza e i pedaggi applicati alle strade sensibili avranno ripercussioni maggiori, in percentuale rispetto ai costi globali di trasporto, nella regione in cui saranno applicati. I trasportatori delle regioni periferiche subiranno minori ripercussioni perché, per una parte consistente dei tragitti, attraverserebbero zone in cui non verrebbero applicati diritti d'utenza o pedaggi per le strade sensibili.

La Commissione ritiene pertanto di aver adottato un approccio equilibrato nella sua proposta, ispirandosi al principio della territorialità, che garantisce un trattamento equivalente a tutti i trasportatori della Comunità, senza svantaggi per alcun gruppo particolare di Stati membri.

Infine, dopo la relazione sull'attuazione della proposta di direttiva, nelle future proposte atte ad introdurre un sistema comune di tassazione del trasporto su strada, la Commissione terrà conto del potenziale impatto che le misure avanzate avranno sulle regioni periferiche, pur mantenendo il principio della tassazione differenziata che contraddistingue la sua posizione in questo settore. In particolare, la relazione valuterà le eventuali conseguenze a livello regionale e il potenziale impatto a livello geografico sulle strutture produttive, sia a livello di economia in generale che di piccole e medie imprese, che potrebbero derivare dal passaggio ad un sistema di determinazione dei prezzi del trasporto maggiormente fondato sull'utilizzo.

(<sup>1</sup>) COM(96)331.

(97/C 60/64)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2173/96**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Concorrenza sleale nel settore dei trasporti su gomma

Stando alle notizie pubblicate dall'autorevole rivista greca «Trochoi ke TIR» le diverse normative relative alle dimensioni e ai pesi dei mezzi di trasporto esistenti nei paesi con una crescente attività in questo settore creano gravi problemi di concorrenza sleale. In particolare tali problemi sussistono anche tra paesi dell'UE, alcuni dei quali hanno proceduto a aumentare la larghezza del piano di carico a 2,55 m (invece di 2,50) e riguardo al peso a fare distinzione tra 38 e 40 t relativamente ai mezzi adibiti ai trasporti nazionali o a quelli internazionali. Al di là di ciò, però, i mezzi dotati di licenza di cabotaggio possono eseguire trasporti all'interno del paese con tonnellaggio superiore a quello dei mezzi per i trasporti internazionali.

Può la Commissione riferire se intende procedere all'armonizzazione della normativa sulle dimensioni e il peso dei mezzi di trasporto a livello europeo in modo da eliminare i problemi di concorrenza sleale venutisi a creare?

**Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione**  
(18 ottobre 1996)

Al fine di evitare la concorrenza sleale nel settore dei trasporti su strada, la Commissione ritiene imprescindibile l'armonizzazione delle dimensioni massime dei veicoli ed auspicabile quella del loro peso massimo. Pertanto, sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato la direttiva 96/53/CE del 25 luglio 1996 (<sup>1</sup>), che riguarda esclusivamente le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale, dato che peso e dimensioni massime nel traffico internazionale sono già armonizzati.

L'adozione della direttiva citata rappresenta una tappa importante verso l'armonizzazione, per i trasporti sia nazionali che internazionali, delle dimensioni massime. La Commissione intende ora proseguire l'opera per giungere in futuro all'armonizzazione del peso dei veicoli adibiti al traffico nazionale.

(<sup>1</sup>) GU L 235 del 17.9.1996.

(97/C 60/65)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2175/96**  
**di Christine Crawley (PSE) alla Commissione**  
(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Uccisione illegale di uccelli selvatici

La Commissione è a conoscenza del fatto che ogni anno in Francia, in primavera, migliaia di tortore vengono abbattute illegalmente dai cacciatori mentre migrano dall'Africa verso l'Europa? Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per porre fine a questo insensato massacro di una specie selvatica protetta?

**Risposta dalla sig. Bjerregaard in nome della Commissione***(1° ottobre 1996)*

La Commissione è già a conoscenza dei fatti segnalati dall'onorevole parlamentare.

Si tratta di una questione che rientra innanzi tutto nella competenza delle autorità francesi. Tuttavia, la Commissione si rivolgerà a tali autorità per ottenere tutte le precisazioni sui fatti evocati.

In base alla risposta delle autorità francesi, la Commissione deciderà sul seguito da dare alla questione.

---

(97/C 60/66)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2178/96****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Ostacoli alla libertà di circolazione riconducibili a disparità fra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri

La Commissione è a conoscenza del caso dei coniugi Hughes, residenti nel collegio elettorale dell'interrogante, che hanno avuto seri problemi di salute a seguito di un incidente stradale verificatosi in Francia ma si sono visti rifiutare il risarcimento integrale dei danni da parte della società di assicurazione francese interessata, poiché il regime di previdenza sociale francese prevede che le prestazioni in questione possono essere erogate direttamente ai cittadini francesi ma non ai turisti del Regno Unito? Non ritiene la Commissione che ciò costituisca un esempio di ostacolo alla libertà di circolazione? Quali provvedimenti intende essa adottare per ovviare a tale anomalia?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(23 ottobre 1996)*

La Commissione non è al corrente del caso al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, né delle conseguenze legali del caso stesso. La Commissione non può interferire nella composizione delle controversie delle vittime di incidenti stradali con l'assicuratore del veicolo di terzi. Dalle informazioni fornite nell'interrogazione scritta risulta che gli interessati, in caso di mancata composizione extra giudiziaria, dovrebbero adire un tribunale civile francese.

Fatto salvo il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati Membri sono liberi di determinare le norme specifiche che disciplinano i loro sistemi di previdenza sociale, con cui stabiliscono quali siano le prestazioni fornite e le condizioni per usufruirne.

A seguito della risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 1995 sull'istruzione delle controversie relative agli incidenti stradali al di fuori del paese d'origine della parte lesa, la Commissione sta elaborando una proposta di direttiva per assistere le vittime di incidenti stradali che si trovino in situazioni analoghe a quella descritta dall'onorevole parlamentare.

---

(97/C 60/67)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2192/96****di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) e Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione***(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Quantitativi tossici di mercurio in pesce essenziale per l'alimentazione e l'economia di Câmara de Lobos, Madera (Portogallo)

Il cosiddetto «pesce spada nero» riveste grande importanza nell'economia della regione autonoma di Madera, in particolare a Câmara de Lobos, per quanto riguarda sia il consumo interno e della popolazione che la commercializzazione destinata ai servizi di ristorazione connessi al turismo.

Alla fine del 1995, sulla base di alcuni studi scientifici — in particolare di un articolo del prof. Renzoni dell'Università di Siena, pubblicato su *Environment Management*, vol. 16, n. 5, pagg. 597-602, 1992 — nonché di dati interni del governo regionale, una giornalista ha sollevato la questione della presenza di quantitativi tossici di mercurio in tale specie.

Se da un lato il governo regionale ha smentito e ha cercato di mettere a tacere tali voci, minacciando anche il ricorso alle vie legali, dall'altro, degli studi effettuati dall'Università delle Azzorre e da IPIMAR hanno confermato la gravità della situazione. Oltre a riconoscere i rischi per la salute pubblica, tali studi attribuiscono la responsabilità del fenomeno all'inquinamento marino, tramite le correnti provenienti dal Mediterraneo.

Da qui la necessità di adottare misure che si è tradotta in una circolare della Direzione regionale della sanità, in data 2 maggio 1996, contenente talune raccomandazioni significative senza che nel contempo il governo regionale abbia modificato la propria posizione quanto a un'informazione dell'opinione pubblica priva di allarmismi ma chiara e all'adozione di misure concrete.

Si comprende il carattere estremamente delicato della questione per la vita quotidiana della popolazione e per l'economia di una regione che subisce le cause di fenomeni esterni, ma la difesa della salute pubblica non può essere ignorata. Si chiede pertanto alla Commissione cosa intende fare per aggiornare e sistematizzare gli studi e per collaborare con il governo portoghese e il governo regionale di Madera al fine di adottare misure urgenti e per far fronte alle loro conseguenze economiche e sociali per una regione già tanto fragile da essere stato oggetto dei programmi comunitari di lotta contro la povertà.

#### **Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

*(17 ottobre 1996)*

La Commissione condivide la preoccupazione degli onorevoli parlamentari circa la presenza di quantitativi tossici di mercurio in alcuni alimenti e delle conseguenze a lungo termine sulla salute pubblica. Pertanto, in applicazione della direttiva 91/493/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, il 19 maggio 1993 la Commissione ha approvato la decisione 93/351/CEE che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca <sup>(2)</sup>. La specie di pesci menzionata dagli onorevoli parlamentari fa parte dei pesci spada che rispondono alla denominazione scientifica di *Aphanopus carbo*. Tale pesce figura nell'elenco delle specie in allegato alla decisione per le quali è tollerato un livello di mercurio nelle parti commestibili fino ad un massimo di 1 milligrammo per chilogrammo di peso fresco. Il valore fissato è un tenore medio, che va misurato sull'assortimento di dieci campioni prelevati da dieci individui diversi.

Tale livello è stato fissato per tutelare la salute dei consumatori in base alle raccomandazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità (codex alimentarius). Ai sensi dell'articolo 4 della suddetta decisione, la Commissione deve riesaminare il tenore medio di mercurio alla luce dei dati ottenuti e comunicati dagli Stati membri. Purtroppo, allo stato attuale le autorità portoghesi non hanno comunicato dati riguardanti tale specie. Inoltre, la Commissione non è stata messa al corrente di eventuali difficoltà socioeconomiche nella regione autonoma di Madera sorte in seguito all'applicazione della decisione che limita il livello accettabile di mercurio in tale specie di pesci. La Commissione è disposta a collaborare con il governo portoghese e con il governo regionale di Madera per studiare le conseguenze dell'applicazione della decisione in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991

<sup>(2)</sup> GU L 144 del 16.6.1993

(97/C 60/68)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2194/96**

**di Reimer Böge (PPE), Tom Spencer (PPE) e Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione**

*(2 agosto 1996)*

**Oggetto:** Inquinamento da petrolio nelle spiagge tedesche del Mare del Nord

A norma della Convenzione MARPOL dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), le petroliere di nuova costruzione possono pulire le loro stive a una distanza dalla costa di 50 miglia marittime, scaricando nel Mare del Nord 30 litri di petrolio per miglio marittimo e 60 litri di petrolio se si tratta di vecchie navi (entro luglio 1998).



Considerando il recente inquinamento delle spiagge tedesche del Mare del Nord, può la Commissione far sapere:

1. qual è il suo atteggiamento rispetto ai tentativi della commissione per l'ambiente marino dell'IMO di dichiarare il Mar del Nord zona speciale e dunque vietare questo tipo di inquinamento?
2. intende essa sostenere logisticamente e finanziariamente le iniziative corrispondenti degli Stati rivieraschi del Mar del Nord miranti ad istituire regolamentazioni unitarie a livello UE per quanto riguarda il disinquinamento dal petrolio nei porti marittimi europei e una sorveglianza marina sotto forma di una Euro Coast Guard, come già più volte proposto dal Parlamento?
3. Intende essa inserire nel suo programma di lavoro 1997 un programma d'azione per la protezione delle coste e dei mari?
4. Ha essa assunto ovvero intende assumere iniziative per garantire che la navigazione nelle acque UE sarà consentita soltanto alle navi che rispondono ai requisiti di sicurezza dell'IMO?
5. Come giudica la Commissione la necessità di costituire una banca di dati per quanto riguarda l'attività di disinquinamento dal petrolio di tutti i porti marittimi europei?
6. Ha essa esaminato se regolamentazioni analoghe all'«Oil Pollution Act» degli USA per quanto riguarda la costruzione, la configurazione, la regolamentazione e la responsabilità possano essere applicate negli Stati membri mediante una direttiva UE?

#### **Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione**

*(10 ottobre 1996)*

1. La Commissione è intervenuta nella designazione del Mare del Nord come zona speciale in cui lo scarico dei rifiuti petroliferi è vietato a tutte le navi, ivi comprese le petroliere. Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha approvato questa nozione nel corso della sua ultima riunione nel mese di luglio ed ulteriori misure vengono parimenti adottate al fine di emendare la Convenzione MARPOL.
2. Sono stati conclusi accordi regionali di sorveglianza a cui la Commissione prende parte. Tuttavia, l'istituzione di una guardia costiera europea non è stata finora presa in considerazione.
3. La Commissione ha inserito nel «Programma d'azione per il periodo 1995-2000 della politica comune dei trasporti» <sup>(1)</sup> l'elaborazione di normative per la creazione e l'uso di centri di raccolta dei rifiuti delle navi, ivi compreso il petrolio. Si prevede che nel corso del 1997 verrà inoltrata una proposta contenente disposizioni volte a rendere obbligatoria nei porti la creazione delle strutture necessarie per tali rifiuti, mentre sarà altrettanto obbligatorio, per le navi che entreranno in quei porti, scaricare tutti i loro rifiuti a terra prima di lasciare il porto.
4. Il 1° luglio 1996 la direttiva sul controllo dello Stato di approdo (95/21/CE) <sup>(2)</sup> è entrata in vigore a tutti gli effetti. L'obiettivo della direttiva è contribuire a ridurre il trasporto marittimo al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri. Tale obiettivo potrà essere conseguito migliorando l'osservanza della legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi battenti tutte le bandiere, e, altrettanto importante, definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte degli stati di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e di fermo.
5. Lo scambio di informazioni è essenziale per l'applicazione delle normative inerenti ai centri di raccolta dei rifiuti delle navi. Questo tema sarà dunque trattato nella suddetta proposta.
6. La Commissione non ha alcuna intenzione di elaborare normative analoghe all'«Oil Pollution Act» degli Stati Uniti.

<sup>(1)</sup> COM(95) 302 def.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 7.7.1995.

(97/C 60/69)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2195/96**  
**di Horst Schnellhardt (PPE) alla Commissione**  
(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Weimar capitale della cultura 1999

I Ministri della cultura dell'Unione europea hanno nominato la città di Weimar capitale culturale d'Europa per il 1999. Da questa nomina deriva, oltre che per il governo della Repubblica federale di Germania, anche per le istituzioni dell'Unione europea una certa responsabilità e certi obblighi.

1. Prevede la Commissione azioni e manifestazioni a Weimar nel 1999?
2. Partecipa essa ai preparativi e all'elaborazione del programma?
3. E' previsto oppure è già erogato un aiuto finanziario, materiale e/o morale?

**Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione**  
(31 ottobre 1996)

Anzitutto, la Commissione desidera rammentare che la manifestazione Città europea della cultura è un'iniziativa intergovernativa: la scelta della città non viene decisa mediante un atto comunitario, ma spetta ai rappresentanti degli Stati membri. Dal canto suo, la Commissione interviene per un eventuale sostegno finanziario per l'organizzazione della manifestazione dopo che la città è stata scelta.

Per quanto riguarda questo suo contributo finanziario, la Commissione ne potrà indicare l'importo solo dopo l'adozione del bilancio comunitario per il 1999.

Si noti che i progetti nell'ambito della Città europea della cultura possono ricevere e in effetti hanno ricevuto sovvenzioni da altri programmi culturali in corso di attuazione, in particolare Caleidoscopio.

Dal 1991 la Commissione offre inoltre alle città un servizio informale di segreteria, per consentire ai professionisti che hanno già preparato questa manifestazione di scambiare le loro esperienze e soprattutto di trasmetterle ai professionisti incaricati di elaborare i programmi delle città scelte per le prossime manifestazioni. Nel 1993 si è costituita una rete di questi professionisti.

Inoltre, la Commissione intende preparare a suo tempo una proposta specifica per il Parlamento e il Consiglio, basata sull'articolo 128 del Trattato CE, riguardo alla Città europea della cultura dopo l'anno 2000. Ciò costituirà probabilmente l'occasione di riesaminare le procedure di scelta.

(97/C 60/70)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2200/96**  
**di Wolfgang Nußbaumer (NI) alla Commissione**  
(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Apertura dei mercati dell'elettricità

Il 1° gennaio 1997 è prevista l'entrata in vigore della direttiva sull'apertura dei mercati dell'elettricità nell'Unione europea.

Quali vantaggi concorrenziali prevede la Commissione per le imprese beneficiarie?

A quanto sono stimati gli svantaggi per le imprese che non sono ancora interessate, o non lo saranno neanche in futuro, dai programmi di liberalizzazione del mercato dell'elettricità?

Si prevede di estendere, la liberalizzazione, nel lungo termine, anche ai consumi domestici? I consumatori delle regioni più deboli si considerano esposti ad un aumento di prezzi dell'elettricità e del gas a seguito della soppressione dei monopoli regionali?

**Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione**  
(4 ottobre 1996)

La direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità entrerà in vigore solo se il Parlamento e il Consiglio la approveranno conformemente alla procedura di codecisione (articolo 189 B del trattato CE). La direttiva garantirà ai produttori di elettricità operanti nell'Unione europea il diritto di accesso a tutti i mercati comunitari dell'elettricità. Inoltre, il mercato dell'elettricità verrà gradualmente liberalizzato ed aperto, per il

33% circa, ad una maggior concorrenza. I clienti che saranno riconosciuti idonei a beneficiare di questa fase di apertura del mercato risultante dalla direttiva, potranno acquistare l'elettricità dal produttore di loro scelta. Sia i produttori di elettricità che i clienti idonei trarranno, quindi, vantaggio dall'apertura del mercato e dalla concorrenza.

Visto che il contenuto definitivo della direttiva non è ancora chiaro e che gli Stati membri dispongono di varie alternative per l'applicazione, non è ancora possibile calcolare con precisione i vantaggi concorrenziali per i produttori e i clienti idonei. Tuttavia, i mercati dell'elettricità in cui la liberalizzazione è già avvenuta, come ad esempio quelli dell'Inghilterra e del Galles, offrono una prima indicazione degli effetti determinati da una maggior concorrenza sui prezzi dell'elettricità. Tra il 1990 e il 1994, in Inghilterra e in Galles i prezzi reali sono diminuiti del 10% circa per il consumo industriale e del 6% circa per il consumo interno.

Con l'introduzione di limiti all'apertura dei mercati, taluni consumatori di elettricità, come ad esempio i consumatori interni, rimarranno esclusi dai vantaggi diretti della concorrenza e della facoltà di scelta del produttore ma potranno beneficiarne indirettamente se i loro distributori di elettricità saranno considerati idonei. Inoltre, i consumatori «prigionieri» potranno essere protetti da provvedimenti di controllo tariffario introdotti dagli Stati membri.

Il progetto di direttiva suddetto non prevede la partecipazione diretta dei consumatori interni, anche se in futuro si potrà considerare l'eventualità di ampliare la portata della liberalizzazione. Ulteriori provvedimenti per l'apertura del mercato dipenderanno in ogni caso dall'esperienza acquisita nella fase iniziale della liberalizzazione. Essi comporteranno, naturalmente, la partecipazione del Parlamento e del Consiglio.

Va rilevato che i consumatori che saranno riconosciuti idonei potranno scegliere liberamente il loro fornitore, ma dovranno anche sostenere l'onere di partecipare ad un mercato aperto e concorrenziale. I consumatori idonei avranno numerose opportunità, ma saranno anche esposti a certi rischi, come in qualsiasi normale situazione di mercato. Come precedentemente accennato, tuttavia, i consumatori non considerati idonei continueranno ad essere riforniti dal loro distributore, al quale lo Stato membro può imporre taluni obblighi in materia di prezzi, come ad esempio una politica protezionistica per i consumatori nazionali nell'ambito degli oneri di servizio pubblico. In ogni caso, queste decisioni spettano agli Stati membri.

(97/C 60/71)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2202/96**  
**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) al Consiglio**  
(13 agosto 1996)

*Oggetto:* Posizione del Consiglio in merito all'eventuale creazione di un segretariato generale della PESC

Sono molte le personalità politiche europee che si sono dimostrate favorevoli al fatto che la PESC disponga di un proprio segretariato generale, con una sua importanza specifica, il quale sarebbe posto sotto la direzione del Consiglio e potrebbe svolgere — sul piano della politica estera e di sicurezza comune — un ruolo analogo a quello svolto dalla Commissione nel campo delle politiche comunitarie, ovvero stabilire l'interesse comune, proporre decisioni, controllarne l'attuazione e rappresentare l'Unione europea nelle riunioni internazionali non di competenza del Consiglio.

Questa formula richiederebbe la ridefinizione di certe relazioni internazionali, in particolare con la Commissione, per poter mantenere la coerenza dell'insieme ed evitare una separazione artificiale oppure un grave difetto di coordinamento tra la politica economica e monetaria, da un lato, e la politica estera e di sicurezza, dall'altro.

Può il Consiglio far sapere qual è la sua posizione in ordine a tale suggerimento, che gode dell'appoggio di numerose personalità politiche europee?

**Risposta**

(29 novembre 1996)

L'Onorevole Parlamentare si riferisce presumibilmente a varie proposte relative all'istituzione di una figura corrispondente, tra l'altro, ad un Segretario generale della PESC, ad un Alto Rappresentante della PESC o ancora al Signor o alla Signora PESC, figura connessa alla creazione di un'unità di pianificazione politica all'interno del Consiglio. Tali proposte e le relative implicazioni, comprese quelle cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare, sono attualmente discusse in sede di Conferenza intergovernativa.

(97/C 60/72)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2221/96****di Gijs de Vries (ELDR) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

**Oggetto:** Combustibile da rifiuti importati

Le autorità olandesi hanno vietato alla ditta Afvalverwerking Regio Nijmegen B.V. di importare dalla Germania rifiuti destinati alla produzione di energia (Refuse Derived Fuel).

E' tale divieto compatibile con la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 75/442 <sup>(1)</sup>), modificata dalla direttiva 91/156 <sup>(2)</sup>, e con il regolamento 259/93 <sup>(3)</sup> relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio? La combustione di rifiuti altamente calorici quali RDF permette una «utile applicazione» nel senso della direttiva quadro, talché le importazioni da un altro Stato membro, conformemente al regolamento (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)) devono potersi svolgere senza ostacoli?

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32

<sup>(3)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione***(24 settembre 1996)*

Le spedizioni di rifiuti tra Stati membri sono disciplinate dal regolamento 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto i) di questo regolamento gli Stati membri possono vietare del tutto o in parte le importazioni di rifiuti da altri Stati membri o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle stesse quando i rifiuti sono destinati allo smaltimento definitivo.

Le importazioni da altri Stati membri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero non possono essere vietate del tutto o in parte, né possono essere oggetto di sistematiche obiezioni. Tuttavia, sulla base di una serie di motivazioni elencate nell'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) è possibile sollevare un'obiezione motivata contro una specifica notifica di importazione di rifiuti elencati nell'allegato III o IV di detto regolamento.

Per l'importazione di rifiuti destinati al recupero che figurano nell'allegato II del regolamento non è necessaria la notifica e di conseguenza non è possibile sollevare obiezioni.

La combustione con recupero di energia è considerata un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 91/156/CEE <sup>(2)</sup>. Questo allegato, recentemente modificato dalla decisione 96/350/CE <sup>(3)</sup> della Commissione, elenca «l'utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia» alla lettera R1.

Poiché in questo caso i rifiuti sono destinati alla combustione con recupero di energia e rientrano quindi in un'operazione di recupero, la possibilità di sollevare obiezioni contro l'importazione di tali rifiuti sulla base delle motivazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) dipende dalla classificazione di tali rifiuti, ovvero se ai sensi dell'allegato II oppure degli allegati III o IV del regolamento.

La valutazione delle notifiche specifiche e l'autorizzazione o il divieto all'importazione di rifiuti sono di competenza delle autorità nazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991.

<sup>(3)</sup> GU L 135 del 6.6.1996.

(97/C 60/73)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2231/96****di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) e Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

**Oggetto:** Programma POSEIMA-Agricoltura

Nell'ambito del programma POSEIMA è stata varata una serie di azioni settoriali tese a sostenere vari prodotti agroalimentari essenziali per l'approvvigionamento della regione autonoma delle Azzorre.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione specificare i prodotti agroalimentari destinati all'approvvigionamento della regione autonoma delle Azzorre appoggiati con il provvedimento Agricoltura del programma POSEIMA indicando, se possibile, le risorse assegnate a ciascuno di detti prodotti?

Potrebbe essa altresì far sapere se, attualmente, continuano ad essere elargiti aiuti di questo tipo previsti nell'ambito di POSEIMA-Agricoltura, per la regione autonoma delle Azzorre indicandone gli importi e i prodotti beneficiari?

(97/C 60/74)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2232/96**

**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) e Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**

*(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Programma POSEIMA-Agricoltura

Nell'ambito del programma POSEIMA è stata varata una serie di azioni settoriali tese a sostenere vari prodotti agroalimentari essenziali per l'approvvigionamento della regione autonoma di Madera.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione specificare i prodotti agroalimentari destinati all'approvvigionamento della regione autonoma di Madera appoggiati con il provvedimento Agricoltura del programma POSEIMA indicando, se possibile, le risorse assegnate a ciascuno di detti prodotti?

Potrebbe essa altresì far sapere se, attualmente, continuano ad essere elargiti aiuti di questo tipo previsti nell'ambito di POSEIMA-Agricoltura, per la regione autonoma di Madera indicandone gli importi e i prodotti beneficiari?

**Risposta comune**

**data dal sig. Fischler in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2231/96 e E-2232/96**

*(20 settembre 1996)*

I prodotti che beneficiano di disposizioni particolari nel quadro del programma Poseima, in particolare per quanto concerne l'approvvigionamento, sono elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>.

I quantitativi in questione sono stabiliti ogni anno dalla Commissione, di concerto con le autorità portoghesi, in occasione dell'elaborazione del bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il regime di approvvigionamento non è limitato nel tempo, a meno che il testo del Consiglio precisi altrimenti. La Commissione adotterà tra breve una proposta di revisione di tale normativa che potrebbe introdurre gli adeguamenti che risultano opportuni al termine dei primi quattro anni di applicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992

(97/C 60/75)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2233/96**

**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) e Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**

*(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Programma POSEIMA-Trasporti

Gli ostacoli permanenti risultanti dalla grande lontananza delle regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera hanno determinato il varo di una serie di azioni speciali nell'ambito del programma POSEIMA, fra cui vanno evidenziati gli aiuti destinati ai costi di funzionamento nel settore dei trasporti.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere qual era la durata inizialmente prevista per POSEIMA-Trasporti? A quanto ammontavano le risorse destinate alle Azzorre e a Madera? Si sommavano esse agli strumenti finanziari del QCS?

Potrebbe essa altresì far sapere se il provvedimento POSEIMA-Trasporti sia scaduto indicandone, in caso affermativo, la data e i motivi?

**Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione***(17 ottobre 1996)*

Il capitolo «trasporti» del programma Poseima per le regioni autonome di Madera e delle Azzorre prevede la possibilità di ovviare agli ostacoli dovuti alla lontananza e all'insularità dei due arcipelaghi cercando di ottenere trasporti regolari a costi bassi, consentendo al contempo a varie compagnie comunitarie di operare in tali regioni.

Nell'ambito della politica dei trasporti, il regolamento (CEE) n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) <sup>(1)</sup>, ha tenuto conto degli ostacoli specifici dovuti alla posizione ultraperiferica e insulare di alcune regioni dei cinque Stati membri del sud, tra i quali Madera e le Azzorre. E' stata predisposta una deroga per il cabotaggio riguardante gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, escludendolo temporaneamente dall'applicazione del regolamento fino al 1° gennaio 1999. Tale deroga dovrebbe consentire alle due regioni di adeguarsi al regime di liberalizzazione. Il regolamento prevede altresì che gli Stati membri possano stipulare contratti di servizio pubblico con le compagnie di navigazione che concorrono al servizio regolare in provenienza e a destinazione delle isole e tra le isole stesse o di imporre loro obblighi di servizio pubblico come condizione per la prestazione di servizi di cabotaggio. I contratti attuali di servizio pubblico inoltre possono rimanere in vigore fino alla loro scadenza.

Per sua natura questo tipo di misura non potrebbe essere adottato nei programmi di aiuto comunitario, segnatamente nei programmi operativi per le regioni autonome di Madera e delle Azzorre, approvati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno del Portogallo per il periodo 1994-1999.

<sup>(1)</sup> GU L 364 del 12.12.1992.

(97/C 60/76)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2240/96****di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Divieto di importare pelli di cuccioli di foca

E' la Commissione a conoscenza del fatto che il governo del Regno Unito intende abrogare una regolamentazione a norma della quale gli operatori commerciali devono munire i prodotti venduti di un'etichetta dalla quale risulti se il prodotto è stato realizzato con pelli di foca e il paese di origine di tali pelli? Ritiene che l'eventuale abrogazione della precitata regolamentazione costituisca una violazione della direttiva 83/129/CEE <sup>(1)</sup> da parte del Regno Unito?

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione***(13 settembre 1996)*

Siccome il regolamento cui si riferisce l'onorevole parlamentare non rientra nel campo d'applicazione della direttiva 83/129/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, la sua abrogazione non ne costituirebbe una violazione.

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 9.4.1983, modificata da ultimo dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio, GU L 163 del 14.6.1989.

(97/C 60/77)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2244/96****di Gunilla Carlsson (PPE) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Misure per agevolare un mercato elettronico dei capitali

Sembrirebbe che quest'autunno verrà dato il via a un mercato elettronico europeo dei capitali (EUSDAQ) con sede a Bruxelles. Tale mercato ha avuto il sostegno della Commissione tramite la DG XXIII, e di questo non si può che compiacersene. Anche in Francia esistono piani per la creazione di un mercato dei capitali del genere.

E' tuttavia ancora lunga la strada da percorrere prima di poter realizzare un pendant europeo al NASDAQ americano. Sussistono, nonostante i miglioramenti intervenuti, grossi problemi per quanto riguarda le transazioni di titoli da uno Stato membro all'altro. I quadri giuridici sono diversi e le norme tributarie variano da un paese all'altro. Tutto ciò comporta serie difficoltà nel creare un mercato dei capitali paneuropeo che funzioni efficacemente al di là delle frontiere.

Si tratta quindi di risolvere un problema urgente, visto che un mercato dei capitali paneuropeo potrebbe consentire alle imprese europee in espansione di accedere al capitale di rischio alle stesse condizioni delle controparti americane. Si tratta oltretutto di un elemento importante negli sforzi tesi a realizzare un mercato interno efficace e funzionante.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali misure ha intenzione di adottare al fine di creare dei validi presupposti per il buon funzionamento di un mercato elettronico dei capitali paneuropeo?

#### **Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(24 ottobre 1996)*

La Commissione è favorevole alle iniziative intese alla costituzione di mercati dei capitali nazionali ed europei accessibili alle piccole imprese in rapido sviluppo: iniziative del genere sono quanto mai necessarie, data l'importante funzione delle piccole imprese nella creazione di posti di lavoro, la relativa sottocapitalizzazione delle imprese europee e considerato che in media ci vuole molto più tempo in Europa che negli Stati Uniti per la quotazione in borsa di una società.

Queste iniziative sono state rese possibili grazie alla direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari <sup>(1)</sup>, adottata il 10 maggio 1993. Gli Stati membri dovevano dare attuazione alla direttiva entro il 1° gennaio 1996. La direttiva consente ai mercati telematici regolamentati che lo desiderino, di fornire i loro terminali ai propri membri in tutta la Comunità; per converso, qualsiasi mercato telematico paneuropeo di uno Stato membro deve essere autorizzato e regolamentato.

Gli scambi paneuropei dovrebbero funzionare correttamente a seguito delle misure introdotte dalla suddetta direttiva e di altri provvedimenti comunitari, ad esempio nel campo del riconoscimento reciproco dei documenti da comunicare. Tuttavia, vi sono ancora alcune barriere, come l'assenza di una valuta unica e le disparità esistenti nelle norme tributarie (plusvalenze in capitale e dividendi) e nella contabilità dei vari Stati membri.

La Commissione sta preparando una comunicazione relativa al caso specifico dei mercati dei capitali paneuropei per le piccole e medie imprese, in cui riassumerà i progressi finora realizzati nel settore e descriverà alcune delle barriere potenziali, sia in termini di funzionamento di tali mercati che di problemi che possono impedire ad una società di essere quotata in borsa. Il Consiglio deciderà le eventuali iniziative da prendere in materia a livello della Comunità o degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 141, 11.6.1993.

(97/C 60/78)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2245/96**

**di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Cooperazione in seno all'UE nel settore della politica giudiziaria

La cooperazione in materia di politica giudiziaria in seno all'UE è attualmente tanto sviluppata da permettere che l'ex ufficiale delle SS Søren Kam, accusato da 53 anni di omicidio, venga consegnato alla Danimarca per essere processato?

#### **Risposta**

*(29 novembre 1996)*

Successivamente all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, il Consiglio ha adottato due atti finalizzati a migliorare l'estradizione tra gli Stati membri.

Il Consiglio ha innanzitutto elaborato una prima convenzione nel marzo 1995. Tale convenzione prevede una semplificazione della procedura di estradizione, che può tuttavia aver luogo solo con il consenso

della persona richiesta. Questo atto è stato firmato da tutti gli Stati membri, ma potrà entrare in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti loro. È stata inoltre prevista la possibilità di un'entrata in vigore anticipata tra quegli Stati membri che faranno una dichiarazione in tal senso.

In secondo luogo, il Consiglio ha ultimato i lavori relativi a una seconda convenzione. Questa prevede in particolare disposizioni atte ad agevolare l'estradizione per reati commessi nel quadro di una cospirazione o di un'associazione per delinquere. Inoltre, alcuni reati non saranno più considerati reati politici. Ne sono un esempio quelli di stampo terroristico, ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o alcuni fatti qualificati come cospirazione o associazione per delinquere. Altre questioni di particolare interesse sono le disposizioni in materia di estradizione dei propri cittadini.

(Questa convenzione è stata appena adottata dal Consiglio e firmata dagli Stati membri.).

L'Onorevole Parlamentare comprenderà che non spetta al Consiglio pronunciarsi su casi specifici di estradizione. Pertanto, il Consiglio non è in grado di valutare se le convenzioni sopra citate produrranno effetti sul caso specifico citato nell'interrogazione.

(97/C 60/79)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2256/96**

**di Michl Ebner (PPE) alla Commissione**

*(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Servizio di soccorso

Premesso che il servizio di soccorso è importante per tutti i cittadini, può la Commissione far sapere:

1. Quali qualifiche sono previste in futuro per il personale che esercita il servizio di soccorso come attività principale? Ci si orienta verso la figura professionale di «infermiere di soccorso» o «assistente di soccorso» come in Germania o verso la figura professionale di «infermiere» come in Italia?
2. Quali norme UE esistono già nel settore del servizio di soccorso e quali si trovano in fase di preparazione, ad esempio per quanto riguarda l'abbigliamento, la tutela del lavoro, le vetture, gli elicotteri di soccorso, il coordinamento in caso di feriti in massa, strategie mediche per le catastrofi?
3. Quale sostegno finanziario prevede l'UE per i programmi della formazione su ampia scala di volontari, medici e personale del servizio di soccorso?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(28 ottobre 1996)*

La formazione dei soccorritori o del personale che esercita il servizio di pronto soccorso come attività principale è di competenza degli Stati membri che sono liberi di determinare le qualifiche richieste per questa professione.

(97/C 60/80)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2264/96**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Informazioni mediche relative ai conducenti di autoveicoli pesanti

Gli altri paesi UE hanno un organismo analogo al British Drivers Vehicle Licensing Authority (DVLA) (Ufficio per il rilascio della patente ai conducenti di veicoli) che detiene tutte le informazioni relative ai conducenti di autoveicoli pesanti che non superano le visite mediche per problemi di salute?

E' possibile ottenere uno spaccato di informazioni sul numero dei differenti problemi di salute che colpiscono i conducenti di autoveicoli pesanti che non superano le visite mediche?



**Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione***(1° ottobre 1996)*

Tutti gli Stati membri hanno un registro delle patenti di guida a livello nazionale, regionale o locale.

La validità delle patenti di guida C o D implica che il titolare ha superato la visita medica e che pertanto viene considerato idoneo in base ai requisiti clinici fino alla successiva visita medica obbligatoria per ottenere il rinnovo della patente.

È possibile che per motivi di ricerca vengano elaborate statistiche sui diversi problemi di salute dei conducenti di autoveicoli che non superano le visite mediche, tuttavia tali dati non sono a disposizione della Commissione.

---

(97/C 60/81)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2267/96****di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Difesa e valorizzazione delle città d'arte in Europa

E' certamente noto alla Commissione che l'Unione europea ha stanziato da qui al 2000 dieci miliardi di lire all'anno per la difesa e la valorizzazione dei beni culturali nell'ambito di un progetto che si estende a tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo.

Questa operazione di strategia comune nell'ottica di un reciproco soccorso e scambio di tecnologie, task force di archeologi e restauratori, prevede anche uno sforzo considerevole per stabilire un equo spartimento del parsimonioso finanziamento, e quindi per definire le priorità nel privilegiare determinati studi ed interventi piuttosto di altri, di fronte ai «mali culturali» di cui soffrono le città d'arte europee.

Con riferimento all'interrogazione da me presentata in luglio 1996 (n. E-2035/96) sulla salvaguardia del patrimonio artistico in Italia, si chiede alla Commissione di procedere ad uno studio analitico sulle reali condizioni di degrado e decadenza di queste città d'arte, al fine di stabilire una spartizione dei finanziamenti previsti che privilegi gli interventi più urgenti volti alla conservazione del patrimonio piuttosto che allo sfruttamento di quest'ultimo.

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione***(30 ottobre 1996)*

Ringraziando l'onorevole parlamentare per la pertinenza della sua interrogazione, la Commissione tiene a precisare che, nel quadro della linea Meda, e in seguito alle conclusioni delle conferenze di Barcellona e di Bologna, alcuni fondi, il cui importo tuttavia è ancora da precisare, saranno destinati al finanziamento di progetti di cooperazione euro-mediterranea nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale.

Le modalità di realizzazione di tale cooperazione specifica sono state al centro di discussioni approfondite tra le autorità dei paesi mediterranei, delle organizzazioni internazionali o non governative interessate e della Commissione, in occasione delle tre riunioni preparatorie svoltesi sotto la Presidenza italiana ad Arles, a Berlino e ad Amman. Tali lavori hanno servito di base per le conclusioni dell'incontro dei ventisette ministri della Cultura degli Stati membri e dei paesi terzi del Mediterraneo, che si è tenuto a Bologna il 22 e 23 aprile 1996. Queste riunioni hanno permesso di individuare con precisione la situazione del patrimonio culturale dei paesi mediterranei europei e di stabilire i punti prioritari al fine di assicurare la migliore ripartizione dei contributi comunitari. Infine, per iniziativa della Commissione, il 9 e 10 settembre 1996 si è tenuta una riunione tecnica a Bruxelles, durante la quale sono state esaminate le numerose proposte concrete di cooperazione nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale presentate dai diversi paesi del partenariato euro-mediterraneo dopo la conferenza di Bologna. Quest'ultimo incontro ha offerto una nuova occasione, ai rappresentanti dei paesi del partenariato euro-mediterraneo e agli autori dei progetti, di ridefinire e precisare le proprie esigenze e priorità.

Il considerevole lavoro svolto durante la serie di incontri di cui sopra permetterà alla Commissione di privilegiare gli interventi più urgenti e pianificare la tappe del proprio impegno a favore della salvaguardia del patrimonio culturale mediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile dei paesi del bacino mediterraneo.

---

(97/C 60/82)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2268/96****di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(27 agosto 1996)**Oggetto:* Incidentalità delle motociclette

Nella risposta data dal Commissario Kinnock a nome della Commissione all'interrogazione E-3201/95 <sup>(1)</sup> dell'onorevole Alavanos, si fa cenno ad una presunta maggiore incidentalità delle motociclette rispetto alle altre categorie di mezzi di trasporto.

Può la Commissione indicare la fonte di informazione ed a quali dati fa riferimento?

Può inoltre informarsi sul numero di persone coinvolte negli incidenti motociclistici a confronto con quelli di altri mezzi di trasporto?

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 5.6.1996, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione***(30 ottobre 1996)*

Il rischio di rimanere uccisi o feriti in un incidente stradale può essere calcolato con una certa esattezza come numero di morti o feriti per chilometro percorso.

La banca dati comunitaria sugli incidenti stradali Care non offre per ora agli Stati membri dati statistici particolareggiati poiché il progetto è ancora in fase di elaborazione e di prova. Tuttavia, le stime presentate nel libro verde della Commissione «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti» sono state effettuate sulla base di dati statistici di varia origine (CEMT, IRF, OICA) e anche di costruttori automobilistici e statistiche nazionali, grazie alle quali è stato possibile effettuare una valutazione di insieme alquanto accurata. Su questa base, si può stimare che nella Comunità all'incirca 135 milioni passeggeri-km sono stati percorsi con le motociclette (2,9% dei viaggi), rispetto ai 3 610 milioni passeggeri-km percorsi con le autovetture.

In Europa, l'uso della motocicletta varia notevolmente, soprattutto per motivi climatici:

	Abitanti (milioni)	Numero di motociclette (milioni)	Percorrenza (milioni di km)	Motociclette per 1000 abitanti	Percorrenza annua per persona (km)
Regione mediterranea	116,4	12,6	68 800	109	591
Europa centrale	180,0	9,5	36 000	53	200
Europa settentrionale	85,3	1,7	5 100	20	59

Il numero degli incidenti mortali causati da motociclette o autovetture può essere riassunto come segue:

Numero di morti per passeggeri-km (espresso in 1000 milioni)

	1980	1993	1994
Conducenti di motociclette	92,1	59,7	57,7
Autovetture	5,9	2,4	2,2

Numero di morti per milioni di veicoli

	1980	1993	1994
Conducenti di motociclette	498	323	324
Autovetture	127	52	47

Infine, i rischi di incidenti mortali (per 1000 milioni di chilometri percorsi) nella Comunità:

	1980	1993	1994
Conducenti di autovetture	5,9	2,4	2,2
Motociclette	92,1	59,7	57,7
Biciclette	112,1	42,0	41,1
(Pedoni)	339,0	251,3	249,9

(97/C 60/83)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2270/96**  
**di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione**  
 (30 luglio 1996)

*Oggetto:* Politica dei prezzi e di distribuzione dei biglietti dell'NCR (Centro prenotazioni olandese) e dell'IfB (Istituto di viaggi culturali)

Il Rijksmuseum organizza dal 21 settembre 1996 al 12 gennaio 1997 una mostra delle opere del pittore Jan Steen.

I biglietti, che per i gruppi sono vincolati a orari di visita determinati, possono essere acquistati presso l'NCR (Centro prenotazioni olandese) di Leidschendam al prezzo di 15 fiorini olandesi, con un'unica eccezione:

- i visitatori provenienti dalla Germania sono tenuti ad acquistare il biglietto presso l'IfB (Istituto di viaggi culturali), Adenauerallee, 53113 Bonn, al prezzo di 15 marchi tedeschi più le spese di commissione.

Tali disposizioni costringono gruppi e singoli visitatori ad acquistare i biglietti presso un unico distributore. L'IfB distribuisce ovviamente anche i biglietti per i gruppi, e quindi non gode solo di vantaggio notevole per quanto riguarda i prezzi dei biglietti; infatti, può anche decidere a chi vendere i biglietti e per quali orari di visita. Le disposizioni in parola valgono soltanto per la Germania. I visitatori provenienti da tutti gli altri paesi possono rivolgersi direttamente all'NCR a Leidschendam.

Ritiene la Commissione che la situazione descritta sia compatibile con il trattato CE, in particolare con le norme in materia di concorrenza?

Quali provvedimenti pensa di adottare qualora dovesse risultare un'incompatibilità con le disposizioni del trattato?

**Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione**  
 (25 ottobre 1996)

Le restrizioni nella vendita di biglietti, quali descritte dall'onorevole parlamentare nell'interrogazione, hanno l'effetto di isolare il mercato tedesco separandolo dal mercato interno, in quanto ai visitatori provenienti dalla Germania viene impedito di acquistare i biglietti direttamente nei Paesi Bassi.

La Commissione sta esaminando la questione e ha invitato l'NCR (Centro prenotazioni olandese) a fare in modo che i visitatori siano posti in grado di acquistare i biglietti direttamente presso il Centro e secondo modalità non discriminatorie, cioè in conformità al principio del mercato interno e delle norme in materia di concorrenza.

(97/C 60/84)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2271/96**  
**di Wolfgang Nußbaumer (NI) alla Commissione**  
 (30 luglio 1996)

*Oggetto:* Conformità di alcune imposte e tasse austriache con la legislazione comunitaria

L'articolo 33 della «Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE)<sup>(1)</sup> del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme» stabilisce che gli Stati membri possono mantenere o introdurre altre imposte, diritti e tasse che non abbiano il carattere di imposta sulla cifra di affari. Ciò significa in termini espliciti che, oltre a tale imposta, non possono essere prescritti imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere dell'imposta sulla cifra d'affari.

In Austria tuttavia la tassa per l'iscrizione obbligatoria alla Camera di commercio, l'accisa sulle bevande e, nel Land federale del Vorarlberg, l'imposta di soggiorno, vengono calcolate e fissate sulla base imponibile relativa alla cifra d'affari ovvero rimosse previa valutazione e decisione degli uffici tributari.

Queste imposte vengono prelevate, in aggiunta all'imposta sulla cifra d'affari, con riferimento alla stessa base imponibile prevista per le vendite di merci o servizi. Sono inoltre proporzionali al prezzo di tali merci o servizi e vengono applicate in ogni fase di produzione e commercializzazione.

Si vuol sapere se la tassa per l'iscrizione obbligatoria alla Camera di commercio (KU1), l'accisa sulle bevande e l'imposta di soggiorno sono conformi con il diritto comunitario in vigore e se tali imposte violano il diritto comunitario anche qualora vengano applicate solo a servizi e volumi d'affari che non abbiano carattere transfrontaliero?

(<sup>1</sup>) GU L 145, del 13.6.1977, pag. 1.

#### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(23 settembre 1996)*

La Commissione non dispone attualmente di tutti gli elementi necessari per valutare la conformità delle tre imposte alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare con l'articolo 33 della sesta direttiva relativa all'IVA (77/388/CEE del 17 maggio 1977).

La Commissione si impegna a contattare le autorità austriache al fine di disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione approfondita delle suddette imposte, e non mancherà di informare l'onorevole parlamentare dei risultati di tale indagine.

(97/C 60/85)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2278/96**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Frigoriferi «tropicali»

Ora che ai frigoriferi cosiddetti «tropicali» è stata concessa un'esenzione per quanto riguarda il rispetto dei criteri di efficienza energetica stabiliti nella relazione Macartney per i frigoriferi ordinari, può la Commissione spiegare come intende garantire che essi siano venduti ed utilizzati soltanto in quelle regioni dell'Unione europea il cui clima ne giustifica l'impiego?

#### **Risposta data dal Sig. Papoutsis in nome della Commissione**

*(15 ottobre 1996)*

La Commissione non ritiene necessario adottare alcuna misura speciale per evitare che i frigoriferi cosiddetti «tropicali» e «subtropicali» siano venduti al di fuori delle zone geografiche dove ve ne è effettiva necessità. Tali apparecchi consumano più energia dei frigoriferi ordinari alla temperatura di 25° a causa dei componenti aggiuntivi più potenti, grazie ai quali possono funzionare a temperature ambiente molto elevate. Proprio per non penalizzarli, sono stati introdotti appositi coefficienti nei criteri di efficienza energetica previsti.

La Commissione ritiene che tali frigoriferi continueranno ad essere venduti solo nell'Europa meridionale, dal momento che la loro produzione è più costosa. Essi sono realizzati a partire da modelli ordinari, a cui vengono aggiunti componenti più potenti. I loro limiti massimi di consumo sono solo leggermente superiori a quelli di frigoriferi ordinari equivalenti. Per i produttori risulta economicamente più conveniente potenziare modelli ordinari, per soddisfare i criteri di efficienza energetica, che vendere modelli «tropicali» e «subtropicali» in zone dove non sono necessari.

La Commissione seguirà attentamente la questione per evitare che tale situazione si verifichi.

(97/C 60/86)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2280/96****di Angela Sierra González (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL)  
e María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Distruzione della specie botanica *Helichrysum Monogysum* nel Parco naturale di Lanzarote (Isole Canarie)

Il ministero della Difesa spagnolo ha avviato la costruzione di strutture militari nella zona del Parco naturale di Lanzarote, nelle Isole Canarie, compromettendo gravemente una delle rare popolazioni della specie botanica *HELICHRYSUM MONOGYSUM*, conosciuta volgarmente come «yesquera roja», che figura nell'allegato I della direttiva del Consiglio 92/43/CEE<sup>(1)</sup>, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

I lavori in questione, che hanno causato la parziale scomparsa di questa specie endemica dell'isola di Lanzarote, sono stati effettuati senza che le autorità dell'isola avessero rilasciato le necessarie autorizzazioni edilizie, violando dunque varie leggi dello Stato spagnolo relative tanto al settore ambientale quanto a quello urbanistico.

Lanzarote è stata riconosciuta dall'UNESCO come riserva della biosfera nell'ambito del programma «uomo e biosfera».

E' a conoscenza la Commissione del problema rappresentato dalla distruzione, nell'isola di Lanzarote, di questa specie endemica delle Canarie?

Risulta alla Commissione che i lavori in questione hanno provocato la scomparsa di buona parte di una popolazione figurante nell'allegato I della direttiva sugli habitat naturali, e più precisamente nella sezione relativa alle specie endemiche della regione macaronesica che richiedono una protezione rigorosa, fra le quali rientra appunto la *HELICHRYSUM MONOGYSUM*?

Non ritiene la Commissione che i lavori in questione violino la direttiva del Consiglio 85/337/CEE<sup>(2)</sup>, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, poiché sono stati avviati senza che fossero state preventivamente valutate le ripercussioni sull'ambiente?

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione affinché vengano rispettate le direttive 92/43/CEE e 85/337/CEE?

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 05.07.1985, pag. 40

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione***(1° ottobre 1996)*

La specie *Helichrysum monogysum* non figura né nell'allegato II, né nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Tuttavia, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, i lavori a cui si riferisce la presente interrogazione scritta sono stati eseguiti dal ministero spagnolo della Difesa in località «Risco de Famara». Questo luogo si trova all'interno di una zona che figura nell'elenco nazionale spagnolo delle zone di interesse comunitario per la regione biogeografica macaronesica (Isole Canarie) comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

La Commissione indirizzerà una richiesta di informazioni alle autorità spagnole in merito ai fatti segnalati dagli onorevoli parlamentari.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(97/C 60/87)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2284/96**  
**di Anne André-Léonard (ELDR) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Regolamentazione di Internet

Internet, essendo costituita da un insieme di reti diverse di natura diversa, non è una rete come le altre.

Il rapido sviluppo delle comunicazioni su Internet rappresenta un vantaggio straordinario per la comunità internazionale, ma comporta gravi rischi per l'ordine pubblico.

In Germania sono state riscontrate gravi deviazioni in materia di pedofilia e di propaganda revisionistica.

Benché esistano normative nazionali in grado di garantire il rispetto delle esigenze di ordine pubblico per i servizi in linea del paese interessato, la struttura transnazionale della rete Internet richiede una cooperazione internazionale.

Può la Commissione far sapere quali progressi ha registrato nella definizione di una politica di regolamentazione in materia?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**  
(25 ottobre 1996)

L'onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alle risposte che la Commissione ha dato alle interrogazioni scritte E-99/96 dell'onorevole Siso Cruellas <sup>(1)</sup> e P-1542/96 dell'onorevole Valdivielso de Cué <sup>(2)</sup>, in cui essa riconosce l'esigenza di un quadro regolamentare coerente che favorisca lo sviluppo della società dell'informazione pur salvaguardando in modo adeguato gli interessi di ordine pubblico ai quali l'onorevole parlamentare si riferisce.

D'altra parte la Commissione ha già avviato una serie di azioni di riflessione che riguardano le varie questioni di interesse generale inerenti alla crescente diffusione delle reti di comunicazione come Internet.

Tra l'altro, il 16 ottobre 1996 la Commissione ha approvato un Libro verde sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, nonché una comunicazione sul contenuto illecito e pregiudizievole della rete Internet.

Infine, nel quadro della questione pedofilia e Internet, il Consiglio Telecomunicazioni ha incaricato la Commissione di allargare il gruppo di lavoro, stabilito nel corso della riunione informale di Bologna dei ministri delle telecomunicazioni, facendovi rientrare rappresentanti dei ministri delle telecomunicazioni, dei fornitori di servizi, delle industrie di contenuto e degli utenti per presentare proposte concrete ed eventuali misure al prossimo Consiglio Telecomunicazioni del 28 novembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU C 173 del 17.6.1996.

<sup>(2)</sup> GU C 356 del 25.11.1996.

(97/C 60/88)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2294/96**  
**di Erich Schreiner (NI) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* La politica dell'informazione del Commissario Fischler e la BSE

«Chiederemo alla Gran Bretagna di non pubblicare più i risultati delle indagini». E' opportuno compiere opera di «disinformazione» nei confronti della stampa e definire esagerate le notizie sulla pericolosità dell'epidemia. (Estratto da una nota della Commissione, riportata dalla «Süddeutsche Zeitung» del 9 luglio 1996)

... Lo scorso febbraio un'équipe di Arte che stava girando un reportage sulla mucca pazza si è vista rifiutare un'intervista del Commissario per l'agricoltura Franz Fischler in quanto, secondo il suo gabinetto, egli «non desidera esprimersi pubblicamente sulla questione» della trasmissibilità della malattia della mucca pazza all'uomo... (Estratto da «Libération» dell'8 luglio 1996).

Il Commissario Fischler, ovvero il suo gabinetto, hanno operato come indicato nella suddetta nota?

Per quali altri motivi il Commissario Fischler o il suo gabinetto hanno rifiutato di prendere posizione sulla questione della BSE?

Il Commissario Fischler, ovvero il suo gabinetto, si sono comportati in modo adeguato alla situazione?

In futuro rifiuteranno di concedere interviste, esprimere pareri o fornire chiarimenti, qualora sia in pericolo la salute del consumatore europeo?

In futuro lasceranno passare tanto tempo prima che siano prese misure per la tutela del consumatore europeo e il pubblico venga informato correttamente?

#### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(18 ottobre 1996)*

Per quanto riguarda le affermazioni di certi giornali, secondo cui la Commissione avrebbe praticato una politica di «disinformazione» in merito all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l'onorevole parlamentare è pregato di consultare la risposta all'interrogazione scritta P-1975/96 del sig. Goldsmith <sup>(1)</sup>. Le informazioni particolareggiate contenute in tale risposta mostrano chiaramente che non è stata seguita alcuna politica del genere.

La Commissione è stata sempre disposta a rispondere in modo aperto e veritiero alle domande dei mezzi di comunicazione e del pubblico in merito alla BSE od a qualsiasi altro argomento che rientrasse nella sua sfera di competenza. Per quanto riguarda la richiesta di «Arte» per un'intervista nel febbraio 1996, non vi fu alcun rifiuto di discutere la BSE. Si ritenne più opportuno che le informazioni tecniche richieste venissero fornite da un funzionario di grado elevato, come effettivamente avvenne durante un'intervista successivamente telediffusa da «Arte».

<sup>(1)</sup> GU C 11 del 13.1.1997, p. 35.

(97/C 60/89)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2303/96**

**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Dichiarazione della Commissione secondo cui un'iniziativa legislativa sulla cogenerazione deve attendere le decisioni relative al mercato interno per l'elettricità

Essendo stata raggiunta una posizione comune al riguardo, intende la Commissione prendere ora misure per la messa a punto di un progetto di direttiva volta ad abolire gli ostacoli sul mercato per la cogenerazione nell'UE?

#### **Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione**

*(23 ottobre 1996)*

La proposta di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'elettricità <sup>(1)</sup> offre a tutti i produttori di energia elettrica la possibilità di vendere elettricità ai clienti aventi diritto. Ai sensi della proposta, ciò rappresenterà fino ad un terzo del mercato complessivo dell'energia elettrica. Quando si opera il "dispatch" è possibile conferire priorità all'elettricità prodotta mediante cogenerazione, in quanto questo tipo di produzione non è ritenuto nocivo per l'ambiente.

Nel Libro bianco "Una politica energetica per l'Unione europea" <sup>(2)</sup>, la Commissione sottolinea la necessità di incentivare tecnologie che aumentino il rendimento energetico. Nello stesso documento si afferma inoltre che "sarà varata una strategia comunitaria per promuovere la cogenerazione onde garantire la necessaria cooperazione tra la Comunità, i suoi Stati membri, gli enti erogatori e i consumatori di elettricità e di calore, nell'ottica di eliminare gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di questa tecnologia".

In questo contesto la Commissione, dopo l'adozione definitiva della direttiva sul mercato interno dell'elettricità, intende esaminare l'utilità di includere in tale strategia una direttiva che incoraggi la cogenerazione all'interno della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 14.3.1992; proposta modificata, GU C 123 del 4.5.1994.

<sup>(2)</sup> COM(95) 682 def.

(97/C 60/90)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2314/96**  
**di Martina Gredler (ELDR) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Diritti di trasmissione di manifestazioni sportive

L'acquisto dei diritti di trasmissione di grandi manifestazioni sportive internazionali da parte di emittenti pubbliche appare minacciato dall'associazione di emittenti private, che dispongono di risorse finanziarie di gran lunga superiori.

Quali iniziative pensa di prendere la Commissione?

La Commissione pensa di compiere sforzi per garantire la preferenza alle emittenti pubbliche nel caso di trasmissioni sportive?

La Commissione concederà alle emittenti pubbliche un diritto di prelazione per i grandi avvenimenti sportivi?

**Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione**

(18 ottobre 1996)

A causa della popolarità di alcuni grandi eventi sportivi, l'acquisizione dei diritti di ritrasmissione di questi avvenimenti ha grande rilevanza economica per le emittenti che vogliono ottenere o consolidare l'ascolto del loro pubblico, che si tratti di operatori di reti sia a libero accesso che a pagamento. Gli operatori di reti che trasmettono in forma criptata, che godono ormai di una buona posizione di mercato e dispongono di una capacità finanziaria sufficiente, fanno attualmente lievitare le offerte nella speranza di ottenere diritti che permetteranno loro di attrarre nuovi abbonati.

Questa situazione può dunque generare conflitti di interesse tra la preoccupazione di garantire lo sviluppo dei servizi audiovisivi e quella di salvaguardare l'accesso del maggior numero di telespettatori a queste grandi manifestazioni sportive internazionali. Il problema, d'altra parte, si pone maggiormente in termini di concorrenza tra due modi di diffusione, quello della televisione a libero accesso e quello della televisione a pagamento, che in termini di concorrenza tra emittenti pubbliche e private.

Da un punto di vista comunitario, la questione dell'accesso del pubblico alle grandi manifestazioni sportive può rientrare nel campo della politica di concorrenza.

Nella sua decisione di esenzione adottata nel 1993 in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE, nel caso Unione europea di radiodiffusione (UER) — Eurovisione, la Commissione aveva preso in considerazione per la concessione dell'esenzione — tra l'altro — il fatto che i membri dell'UER garantissero una copertura molto ampia della popolazione per la trasmissione dei grandi avvenimenti sportivi i cui diritti erano acquisiti in comune nell'ambito dell'eurovisione. Questa decisione tuttavia è stata recentemente annullata dal Tribunale di primo grado.

Consegue dalla sentenza del Tribunale che non si può ipotizzare di riservare ai radiotrasmettitori pubblici un trattamento preferenziale per i diritti di ritrasmissione dei grandi eventi sportivi, per l'unica ragione che compiono una missione qualificata di «particolare interesse pubblico». È, d'altra parte, importante che la Commissione vigili affinché non sia ostacolato lo sviluppo delle reti televisive a pagamento e dei servizi a pagamento per spettacolo, dei quali i progressi tecnologici hanno permesso l'emergere.

Infine, occorre ricordare che gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure per garantire l'accesso del maggior numero di telespettatori agli eventi di grande rilevanza, a condizione che queste misure rispettino il diritto comunitario.

A seguito della risoluzione sulla trasmissione televisiva di manifestazioni sportive, adottata dal Parlamento il 22 maggio 1996, la Commissione si è impegnata a verificare se l'applicazione concertata delle norme esistenti sia sufficiente ad evitare gli abusi. Se così non fosse, occorrerebbe studiare allora la questione dell'opportunità di uno strumento giuridico ad hoc a livello europeo. Quest'analisi, la cui realizzazione è in corso, darà luogo ad una comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio.



(97/C 60/91)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2316/96**  
**di Martina Gredler (ELDR) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Controllo dei massimali dei «multimedia» e «monomedia»

La Commissione ha presentato una proposta che fissa nuovi criteri per la fusione dei media, basati sui massimali delle quote di ascolto piuttosto che sulla proprietà.

Un massimale «monomedia» per emittenti radiotelevisive dovrebbe essere del 30%, mentre un massimale «multimedia» per partecipazioni incrociate (televisione, radio e giornali) dovrebbe essere del 10%.

Entro quale data pensa la Commissione di attuare tali nuovi criteri?

In che modo avverrà il controllo della portata?

La Commissione prevede di creare un organo per il controllo dei massimali delle portate?

La Commissione pensa di incaricare un istituto di ricerca indipendente del controllo della portata?

Con quale frequenza pensa la Commissione di procedere ad un controllo della portata?

Come prevede la Commissione di finanziare tali controlli?

Quale linea di bilancio è prevista al riguardo?

Può la Commissione fornire già delle valutazioni sull'entità delle spese?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(22 ottobre 1996)

La Commissione non ha presentato alcuna proposta sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa. Dei lavori sono in corso su un'iniziativa intesa all'armonizzazione delle legislazioni nazionali specifiche, attinenti alla proprietà dei mezzi di comunicazione di massa, che mirano a mantenere il pluralismo. Questi lavori, che costituiscono il seguito degli studi e delle consultazioni che sono stati condotti dalla Commissione <sup>(1)</sup>, non sono tuttavia ultimati e il contenuto dell'iniziativa non è pertanto ancora fissato.

<sup>(1)</sup> «Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno.» Valutazione della necessità di un'azione comunitaria» doc. COM (92) 480 def. «Seguito da dare al processo di consultazione relativo al libro verde» pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno — Valutazione della necessità di un'azione comunitaria»; doc. COM (94) 353 def.

(97/C 60/92)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2319/96**  
**di Peter Truscott (PSE) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Garanzie per l'utilizzo di insulina di origine animale per i diabetici insulinodipendenti

Considerate le riserve circa il trattamento con insulina umana, quali provvedimenti è disposta ad adottare la Commissione per garantire che tutti i diabetici insulinodipendenti nell'UE possano comunque usufruire di insulina di origine animale?

Prende la Commissione in considerazione la possibilità che coloro ai quali è stata negata la scelta possano richiedere un risarcimento qualora si dimostri che hanno subito conseguenze negative dalla somministrazione di un trattamento a base di insulina di origine umana?

**Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione**

(9 ottobre 1996)

L'insulina è un ormone ipoglicemico utilizzato nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi, la carenza del quale determina l'insorgenza del diabete mellito. L'insulina può essere di origine animale — suina o bovina — può essere ottenuta mediante un processo semisintetico o, infine, mediante la biotecnologia ricombinante — la cosiddetta insulina umana.

Nella Comunità sono disponibili prodotti medicinali ottenuti utilizzando tutti e tre i processi menzionati, anche se il consumo di prodotti di origine animale in Europa è notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri tipi.

Negli Stati membri in cui l'insulina di origine animale non è autorizzata, essa può essere comunque ottenuta conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali <sup>(1)</sup>, in virtù delle quali uno «Stato membro può, conformemente alla legislazione in vigore e per rispondere ad esigenze speciali, escludere dal campo di applicazione dei capitoli da II a V i medicinali forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un medico autorizzato e destinati ai suoi malati sotto la sua personale responsabilità diretta».

<sup>(1)</sup> GU 22 del 9.2.1965.

(97/C 60/93)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2320/96**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Protocollo Unesco-Valenza (Spagna) sul terzo millennio

Le sfide che sono state lanciate alla fine di questo secolo per essere risolte nel prossimo millennio trasformano ormai la nostra visione del futuro. Alcune iniziative presentano già grandi occasioni di riflessione sul futuro dell'umanità. E' questo il caso della città di Valenza, il cui Comune il 14 giugno 1996 ha firmato un protocollo di accordo con l'Unesco. Tale documento prevede numerose riflessioni su ciò che ha significato per l'uomo il millennio che sta terminando e sulle grandi sfide del terzo millennio dell'era cristiana.

E' la Commissione al corrente di questo grande accordo — unico nel suo genere — tra Valenza e l'Unesco? Prevede essa di partecipare alle attività del suddetto protocollo?

**Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione**

(15 ottobre 1996)

La Commissione è pienamente d'accordo con l'onorevole parlamentare sul fatto che molte sfide alle quali ci troviamo ancora di fronte alla fine di questo secolo dovranno essere risolte nel prossimo millennio e che tali sfide stanno trasformando la nostra visione del futuro. Come ha puntualizzato la Commissione nella risposta all'interrogazione orale n. 274/95, è probabile che la conferenza intergovernativa in corso avrà concluso i propri lavori e che molte azioni saranno progettate in relazione all'accesso dei nuovi Stati membri. La risposta proseguiva dicendo che «In ogni caso, si renderanno necessarie spiegazioni. In un'epoca come la nostra, caratterizzata da dubbi, esitazioni ed incertezze sul futuro dell'Europa e sul ruolo delle sue istituzioni, il problema maggiore cui ci troviamo di fronte è quello della spiegazione. E spesso è molto più semplice esprimersi per simboli.»

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver attirato la sua attenzione sul protocollo di accordo tra il consiglio municipale della città di Valenza e l'UNESCO del 14 giugno 1996. Come risulta evidente dalle risposte alle precedenti interrogazioni parlamentari su questioni analoghe <sup>(1)</sup>, la Commissione sta ancora riflettendo sul modo migliore di contribuire alle attività legate alla celebrazione del millennio. Certamente la Commissione riconosce il grande valore simbolico del millennio e coglierà sicuramente l'occasione per partecipare ad azioni nel settore della cultura e dell'informazione. Per ora, la Commissione non ha ancora definito le proprie intenzioni ma è grata all'onorevole parlamentare per la segnalazione relativa al protocollo Valenza-Unesco e per il suggerimento fornito.

Come ha precisato la Commissione nella risposta all'interrogazione orale n. 274/95, i progetti di festeggiamento per il nuovo millennio riguarderanno essenzialmente la sfera dell'informazione e della cultura ma ve ne saranno anche in altri settori (per esempio, l'istruzione, l'ambiente, gli affari sociali). Come ha già affermato nella risposta all'interrogazione orale n. 274/95, la Commissione ritiene che sia importante incominciare ad esaminare ora le possibilità. A tal fine è stato creato un gruppo di lavoro informale all'interno della Commissione ed è stato chiesto agli Stati membri di informare la Commissione su tutte le attività da loro progettate in questo contesto. Successivamente la Commissione deciderà, in base a tali informazioni e alle consultazioni con il Parlamento, sul modo migliore di procedere.

<sup>(1)</sup> Risposta scritta E-282/94 dell'on. Scott Hopkins — GU C 336, 30.11.1994; E-427/95 dell'on. Balfé — GU C 179, 13.7.1995; E-426/95 dell'on. Balfé — GU C 190, 24.7.1995; H-274/95 e H-314/95 dell'on. Elliott — Discussioni parlamentari 4-463 (Maggio 1995); E-1783/95 dell'on. Spiess — GU 4- 273, 18.10.1995; H-553/96 dell'on. Balfé; Discussioni parlamentari (Luglio 1996).

(97/C 60/94)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2321/96****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Criteri di convergenza per l'UEM

L'articolo 1 del protocollo n. 6 del trattato che istituisce la Comunità europea sancisce che «il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali».

Può la Commissione far sapere se la media dei tre Stati membri è una media aritmetica semplice, o se si tratta invece di una media ponderata che tiene conto del PIL di ciascun paese o di un qualsiasi altro criterio indicativo della sua importanza economica?

**Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione**

(18 ottobre 1996)

Tanto l'articolo 109 J del trattato CE che l'articolo 1 del protocollo n. 6 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J non impongono il tipo di media da applicarsi nel calcolo del valore di riferimento del criterio di stabilità dei prezzi.

Esiste tuttavia un ampio consenso secondo il quale una media ponderata dei tre migliori risultati, calcolata in base all'importanza economica degli Stati membri, non costituirebbe un parametro adeguato. Infatti, ogni Stato membro è tenuto a dare prova di una stabilità duratura dei prezzi nella sua economia, indipendentemente dalle sue dimensioni. Il rispetto dei criteri di convergenza si impone nella sua totalità in ogni Stato membro e non può variare in modo significativo secondo il suo peso economico. Inoltre, la media non ponderata è più trasparente e più comprensibile per il grande pubblico.

Per questo motivo la Commissione ha utilizzato nelle sue relazioni di convergenza elaborate fino ad oggi la media aritmetica semplice dei tre Stati membri il cui tasso di inflazione medio degli ultimi dodici mesi rispetto ai dodici mesi precedenti è il più basso.

D'altra parte, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in collaborazione con gli istituti nazionali e l'Istituto monetario europeo, ha in corso lavori volti ad elaborare degli indici dei prezzi armonizzati a livello comunitario. La pubblicazione dal febbraio 1996 di indici provvisori dei prezzi al consumo, quale minimo comune denominatore degli indici nazionali, ha costituito la prima tappa verso un'armonizzazione completa.

(97/C 60/95)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2326/96****di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Posizione dell'UE sul tema delle mine antiuomo alla Conferenza Habitat II di Istanbul

Per quale motivo alla Conferenza Habitat II, tenutasi a Istanbul nella scorsa primavera, i rappresentanti della Commissione europea si sono opposti all'inserimento nella risoluzione finale dell'articolo 128 che figurava nel relativo progetto di risoluzione e che menziona il tema delle mine antiuomo?

E' consapevole la Commissione che con tale atteggiamento ha discredito l'immagine dell'Unione europea presso numerosi interlocutori di altri paesi?

Per quale motivo la Commissione ha contraddetto le posizioni sul tema delle mine antiuomo prese dalle istituzioni comunitarie?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione***(1° ottobre 1996)*

La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, ha presentato al gruppo di lavoro habitat un'ambiziosa proposta che rispecchiava i termini dell'azione comune sulle mine antiuomo. La proposta è stata rifiutata, in particolare da alcuni Stati non allineati. La Commissione ha inoltre espresso le proprie valutazioni, coerenti con la posizione dell'Unione, su un testo proposto dagli Stati Uniti. Per sottolineare l'impegno dell'Unione nel tentativo internazionale di superare il problema mondiale delle mine antiuomo, la Commissione ha dichiarato:

L'Unione europea è impegnata attivamente sia sul piano pratico che su quello politico per superare il problema mondiale derivante dall'uso indiscriminato e irresponsabile delle mine. A tal proposito, nel maggio 1995 l'Unione ha deciso d'imporre una moratoria sull'esportazione di alcune categorie di mine antiuomo, in aggiunta ad altre azioni già avviate, e sta ora sviluppando ulteriori politiche a sostegno dell'obiettivo dell'eliminazione delle mine antiuomo. Essa contribuisce poi con oltre 8 Mio di USD ad un fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nelle operazioni di sminamento. Oltre alle azioni intraprese da singoli Stati membri dell'Unione, negli ultimi quattro anni la Commissione europea ha contribuito con più di 50 Mio di USD ad azioni di sminamento nelle regioni più colpite dal problema.

Tuttavia, nell'unico testo finale su cui è stato possibile trovare un accordo, compare, all'articolo 1 del paragrafo 128 della risoluzione, una breve frase in cui si parla di sostenere i lavori per la rimozione immediata delle mine antiuomo alla cessazione dei conflitti armati.

Il notevole contributo della Commissione a sostegno delle azioni di sminamento e i suoi sforzi in vista dell'obiettivo della completa eliminazione delle mine antiuomo sono ampiamente riconosciuti e apprezzati. La Commissione ritiene poi che l'Unione dovrebbe prestare maggiore attenzione a quei paesi terzi che continuano ad inviare irresponsabilmente mine antiuomo in aree di conflitto, e a quelle parti coinvolte nei conflitti che continuano ad usare indiscriminatamente armi dagli effetti così devastanti sulla popolazione civile.

---

(97/C 60/96)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2329/96****di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Punti sosta previsti dalla direttiva per la protezione degli animali durante il trasporto

Si chiede di conoscere i criteri comunitari cui devono rispondere i punti sosta per quanto riguarda la struttura di accoglienza, l'alimentazione, l'abbeveraggio, il carico ed eventualmente lo stallaggio di taluni tipi di animali, nonché i requisiti di polizia sanitaria applicabili a detti punti sosta che il Consiglio, su proposta della Commissione, doveva stabilire entro il 30 giugno 1996 (articolo 13 della direttiva 95/29/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 91/628/CEE <sup>(2)</sup> relativa alla protezione degli animali durante il trasporto).

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.06.1995, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(26 settembre 1996)*

La Commissione sta elaborando una proposta di decisione del Consiglio relativa ai requisiti minimi per i punti di sosta.

Intende presentarla al Consiglio a breve termine.

---

(97/C 60/97)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2355/96****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Rescissione di un contratto di assicurazione sulla casa da parte della Royal Insurance España

Ha la Royal Insurance España di Palma di Maiorca agito illegalmente quando ha rescisso, il 16 ottobre 1992, il contratto di assicurazione sulla casa della sig.ra Patricia Barr di Mal Pas, Alcudia, Maiorca — che aveva peraltro versato il premio fino al 30 marzo 1993 — senza offrire né rimborso né indennizzo?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(22 ottobre 1996)*

L'interrogazione verte sull'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione e sulla loro conformità con la legislazione applicabile in materia.

Il diritto comunitario non ha assegnato competenze alla Commissione per interpretare i termini di un contratto di assicurazione e determinare i diritti e gli obblighi che derivano alle parti contraenti da un contratto di assicurazione. Questo compito spetta alle autorità degli Stati Membri, in particolare alle autorità giudiziarie.

Per quanto riguarda il caso specifico, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che esiste presso le autorità spagnole di vigilanza sulle assicurazioni un servizio amministrativo di ricorso, al quale ogni persona può rivolgersi per denunciare fatti riguardanti i rapporti di assicurazione.

(97/C 60/98)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2357/96****di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Progetto preliminare di bilancio 1997

Potrebbe la Commissione riferire al Parlamento europeo sulla relazione di attività dell'Istituto di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba (A-3059) che quest'ultimo dovrebbe normalmente trasmettere ogni anno ai parlamentari europei e precisare quale sia l'impatto delle azioni svolte dall'Istituto soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo «promozione della costruzione europea»?

**Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione***(2 ottobre 1996)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e alla Segreteria generale del Parlamento la relazione presentata dall'Istituto di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba (MEDEA), a seguito della sua richiesta di fondi sulla linea A-10 0 del bilancio per il 1996.

È opportuno osservare che, essendo stato creato nell'aprile 1996, l'Istituto ha appena iniziato le proprie attività e non ha pertanto ancora trasmesso al Parlamento la relazione annuale menzionata dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda la «promozione della costruzione europea», essa non è contenuta direttamente negli statuti di MEDEA, né nel commento al bilancio relativo al bilancio per il 1996. Tuttavia, si può ritenere che, diffondendo nei circoli europei — e in particolare tra gli onorevoli parlamentari che lo desiderino — informazioni oggettive su questi paesi, l'Istituto fornisca un contributo alla politica generale europea nei confronti della vicina e importante regione araba.

(97/C 60/99)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2364/96****di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Valore delle valute nell'Unione monetaria

Che tipo di precauzioni sono ravvisate per prevenire il fatto che le valute che entrano nell'Unione monetaria ad un valore troppo alto abbiano conseguenti effetti dannosi sulla produzione e l'occupazione?

**Risposta data dal Sig. De Silguy in nome della Commissione***(28 ottobre 1996)*

Il trattato CE stabilisce che, prima che sia presa la decisione sull'ingresso nell'Unione economica e monetaria, gli Stati membri debbano aver realizzato un «alto grado di sostenibile convergenza...» (articolo 109J). Dato che all'inizio della terza fase gli Stati membri partecipanti dovranno aver raggiunto un grado elevato di convergenza economica e la stabilità duratura dei tassi di cambio delle loro valute, i tassi di mercato rilevabili a tale data dovrebbero rispecchiare pienamente le grandezze di base dell'economia.

(97/C 60/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2383/96****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(6 settembre 1996)*

*Oggetto:* Rimborso IVA al sig. Beland da parte delle autorità belghe

Quali sono le osservazioni della Commissione in merito alla situazione di un elettore dell'interrogante, il sig. Beland, cui spetta un rimborso IVA da parte delle autorità belghe a norma dell'ottava direttiva IVA e in relazione al quale l'interrogante ha inviato una lettera al Commissario Monti in data 18 ottobre 1995? Il sig. Beland si è ripetutamente rivolto alle autorità belghe per ottenere tale rimborso, ma le sue lettere non hanno avuto alcun seguito.

Intende la Commissione avviare un'azione contro il governo belga per mancato rispetto della direttiva sopramenzionata? A quali altre vie può ricorrere il sig. Beland per ottenere giustizia?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(16 ottobre 1996)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che una procedura di infrazione era stata avviata contro il Belgio per inosservanza dell'ottava direttiva (79/1072/CEE) <sup>(1)</sup> relativa al rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese. Questa procedura chiamava in causa, da un lato, l'inosservanza del termine di sei mesi per effettuare il rimborso dell'IVA e, dall'altro, il mancato pagamento di interessi di mora in caso di superamento di questo termine. Il Belgio ha comunicato le misure adottate per rimediare a questi inadempimenti. Di conseguenza, nel dicembre 1995, la Commissione ha archiviato la procedura in questione.

La Commissione segue tuttavia con attenzione l'evoluzione del rispetto delle modalità della procedura di rimborso in Belgio e presta ascolto ad ogni ricorso proveniente dagli operatori economici in questo settore.

Per quanto riguarda il caso citato nell'interrogazione, la Commissione, dopo aver esaminato la pratica e contattato le autorità belghe, ha spiegato al ricorrente le ragioni del rifiuto del rimborso dell'IVA da parte del Belgio e gli ha indicato come poteva regolarizzare la sua situazione fiscale.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 2.7.1979

(97/C 60/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2387/96**  
**di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione**  
(6 settembre 1996)

*Oggetto:* Controlli dei mattatoi autorizzati a livello UE, da parte di esperti veterinari della Commissione

1. Quanti sono i mattatoi autorizzati nell'Unione europea, ripartiti per Stato membro?
2. Quanti mattatoi autorizzati esistono in paesi terzi, ripartiti per paese?
3. Quanti sono gli esperti veterinari della Commissione, suddivisi per nazionalità e lingua, che si occupano del controllo dei mattatoi?
4. Con quale frequenza viene controllato annualmente ogni mattatoio (intensità dei controlli)?
5. Quante sono le irregolarità rilevate?
6. Di quali irregolarità si tratta?
7. Sono già state avviate azioni contro i mattatoi irregolari e, in caso affermativo, di che tipo?
8. Nell'Unione europea i controlli vengono effettuati utilizzando di volta in volta la lingua del paese interessato? In caso negativo, perché?
9. In quale lingua vengono effettuati i controlli in paesi terzi?
10. Le informazioni in merito ai controlli nell'UE vengono fornite nella rispettiva lingua del paese? In caso negativo, perché?
11. Può un ispettore tedesco della Commissione controllare anche mattatoi tedeschi o deve operare esclusivamente al di fuori del suo paese di origine?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

(18 ottobre 1996)

1. Si invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1988/96 dell'on. Crampton (<sup>1</sup>).
2. I mattatoi autorizzati dalla Comunità sono 640, ripartiti in 29 paesi terzi.
3. Gli esperti veterinari della Commissione sono responsabili del controllo non soltanto delle carni fresche, dei macelli e dei laboratori di sezionamento, ma anche di tutti gli impianti di produzione di prodotti di origine animale. Gli esperti che si occupano di tali controlli sono dieci: un belga, un francese, tre tedeschi (uno dei quali distaccato presso la delegazione della Commissione a Washington), un greco, un irlandese e tre italiani. Per essere assunto dalla Commissione, un funzionario deve parlare almen o una lingua comunitaria oltre la sua lingua materna.
4. La Commissione si era posta l'obiettivo di ispezionare prima del completamento del mercato interno tutti i mattatoi comunitari autorizzati: tale obiettivo è stato praticamente raggiunto. Attualmente, dopo il completamento del mercato interno, l'obiettivo è di controllare circa il 5% degli impianti ogni anno, concentrandosi soprattutto su quelli autorizzati recentemente e su quelli che rivelano qualche difetto; ciò non pregiudica gli obblighi degli Stati membri, che sono responsabili dell'approvazione e del controllo dei mattatoi soggetti alla loro giurisdizione.
- 5 e 6. Le irregolarità riscontrate non possono essere espresse numericamente, in quanto variano molto nei diversi impianti e nei diversi Stati membri. Si passa da problemi relativi alla disposizione, alle strutture, all'installazione, alle attrezzature, alla manutenzione, alla pulizia e all'igiene, a carenze di documentazione, di controlli degli impianti e di ispezioni e supervisioni veterinarie.
7. Le misure adottate contro i mattatoi comunitari variano, secondo il grado delle irregolarità riscontrate, dalla richiesta di garanzie all'avviamento di procedure. Le azioni contro impianti situati nei paesi terzi possono consistere in richieste di garanzie, nella fissazione di programmi di lavoro o nel ritiro dell'autorizzazione.
- 8 e 9. La Commissione cerca in linea di massima di utilizzare durante il controllo la lingua dello Stato membro interessato; ciò non è sempre possibile, in quanto dipende dalle conoscenze linguistiche dei singoli ispettori.

10. Se si richiedono misure speciali, queste ultime sono trasmesse nella lingua dello Stato membro interessato. Le semplici relazioni relative alle ispezioni sono redatte talvolta (se esplicitamente richiesto) nella madre lingua dell'ispettore, ma di solito in inglese o in francese, per consentire successivi riscontri della visita effettuata. Non è possibile tradurre le singole relazioni a causa della loro quantità.

11. Gli esperti veterinari della Commissione effettuano ispezioni in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro nazionalità.

(<sup>1</sup>) GU C 385 del 19.12.1996, p. 72.

(97/C 60/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2388/96**

**di Alex Smith (PSE) alla Commissione**

(6 settembre 1996)

*Oggetto:* Restrizioni al gratuito patrocinio nel Regno Unito

Per esperire le possibilità di ricorso previste dai trattati e dalle direttive UE, i cittadini dell'Unione europea devono, prima di potere adire la Corte di giustizia delle Comunità europee, fare ricorso ai tribunali nazionali. Attualmente il governo britannico ha limitato il diritto al gratuito patrocinio per quanto riguarda i ricorsi ai tribunali nazionali e prevede per il futuro la sua completa abolizione, creando così una barriera economica che impedirà ai cittadini del Regno Unito di far valere i diritti previsti dalla legislazione e dai trattati della UE. Cosa intende fare la Commissione per assicurare il diritto di accesso ai tribunali per i cittadini del Regno Unito?

**Risposta data dalla signora Gradin a nome della Commissione**

(2 ottobre 1996)

I trattati non conferiscono alla Commissione alcun potere di intervento diretto per quanto riguarda le norme che disciplinano il diritto dei cittadini all'assistenza giuridica negli Stati membri, salvo nei casi di discriminazione per motivi di nazionalità. Al momento non risulta alla Commissione che esistano siffatte discriminazioni né nella legislazione in vigore nel Regno Unito né in quella prevista per il futuro.

(97/C 60/103)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2407/96**

**di Michl Ebner (PPE) alla Commissione**

(11 settembre 1996)

*Oggetto:* Divieto delle esportazioni del vino della Rioja imposto dal Comitato spagnolo per la tutela delle denominazioni d'origine

Nella causa n. 47/90 davanti alla Corte di giustizia adita dal Tribunale del commercio di Bruxelles che aveva proposto domanda pregiudiziale sul divieto di export di vino Rioja imposto dal Comitato tutela denominazioni d'origine spagnolo, la Commissione costituitasi in giudizio aveva affermato che «l'imbottigliamento obbligatorio nella regione di produzione non rientra in una politica di qualità. L'articolo 34 del trattato deve essere interpretato nel senso che è incompatibile con l'obbligo di imbottigliare nella zona di produzione i vini di qualità prodotti qualora comporti il divieto di esportare detti prodotti alla rinfusa».

La Corte di giustizia, con sentenza del 9.6.92, di conseguenza aveva concluso affermando l'illegittimità dell'obbligo dell'imbottigliamento all'origine perché in violazione con l'art. 34 del trattato.

Coerentemente con l'atteggiamento assunto, la Commissione avrebbe dovuto intraprendere una procedura d'infrazione contro la Spagna e anche contro l'Italia che con legge 10.2.1992, n. 164 ha introdotto la facoltà d'imporre con decreto l'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata. Per alcuni vini di origine italiani, anche molto noti, è stato infatti già decretato tale obbligo.



Si chiede quindi quali iniziative intende prendere la Commissione contro gli Stati membri che mantengono o introducono nel loro ordinamento l'obbligo di imbottigliamento in regione delimitata dei Vqprd.

### **Risposte data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

*(17 ottobre 1996)*

A seguito dei contatti con gli Stati membri successivi alla sentenza del 9 giugno 1992 nella causa 47/90 citata dall'Onorevole parlamentare, la Commissione ha raccolto una serie di elementi di natura tecnica e giuridica sulla questione dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) nella zona di produzione. La Commissione ha anche constatato che tutti i Stati membri produttori di vino -in numero di ottopossiedono, almeno per certi vini di più alta qualità e sia pure con modalità diverse, misure che perseguono la stessa finalità. Tutti questi Stati membri ravvisano uno stretto legame tra l'imbottigliamento nella zona di produzione e la preservazione delle caratteristiche di determinati vini di qualità e lo considerano il mezzo più efficace a tale fine.

Negli ultimi anni, inoltre, il miglioramento e la salvaguardia della qualità dei prodotti alimentari sono divenuti un obiettivo prioritario a livello politico e legislativo nella Comunità. Indicazioni in tal senso si ritrovano nel libro bianco sul completamento del mercato interno<sup>(1)</sup> e sul futuro del mondo rurale<sup>(2)</sup>. L'entrata in vigore del regolamento (CEE) n° 2081/92<sup>(3)</sup> sulle denominazioni di origine dei prodotti alimentari rappresenta una concretizzazione a livello legislativo di questa linea politica, che soddisfa, altresì, le attese dei consumatori.

In tale contesto, il Belgio ha recentemente introdotto un'azione giudiziaria contro la Spagna, valendosi della previsione del ricorso diretto tra Stati membri di cui all'articolo del trattato CE, a ragione della mancata osservanza della sentenza del 9 giugno 1992. Tale causa è registrata alla Corte di giustizia al n° C-388/95. La materia è quindi nuovamente all'esame della Corte. Basandosi sulle considerazioni riassunte ai paragrafi precedenti, la Commissione ha deciso di intervenire in tale giudizio a sostegno della posizione spagnola. La memoria d'intervento, con il compiuto svolgimento degli argomenti della Commissione, avrebbe dovuto essere depositata per il 19 settembre 1996.

In conseguenza di quanto precede, la trattazione delle pratiche di presunta infrazione al diritto comunitario, che la Commissione aveva comunque aperto nei confronti degli otto Stati membri interessati, è per il momento sospesa.

La Commissione si riserva di valutare quali ulteriori iniziative riterrà di intraprendere, sia per quanto riguarda la questione generale dell'imbottigliamento dei vqprd che per le pratiche di infrazione presunta, in un momento successivo al deposito della memoria d'intervento.

<sup>(1)</sup> COM(85) 310.

<sup>(2)</sup> COM(88) 501.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 24.7.1992.

(97/C 60/104)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2414/96**

**di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione**

*(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Additivi alimentari — esigenze specifiche

Dal 25 marzo 1997 la Direttiva CE 95/2/CE<sup>(1)</sup> relativa all'utilizzo di additivi diversi da coloranti ed edulcoranti sarà applicabile in tutti i paesi dell'UE. Non sarà più permessa così la libera circolazione nell'UE dei prodotti non ritenuti conformi a tale direttiva.

Da quando le prime stesure di tale direttiva sono state rese note, l'associazione che rappresenta i produttori di alimenti per l'infanzia e di prodotti dietetici (IDACE) ed alcune delle imprese associate, hanno sollevato il problema dell'esigenza specifica di tali additivi nelle formulazioni specialistiche per i neonati e i bambini malati. I documenti del caso sono stati sottoposti all'esame della DG III della Commissione e del Comitato scientifico dell'alimentazione umana (CSA).

La Commissione e il CSA non hanno ancora concordato la loro posizione in merito alle richieste dell'industria. Le imprese interessate prevedono di trovarsi in gravi difficoltà commerciali nell'arco di qualche mese.

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per porre rimedio a tale situazione, causata dall'inerzia dei servizi competenti? Intende la Commissione autorizzare esenzioni temporanee per tali prodotti? E in quale modo intende impedire che in futuro sorgano problemi dello stesso tipo?

(<sup>1</sup>) GU L 61 del 18.3.1995, p. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione**

*(18 ottobre 1996)*

La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti elenca gli additivi alimentari permessi negli alimenti per i lattanti e la prima infanzia. La direttiva tiene conto del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, secondo cui l'uso degli additivi alimentari deve essere quanto più possibile limitato; la proposta iniziale della Commissione menzionava solo gli additivi il cui uso è stato specificatamente approvato per queste categorie di alimenti.

Da allora il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha ripetutamente analizzato altri additivi alimentari necessari nelle formulazioni per i lattanti e la prima infanzia, ed è tuttora in corso l'esame dei relativi fascicoli scientifici. La Commissione è dell'opinione che il ritardo dell'autorizzazione dei nuovi additivi sia dovuto non già al funzionamento dei suoi servizi o del comitato scientifico, ma piuttosto alla complessità della problematica degli alimenti per l'infanzia e delle sue implicazioni per la salute di lattanti e bambini.

Nell'intento di tutelare la salute di neonati e bambini, la Commissione non intende proporre ulteriori autorizzazioni di additivi alimentari nelle formulazioni a loro destinate prima che sia portata a compimento una valutazione scientifica completa. La Commissione ha recentemente presentato al Parlamento ed al Consiglio una proposta di modifica della direttiva citata nella quale compare un nuovo additivo alimentare specifico delle formulazioni per l'infanzia, in quanto esso era stato da poco approvato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Data la complessità delle valutazioni scientifiche e la loro importanza per la tutela della salute pubblica, la Commissione non ritiene che le deroghe temporanee per tali prodotti costituiscano una soluzione. Una volta terminata la valutazione scientifica degli additivi in questione, la Commissione proporrà immediatamente al Parlamento ed al Consiglio una modifica della direttiva sugli additivi.

(97/C 60/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2416/96**

**di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione**

*(4 settembre 1996)*

*Oggetto:* Inammissibili danni arrecati al Camino de Santiago in località Pazos (Padrón)

La Commissione europea, e in particolare il Commissario responsabile della difesa del patrimonio culturale europeo, Marcelino Oreja, sono a conoscenza dei gravissimi danni che stanno provocando al Camino de Santiago i lavori di ampliamento della strada N-550 all'altezza di Pazos (Padrón)?

Tale fatto non è ancora più riprovevole se si pensa che colpisce uno dei tratti più caratteristici dell'ineguagliabile e splendido Camino de Santiago, dichiarato primo itinerario culturale europeo dal Consiglio d'Europa e patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO?

Non si tratta di una brutale opera di distruzione che la Giunta della Galizia e gli altri responsabili tollerano con inammissibile passività?

Come non denunciare la violazione della legge 3/1996 di tutela dei Caminos de Santiago (GU del 23.5.96) e della legge 8/95 sul patrimonio culturale della Galizia, dello statuto autonomo e della stessa Costituzione spagnola?

Non crede la Commissione che si debbano bloccare immediatamente i lavori, riparando i danni provocati prima che sia troppo tardi?

Cosa pensa di fare specificamente la Commissione di fronte a questo attentato a un inestimabile patrimonio storico-culturale europeo? Non ritiene che sia una barbarie arrecare tale danno all'habitat umano, a livello rurale, etnologico e ambientale, per un semplice progetto di ampliamento di una strada per cui sarebbero possibili altre e più valide soluzioni?

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione**

*(30 ottobre 1996)*

La Commissione vuole, innanzitutto, ringraziare la onorevole parlamentare per averla informata dei danni che i lavori d'ampliamento della strada N-550 all'altezza di Pazos rischierebbero di arrecare al Camino de Santiago.

Organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa hanno in effetti riconosciuto il Camino de Santiago come uno dei più illustri itinerari culturali a livello europeo. La Commissione, però, perfettamente consapevole della grande importanza storica e simbolica di tale cammino, ha avuto modo di accertare che, in realtà, il progetto di ampliamento della strada N-550 non tocca direttamente il Camino de Santiago, dichiarato bene d'interesse culturale e patrimonio dell'umanità.

La Commissione, nel rispetto dell'articolo 128 del trattato CE nonché del principio di sussidiarietà, trasmetterà, ad ogni buon conto, alle autorità spagnole competenti l'interrogazione della onorevole parlamentare.

(97/C 60/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2418/96**

**di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione**

*(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Programmi informatici e 21° secolo

In relazione alla risposta del signor Bangemann all'interrogazione E- 1399/96 <sup>(1)</sup>:

1. Non si contraddicono le risposte del Commissario europeo, in particolare le affermazioni secondo cui, da un lato, sono state adottate tutte le necessarie precauzioni e, dall'altro, sarà istituito un gruppo di lavoro per esaminare il problema e ricercare eventuali soluzioni?
2. Quale sarà l'apporto della Commissione europea al gruppo di lavoro da istituire?
3. Non ritiene il Commissario che la risposta della Commissione del 12 luglio 1996 alla mia precedente interrogazione sia quanto meno insufficiente?

<sup>(1)</sup> GU C 356 del 25.11.1996, p. 34.

**Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione**

*(18 ottobre 1996)*

Le precedenti risposte non sono affatto contraddittorie: occorre infatti distinguere fra gli effetti del cambiamento sulla Commissione e su tutti gli enti e le aziende del mondo esterno.

Per quanto riguarda l'informatizzazione interna della Commissione, si è già ribadito che sono in atto opportuni interventi volti ad individuare e correggere i punti vulnerabili del sistema informatico in vista del prossimo millennio.

Per quanto attiene invece alle attività esterne, la Commissione è consapevole dell'entità del problema e della già ampia risposta attualmente indotta dal mercato. In questo contesto la Commissione, al pari di tutti gli altri enti colpiti, ritiene di poter contribuire sia a facilitare lo scambio di esperienze sia in altri modi, ad esempio con l'attività dei suoi programmi di ricerca e sviluppo, che hanno già dato luogo ad importanti tecnologie in grado di alleviare le difficoltà del cambiamento.

Lo scambio di esperienze fra utilizzatori di una certa entità ed esperienza, quali le amministrazioni, può inoltre aiutare a meglio affrontare questo importante problema. La Commissione dispone già di un gruppo composto dai rappresentanti degli Stati membri che si occupano dell'adozione e dell'ulteriore sviluppo di

sistemi informatici su larga scala; nel suo ambito è attualmente alla riflessione il passaggio di millennio, con il proposito di scambiare e trasmettere esperienze sui modi per far fronte a tale sfida. Le amministrazioni possono contribuire e contribuiscono ad istituire buone prassi, il che va a vantaggio di tutti gli utenti delle tecnologie informatiche.

(97/C 60/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2421/96**

**di Jacques Donnay (UPE) alla Commissione**

*(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Applicazione ai maestri di sci della direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale

La libera circolazione dei lavoratori in Europa rappresenta un principio fondamentale, che deve essere realizzato a beneficio di tutte le professioni. Tuttavia, l'applicazione di tale principio a determinate attività professionali che richiedono qualifiche particolari a causa delle condizioni specifiche in cui vengono esercitate può comportare delle difficoltà. E' il caso dei maestri di sci i quali, per fornire alle persone che seguono tutte le garanzie di sicurezza, devono possedere un'eccellente conoscenza delle caratteristiche geografiche e geomorfologiche dei massicci montuosi, delle condizioni meteorologiche aleatorie, ecc. Maestri di sci non sufficientemente preparati possono provocare incidenti come quello di Valmorel.

Il problema della verifica delle competenze si pone soprattutto nel caso dei maestri di sci che esercitano la loro attività in un altro Stato membro per un breve periodo.

Per motivi di sicurezza è assolutamente necessario che essi abbiano un livello di competenza equivalente a quello sancito dal brevetto statale di istruttore sportivo.

Quali misure intende prendere la Commissione per fare in modo che il riconoscimento della formazione di maestro di sci non avvenga a scapito della sicurezza?

Potrebbe la Commissione accettare una deroga per questa professione al momento della trasposizione nel diritto francese della direttiva 95/51/CEE <sup>(1)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(22 ottobre 1996)*

Come l'onorevole parlamentare, anche la Commissione ritiene che la libera circolazione costituisca un principio che deve essere applicato a tutte le professioni. È a questo scopo che sono state adottate le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE <sup>(1)</sup>.

La direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, ha predisposto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di 3 anni. Successivamente, questa direttiva è stata completata dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale. I maestri di sci sono disciplinati da questa seconda direttiva.

In applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi, una persona pienamente qualificata per esercitare una professione in uno Stato membro deve, in via di principio, poter esercitare questa stessa professione in un altro Stato membro. Tale principio comporta tuttavia alcune eccezioni. Ciò avviene in particolare quando la formazione che il candidato al riconoscimento ha ricevuto nello Stato membro di provenienza riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma che è richiesto nello Stato membro ospitante. In questo caso, lo Stato membro ospitante ha facoltà di esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o che si sottoponga ad una prova attitudinale ("misure di compensazione"). Eccetto in casi molto particolari indicati dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, il migrante può scegliere tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

La Commissione riconosce, che a causa delle loro responsabilità particolari, i maestri di sci debbano avere delle qualifiche che garantiscano la sicurezza di quanti praticano questo sport. Essa ritiene tuttavia che la direttiva 92/51/CEE ponga delle regole che permettono di tener conto degli imperativi di sicurezza nella formazione di un candidato al riconoscimento. Eventuali notevoli lacune presentate in questo settore da un maestro diplomato in un altro Stato membro possono costituire differenze sostanziali rispetto al contenuto della formazione francese e dare così luogo ad un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale.

Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE, le autorità francesi hanno chiesto una deroga al principio "della libertà di scelta del migrante" in ordine alle qualifiche che consentono l'insegnamento dello sci. L'articolo 14 prevede infatti la possibilità per uno Stato membro di derogare a uno dei principi fondamentali della direttiva (quello della libertà di scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, quando lo Stato ospitante abbia il diritto di imporre una «misura compensativa»). Questa domanda è attualmente in corso di esame.

L'onorevole parlamentare richiama inoltre il problema della verifica delle competenze, problema che si pone per i maestri che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato membro per un breve periodo. Occorre infatti conciliare il principio della libera prestazione di servizi, garantito dal trattato, con gli imperativi di sicurezza connessi con la pratica dello sci. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del trattato, possa essere limitata soltanto da regolamentazioni che sono giustificate da motivi imprescindibili di interesse generale e che si applicano a qualsiasi persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui quest'interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali il prestatore di servizi è sottoposto nello Stato membro in cui si è stabilito. Le esigenze imposte devono essere obiettivamente necessarie per garantire l'osservanza delle regole professionali e assicurare la protezione del destinatario dei servizi, e non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

La Commissione può comprendere che questi principi trovino applicazione in materia di insegnamento dello sci dove possono intervenire, tenuto conto del livello di pratica dell'attività sciistica, del luogo e delle condizioni climatiche, esigenze di salute e di sicurezza. È suo compito, comunque, verificare che la normativa nazionale in tal senso non superi ciò che è necessario per garantire la sicurezza degli sciatori.

(<sup>1</sup>) GU L 19 del 24.1.1989.

(97/C 60/108)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2422/96**

**di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione**

*(4 settembre 1996)*

*Oggetto:* Applicazione delle direttiva Habitat in Francia

Il 19 luglio 1996 il Primo ministro francese Juppé ha dichiarato in un comunicato stampa che la Francia non è in grado di collaborare alla realizzazione della rete Natura 2000 prevista nel quadro della direttiva sull'habitat europeo.

E' la Commissione al corrente di tale dichiarazione e, in caso affermativo, quale è stata la sua reazione?

Ha il governo francese segnalato le difficoltà che avrebbe incontrato nell'attuazione di tale direttiva già durante le fasi preliminari della sua formulazione?

Vi sono altri Stati membri per i quali la creazione delle rete Natura 2000 comporta dei problemi?

#### **Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(1° ottobre 1996)*

La Commissione è stata informata dalla stampa della decisione presa dal primo ministro francese il 19 luglio 1996 di sospendere l'applicazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE (<sup>1</sup>), denominata direttiva habitat.

Questa decisione del governo francese è stata deplorata dalla Commissione che ha pubblicato un comunicato stampa in data 31 luglio 1996 (<sup>2</sup>).

Prima dell'adozione della direttiva, le autorità francesi non avevano annunciato che la sua attuazione avrebbe presentato difficoltà. Inoltre, dopo l'adozione la Francia non aveva sollevato alcuna riserva specifica in merito all'applicazione.

Dieci Stati membri hanno già trasmesso gli elenchi completi o parziali dei siti.

Diversi Stati membri hanno menzionato della difficoltà in occasione della consultazione delle popolazioni locali, ma la Francia è il solo Stato membro ad avere sospeso l'applicazione di questa direttiva.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992.

(<sup>2</sup>) IP/96/759.

(97/C 60/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2427/96****di Mark Killilea (UPE) alla Commissione***(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Proposte della Commissione per progetti di ricerca in materia di alimenti marini

Può far sapere la Commissione quali finanziamenti, se del caso, essa ha messo a disposizione per la promozione di progetti di ricerca in materia di alimenti marini, visto che questi ultimi non sono considerati ammissibili nel quadro del sottoprogramma alimentare?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione***(14 ottobre 1996)*

I progetti di ricerca in materia di alimenti marini sono sicuramente ammissibili ai finanziamenti previsti nel settore dell'agricoltura e della pesca del Quarto programma quadro. I seguenti settori del programma di lavoro «Agricoltura e pesca» sono di particolare interesse per la ricerca in materia di alimenti marini.

- |               |  |
|---------------|--|
| Settore 3.1   | Nutrizione e benessere dei consumatori. Approfondimento delle conoscenze degli aspetti salutari del pesce e dei prodotti derivati.   |
| Settore 3.3.5 | Progresso ed ottimizzazione delle tecnologie e dei procedimenti. Valorizzazione e sfruttamento di specie ittiche poco utilizzate e dei relativi prodotti derivati.   |
| Settore 3.4   | Scienza alimentare generica. Fissazione di limiti per le tossine marine, per la microbiologia di nuove specie ittiche, prodotti compositi contenenti pesce e nuovi procedimenti, nonché per l'accertamento di rischi epidemiologici nei molluschi. |
| Settore 5     | Pesca e acquacoltura. Sfruttamento equilibrato e sostenibile delle risorse alieutiche comunitarie e ulteriore sviluppo dell'acquacoltura.  |

(97/C 60/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2429/96****di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Procedure OMC — controversia della banana

Il diritto generale esistente in ambito GATT per i terzi o per le parti interessate a partecipare alla procedura del comitato delle liti sembra oggi ristretto nell'ambito delle procedure OMC relative alla controversia sulle banane.

Quali passi effettuerà la Commissione per garantire agli Stati ACP il tempo e l'opportunità di partecipare a questo comitato delle liti?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(10 ottobre 1996)*

Nel quadro delle prime fasi del procedimento del panel costituito, secondo le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che regolamentano la risoluzione delle controversie, per esaminare il regime comunitario vigente nel settore delle banane, la Comunità ha sostenuto con fermezza la richiesta avanzata dai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in qualità di terzi, di una più completa partecipazione alle procedure del panel allo scopo di poter tutelare i loro interessi.

L'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell'OMC regola la partecipazione dei terzi alle procedure del panel. Il panel ha preso due volte decisioni sulla partecipazione dei terzi al procedimento in corso. I terzi hanno potuto così inviare al panel comunicazioni scritte; essi hanno avuto la possibilità di assistere alla prima riunione delle parti con il panel intervenendo oralmente e di partecipare alla seconda riunione presentando una breve relazione orale.

(97/C 60/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2430/96**  
**di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione**  
(11 settembre 1996)

*Oggetto:* Aumento delle accise sui carburanti per motori

1. E' la Commissione al corrente dell'aumento delle accise sui carburanti per motori previsto dal governo olandese?
2. Può la Commissione fornire un riepilogo attuale delle differenze tra le accise sui carburanti per motori applicate nei vari Stati membri?
3. Conviene la Commissione che tale provvedimento provocherà un sensibile aumento degli acquisti transfrontalieri di carburanti per motori?
4. Non ritiene che un'accentuazione delle differenze tra le accise nei diversi Stati membri porterà a uno squilibrio strutturale nei diversi settori economici delle regioni frontaliere?
5. Non pensa che tale aumento porterà in ultima istanza a un trasferimento di posti di lavoro nelle regioni frontaliere, non a causa del funzionamento del mercato o della concorrenza, ma semplicemente per l'intervento dello Stato?
6. Non ritiene che in tali condizioni l'auspicata armonizzazione delle accise sugli oli minerali, finalizzata al migliore funzionamento del mercato interno, si trovi sottoposta a nuove pressioni?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(9 ottobre 1996)

Le proposte di direttive relative all'armonizzazione delle strutture e delle aliquote delle accise sugli oli minerali, presentate dalla Commissione al Consiglio nel 1987, si fondavano sull'ipotesi che per un corretto funzionamento del mercato interno fosse necessaria una completa armonizzazione tanto delle strutture quanto delle aliquote.

L'esito della discussione sulle proposte aveva indotto il Consiglio e la Commissione a riconoscere che la completa armonizzazione delle aliquote per il momento non fosse attuabile. La Commissione ha quindi presentato proposte modificate, intese ad introdurre un sistema che stabilisce quali siano i prodotti soggetti ad accisa ed indica le aliquote minime e le aliquote obiettivo per tali prodotti, a seconda della loro destinazione. Il Consiglio ha poi adottato soltanto un sistema di aliquote minime, al di là delle quali ogni Stato membro è libero di fissare le aliquote per i singoli prodotti, tenendo conto di tutte le circostanze peculiari allo Stato membro interessato.

La direttiva 92/82/CEE sulle aliquote <sup>(1)</sup> stabilisce che il Consiglio riesami ogni due anni le aliquote in essa fissate e adotti all'unanimità le misure necessarie, previa consultazione del Parlamento. Il Consiglio deve effettuare questo riesame sulla base di una relazione della Commissione. Tanto il riesame quanto la relazione devono prendere in considerazione il corretto funzionamento del mercato interno, le aliquote effettive e gli obiettivi più ampi del trattato. La prima relazione predisposta a tal fine dalla Commissione è stata presentata nel settembre 1995 <sup>(2)</sup> al Parlamento, che ha adottato una risoluzione in merito nel settembre 1996.

Nella relazione si sostiene che alcuni dei problemi incontrati da quando si è concluso il processo di completamento del mercato interno, cioè dal 1993, sono dovuti alle disparità delle aliquote d'accisa e che gli Stati membri hanno riconosciuto che per risolverli è necessario ridurre le differenze tra le aliquote applicate nei vari paesi. Nella relazione è stato inoltre sottolineato che dal 1993 sono stati fatti pochi passi avanti verso il ravvicinamento effettivo delle aliquote, ma dove questo è avvenuto si è registrata una notevole riduzione degli acquisti transfrontalieri. La conclusione cui perviene la Commissione è che ci dovrebbe essere un'ampia consultazione per decidere come procedere. Sono stati indicati come punti chiave un maggior ravvicinamento delle aliquote e un ampliamento della gamma dei prodotti soggetti ad accisa, per includervi i prodotti concorrenti attualmente esenti.

Su invito del Consiglio, la Commissione sta preparando delle proposte per un approccio globale in merito all'imposizione dei prodotti del settore dell'energia. Queste proposte mireranno a migliorare il funzionamento del mercato interno, trattando i punti chiave di cui sopra e garantendo nel contempo la flessibilità sufficiente per poter ricorrere all'imposizione al fine di perseguire altri obiettivi delle politiche comunitarie.

(1) Direttiva n. 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, GU L 316, 31.10.1992.

(2) COM (95) 285 def..

(97/C 60/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2431/96**  
**di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione**  
(11 settembre 1996)

*Oggetto:* Proposta francese (e belga) sulle fluttuazioni monetarie

1. In riferimento alle proposte avanzate dal ministro francese Arthuis alla riunione informale Ecofin di Verona del 12 e 13 aprile 1996 concernente l'instabilità del tasso di cambio, conviene la Commissione che l'approccio sostenuto dal ministro presuppone l'idea che sia possibile:

- stabilire criteri intesi a determinare se le fluttuazioni nei tassi reali di cambio della moneta di uno Stato membro riflettono fedelmente i cambiamenti che si verificano nei fondamenti dell'economia di quello Stato;
- se si scopre che questo non è il caso, che sia possibile determinare le cause esatte di tali fluttuazioni del tasso di cambio?

Quali criteri adotterebbe la Commissione per definire le svalutazioni competitive?

Se la Commissione ritiene che la proposta francese si basi su tale premessa può essa dare qualche indicazione circa la possibilità di realizzare tali compiti in modo non ambiguo e oggettivo, date le ovvie difficoltà tecniche ed economiche che ciò presenta?

2. Considerato l'obiettivo di far entrare prima possibile il maggior numero di Stati membri nella zona dell'Euro, non teme la Commissione che, invece di contribuire ad attenuare le divisioni tra gli Stati membri con e senza una deroga, un approccio basato su sanzioni e metodi coercitivi possa accentuare tali divisioni e influire negativamente sull'opinione pubblica dei paesi che sperano di entrare in tale zona, indebolendo in tal modo il loro impegno ad associarsi all'Unione monetaria o aumentando i dubbi esistenti circa i vantaggi dell'adesione?

**Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione**

(11 ottobre 1996)

1. Le proposte presentate dal ministro francese alla riunione informale Ecofin, svoltasi a Verona, sono state esaminate in un recente documento di lavoro della Commissione, intitolato «Rafforzamento della convergenza nella terza fase dell'UEM»<sup>(1)</sup>.

In questo documento, la Commissione sostiene che collegare gli stanziamenti dei fondi strutturali all'andamento dei tassi di cambio effettivi non è un metodo efficiente per rafforzare la convergenza. Le sanzioni per i deprezzamenti effettivi, indipendentemente dai motivi su cui si fondano, potrebbero penalizzare gli Stati membri che hanno stabilizzato le loro economie riducendo l'inflazione ed il costo del lavoro per unità di prodotto. Anche i deprezzamenti nominali non sono sempre o esclusivamente imputabili a politiche economiche non rigorose: spesso sono causati dalla speculazione fondata sulla percezione dell'instabilità politica da parte del mercato o anche da eventi esterni alla Comunità.

Nel documento vengono illustrate le difficoltà economiche e tecniche che si incontrano nel determinare se le fluttuazioni del tasso di cambio della valuta di uno Stato membro rispecchino fedelmente o meno i cambiamenti intervenuti nelle grandezze fondamentali dell'economia. Si dovrebbe, ad esempio, scegliere un periodo di riferimento durante il quale i tassi di cambio hanno avuto un andamento più o meno parallelo rispetto alle grandezze economiche di base. Nel quadro del nuovo sistema monetario europeo che sarà instaurato a decorrere dal 1999, la Commissione dovrà esaminare da che momento una fluttuazione monetaria può essere considerata eccessiva e ritenuta una minaccia per il buon funzionamento del mercato interno.

Quest'analisi sarà pragmatica e mirerà a valutare gli effetti pratici delle fluttuazioni sul mercato interno. In questo quadro, la definizione di «tasso di cambio di equilibrio» costituisce soltanto un elemento teorico, che sarà utilizzato insieme ad altri per valutare se le fluttuazioni possono essere ritenute eccessive.

2. La convergenza nominale, che contribuisce a ridurre le fluttuazioni del cambio tra l'euro e le valute degli Stati membri non partecipanti fin dall'inizio all'Unione economica e monetaria o aventi facoltà di deroga («pre-ins») è un elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato interno. Tra i possibili meccanismi atti a rinforzare la convergenza nominale, devono essere privilegiati quelli basati sulla prevenzione.

Nello studio di cui sopra, ad esempio, è stata esaminata l'opportunità di introdurre la condizionalità macroeconomica nei regolamenti dei fondi strutturali. Negli Stati membri i principali beneficiari dell'assistenza nel quadro dell'obiettivo 1, una riduzione della spesa dei fondi strutturali e del cofinanziamento nazionale potrebbe avere un impatto macroeconomico negativo e potrebbe quindi provocare effetti nefasti sul tentativo di riguadagnare terreno. In altri Stati membri, in cui l'assistenza comunitaria è riservata a regioni e a gruppi sociali



specifici questi potrebbero essere penalizzati per le politiche economiche poco rigorose condotte dal loro governo nazionale. In ogni caso, gli elementi di ordine giuridico — come il principio delle legittime aspettative e l'obbligo di decidere all'unanimità in caso di una modifica del regolamento quadro — non permetteranno l'introduzione della condizionalità nei fondi strutturali prima della fine degli attuali programmi, cioè prima della fine del 1999.

(<sup>1</sup>) SEC (96) 1489.

(97/C 60/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2434/96**

**di Georges Berthu (I-EDN) al Consiglio**

(11 settembre 1996)

*Oggetto:* Negoziato transatlantico euro-canadese

I progetti di dichiarazione congiunta e di piano d'azione euro-canadesi non sono finalmente stati firmati il 26 giugno a Roma, per vari motivi, tra i quali si rileva, accessoriamente, una divergenza di valutazione (anche tra le istituzioni dell'Unione) sulla citazione del libero scambio.

Infatti, mentre la nozione di zona di libero scambio non era formalmente citata in tali testi, vi si potevano tuttavia rilevare vari passaggi che sembrano indicare una tale intenzione, in particolare quello in cui le relazioni economiche bilaterali erano priviste «nel contesto di un mercato transatlantico» (al singolare) e quello che annunciava «uno studio comune sui mezzi... per ridurre ulteriormente o eliminare le barriere tariffarie e non tariffarie».

Nella prospettiva della ripresa dei negoziati, non ritiene il Consiglio inopportune queste due citazioni?

**Risposta**

(29 novembre 1996)

Poiché, come afferma l'Onorevole Membro, non vi è accordo su una dichiarazione congiunta né su un piano d'azione, non v'è accordo nemmeno su un linguaggio specifico in materia di scambi. Se tale linguaggio va concordato, occorrerà che esso sia accettabile sia per il Consiglio sia per il Canada. Ciò formerà naturalmente parte dei negoziati nel caso in cui questi dovessero riprendere.

(97/C 60/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2435/96**

**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) al Consiglio**

(11 settembre 1996)

*Oggetto:* Pedofilia, criminalità e reti di traffici illeciti

Il mondo è sconvolto dai recenti fatti avvenuti in Belgio e che, nella maniera più sordida e criminosa, uniscono una perversione sessuale a reti di traffici diversi, tra cui quello di esseri umani e di bambini, e ad attività all'apparenza rispettabili ma il cui unico scopo è l'accumulo di denaro, non importa di quale colore, odore o provenienza.

Chi detiene responsabilità politiche non può rimanere indifferente di fronte a quanto si sta ora scoprendo, e non è sufficiente esprimere orrore o indignazione, dichiarare il proprio ripudio ed esigere condanne. Nel quadro dell'Unione europea e dei paesi candidati ad aderirvi, occorre fare di più: occorre andare oltre la putrida superficie, e non ci si può accontentare della condanna dei «mostri» trascurando le complicità, gli stimoli, lo sfruttamento dei loro atti criminali, antisociali, disumani.

Al riguardo, può il Consiglio far sapere quali passi intende compiere nell'ambito delle sue competenze in relazione al caso in questione, se è in possesso di elenchi di persone implicate nelle reti in cui gli odiosi fatti ora resi noti non rappresentano che semplici anelli di una catena, e quali azioni intende intraprendere al fine di promuovere la trasparenza ed informare l'opinione pubblica, in modo da contrastare il sentimento di insicurezza dei cittadini che tende a favorire l'allarmante comparsa di movimenti che propugnano l'autodifesa, la giustizia popolare sommaria, l'applicazione della legge del taglione?

**Risposta***(29 novembre 1996)*

Il Consiglio condivide le preoccupazioni dell'Onorevole parlamentare europeo circa i recenti tragici avvenimenti riguardanti bambini in Belgio e altrove. Giudica prioritario lottare contro reati così abominevoli e, come ha già dichiarato nell'ambito di interrogazioni di altri parlamentari europei, intende agire rapidamente in proposito. Il Ministro della giustizia belga ha avanzato proposte che delineano misure in merito all'armonizzazione del diritto penale, del diritto di procedura e della cooperazione giudiziaria a livello internazionale; un programma di formazione e di scambio di personale competente ad affrontare il problema della tratta degli esseri umani; l'istituzione di un elenco di centri di competenza che fungano da referente delle polizie e di altri servizi nella lotta e nell'indagine su questi reati.

È stata presa anche un'iniziativa allo scopo di estendere il mandato dell'Unità droga Europol per farvi rientrare la tratta degli esseri umani; inoltre nella riunione di Dublino dei ministri della giustizia nel corso di questo mese saranno prese in considerazione altre azioni concrete, che sono già allo studio dei competenti organi del Consiglio. Il Consiglio intende sollevare il problema con i propri omologhi dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

(97/C 60/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2438/96****di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(18 settembre 1996)*

*Oggetto:* Sovvenzioni UE ai produttori di tabacco

L'articolo 129 del Trattato di Maastricht dispone che si tenga conto della salute nella promozione di tutti i settori della politica UE. Tuttavia soltanto nello scorso anno l'UE ha corrisposto 802,4 milioni di IR£ in sovvenzioni ai produttori di tabacco.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (WHO), ogni anno le malattie connesse al fumo causano 3 milioni di decessi e se la tendenza attuale continua, tale cifra potrebbe arrivare a 10 milioni una volta che i giovani fumatori di oggi raggiungeranno la mezza età. Inoltre una relazione del 1994 della Corte dei Conti descrive le sovvenzioni al tabacco come un uso sbagliato di fondi pubblici e raccomanda, di preferenza, di fornire un aiuto diretto ai redditi affinché i coltivatori non coltivino più il tabacco.

Visti i seri problemi di salute associati con il fumo, può la Commissione far sapere quali piani abbia per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai coltivatori di tabacco e per far convergere l'attuale spesa a favore di queste sovvenzioni verso un programma che preveda la conversione dei raccolti e compensi agli attuali coltivatori di tabacco? Non ritiene la Commissione che gli aiuti UE ai coltivatori di tabacco non siano coerenti con le disposizioni del Trattato di Maastricht che richiedono di tenere presenti le esigenze di protezione della salute in tutti i settori della politica della UE?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(15 ottobre 1996)*

Il sostegno comunitario alla produzione di tabacco mira a fornire aiuti al reddito dei coltivatori, molti dei quali hanno scarse alternative economiche. In merito ai futuri orientamenti politici, la Commissione intende presentare prossimamente una relazione sul regime applicato al settore del tabacco.

(97/C 60/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2441/96****di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione***(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Accordo dell'OCSE concernente gli aiuti statali all'industria cantieristica

Un certo numero di armatori in Europa e nel mondo stanno già commisionando navi che verranno consegnate nel 1999. L'attuale formulazione dell'atto finale dell'accordo OCSE (EOF 3094/95) (1) potrebbe dar adito a incertezze in merito alla situazione che si verrà a creare con l'entrata in vigore dell'accordo. Poiché la legislazione dell'Unione non vieta agli Stati membri di impegnarsi ad accordare aiuti relativamente a navi che

saranno consegnate nel 1999, tale incertezza potrebbe condurre a distorsioni della concorrenza se alcuni Stati membri ritenessero che tale divieto è sancito dalla legislazione dell'UE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo dell'OCSE, contratti di costruzione navale vengono firmati nel mondo intero sulla base delle norme in vigore. Può la Commissione confermare che i contratti che beneficiano di un aiuto massimo del 9% possono, conformemente alla settima direttiva, essere onorati fino ad 8 anni dopo la data della firma?

Può la Commissione far sapere quando è prevista l'entrata in vigore dell'accordo OCSE e se l'Esecutivo si sta adoperando per ottenere una rapida ratifica da parte degli USA, su iniziativa dei quali diversi anni orsono i negoziati erano stati avviati?

(<sup>1</sup>) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 1

### **Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione**

*(2 ottobre 1996)*

La Commissione si rammarica vivamente del fatto che gli Stati Uniti debbano ancora ratificare l'accordo OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici), ritardandone così l'entrata in vigore. L'Unione europea, come tutti gli altri firmatari, ha già manifestato il suo impegno a rispettare l'accordo, ratificandolo, e continuerà ad invitare gli Stati Uniti a fare altrettanto non appena possibile. In questa fase, tuttavia, le prospettive sono incerte e di fronte a questa situazione il Consiglio ha deciso che le disposizioni della direttiva sugli aiuti alla costruzione navale dovrebbero essere ulteriormente prorogate fino alla fine del 1997, a meno che l'accordo OCSE non entri in vigore nel frattempo. Il Consiglio e la Commissione hanno inoltre convenuto che se l'accordo OCSE non sarà entrato in vigore entro il 1° giugno 1997, a causa della mancata ratifica di tutte le parti, la Commissione presenterà proposte atte a consentire al Consiglio di pervenire, prima del 31 dicembre 1997, ad una decisione per definire la posizione dell'Unione.

La Commissione è sensibile alle preoccupazioni dell'onorevole parlamentare circa il possibile contrasto tra il termine di consegna, fissato al 31 dicembre 1998 dalle cosiddette disposizioni provvisorie dell'atto finale, per le imbarcazioni che hanno beneficiato di un'aiuto prima dell'entrata in vigore dell'accordo — che era prevista per il 1° gennaio 1996 — ed il termine di consegna di tre anni stabilito dalla direttiva sugli aiuti alla costruzione navale. È ovviamente importante che la questione sia risolta al più presto: la Commissione sta infatti adottando i provvedimenti necessari a tal fine.

(97/C 60/117)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2443/96**

**di Karsten Hoppenstedt (PPE) alla Commissione**

*(11 settembre 1996)*

*Oggetto:* Pirateria audiovisiva in Grecia

I diritti di proprietà intellettuale sono la chiave dello sviluppo del settore audiovisivo. Pertanto, con il Libro verde sul diritto d'autore e i diritti di protezione associati nella società dell'informazione, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le legislazioni esistenti alla luce dello sviluppo dei nuovi servizi audiovisivi. A complemento tuttavia, i diritti di proprietà intellettuale già esistenti devono essere effettivamente applicati nel settore audiovisivo.

Nonostante le normative commerciali internazionali, la pirateria audiovisiva è un grave problema, come mostrato ad esempio dal conflitto commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti. L'industria audiovisiva europea è vittima di violazioni dei regolamenti internazionali e dell'UE commesse da paesi terzi dell'Europa orientale. La pirateria audiovisiva si manifesta anche all'interno dell'UE, soprattutto in Grecia.

Nonostante l'approvazione di una nuova legge sui diritti d'autore nel 1993 e di una legge sull'emittenza nel 1995, il governo e la magistratura greci non sono riusciti a far applicare questo nuovo quadro giuridico. Si stima che 200 emittenti televisive prive di licenza trasmettano quotidianamente programmi irregolari, che costano alle ditte europee e statunitensi 70 milioni di dollari l'anno. Queste importanti perdite finanziarie danneggiano in modo consistente il mercato audiovisivo e l'occupazione, gli investimenti e il commercio sono colpiti in misura proporzionale.

L'UE si è resa conto di questa grave situazione e ha preso iniziative in proposito; il direttore generale della DG XV, sig. John Mogg, ha espresso riserve al rappresentante permanente della Grecia sig. Zafiriou e chiesto l'attuazione di misure correttive.

1. Alla luce di quanto sopra illustrato oltre ad intervenire contro la pirateria audiovisiva da parte degli Stati terzi, la Commissione non dovrebbe reagire, forse anche più vigorosamente, contro quella commessa all'interno dell'UE?
2. La Commissione è consapevole della portata della pirateria audiovisiva in Grecia e delle sue conseguenze negative sul mercato audiovisivo greco e dell'UE?
3. La Commissione può far sapere quali iniziative ha preso e intende prendere per assicurare che il governo greco affronti il problema e rispetti i diritti e gli obblighi di proprietà intellettuale dell'UE e internazionali?

#### **Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(31 ottobre 1996)*

La Commissione è consapevole del fatto che la pirateria in campo audiovisivo è un fenomeno generalizzato, che assume una dimensione preoccupante in alcuni Stati membri, tra cui la Grecia. In questo paese la situazione è particolarmente grave per le pellicole cinematografiche e le registrazioni sonore, settori in cui si constata che molte stazioni pirata effettuano trasmissioni illegali. Nel 1993 è stata adottata una legge molto avanzata sul diritto d'autore e i diritti connessi, ma, nonostante gli efficaci meccanismi d'attuazione e le sanzioni previste, l'applicazione concreta di questa legge non ha dato finora molti risultati nella lotta alla pirateria.

La Commissione ha preso diverse iniziative per combattere la pirateria a livello comunitario: sono già state adottate varie direttive di armonizzazione relative a questo settore, come la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore <sup>(1)</sup>, la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale <sup>(2)</sup>, la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo <sup>(3)</sup>, la direttiva 93/98/CEE, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi <sup>(4)</sup>, ed infine la direttiva 96/9/CE relativa alla protezione giuridica delle basi di dati, adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo l'11 marzo 1996 <sup>(5)</sup>.

Tutte queste direttive sono state elaborate per consentire ai titolari di diritti di esercitarli appieno nel quadro del mercato unico e per combattere la pirateria. La Commissione svolge una funzione fondamentale nel controllo del recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico nazionale, ma le misure pratiche di attuazione della legislazione nazionale restano di competenza di ogni Stato membro.

Inoltre il Consiglio, che ritiene che l'assenza di sanzioni effettive e dissuasive in caso di violazione del diritto comunitario possa pregiudicare la credibilità stessa della legislazione comunitaria ed incidere sulla situazione dei cittadini dell'Unione, il 29 giugno 1995 ha adottato una risoluzione sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni comminabili in caso di violazione di questo diritto nel settore del mercato interno <sup>(6)</sup>. In tale risoluzione il Consiglio chiede agli Stati membri di adottare, al momento del recepimento degli atti comunitari nella legislazione interna, misure atte a garantire che il diritto comunitario venga applicato con la stessa efficacia e lo stesso rigore riservati all'applicazione del loro diritto nazionale e che le disposizioni relative alle sanzioni abbiano comunque un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Il TRIP (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio di merci contraffatte) garantisce una protezione minima ai titolari di diritti, conferendo loro diritti esclusivi sulla riproduzione ed il noleggio di fonogrammi. La parte II di questo Accordo, che riguarda l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, dispone che gli Stati membri garantiscano che la loro legislazione contenga le procedure di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in essa enunciate, in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi atto che pregiudichi i diritti di proprietà intellettuale contemplati dall'Accordo. La Commissione ritiene prioritaria l'attuazione del TRIP.

Il recepimento corretto della normativa comunitaria nella legislazione nazionale è un obiettivo al quale la Commissione tiene moltissimo, in quanto dovrebbe consentire di lottare in modo più efficace contro la pirateria nel settore audiovisivo.

<sup>(1)</sup> GU L 122, 17.5.1991.

<sup>(2)</sup> GU L 346, 27.11.1992.

<sup>(3)</sup> GU L 248, 6.10.1993.

<sup>(4)</sup> GU L 290, 24.11.1993.

<sup>(5)</sup> GU L 77, 27.3.1996.

<sup>(6)</sup> GU C 188, 22.7.1995.

(97/C 60/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2444/96**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(18 settembre 1996)

*Oggetto:* Denunce di un parlamentare turco

Stando a quanto affermato in un'interrogazione presentata all'Assemblea nazionale turca dal deputato di Istanbul del Partito repubblicano popolare Sevgen, i cosiddetti «Lupi Grigi» del Partito nazionalista MHP hanno ricevuto 65 miliardi di lire turche prelevate dal fondo speciale per la promozione della Turchia all'estero per organizzare a Cipro le contromanifestazioni che hanno causato la morte di due greco-ciprioti, il primo deceduto a seguito dei colpi bestialmente infertigli con randelli e sbarre di ferro, il secondo ucciso a revolverate a sangue freddo.

In seguito alle denunce formulate da detto parlamentare turco che attestano la politica delle continue e sempre più gravi provocazioni poste in essere dalla Turchia ufficiale (senza suscitare reazione alcuna), può la Commissione dire:

1. in che modo intende reagire a questo barbaro comportamento della Turchia, paese associato sul piano doganale con l'Unione europea dal 1° gennaio 1996;
2. quali passi concreti compirà per porre fine all'occupazione del 40% del territorio della Repubblica di Cipro;
3. se si è occupata dell'eventualità della definitiva sospensione delle relazioni UE-Turchia, fintantoché quest'ultima non darà prove tangibili di volersi adeguare ai modi di comportarsi di uno Stato civile visto che gode già di un trattamento di favore?

**Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione**

(29 ottobre 1996)

La Commissione ha seguito con preoccupazione i tragici eventi recentemente verificatisi a Cipro. Nella dichiarazione del 16 agosto 1996, l'Unione ha condannato il ricorso esagerato alla forza dei corpi di sicurezza turchi e ha esortato alla moderazione e alla calma. Essa ha sottolineato altresì in tale occasione l'esigenza di partecipare alle iniziative delle Nazioni Unite volte ad allentare la tensione e ha rammentato l'urgente necessità di intensificare gli sforzi per promuovere una soluzione politica globale della questione cipriota.

Per quanto riguarda la divisione di Cipro, la politica della Commissione scaturisce dalla strategia adottata dall'Unione il 6 marzo 1995, successivamente confermata dai consigli d'associazione tra la Comunità e Cipro. Tale strategia è imperniata su tre assi: sostegno alle iniziative delle Nazioni Unite (la Commissione si informa costantemente delle azioni dell'ONU e agisce in stretto coordinamento con esse), proseguimento della preparazione dei negoziati con Cipro e del dialogo strutturato e, infine, attività informative sui vantaggi dell'adesione presso la comunità turco-cipriota. Su quest'ultimo punto, la Commissione ha realizzato numerosissime azioni (seminari, trasmissione di documenti e organizzazione di incontri, comprese manifestazioni per le due comunità, alle quali hanno partecipato sindacalisti e dirigenti d'impresa di entrambe le comunità).

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla «Relazione sull'evoluzione dei rapporti con la Turchia in seguito all'entrata in vigore dell'unione doganale», inviata al Parlamento il 9 ottobre 1996, in cui la Commissione analizza lo stato delle relazioni con la Turchia e illustra le conclusioni tratte.

(97/C 60/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2447/96**  
**di Josu Imaz San Miguel (PPE) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Mucca pazza

Un articolo del quotidiano «Liberation» del 2.9.1996 fa riferimento all'esistenza di un documento, firmato dal Direttore generale della DG VI, in cui si chiedeva al Direttore generale del mercato interno di non riaprire il dibattito in merito all'EBS.

Conferma la Commissione la veridicità di tale articolo?

Ritiene la Commissione che, qualora la veridicità dell'articolo fosse confermata, tale documento potrebbe costituire un tentativo di occultare la gravità della malattia e una subordinazione degli obiettivi di salute pubblica alla stabilità dei mercati?

In caso affermativo, quali misure intende la Commissione adottare per accertare le necessarie responsabilità politiche derivanti da questa iniziativa?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(16 ottobre 1996)*

Il documento cui si riferisce l'onorevole parlamentare riguarda una circostanza nella quale uno Stato membro aveva vietato l'impiego di certi tessuti bovini ed ovini negli alimenti per l'infanzia, andando oltre il parere del comitato scientifico veterinario.

Nel contesto della lettera si faceva osservare che il comitato scientifico veterinario forniva costantemente alla Commissione i suoi pareri in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) fin dal 1989, e che, come gruppo di esperti scientifici, esso appariva chiaramente dotato della necessaria esperienza. Le misure derivanti dal parere del comitato scientifico veterinario potevano ritenersi pienamente adeguate a proteggere la sanità pubblica. Nella delicata situazione che regnava all'epoca, l'introduzione di un nuovo organismo scientifico nella discussione sulla BSE era capace di creare una confusione ingiustificata, dando inoltre l'impressione che la Commissione mettesse in dubbio la competenza del comitato scientifico veterinario.

Per evitare tale rischio, e per disporre del parere di esperti in tutte le discipline pertinenti, la situazione venne successivamente studiata da un gruppo di lavoro congiunto, costituito da membri del comitato scientifico veterinario e del comitato scientifico dell'alimentazione umana, le cui conclusioni furono sottoposte ad ambedue i comitati. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana concluse che, al lume delle conoscenze disponibili, per il momento non sembravano necessarie ulteriori misure; ciò confermava la precedente idea che il comitato scientifico veterinario fosse sufficiente a proteggere la sanità pubblica.

(97/C 60/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2451/96**

**di Bartho Pronk (PPE) e Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione**

*(23 settembre 1996)*

*Oggetto:* Qualità delle acque balneabili nella provincia del Noord-Holland (Paesi Bassi)

La qualità delle acque balneabili è disciplinata da norme europee. Secondo notizie apparse sulla stampa e alla luce dei dati forniti dalla provincia del Noord-Holland la Commissione europea è insoddisfatta della qualità delle acque balneabili in talune località di tale provincia olandese.

1. Sa la Commissione europea che nella sua relazione sulla provincia del Noord-Holland vengono indicati come centri balneari talune località che non lo sono affatto e persino una località inesistente?
2. Secondo le norme dell'Unione europea la trasparenza dell'acqua balneabile deve essere maggiore o uguale a un metro?
3. Sa la Commissione che la struttura naturale della provincia del Noord-Holland impedisce da ormai migliaia di anni di ottemperare a questa norma, in particolare a causa della presenza di humus e del fango smosso causato dai nuotatori?
4. Ritiene la Commissione europea che la trasparenza dell'acqua balneabile sia un elemento indicativo della qualità della stessa?
5. In caso affermativo, per quale motivo? In caso negativo, è disposta la Commissione a modificare le norme al riguardo?

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(15 ottobre 1996)*

1. In base alla direttiva 76/160/CEE concernente la qualità delle acque di balneazione <sup>(1)</sup>, spetta agli Stati membri individuare le zone di balneazione, controllare che la qualità dell'acqua sia conforme ad alcuni parametri e riferire i risultati alla Commissione, che redige un progetto di relazione.

Tale progetto di relazione, destinato ai singoli Stati membri, viene inviato a tutte le autorità nazionali interessate per la verifica (correzione di errori, quali nomi di località o ubicazione sulle carte geografiche) ed eventuali osservazioni. E' possibile che un'autorità nazionale non abbia avuto modo di controllare tutti i dati forniti con gli enti locali o il governo. Per la stesura della relazione finale sono state prese in considerazione tutte le osservazioni inviate dalle autorità nazionali.

Sarebbe tuttavia gradito alla Commissione se gli enti della provincia del Noord Holland inviassero le loro osservazioni alle autorità nazionali dei Paesi Bassi.

2-3. Secondo l'allegato della direttiva citata, la trasparenza deve essere di uno o due metri, a seconda della conformità dell'acqua ai valori imperativi o ai valori guida, rispettivamente. L'allegato contiene tuttavia una disposizione, in base alla quale i valori limite possono essere superati in caso di condizioni geografiche o meteorologiche eccezionali (es. temporali, turbolenza, condizioni del fondo). Il parametro della trasparenza non è stato considerato nel calcolo del tasso di conformità per le tabelle comparative e per le carte geografiche.

4-5. La trasparenza è uno dei parametri che va controllato secondo quanto prescritto dalla direttiva, tenendo conto dei valori e delle eventuali eccezioni sopraindicati. Se, pertanto, la mancata trasparenza non può essere attribuita a condizioni geografiche o meteorologiche eccezionali, si può verosimilmente dedurre che l'acqua sia inquinata. In tal caso, occorre individuare la fonte inquinante e prendere le necessarie misure.

(<sup>1</sup>) GU L 31 del 5.2.1976.

(97/C 60/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2456/96**  
**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Pedofilia e reti di traffico e criminalità

L'opinione pubblica mondiale è profondamente scossa dai recenti avvenimenti in Belgio che, nel modo più criminale e sordido, mettono in luce un legame tra perversione sessuale e traffici di vario tipo, tra cui quello di esseri umani, di bambini e di attività apparentemente rispettabili ma che in realtà mirano esclusivamente all'accumulazione di denaro, a prescindere dal suo colore, odore o origine.

I responsabili politici non possono restare indifferenti a tali rivelazioni. E non basta esternare la propria indignazione e l'orrore, se non la ripugnanza, né esigere una condanna. A livello di Unione europea, ampliata ai paesi candidati all'adesione, è necessario andare oltre l'epidermide purolenta e non limitarsi ad una semplice condanna dei mostri dimenticando le complicità, le incitazioni, lo sfruttamento e i loro atti criminali contro la società e l'umanità.

In tal senso, chiedo alla Commissione quali iniziative sono state adottate nell'ambito delle sue responsabilità e relativamente a questo caso, se esistono liste di persone implicate in tali reti, delle quali i comportamenti odiosi che oggi vengono svelati non sono che semplici maglie, quali iniziative intende promuovere affinché sia fatta luce e l'opinione pubblica sia debitamente informata in merito, al fine di contrastare il sentimento di insicurezza dei cittadini che dà luogo all'inquietante formazioni di movimenti di autodifesa, l'emergenza di una giustizia popolare sommaria, e il ritorno alla legge del taglione.

**Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione**

(12 novembre 1996)

Lo sfruttamento a fini sessuali è una manifestazione particolarmente ripugnante di violenza contro i bambini, che è stata posta con determinazione al centro dell'attenzione politica in seguito ai tragici fatti verificatisi recentemente in Belgio e al congresso mondiale sullo sfruttamento dei bambini a fini sessuali, svoltosi a Stoccolma alla fine di agosto 1996.

La Commissione è decisa a partecipare attivamente alla lotta contro gli abusi sessuali sui bambini. A fine settembre essa ha presentato un pro-memoria nel quale vengono descritte, in maniera esauriente, le varie attività intraprese o programmate dalla Commissione per combattere questo tipo di abusi.

Nel mese di ottobre è stata presentata una comunicazione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (<sup>1</sup>) oltre che un libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (<sup>2</sup>). In entrambi questi documenti viene sottolineata l'importanza dell'adozione di strumenti

legali e di autoregolamentazione per affrontare il problema. Il problema specifico del turismo sessuale sarà oggetto di una comunicazione che la Commissione presenterà nelle prossime settimane. Il Consiglio dovrebbe decidere entro breve tempo sull'adozione di un programma di azione pluriennale diretto a rafforzare la cooperazione nella lotta contro il traffico e l'abuso sessuale sui bambini. Tale programma metterà a disposizione fondi per la ricerca, programmi di scambio e azioni di formazione. Inoltre il Consiglio dovrebbe decidere, nelle prossime settimane, di estendere le competenze dell'unità droga di Europol alla lotta contro la tratta degli esseri umani e la creazione di un elenco di centri responsabili, negli Stati Membri, per la lotta contro la pedofilia e l'abuso sessuale. Al Consiglio è attualmente in discussione un'azione comune su una più stretta cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri, in materia di tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

La questione degli elenchi delle persone implicate nelle reti di pedofilia è stata sollevata alla conferenza di Stoccolma come una misura importante. Essa rientra nella competenza penale esclusiva degli Stati Membri. A livello internazionale, l'Interpol detiene informazioni sulle persone accusate di reati connessi alla pedofilia.

Sul piano sociale, le azioni dirette ad assistere i bambini potrebbero ricevere un aiuto finanziario che permetterebbe di sostenere un certo numero di progetti avviati da Organizzazioni non governative e da istituti di ricerca che si propongono una maggiore sensibilizzazione al problema dell'abuso sessuale dei bambini, la prevenzione e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati Membri. In ogni caso, gli importi disponibili dipenderanno dalla dotazione di bilancio dell'anno prossimo.

(<sup>1</sup>) COM(96) 487.

(<sup>2</sup>) COM(96) 483.

(97/C 60/122)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2458/96**

**di Irene Crepaz (PSE) alla Commissione**

*(13 settembre 1996)*

*Oggetto:* Internet — Pornografia infantile

Attraverso Internet si è dischiusa una nuova possibilità di sfruttare a fini commerciali abusi sessuali nei confronti di bambini. Come intende la Commissione combattere in futuro la pornografia infantile attraverso Internet?

Prevede la Commissione di vietare l'utilizzo di Internet per tali scopi?

E' tecnicamente possibile mettere in pratica un tale divieto?

In caso negativo, pensa la Commissione di investire in progetti di ricerca volti a creare un tale «strumento di controllo tecnico»?

Come si può definire una legislazione volta a reprimere anche i reati commessi da cittadini di uno Stato membro in paesi terzi?

#### **Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione**

*(14 novembre 1996)*

La Commissione è particolarmente attenta al problema della protezione degli interessi generali nel contesto dello sviluppo dei nuovi servizi elettronici e in particolare delle reti mondiali di comunicazione e di Internet.

Se questi nuovi mezzi di comunicazione offrono nuove possibilità, in particolare dal punto di vista della libertà d'espressione, è evidente che la diffusione, attraverso queste reti, di contenuti gravemente offensivi della dignità umana, come la pedofilia e la pornografia infantile, pone un serio problema.

La Commissione ha avviato diversi lavori in materia. In particolare, il 16 ottobre 1996, essa ha adottato due documenti:

- un libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (<sup>1</sup>);
- una comunicazione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (<sup>2</sup>).



Le consultazioni che verranno avviate prossimamente, sulla base di questi documenti, con gli Stati membri, le industrie e i terzi interessati, permetteranno di determinare in che modo la Comunità possa contribuire allo sviluppo di soluzioni adeguate.

(<sup>1</sup>) COM(96) 483.

(<sup>2</sup>) COM(96) 487.

(97/C 60/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2459/96**  
**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**  
(13 settembre 1996)

*Oggetto:* Il futuro del sistema delle quote lattiere

Molte piccole aziende lattiere nel Regno Unito, già svantaggiate dall'attuale crisi dovuta all'EBS, sono ulteriormente ostacolate dall'impossibilità di pianificare per l'avvenire a causa delle incertezze riguardanti il futuro del sistema delle quote lattiere il cui ammontare in circolazione oltretutto è già insufficiente.

Un aumento delle quote assegnate per l'anno in corso al Regno Unito agevolerebbe la situazione. La Commissione inoltre potrebbe contribuire sanzionando relazioni bilaterali con altri Stati membri per facilitare lo scambio di quote in eccesso.

Sarebbe la Commissione favorevole a questo piano e potrebbe indicare le sue intenzioni per la gestione futura del sistema delle quote lattiere?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(27 settembre 1996)

La Commissione ritiene che la normativa comunitaria offra al Regno Unito la possibilità di venire incontro ai piccoli produttori di latte il cui superamento della quota dipenderebbe dall'obbligo di prolungare, oltre il previsto, la permanenza in azienda di animali da abbattere per ragioni sanitarie.

La normativa prevede infatti, a determinate condizioni, la possibilità di rimborsare il prelievo a quei produttori che si sono trovati ad affrontare una situazione eccezionale, originata da una disposizione nazionale che non ha nulla a che vedere con il sistema delle quote lattiere. L'abbattimento di animali colpiti da encefalopatia spongiforme bovina rientra precisamente nelle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

La Commissione, pertanto, non prevede ulteriori misure a breve termine, mentre sta esaminando per il futuro le varie possibilità di riforma dell'organizzazione comune dei mercati del latte ed in particolare del sistema delle quote lattiere. Non appena sarà formulata una proposta di riforma essa verrà trasmessa al Parlamento.

(97/C 60/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2469/96**  
**di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Detenzione in Cuba di Juan Carlos Castillo Pasto

E' noto alla Commissione che il professore di matematica all'università Santiago de Cuba, Juan Carlos Castillo Pasto, sconta dal 1993 una pena detentiva di 8 anni comminatagli a norma dell'articolo 103 del Codice penale cubano per aver protestato oralmente e per iscritto contro il regime di Fidel Castro?

Conviene la Commissione che una siffatta pena, inflitta per attività considerate normali in un paese democratico oltre che essere estremamente severa denota un intento repressivo da parte di un regime dittatoriale?

E' la Commissione disposta ad invitare le autorità cubane sia a svelare i retroscena di una siffatta drastica pena sia a liberare Juan Carlos Castillo Pasto?

A quanto ammontano i fondi che la Commissione europea elargisce a Cuba per finanziare programmi di sviluppo e aiuti umanitari?

E' altresì la Commissione disposta a mettere in discussione gli aiuti a Cuba a causa della violazione dei diritti umani e della carente democrazia in detto paese?

**Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione**

*(29 ottobre 1996)*

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare dell'interesse dimostrato per la situazione dei diritti dell'uomo a Cuba e, in particolare, per il caso del professor Juan Carlos Castillo Pasto, condannato a otto anni di carcere.

Nelle conclusioni adottate nel dicembre 1995, il Consiglio ha sottolineato l'opportunità di continuare il dialogo e la cooperazione con Cuba per sostenere attivamente il processo di riforme in atto, incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed ampliare il campo dell'iniziativa privata e lo sviluppo della società civile.

I fondi elargiti a favore delle fasce della popolazione cubana che necessitano maggiormente di aiuti umanitari e alimentari sono aumentati negli ultimi anni, raggiungendo 23 MECU nel 1995. Sebbene sia ancora presto per anticipare l'importo per il 1996, si prevede nel complesso una diminuzione rispetto agli anni precedenti.

In materia di aiuto allo sviluppo, e in mancanza di un accordo di cooperazione con Cuba, i fondi disponibili (2 MECU circa) sono stati inoltrati attraverso progetti presentati da organizzazioni non governative europee.

Ne consegue che quasi tutto l'aiuto comunitario persegue fini umanitari o riguarda lo sviluppo della società civile.

(97/C 60/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2470/96**

**di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione**

*(23 settembre 1996)*

*Oggetto:* Mansioni nell'insegnamento

Potrebbe la Commissione far conoscere l'attuale percentuale, in ciascuno dei paesi membri dell'Unione europea, dei presidi delle scuole elementari o delle scuole secondarie superiori?

Qual è la percentuale delle professoresse universitarie in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea?

Quali attività dispiega attualmente la Commissione per promuovere il numero delle donne degli Stati membri che svolgono mansioni direttive nell'insegnamento?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione**

*(12 novembre 1996)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le tabelle da cui risulta l'informazione disponibile relativamente alla suddivisione del personale insegnante negli Stati membri.

Tali dati sono stati ricavati dalla pubblicazione «Le cifre chiave dell'istruzione nell'Unione europea — 1995» (seconda edizione rivista ed ampliata) edita recentemente dalla Commissione e la cui seconda parte è riservata alla professione dell'insegnamento. Detti dati sono stati ottenuti direttamente presso i vari Stati membri tramite Eurostat e tramite la rete europea di informazione sull'istruzione «Eurydice».

Occorre peraltro precisare che i dati relativi alla percentuale di donne fra i capi di istituti, riguardano l'insegnamento primario e secondario e non l'insegnamento superiore. Per questi due livelli, settore pubblico e settore privato insieme, i dati consentono una comparazione fra gli anni 1985/1986 e 1992/1993. I dati riguardano otto Stati membri per il livello primario e nove Stati membri per il settore secondario. Per l'insegnamento superiore, essi riguardano soltanto l'andamento del numero di donne nel corpo insegnante, con una differenziazione fra settore universitario e settore superiore non universitario, dal 1965 al 1993.

La Commissione presta particolare attenzione alla dimensione della parità di opportunità a livello europeo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nel quadro del programma Socrates in materia di istruzione, le disposizioni prevedono una priorità per i progetti che favoriscono la parità di opportunità fra donne e uomini, in tutte le azioni del programma.

La Commissione ha peraltro perorato, in una comunicazione del 21 febbraio 1996 <sup>(1)</sup>, l'integrazione del principio di parità di opportunità fra donne e uomini in tutte le politiche e in tutte le azioni comunitarie fra cui l'istruzione. La Commissione ha proposto un quarto programma di azione in materia di parità di opportunità fra donne e uomini, che è stato adottato dal Consiglio il 22 dicembre 1995 <sup>(2)</sup>, con il quale appoggia la linea di azione di cui alla comunicazione suindicata.

La Commissione ha proposto infine una raccomandazione sulla partecipazione equilibrata delle donne ai processi decisionali <sup>(3)</sup>, che sta per essere adottata dal Consiglio.

<sup>(1)</sup> Doc. COM (96) 67 def.

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 30.12.1995

<sup>(3)</sup> Doc. COM (95) 593; proposta modificata doc. COM (96) 252

(97/C 60/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2472/96**  
**di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Relazioni tra l'Unione europea e l'Indonesia

La stampa portoghese ha pubblicato la notizia che lo scorso 26 luglio 1996 il Commissario Manuel Marin, dopo una riunione con il Ministro degli Affari esteri dell'Indonesia, ha parlato della possibilità di ripresa delle relazioni commerciali ed economiche con l'Indonesia e del fatto che i diritti dell'uomo sarebbero considerati separatamente;

Tenendo conto del fatto che le violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto all'autodeterminazione del popolo di Timor orientale hanno bloccato ogni modifica degli accordi esistenti tra l'Unione europea e l'ASEAN;

Può il commissario Manuel Marin chiarire ai deputati le sue affermazioni e rendere nota la sua posizione in vista della prossima riunione tra l'Unione europea e l'ASEAN prevista per il febbraio 1997?

**Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione**  
(17 ottobre 1996)

Nel corso della visita che il membro della Commissione responsabile per le relazioni esterne con i paesi dell'Asia ha effettuato in alcuni paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), segnatamente in Indonesia, nel luglio 1996, e in occasione delle conferenze postministeriali dell'ASEAN tenutesi a Giacarta il 24 e 25 luglio 1996, uno dei temi principali dei colloqui avuti con i ministri degli Esteri dei paesi ASEAN è stato il rinnovamento dei rapporti fra la Comunità e l'ASEAN.

In effetti, come sottolineato dall'onorevole parlamentare, la prossima riunione ministeriale UE-ASEAN, che si terrà a Singapore nel febbraio 1997, dovrebbe avere l'obiettivo principale di dare un nuovo impulso al rapporto fra i nostri due raggruppamenti.

A tal proposito, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale una comunicazione <sup>(1)</sup> «per una nuova dinamica nelle relazioni tra l'UE e l'ASEAN».

Inoltre, il gruppo informale di eminenti personalità UE-ASEAN <sup>(2)</sup> ha sottoposto al Consiglio, alla Commissione e ai partner ASEAN, una relazione su «una strategia per un nuovo partenariato».

Le relazioni della Comunità con l'Indonesia rientrano nel quadro regionale ASEAN e il vicepresidente ha quindi ricordato con il sig. Ali Alatas, ministro degli Esteri indonesiano, le possibilità di rinnovare il nostro partenariato. In tale occasione egli non ha in alcun modo avanzato la proposta di considerare i diritti dell'uomo in modo separato. Al contrario, ha insistito sulla necessità di stabilire un dialogo chiaro e aperto su questi problemi con l'obiettivo di creare i presupposti necessari per la discussione di tutti gli elementi, anche di quelli oggetto di disaccordo.

<sup>(1)</sup> COM (96) 314 def.

<sup>(2)</sup> Gruppo informale incaricato dalla riunione ministeriale di Karlsruhe (settembre 1994) di presentare proposte per la promozione delle relazioni UE-ASEAN.

(97/C 60/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2475/96**  
**di Michèle Lindeperg (PSE) alla Commissione**  
(13 settembre 1996)

*Oggetto:* Extracomunitari «irregolari»

In Francia, cittadini extracomunitari «irregolari» chiedono ormai da cinque mesi, con diverse azioni spettacolari tra cui uno sciopero della fame che ha messo in pericolo l'integrità fisica di alcuni di essi, che la loro situazione venga regolarizzata.

La maggior parte di queste persone è entrata legalmente in Francia, ma le successive modifiche alla legislazione e la riforma del codice della nazionalità hanno moltiplicato le situazioni anomale e creato in modo artificiale migliaia di «clandestini».

Dato che l'immigrazione è un problema europeo che andrebbe disciplinato in modo più efficace a livello europeo, quali misure prevede la Commissione per realizzare un'armonizzazione delle prassi degli Stati membri rispettose della dignità e dei diritti della persona umana, conformemente agli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e, in particolare, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai suoi protocolli addizionali nn. 4 e 7?

**Risposta data dalla Signora Gradin a nome della Commissione**

(4 ottobre 1996)

La Commissione riconosce che l'immigrazione, in termini generali, sia un settore «da disciplinare in modo più efficace a livello europeo». Effettivamente il titolo VI del Trattato sull'Unione europea parla chiaro: la politica di immigrazione è da considerare come una questione di interesse comune. Tuttavia le pratiche citate dall'Onorevole parlamentare, in particolare l'esecuzione delle misure di allontanamento, rimangono di competenza degli Stati membri.

Sin dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, ai sensi del punto 3 dell'articolo K.1, la politica di immigrazione e la politica nei confronti dei cittadini dei paesi terzi sono già «questioni di interesse comune», oggetto di una cooperazione alla quale la Commissione è pienamente associata e in questo contesto molti provvedimenti sono stati emanati dal Consiglio. Fra questi vanno evidenziati in particolare quattro testi in materia di ammissione dei cittadini dei paesi terzi sul territorio degli Stati membri:

- risoluzione del 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione a fini di occupazione <sup>(1)</sup>;
- risoluzione del 30 novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma<sup>1</sup>;
- risoluzione del 30 novembre 1994 sull'ammissione a fini di studio <sup>1</sup>;
- risoluzione del 4 marzo 1996 sullo status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata sul territorio degli Stati Membri <sup>(2)</sup>;

nonché due testi in materia di allontanamento:

- raccomandazione del 30 novembre 1994, relativa ad un accordo bilaterale standard di riammissione fra uno Stato membro e un paese terzo<sup>1</sup>;
- raccomandazione del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e sul miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo <sup>(3)</sup>.

L'onorevole parlamentare potrà avvalersi di questi testi per valutare lo sforzo dell'Unione in questo campo. Questi testi, che costituiscono un primo passo verso la definizione di principi comuni in materia di immigrazione, devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Infatti l'articolo K.2 del trattato dispone che la cooperazione istituita dal titolo VI avvenga nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, oltre che della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951.

(1) GU C 274 del 19.9.1996.

(2) GU C 80 del 18.3.1996.

(3) GU C 5 del 10.1.1996.

(97/C 60/128)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2479/96**  
**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Censura applicata ad un fornitore olandese di Internet da fornitori tedeschi

1. Sa la Commissione che un certo numero di fornitori tedeschi d'Internet, riuniti nell'ambito dell'Internet Content Task Force (ICTF) blocca l'accesso dei suoi abbonati alle pagine del fornitore olandese XS4ALL?

I fornitori tedeschi hanno applicato tale censura su richiesta della giustizia tedesca poiché la XS4ALL accoglie un sito nel quale sono reperibili esemplari di un giornale interdetto alla pubblicazione il «Radikal». In tal modo vengono escluse non soltanto le pagine del Radikal ma anche le altre 3.192 pagine destinate ad utenti privati e imprese.

2. Sa la Commissione che questo tipo di censura applicato dalla ICTF non ottiene alcun effetto visto che le informazioni «proibite» sono state copiate per protesta già su 20 differenti siti in svariati paesi?

3. La Commissione ritiene che i fornitori di Internet siano responsabili, e pertanto giuridicamente perseguibili, per il materiale diffuso attraverso Internet?

4. Ritiene inoltre la Commissione che la censura applicata dai fornitori tedeschi di Internet su richiesta della giustizia tedesca rappresenti una violazione della libertà di espressione?

5. L'esclusione degli abbonati olandesi dall'accesso ad un fornitore olandese e dunque ai servizi del mondo industriale olandese è in contrasto con la libera circolazione dei servizi nel mercato interno? In caso affermativo, cosa intende fare la Commissione a tale riguardo?

6. La Commissione giudica necessaria una regolamentazione europea concernente la diffusione di materiale via Internet visto che la censura applicata su tale rete da un solo Stato membro ha conseguenze extraterritoriali all'interno dell'Unione europea?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(29 ottobre 1996)

La Commissione è al corrente dei fatti riportati dall'onorevole parlamentare, che dimostrano le tipiche difficoltà che si incontrano in materia di libera circolazione dei servizi transfrontalieri, nella fattispecie aggravate, più che causate, da Internet.

La Commissione ritiene che i vantaggi di Internet superino di gran lunga i suoi aspetti negativi e condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui è necessario definire una posizione comunitaria su questi problemi, in quanto posizioni nazionali divergenti potrebbero portare ad una riframmentazione del mercato interno.

Il 16 ottobre 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione sul contenuto nocivo ed illegale di Internet <sup>(1)</sup> ed un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione <sup>(2)</sup>, documenti nei quali fornisce la sua analisi dei problemi attuali ed illustra le iniziative che intende prendere in materia.

Su richiesta del Consiglio, la Commissione ha inoltre ampliato il gruppo di lavoro che si occupa del contenuto illegale di Internet, includendovi i rappresentanti degli Stati membri, dell'industria e degli utenti. Proposte in materia saranno presentate in tempo utile per la prossima riunione del Consiglio telecomunicazioni.

<sup>(1)</sup> COM (96) 487.

<sup>(2)</sup> COM (96) 483.

(97/C 60/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2481/96**  
**di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Vendite in esenzione fiscale ai funzionari UE

La Commissione intende proporre la soppressione della vendita in esenzione fiscale di alcolici ed altri articoli ai funzionari delle istituzioni UE?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione***(11 ottobre 1996)*

La possibilità per il personale delle istituzioni europee di acquistare bevande alcoliche, in esenzione fiscale, per un importo limitato, esiste solo in Belgio e Lussemburgo.

Tale possibilità è stata concessa dalle autorità fiscali belghe e lussemburghesi e la sua eventuale soppressione rientra nella competenza di queste ultime.

---

(97/C 60/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2494/96  
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Ufficio dell'UE in Nicaragua

In considerazione dell'importanza e del significato dei progetti che l'Unione europea sta finanziando in Nicaragua, la Commissione non ritiene necessario installare una delegazione in tale paese?

**Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione***(28 ottobre 1996)*

Si informa l'onorevole parlamentare che l'apertura della delegazione della Commissione a Managua è imminente.

Sarà presto nominato anche il capo delegazione.

---

(97/C 60/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2497/96  
di Guido Podestà (UPE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Valutazione di progetti pilota nel settore della conservazione del patrimonio architettonico

E' ben noto da anni che il budget totale per finanziare i progetti pilota presentati dalla DG X nell'ambito della salvaguardia del patrimonio architettonico è del tutto insufficiente, e che dunque i progetti selezionati per essere finanziati, oltretutto in minima parte rispetto al costo totale del progetto, sono pochissimi rispetto al complesso di quelli presentati.

Ogni anno, dunque, si deve far fronte al malcontento di tanti responsabili i cui progetti non sono annoverati tra quelli finanziati.

Potrebbe dunque la Commissione prendere in considerazione l'eventuale pubblicazione di un documento nel quale vengano riportate le caratteristiche di ogni progetto, con i suoi difetti e pregi, in modo tale da poter avere una visione più obiettiva della selezione definitiva dei progetti che vengono finanziati?

Inoltre, non ritiene che questa eventuale pubblicazione sarebbe una valida occasione per fare «vivere», anche se solo graficamente, tutto questo patrimonio architettonico, anziché lasciarlo «morire» negli archivi della Commissione europea?

**Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione***(28 ottobre 1996)*

La Commissione concorda pienamente con l'onorevole parlamentare nel considerare insufficienti gli stanziamenti assegnati ogni anno alla salvaguardia dei beni culturali e ai progetti-pilota di conservazione, soprattutto se si tiene conto della ricchezza e diversità dei beni architettonici europei, nonché dell'immenso numero di manufatti che richiedono interventi di restauro o di valorizzazione. È quindi alla luce di queste considerazioni che occorre valutare e giudicare l'azione della Commissione, in particolare per quel che riguarda la selezione di progetti meritevoli di un finanziamento comunitario.

È purtroppo vero che solo un piccolissimo numero di progetti ha potuto essere selezionato tra le centinaia o addirittura migliaia di candidature pervenute ogni anno fino al 1995 — ultimo anno del programma di progetti-pilota — nel quale si sono registrate oltre 2 000 candidature.

Di fronte a questo stato di cose, la Commissione si è sempre adoperata per ottenere i migliori risultati nell'esaminare e selezionare i progetti, in base alle valutazioni di giurie composte da esperti indipendenti nel settore della salvaguardia dei beni architettonici. Nell'intento di garantire una maggiore trasparenza e la massima diffusione possibile dei risultati presso l'opinione pubblica, fin dal 1992 la Commissione ha inoltre promosso campagne di sensibilizzazione mediante mostre fotografiche itineranti, accompagnate da cataloghi che, illustrando i progetti selezionati, offrono un ampio spaccato dei beni architettonici europei.

Sotto questo profilo, pertanto, la Commissione ha già applicato in parte — se non per intero — l'eccellente suggerimento dell'onorevole parlamentare di «far vivere», sia pure solo graficamente, i beni architettonici. L'onorevole parlamentare è certo consapevole del fatto che, data l'estrema limitatezza delle risorse finanziarie, una pubblicazione di tutti i progetti inoltrati, per gli elevati costi che comporta, avrebbe finito col mettere in forse l'esistenza stessa del programma.

(97/C 60/132)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/96**

**di Guido Podestà (UPE) alla Commissione**

*(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Valutazione di progetti pilota nel settore della conservazione del patrimonio architettonico

Al momento della selezione definitiva dei progetti pilota presentati dalla DG X nel contesto della salvaguardia del patrimonio architettonico, vengono chiamati ad effettuare tale selezione degli esperti nazionali, uno per ogni Stato membro.

Ogni esperto propone una graduatoria d'interesse dei progetti esaminati, una per ogni Stato membro.

In base alle diverse graduatorie di tutti gli esperti, vengono redatte singole graduatorie per ogni Stato membro, sulla base delle quali sono scelti un certo numero di progetti da finanziare.

Può la Commissione giustificare la mancanza di un processo verbale attraverso il quale dovrebbero essere rese pubbliche le singole graduatorie redatte da ogni esperto nazionale?

#### **Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione**

*(28 ottobre 1996)*

L'onorevole parlamentare sembra aver frainteso il modo in cui i progetti candidati venivano valutati e successivamente selezionati nel quadro del programma di progetti-pilota, conclusosi con l'esercizio 1995.

È esatto che, ogni anno, la giuria era composta da un numero di esperti pari a quello degli Stati membri, ma questi esperti non rappresentavano in alcun modo i rispettivi Stati di appartenenza. Essi erano invitati dalla Commissione in qualità di esperti indipendenti, con una notorietà internazionale, ma che al tempo stesso potevano certamente informare con maggiore cognizione di causa gli altri membri della giuria in merito alle condizioni di conservazione dei beni architettonici nel proprio paese. Dopo che ciascun componente della giuria aveva formulato i suoi commenti, la decisione in merito ai progetti da raccomandare alla Commissione per un finanziamento veniva presa, previa discussione, col consenso di tutti i membri della giuria. Al termine dei lavori della giuria — che decideva in perfetta collegialità —, e unicamente in base a criteri di valore storico-artistico e qualità tecnica, veniva stilato un elenco, per Stato membro e in ordine di priorità, dei progetti che la giuria giudicava meritevoli di un sostegno finanziario della Comunità.

Di conseguenza, la Commissione operava la selezione definitiva, di anno in anno, dei progetti che avrebbero ottenuto un finanziamento della Comunità, sulla scorta di questi elenchi, non già di elenchi stilati per Stato membro dai singoli componenti della giuria.

(97/C 60/133)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2499/96****di Guido Podestà (UPE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Valutazione di progetti pilota nel settore della conservazione del patrimonio architettonico

In data 3.3.1995, nella GU C 52, pagina 15, è stato pubblicato un invito della DG X a presentare manifestazioni d'interesse.

Tale invito ricopre diversi settori, che vanno dall'informazione e la comunicazione, all'azione culturale, alla politica audiovisiva.

In base alle risposte ricevute, sono state create delle liste di candidati idonei a svolgere mansioni nei settori per i quali sono qualificati. Tale lista di esperti rimane valida per tre anni, a partire dal 16.6.1994.

Può dunque la Commissione spiegare quale procedura viene seguita per scegliere gli esperti chiamati ad effettuare la valutazione dei progetti pilota presentati alla DG X nell'ambito della salvaguardia del patrimonio architettonico, valutazione finalizzata alla preselezione e selezione definitiva di tali progetti, dal momento che non è stata data alcuna comunicazione ai candidati presenti nella sotto lista «patrimonio architettonico» della lista «azione culturale» della manifestazione d'interesse?

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione***(31 ottobre 1996)*

La scelta di una giuria per valutare i progetti-pilota presentati alla Commissione nel quadro della salvaguardia dei beni architettonici non può essere assimilata a quella di consulenti chiamati a svolgere mansioni presso la Commissione stessa.

Le giurie incaricate di valutare progetti sono composte da personalità di fama internazionali, con una provata esperienza nel loro settore. Nel quadro delle azioni preparatorie del programma Raffaello per il 1996, le candidature pervenute sono state esaminate da cinque giurie di sette membri ciascuna. Queste personalità indipendenti — che quindi non rappresentavano il proprio Stato membro — sono state selezionate dalla Commissione in base al loro curriculum, alle loro qualifiche e alla loro grande esperienza nel settore della salvaguardia dei beni culturali. La massima parte di questi esperti svolge mansioni simili per conto di altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio d'Europa o l'Unesco. Nel comporre le cinque giurie, la Commissione ha badato a rispettare un certo equilibrio geografico. Gli esperti hanno effettuato una prestazione circoscritta nel tempo (la riunione delle giurie è durata una settimana), non soggetta a contratto. Nel quadro del futuro programma Raffaello, la scelta di questi esperti dovrebbe avvenire di concerto con il comitato previsto dal programma.

Gli elenchi stilati invece in seguito agli inviti a manifestare il proprio interesse interessano sostanzialmente candidature di consulenti o organismi privati che possono essere chiamati a collaborare con la Commissione in base a un contratto di durata determinata, per mansioni di assistenza tecnica.

(97/C 60/134)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2500/96****di Guido Podestà (UPE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Patrimonio architettonico

Ogni anno vengono presentati alla DG X dei progetti relativi alla salvaguardia del patrimonio architettonico con l'obiettivo di ottenere finanziamenti.

Spesso questi progetti riguardano siti che, pur avendo più delle volte un grande valore storico-culturale, risultano sconosciuti alla maggior parte dei cittadini europei.

Non prevede la Commissione di pubblicare, in collaborazione con la DG XXIII, una raccolta di tutto il materiale relativo a questi progetti proponendo percorsi turistici che coprono tali siti in modo tale da renderli più noti all'eventuale pubblico interessato?



**Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione***(30 ottobre 1996)*

Come è stato già dichiarato nella risposta data all'interrogazione scritta E-2497/96 <sup>(1)</sup> dall'Onorevole parlamentare, sin dal 1992 la Commissione ha cercato di assicurare la massima trasparenza e diffusione ai risultati della propria azione nel settore della conservazione del patrimonio architettonico e ha portato avanti azioni di sensibilizzazione dei cittadini promuovendo mostre itineranti corredate da cataloghi che presentavano i progetti pilota di restauro selezionati anno per anno. Inoltre, dal momento che la maggior parte dei progetti-pilota riguardava monumenti e località di solito poco note al pubblico europeo, l'azione di sensibilizzazione ha in parte soddisfatto l'esigenza, segnalata dall'Onorevole parlamentare, di migliorarne la conoscenza da parte del pubblico.

E' vero, tuttavia, che si potrebbero intraprendere ulteriori iniziative in questo settore per migliorare la conoscenza dei cittadini del proprio patrimonio architettonico. In questo contesto, quindi, la Commissione prenderà seriamente in considerazione il suggerimento dell'Onorevole parlamentare nel corso delle sue future iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini.

<sup>(1)</sup> V. pag. n. 93.

(97/C 60/135)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2509/96****di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Tassa sul cherosene in Danimarca e Svezia

1. Sa la Commissione che la Danimarca e la Svezia hanno scelto un approccio nazionale in materia d'imposta sul cherosene?
2. Sa la Commissione quali entrate supplementari sono state conseguite, ovvero sono previste, in Danimarca e Svezia a seguito dell'introduzione dell'imposta sul cherosene?
3. Rappresenta tale appoggio una funzione pilota per l'UE? Come motiva la Commissione la sua opinione?
4. Come valuta la Commissione tali approcci nazionali?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(28 ottobre 1996)*

1. La Commissione è al corrente del fatto che la Svezia ha adottato provvedimenti per tassare il cherosene utilizzato in aviazione per i voli interni e che questa imposta sarà abolita dal 1° gennaio 1997. In Danimarca era stata presentata una proposta analoga, a cui però non è mai stata data attuazione.

2. Stando alle informazioni disponibili, alla Commissione risulta che l'introito dell'imposta introdotta in Svezia è di circa 200 Mio di SEK all'anno.

3-4. In base alle direttive 92/81/CEE <sup>(1)</sup> e 92/12/CEE <sup>(2)</sup>, gli Stati Membri devono esentare dalle accise e da altre imposte indirette analoghe il cherosene utilizzato nell'aviazione commerciale. Queste disposizioni sono state introdotte a seguito di impegni internazionali in base ai quali tutte le parti contraenti dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) hanno concluso accordi reciproci di fornitura di carburante per l'aviazione in esenzione d'imposta. Tutti gli Stati membri appartengono all'ICAO, mentre la Commissione vi partecipa come osservatore dal 1989.

La legislazione svedese, quindi, violerebbe il diritto comunitario. Tuttavia, dato che le autorità svedesi hanno comunicato alla Commissione che intendono modificare questa normativa dal 1° gennaio 1997, la Commissione ha sospeso ogni azione contro la Svezia, in attesa del testo della nuova normativa.

La Commissione, inoltre, deve riesaminare le condizioni dell'esenzione per l'aviazione commerciale attualmente in vigore e presenterà tra breve la sua relazione in materia al Consiglio e al Parlamento.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 92/81/CEE del 19.10.1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali — GU L 316, 31.10.1992.

(<sup>2</sup>) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25.2.1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa — GU L 76, 23.3.1992.

(97/C 60/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2516/96**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

(25 settembre 1996)

*Oggetto:* Partecipazione della Turchia ai programmi dell'UE

La Commissione europea ha presentato nello scorso maggio progetti di proposte di decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano i regolamenti relativi ai programmi «SOCRATES» e «Gioventù per l'Europa III», come pure una proposta di decisione del Consiglio che modifica il regolamento relativo al programma LEONARDO al fine di includere anche la Turchia tra i paesi beneficiari.

E' la prima volta che la Commissione propone di ampliare la cooperazione a un paese terzo (consentendone la partecipazione a programmi comunitari) senza aver prima richiesto una decisione in merito al Consiglio di associazione tra l'UE e il paese interessato. Val la pena far osservare che recentemente (15 e 16 luglio 1996) la procedura di cui sopra è stata seguita per far partecipare Polonia e Ungheria ai programmi in questione.

Sulla base di quanto precede può la Commissione spiegare:

1. per quale motivo, nel caso della Turchia, ha seguito la citata procedura che è quanto meno da definire strana;
2. se ha tenuto conto del comportamento della Turchia, delle continue minacce e sfide rivolte a uno Stato membro dell'UE, della violazione all'interno del suo territorio delle più elementari libertà democratiche, come pure del fatto che continua a provocare anche Cipro, paese candidato all'adesione all'UE, del quale occupa il 40% del territorio?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione**

(7 novembre 1996)

Nel quadro dei programmi «Socrates», «Gioventù per l'Europa» e «Leonardo», la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento proposte di atti legislativi, basate sugli articoli 126 e 127 del trattato CE, che autorizzano la Commissione a presentare al Consiglio tutte le proposte ritenute opportune nei settori di cui agli articoli suddetti, comprese quelle a favore dei paesi terzi.

Nel caso in oggetto, le proposte della Commissione permetteranno alla Turchia di partecipare ai programmi di cui sopra nei settori dell'istruzione e della formazione professionale.

Inoltre, trattandosi della Turchia, le proposte della Commissione si inseriscono nell'ambito della risoluzione sull'approfondimento della cooperazione adottata il 6 marzo 1995 dal Consiglio di associazione Comunità-Turchia.

La Commissione, infine, ritiene che il rafforzamento della cooperazione nei settori contemplati dai tre programmi possa contribuire a consolidare la società civile e la democrazia in Turchia.

(97/C 60/137)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2517/96****di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Condizioni nei mattatoi greci

Quale azione ha intrapreso la Commissione a seguito della presentazione di un reclamo lo scorso febbraio da parte dell'Eurogroup for Animal Welfare contro le pratiche illegali sugli animali macellati nei mattatoi greci?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione***(17 ottobre 1996)*

La Commissione è intervenuta presso le autorità greche a proposito della denuncia in questione. Inoltre, un ispettore veterinario della Commissione ha effettuato una missione nella primavera del 1995, per indagare sui procedimenti di macellazione utilizzati negli impianti greci. In seguito a tale ispezione, sono state indirizzate alle autorità greche raccomandazioni particolareggiate riguardo ai miglioramenti da effettuare nei macelli.

Le autorità greche hanno dimostrato in proposito spirito di collaborazione: hanno informato la Commissione di aver imposto sanzioni ad alcuni macelli che non applicavano procedimenti di macellazione corretti, e di aver proceduto in alcuni casi alla chiusura di tali impianti. La Commissione propone di effettuare una missione di controllo in Grecia durante i prossimi 12 mesi.

(97/C 60/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2534/96****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(8 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Regole di concorrenza

La crescente mondializzazione dell'economia e la continua trasformazione dei flussi commerciali, rendono imprescindibile la cooperazione fra autorità di concorrenza. Si può ragionevolmente affermare che la fase di sviluppo della politica di concorrenza comunitaria è ormai terminata. Le politiche e le normative in materia si sono infatti ormai consolidate grazie alla prassi amministrativa della Commissione e ai principi sviluppati dalla Corte di Giustizia europea.

Può la Commissione far sapere se è vero che dispone di risorse limitate per trattare un numero di casi sempre crescente? Nel 1995, in particolare, il numero di nuovi casi concernenti gli aiuti di Stato e gli articoli 85 e 86 è aumentato notevolmente in seguito all'adesione di 3 nuovi Stati membri.

**Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione***(18 ottobre 1996)*

Giustamente l'onorevole parlamentare fa rilevare che, in particolare nel 1995, il numero dei casi di applicazione dell'articolo 92 (aiuti di Stato) e degli articoli 85 e 86 del trattato CE sono aumentati significativamente. Se si considera l'intera gamma di settori coperti (accordi restrittivi della concorrenza e pratiche concordate, concentrazioni ed aiuti di Stato), il numero di nuovi casi presentati alla Commissione è stato superiore di un terzo rispetto all'anno precedente. L'aumento è dovuto parzialmente all'adesione di tre nuovi Stati membri in data 1° gennaio 1995. Tuttavia i dati dimostrano anche che le imprese sono sempre più consapevoli che la loro area geografica di riferimento comprende l'intera Europa. Inoltre la rapida trasformazione e la crescente mondializzazione dell'economia incentivano le imprese a cooperare o ad operare concentrazioni al fine di restare competitive. Pertanto il numero dei casi di applicazione delle norme sulla concorrenza potrebbe continuare a crescere anche in futuro.

Il personale di cui dispone la Commissione per trattare questo numero crescente di casi e preparare i provvedimenti legislativi in materia di concorrenza non è cresciuto nella medesima misura nel corso degli anni. Al riguardo la Commissione conferma che le risorse umane sono limitate.

Pertanto la Commissione ha cercato un modo per concentrarsi sulle pratiche che hanno un effetto significativo sulla concorrenza e possono incidere in misura notevole sul commercio tra Stati membri. Sotto questo profilo è particolarmente rilevante l'applicazione del principio de minimis, nell'ambito sia dell'articolo 85 che degli aiuti di Stato. La Commissione continua inoltre ad incoraggiare, entro il quadro giuridico esistente, l'applicazione decentralizzata delle norme di concorrenza da parte delle giurisdizioni e delle autorità nazionali.

Ciò non riduce la particolare responsabilità che incombe alla Commissione di garantire che la concorrenza non subisca distorsioni nel mercato interno. Gran parte delle attività della Commissione riguardano infatti questioni per le quali ha competenza esclusiva. Inoltre un numero crescente di attività e pratiche imprenditoriali hanno chiari effetti transfrontalieri in ordine ai quali la Commissione è l'autorità più adeguata ad agire.

(97/C 60/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2535/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(8 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Politica di concorrenza

Poiché la Commissione deve trattare in via prioritaria i casi aventi un effetto sensibile sulla concorrenza intracomunitaria, diviene importante il ruolo delle autorità e dei tribunali nazionali. L'applicazione decentrata delle regole di concorrenza è spesso un modo più veloce e più efficiente per far cessare le violazioni; inoltre, essa ricorda ai cittadini comunitari che dette regole fanno parte del «diritto vivo» di ciascuno Stato membro e mirano a proteggere i loro diritti. Nel riconoscere necessario, pertanto, continuare ad incoraggiare l'applicazione decentrata delle regole di concorrenza, è chiaro che l'obiettivo deve essere quello di istituire una cooperazione efficace con i tribunali e le autorità di concorrenza nazionali. A tal proposito è stata annunciata una nuova comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le autorità concorrenziali nazionali.

Può la Commissione europea far sapere quando sarà disponibile questa nuova comunicazione, tenuto conto che è opportuno perseguire questa politica di decentramento gradualmente e con cautela ma con estrema determinazione?

**Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione**

*(25 ottobre 1996)*

La Commissione condivide l'analisi dell'onorevole parlamentare sui vantaggi dell'applicazione decentrata delle norme di concorrenza. Come auspicato dall'onorevole parlamentare, la Commissione proseguirà, al contempo con prudenza e determinazione, la sua attuale politica in materia. La pubblicazione del progetto di comunicazione <sup>(1)</sup> al quale si riferisce l'onorevole parlamentare testimonia questa volontà. Questa pubblicazione era destinata di tutti gli interessati per oggi. La data dell'adozione definitiva della comunicazione da parte della Commissione dipenderà dall'ampiezza delle modifiche che appariranno necessarie in funzione di queste osservazioni, oltre che delle osservazioni degli esperti degli Stati Membri in materia di concorrenza, che dovranno essere anch'essi consultati sul progetto.

Benché la Commissione stia adoperandosi al fine di adottare la summenzionata comunicazione prima della fine di quest'anno, è tuttavia più probabile che tale adozione intervenga nel corso del primo trimestre del 1997.

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 10.9.1996.

(97/C 60/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2546/96  
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(8 ottobre 1996)***Oggetto:** Protezione ambientale

Il programma di sostegno finanziario è l'unico aspetto delle relazioni tra le organizzazioni non governative e le istituzioni dell'Unione europea ad essere contemplato dalla proposta del Consiglio concernente un programma di azione comunitaria nel campo della protezione ambientale.

Da tempo le organizzazioni ambientaliste attive a livello europeo chiedono di istituzionalizzare tale collaborazione, specie per quanto riguarda la partecipazione, l'informazione e il sostegno. In tal modo si ottempererebbe al principio della cooperazione degli attori della politica ambientale, previsto nel V programma d'azione della Comunità europea per la protezione dell'ambiente.

Può la Commissione far sapere se intende:

1. riesaminare la dotazione finanziaria del programma di sostegno nella misura in cui va ampliato il campo d'applicazione del programma stesso?
2. eliminare il sostegno al «Forum consultivo» o ad «altre assemblee a livello nazionale e regionale» dalla scheda finanziaria dato che non rientra nelle attività delle organizzazioni non governative?

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione***(23 ottobre 1996)*

L'11 dicembre 1995 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento una proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale<sup>(1)</sup>. Tale proposta è attualmente all'esame del Parlamento.

L'obiettivo della proposta è di conferire una base giuridica ad un sostegno finanziario concesso sin dal 1988 in base a stanziamenti annuali erogati dall'autorità di bilancio.

Attualmente, la Commissione non può anticipare il suo giudizio sugli emendamenti che verranno adottati dal Parlamento, né prevedere quale sarà il suo comportamento nell'eventualità che la sua proposta venga modificata.

<sup>(1)</sup> COM(95) 573 def.

(97/C 60/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2548/96  
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(8 ottobre 1996)***Oggetto:** Diritti dell'uomo in Tibet

Il Tibet, paese occupato dal 1949 dalla Repubblica popolare cinese, subisce una pressione durissima che sta concretamente mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa del popolo tibetano.

Ormai si sprecano le iniziative che sono state prese a tutti i livelli su questa situazione insostenibile ma i risultati sono deludenti.

Può la Commissione intervenire presso il Governo della Repubblica popolare cinese affinché interrompa immediatamente i trasferimenti di popolazioni cinesi nel Tibet e affinché si inizi il processo di decolonizzazione del Tibet restituendo ai tibetani le terre, le colture, le case espropriate durante gli oltre 40 anni di occupazione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(21 ottobre 1996)*

La Commissione si è a più riprese pronunciata in favore del rispetto dell'identità culturale, etnica, linguistica e religiosa della regione autonoma del Tibet. Questi temi sono regolarmente affrontati nel quadro del dialogo bilaterale con la Cina sui diritti umani. Nell'ambito di tale dialogo, l'Unione ha proposto alle autorità cinesi di tenere una nuova riunione prima della fine del 1996.

(97/C 60/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2552/96****di John Iversen (PSE) alla Commissione***(8 ottobre 1996)**Oggetto:* Linea di bilancio B3-4103

Nella Dichiarazione n. 23 dell'Atto finale del trattato sull'Unione europea, si sottolinea l'importanza della cooperazione con le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale. Queste ultime sono viste come organismi responsabili di istituti e servizi sociali e quindi del perseguimento degli obiettivi politici e sociali di cui all'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Alla precitata Dichiarazione viene data attuazione in particolare mediante l'omonima voce di bilancio «Cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale». Tale voce, creata dal Parlamento europeo nel 1994, rientra nella linea di bilancio B3-4103 «Azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale». Nel bilancio generale, la voce era stata dotata di 2 MECU sia nell'esercizio 1994 che nell'esercizio 1995. Inoltre, 2 MECU sono stati iscritti nel bilancio dell'esercizio 1996.

1. Può dire la Commissione se considera le sue osservazioni sulla cooperazione con le organizzazioni di solidarietà sociale nel quadro del Libro Bianco sulla Politica sociale europea e del Programma d'azione socio-politica a medio termine 1995-1997 come un progetto di concretizzazione della Dichiarazione n. 23?
2. Può indicare sulla base di quali criteri, quadro finanziario di sostegno e descrizione succinta dei progetti sono stati selezionati e autorizzati i progetti di cui alla precitata linea di bilancio nel 1994 e 1995?
3. Può presentare lo schema finanziario (in cui figurino la natura, il numero e il finanziamento dei progetti) relativo ai 2 MECU che sono stati stanziati nel bilancio generale della Comunità europea per l'esercizio 1996?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(15 novembre 1996)*

La dichiarazione n. 23 sottolinea l'importanza della cooperazione con le associazioni e le fondazioni di volontariato, organismi responsabili di istituti e servizi sociali. Il Libro Bianco sulla politica sociale<sup>(1)</sup> e il programma d'azione sociale a medio termine 1995-1997 sono il contesto definito dalla Commissione per attuare la cooperazione, con un'attenzione speciale alla lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale, poichè il bilancio relativo alla dichiarazione n. 23 fa parte di questa linea di bilancio specifica. La Commissione prosegue nel suo impegno per un ulteriore sviluppo della cooperazione.

Nel corso dei primi due anni di attuazione, i fondi delle linee di bilancio relativi alla dichiarazione n. 23 sono stati destinati a:

- creazione, sviluppo e consolidamento delle reti europee delle associazioni di volontariato. Si tratta di un processo lungo e necessario per raggiungere l'obiettivo dello svolgimento di un lavoro in comune. Esso comporta, ad esempio, una formazione specifica, una reciproca e profonda comprensione e la ricerca di interessi comuni;
- preparazione a livello europeo di manifestazioni particolari nel corso delle quali le associazioni possono presentare insieme i loro punti di vista. L'occasione si è presentata, ad esempio con il vertice di Copenaghen sullo sviluppo sociale, la Giornata europea del volontariato e, più recentemente, la piattaforma delle organizzazioni sociali non governative europee nel corso del convegno sulla politica sociale tenutosi nel marzo 1996 a Bruxelles.

Per il 1996 è stato iscritto nella linea di bilancio B3-4103 un importo di 2 MECU per la promozione della cooperazione con le associazioni di volontariato. Nel maggio 1996 c'è stato un invito a presentare progetti con scadenza il 30 giugno 1996. Attualmente la Commissione sta procedendo alla selezione. Nel frattempo il governo del Regno Unito ha presentato alla Corte di giustizia un'istanza di annullamento della procedura di quest'anno per l'esecuzione della linea di bilancio B3-4103, presentando al tempo stesso una richiesta per provvedimenti provvisori.

Per quanto riguarda le misure provvisorie, il 24 settembre 1996, la Corte di giustizia ha deliberato quanto segue:

«Per quanto riguarda le spese relative all'attuazione della circolare del 2 maggio 1996, con un invito a presentare alla Commissione richieste di finanziamento per misure destinate alle persone anziane e della circolare pervenuta alle autorità britanniche il 15 maggio 1996 con l'invito a presentare alla Commissione richieste di finanziamento di misure destinate a combattere la povertà e l'emarginazione sociale, la Commissione dovrà indicare chiaramente che gli impegni sono vincolati alla sentenza della Corte e non verranno effettuati pagamenti fino a quando non sarà emessa la sentenza.»

La Commissione ritiene di dover proseguire nella selezione e informerà i candidati selezionati delle condizioni stipulate dalla Corte di giustizia.

(<sup>1</sup>) COM(94) 333

(97/C 60/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2556/96**  
**di Anne André-Léonard (ELDR) alla Commissione**  
(8 ottobre 1996)

*Oggetto:* Finanziamento della giornata nazionale di solidarietà a favore dell'Algeria da parte della Commissione europea

Il 5 ottobre 1996 si svolgerà la giornata nazionale di solidarietà a favore dell'Algeria.

Dalla lettura del programma politico della giornata si rileva che non sono rappresentate le diverse componenti politiche: le organizzazioni rappresentate sono in gran parte di area socialista.

L'elenco dei partecipanti algerini aderisce alle posizioni del FFS (Fronte delle Forze Socialiste) favorevole al dialogo con il FIS (Movimento integralista islamico).

Dal programma di questa giornata emerge il sostegno finanziario della Comunità europea.

Può la Commissione precisarci che cosa ha motivato il sostegno finanziario a questa manifestazione che non offre un equilibrio delle tendenze politiche rappresentate?

**Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione**

(28 ottobre 1996)

La Commissione ha ritenuto utile offrire un contributo finanziario al programma culturale della giornata di solidarietà a favore dell'Algeria, svoltasi il 5 ottobre 1996.

Quanto all'organizzatore e ai partecipanti della conferenza-dibattito, è opportuno formulare due tipi di osservazioni. Innanzitutto, Oxfam, l'organizzatore della giornata, ha instaurato da tempo contatti con istituzioni e organizzazioni algerine per realizzare progetti di sviluppo e di aiuto umanitario. In secondo luogo, alla Commissione risulta che il Fronte delle forze socialiste e i suoi eventuali simpatizzanti operino legalmente e si esprimano liberamente in Algeria e all'estero.

Con il suo contributo, la Commissione non intendeva assolutamente immischiarsi negli affari interni dell'Algeria, partner euromediterraneo.

(97/C 60/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/96**  
**di Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) alla Commissione**  
(11 ottobre 1996)

*Oggetto:* Programma URB-AL

Il 7 e 8 giugno 1996 è stato presentato a Napoli il programma URB-AL in materia di cooperazione tra città, regioni e altre autorità locali e territoriali della CE e dell'America Latina.

Al centro delle attività del programma è la realizzazione di otto seminari tematici. A seguito di questi seminari dovranno essere costituite reti di lavoro tra autorità locali europee e latino-americane, reti che possano stimolare l'elaborazione di progetti. I progetti potrebbero poi essere finanziati attraverso altre linee di bilancio dell'UE.

L'avvio di questo programma, che costituisce un passo in avanti per la cooperazione decentrata nel quadro della politica di cooperazione dell'UE, va accolto favorevolmente.

Tuttavia, la Commissione è consapevole del fatto che:

1. il programma ignora in gran parte l'esperienza, le reti e le attività già esistenti in materia di cooperazione decentrata, come se si partisse da zero in questo campo? Si propone di creare un movimento e una dinamica di cooperazione che già esistono e funzionano (concretamente in Catalogna, con la giunta e il consiglio municipale di Barcellona ecc, nonché in altre collettività spagnole e di altri Stati dell'UE;
2. il programma non prende in considerazione, nella sua concezione ed esecuzione, le relazioni di associazione con le istituzioni rappresentative delle autorità locali tanto in Europa che in America Latina, il che può avere effetti negativi per i programmi di cooperazione decentrata;
3. una dotazione così importante per il programma (14 milioni di ecu da parte della Commissione) meriterebbe che si tenesse in considerazione la dichiarazione politica approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani tenutasi ad Istanbul gli scorsi 30 e 31 maggio, nella quale è stato costituito un coordinamento permanente delle associazioni internazionali delle autorità locali quale interlocutore del sistema delle Nazioni Unite, e nella quale l'UE ha accettato e si è impegnata a promuovere relazioni di associazione nel quadro delle sue politiche interne e regionali, così come nel contesto dell'assistenza a paesi terzi?

#### **Risposta data dal Sig. M. Marín in nome della Commissione**

*(31 ottobre 1996)*

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per l'interesse manifestato nei confronti del nuovo programma orizzontale di cooperazione decentrata URB-AL, diretto alle città, alle regioni e agli altri enti locali e territoriali della Comunità e dell'America latina.

Questo programma è inteso a sviluppare un partenariato diretto e durevole tra le autorità locali, basato sulla creazione di reti, le cui attività riguarderanno questioni di interesse comune. La cooperazione tra Europa e America latina in tali settori potrà rivelarsi assai fruttuosa e svolgerà una funzione prioritaria e innovatrice nel raggiungimento degli obiettivi umani, sociali, economici e culturali perseguiti dalle due regioni.

Tali reti tematiche costituiranno quadri di cooperazione permanenti, all'interno dei quali saranno elaborati progetti e attività. A livello comunitario, essi saranno finanziati principalmente attraverso le dotazioni di bilancio del programma URB-AL, ma potranno eventualmente — e in funzione della natura dei progetti proposti dalle reti — utilizzare fondi provenienti da altre linee di bilancio.

Il programma URB-AL si inserisce nel processo di decentramento sostenuto dalla Comunità in questi ultimi anni e si basa sui legami esistenti tra Europa e America latina. Lungi dall'ignorare l'esperienza europea nel settore della cooperazione decentrata, il programma URB-AL mira a promuovere il capitale umano e tecnico europeo in materia, poiché convinto che l'Europa, da un lato, può e deve riaffermare la sua volontà di agire in qualità di partner privilegiato dell'America latina e, dall'altro, dispone del know-how specifico e degli strumenti di cooperazione necessari per aiutare l'America latina ad affrontare le sfide future.

Sebbene il programma URB-AL punti a sostenere innanzitutto l'esperienza e il know-how specifici della Comunità, nondimeno esso terrà conto delle raccomandazioni formulate in occasione della conferenza delle Nazioni Unite Habitat II, svoltasi ad Istanbul nel giugno 1996. A tale proposito, l'onorevole parlamentare potrà far riferimento all'articolo 170 bis delle conclusioni di Habitat II, il quale contempla che «la Commissione dovrà (...) far partecipare alle sue attività i rappresentanti delle autorità locali e gli operatori della società civile interessati (...) prendendo atto delle loro procedure». La Commissione condivide appieno tali conclusioni e le sta già applicando, segnatamente nel quadro dei suoi programmi orizzontali e in particolare nell'ambito del programma URB-AL, che è stato concepito con tale spirito.



(97/C 60/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2567/96  
di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Risposta dell'UE alla legge Helms-Burton

Nel luglio 1996 la Commissione europea ha presentato un progetto di regolamento nel quale si prevedono diverse misure di indennizzo destinate alle imprese europee colpite dall'applicazione della legge Helms-Burton.

La Commissione può far sapere se ha calcolato a quale importo potrebbero ammontare tali indennizzi? E' stata prevista un'apposita linea di bilancia? La posizione della Commissione in materia è mutata in alcun modo dopo la visita a Bruxelles del sig. Eizenstat, rappresentante degli Stati Uniti per la promozione della democrazia a Cuba?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(31 ottobre 1996)*

A seguito della risoluzione parlamentare del 24 maggio e delle conclusioni del Consiglio del 15 luglio, la Commissione, in data 30 luglio, ha formulato una proposta di regolamento relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti <sup>(1)</sup>. Dopo un successivo emendamento, la proposta riguarda, adesso, sia la legge Helms Burton sia la legge d'Amato, emanate recentemente negli Stati Uniti.

Tale progetto di regolamento conferirebbe alle aziende della Comunità il diritto, tramite ricorso presso un Tribunale di qualsiasi Stato membro, di recuperare da un eventuale beneficiario appartenente ad uno Stato terzo la somma versatagli in virtù di una sentenza o di una decisione basata su una delle leggi di paesi terzi che compaiono nell'elenco allegato al regolamento. Poiché l'entità di tali risarcimenti dipende dalle cause che privati e aziende avvieranno, non è possibile fare una stima anticipata. Inoltre, non essendovi alcuna disposizione per ottenere un indennizzo sui fondi pubblici, la questione di un accantonamento in bilancio non si pone.

La Commissione ha prestato la massima attenzione alle ragioni esposte dall'ambasciatore Eizenstat nel corso nella sua visita a Bruxelles all'inizio di settembre, ma rimane pur sempre del parere che, per proteggere gli interessi delle aziende della Comunità, è importante che la normativa comunitaria proposta entri in vigore prima che tali aziende comincino ad incorrere, a partire dal 1° novembre, nelle sanzioni previste al titolo III della legge Helms-Burton. La Commissione ha inoltre ribadito all'ambasciatore Eizenstat che la Comunità non cambierà la sua politica nei confronti di Cuba a causa di pressioni provenienti da legislazioni extraterritoriali.

<sup>(1)</sup> COM (96) 420

(97/C 60/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2577/96  
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Sanità pubblica

In relazione al programma d'azione «Monitoraggio della sanità pubblica», in particolare per quanto riguarda la partecipazione di paesi terzi e di Stati associati, si chiede se la Commissione europea non ritenga utile l'inclusione nella decisione di un riferimento alla cooperazione basata su accordi con tutti gli Stati appartenenti al bacino del Mediterraneo.

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(6 novembre 1996)*

Tutte le decisioni e le proposte dei decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adottano programmi d'azione nel campo della sanità pubblica contengono una disposizione in materia di cooperazione internazionale con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in questo campo. Le condizioni di partecipazione dei paesi terzi a questi programmi sono oggetto di accordi separati.

Quale seguito alla Conferenza di Barcellona, è stata avviato un partenariato Euro/Bacino Mediterraneo tra gli Stati membri e 12 paesi del Bacino Mediterraneo. Strumento finanziario di tale cooperazione è il programma MEDA. In tale contesto, la Commissione esamina attualmente una serie di opzioni di programmi specifici.

È inoltre attualmente all'esame una particolare iniziativa in materia di sanità pubblica denominata Euomed.

(97/C 60/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2586/96**  
**di Francesco Baldarelli (PSE) alla Commissione**  
(11 ottobre 1996)

*Oggetto:* Divieto di doppia specializzazione nelle università della Repubblica italiana

La formazione dei medici specialisti è regolata dalla direttiva 82/76/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 26 gennaio 1982 che in Italia ha trovato applicazione nel D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991. Tale decreto legislativo stabilisce che la formazione dei medici specialisti si svolga in conformità alla programmazione triennale del Ministero della Sanità. Per il triennio 1994-1996, il Ministero della Sanità ha provveduto con il Decreto ministeriale del 17.5.1995. Successivamente, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con una circolare del 15.1.1996, ha interpretato la normativa generale, stabilendo il divieto di conseguire una doppia specializzazione nelle università italiane.

In Italia, a volte la domanda di iscrizione alla seconda specializzazione è giustificata dal fatto che nella stessa facoltà sono istituiti insegnamenti interdisciplinari: esistono, cioè, ad esempio nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, insegnamenti universitari interdisciplinari e Reparti o Servizi ospedalieri concernenti discipline che non sono comprese nell'elenco delle specializzazioni (ad esempio esistono 40 servizi di Neuroradiologia).

Un esempio evidente è il seguente: poiché in Italia non esiste la specializzazione in «Neuroriabilitazione», il medico che desidera dedicarsi a questa branca (dopo essersi specializzato in Neurologia) chiede l'iscrizione alla specializzazione in Riabilitazione (o viceversa). Analogamente, poiché in Italia non esiste la specializzazione in «Neuroradiologia», il medico che desidera dedicarsi a questa branca (dopo essersi specializzato in Neurologia) chiede l'iscrizione alla specializzazione in Radiologia (o viceversa). Iscrizioni che, allo stato attuale, vengono negate.

La Commissione europea ritiene che il divieto di conseguire più di una specializzazione sia conforme al diritto comunitario?

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 15.2.1982, pag. 21

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(5 novembre 1996)

Gli Stati membri sono tenuti a vigilare affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma di medico specializzato si svolga a tempo pieno (articolo 24, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli <sup>(1)</sup>).

Inoltre, l'allegato I della direttiva prevede che la formazione a tempo pieno dei medici specializzati debba essere effettuata «in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno».

Di conseguenza, specializzazioni quali quelle in radiologia o in neurologia, citate nell'interrogazione e di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva, nei quali si fa espressamente riferimento all'Italia, non possono essere conseguite contemporaneamente ad un'altra.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 7.7.1993.

(97/C 60/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2588/96****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 ottobre 1996)**Oggetto:* Partecipazione dei lavoratori

Riferendosi alla comunicazione della Commissione in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori (COM(95) 547), la Commissione ritiene che per portare avanti la sua azione, la Comunità abbia diverse opzioni a disposizione in questo campo:

1. mantenimento dello status quo;
2. approccio globale;
3. azione immediata riguardante le proposte recanti statuto della società europea, dell'associazione europea, della società cooperativa europea e della mutua europea.

La direttiva sui comitati aziendali europei potrebbe essere applicata, così come viene applicata alle altre società di dimensione europea, senza ulteriori condizioni.

Si chiede alla Commissione di iniziare con il redigere un inventario e, a tal fine, effettuare uno studio comparativo per stabilire in che misura le norme dei vari Paesi siano in accordo o in contrasto, e in che misura un intervento comunitario sia opportuno e necessario.

Prima di avviare una possibile nuova iniziativa a livello europeo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, lo studio comparativo dovrebbe essere presentato alle parti sociali, affinché possano valutare l'opportunità di redigere una normativa quadro europea, preferibilmente risultante da un accordo da completare nei dettagli a livello nazionale.

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(27 novembre 1996)*

Lo studio comparativo dettagliato ricordato dall'On. parlamentare è già disponibile e sarà prossimamente pubblicato come supplemento alla rivista «Europa sociale».

La Commissione ricorda che nel quadro del dibattito avviato con la sua comunicazione in materia d'informazione e di consultazione dei lavoratori <sup>(1)</sup>, essa ha recentemente istituito un gruppo di esperti di alto livello, il cui compito consiste precipuamente nell'approfondimento dell'analisi comparativa dei diversi sistemi di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali all'interno delle imprese della Comunità. Sulla base di tale analisi, detto gruppo cercherà di identificare soluzioni che possano consentire di sbloccare un certo numero di proposte presentate dalla Commissione in tale campo, come segnatamente quella sullo statuto della società europea.

Nel settore parallelo relativo all'eventuale necessità di un quadro giuridico comunitario sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori nelle imprese nazionali, la Commissione non prevede di avviare un'iniziativa legislativa, prima di aver dato alle parti sociali a livello comunitario la possibilità di concludere fra di loro un accordo su tale materia. Alla luce della natura di tale soggetto, che interessa in primo luogo le parti sociali, la Commissione considera particolarmente auspicabile un accordo di questo tipo.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(95) 547.

(97/C 60/149)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2595/96****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)**Oggetto:* Assistenza tecnica a Cuba

In considerazione della recente legge statunitense Helms-Burton riguardante Cuba, intende la Commissione estendere l'assistenza tecnica a tale paese?

**Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione***(29 ottobre 1996)*

Attualmente, e da diversi anni, la Commissione, attenendosi in particolare alle varie risoluzioni del Parlamento su Cuba, realizza nel paese un programma di aiuti umanitari e azioni di aiuto alimentare, sostiene le attività di organizzazioni non governative (ONG) europee e di ONG locali ed esegue infine alcune azioni di cooperazione economica volte a consolidare le riforme economiche avviate dalle autorità cubane.

Le decisioni riguardanti le azioni di cooperazione, segnatamente economica, con Cuba, vengono adottate dalla Commissione sulla base di criteri propri, di natura giuridica e politica. Non c'è quindi motivo per cui, in materia di cooperazione, la linea adottata dalla Commissione debba essere influenzata dall'entrata in vigore di una normativa estera o per cui un siffatto avvenimento debba incidere sulla natura o sul volume dell'aiuto concesso a Cuba.

(97/C 60/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2596/96****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Inserimento dei lavoratori marittimi nel campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro

Quali iniziative sta adottando la Commissione per garantire che il settore «altre attività in mare» rientri nel campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro?

E' la Commissione al corrente del fatto che società petrolifere multinazionali possono opporsi ad una direttiva sull'orario di lavoro che si applichi anche alle «altre attività in mare», pur applicando esse stesse tale direttiva sulla terraferma?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(6 novembre 1996)*

Poiché la direttiva sull'orario di lavoro non si applica ad «altri lavori in mare», non vi è obbligo delle imprese di adeguarsi a queste disposizioni per quanto riguarda i lavoratori interessati. Per questa ragione non vi può essere motivo di porre il veto alla direttiva.

La Commissione sta preparando un Libro bianco sui settori e le attività escluse dalla direttiva sull'orario di lavoro (93/104/CE del 23 novembre 1993 <sup>(1)</sup>) includente «altri lavori in mare». Il Libro bianco indicherà i punti di vista della Commissione sul modo in cui meglio progredire nel trattare i problemi derivanti dall'esclusione di taluni settori dalle disposizioni della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 307, 13.12.1993.

(97/C 60/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2601/96****di Mary Banotti (PPE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Legislazione relativa ai tatuaggi

La Commissione è a conoscenza di normative nazionali che disciplinino negli Stati membri la pratica del tatuaggio?

Esiste negli Stati membri un controllo legale sulla registrazione delle persone che eseguono tatuaggi?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(28 ottobre 1996)*

Ogni Stato membro è libero di determinare le condizioni di esercizio di una professione sul suo territorio (livello delle qualificazioni imposte, iscrizione obbligatoria in un registro, regole deontologiche). Queste condizioni devono in ogni caso rispettare il principio di parità di trattamento tra cittadini comunitari.

Per quanto riguarda l'esecuzione di tatuaggi, la Commissione non dispone di informazioni sulle disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio di questa professione nei vari Stati membri.

(97/C 60/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2618/96**

**di Cristiana Muscardini (NI) e Spalato Belleré (NI) alla Commissione**

(14 ottobre 1996)

*Oggetto:* Tubercolosi multiresistente

Come è certamente noto alla Commissione, la tubercolosi multiresistente in Lombardia è stata osservata in forma di epidemia nosocomiale.

Nonostante sia sempre utile eseguire studi approfonditi mirati alla multiresistenza, si ritiene che la messa a disposizione degli operatori di linee-guida per la prevenzione del contagio tubercolare intranosocomiale tra i soggetti con infezioni da HIV sia proficua, e di più sollecito riscontro.

Al fine di avere un quadro più vasto del fenomeno, la Commissione può confermare o meno se è a conoscenza:

- di studi recenti sulla «multiresistenza» del MT,
- di iniziative istituzionali di Ministeri o di organi regionali tendenti a fornire agli operatori indirizzi, protocolli di riferimento e supporto di conoscenze specialistiche su cui basare il sistema di sorveglianza.

La Commissione può infine esprimere un'opinione sulla situazione della multiresistenza in Europa e sulla possibilità di eradicare la TB in un futuro non troppo lontano?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(15 novembre 1996)

La Commissione è pienamente conscia del fenomeno della resistenza dei ceppi del bacillo della tubercolosi agli antibiotici ed è informata degli studi in materia.

La Commissione è conscia degli sforzi degli Stati membri tendenti a fornire informazioni e consigli appropriati in materia ai professionisti e ai lavoratori del settore sanitario in specie negli ambienti ospedalieri e carcerari. Nel quadro del programma «Aids» e altre malattie trasmissibili, la Comunità può apportare il proprio sostegno e il proprio incoraggiamento a tali sforzi.

L'eradicazione della tubercolosi non è prevedibile in un prossimo futuro poiché la lotta contro questa malattia trasmissibile grave è complessa e necessita mezzi diversi fra cui, a titolo di esempio, la vaccinazione con il bacillo Bilié de Calmette e Guérin (BCG), che per parecchio tempo è sembrato essere la soluzione ideale, e che è rimesso in causa da taluni specialisti a causa della sua mancanza di efficacia. Il controllo di questa malattia trasmissibile passa, per lo meno preventivamente, attraverso un'organizzazione della sua sorveglianza sul piano comunitario, per la quale la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità europea (1).

(1) GU C 123 del 26.4.1996.

(97/C 60/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2636/96**

**di Robert Evans (PSE) alla Commissione**

(15 ottobre 1996)

*Oggetto:* Finanziamento dell'UE destinato all'allevamento dei levrieri

Può la Commissione confermare che la promozione dell'allevamento dei levrieri in Irlanda viene tuttora finanziata dalla UE?

Considerando la breve vita di gran parte di tali levrieri e l'opposizione espressa da numerosi cittadini europei in merito ad un tale impiego dei fondi comunitari, può la Commissione dire se intende riesaminare la sua politica in materia?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione***(30 ottobre 1996)*

Nell'ambito della politica comunitaria per lo sviluppo rurale la Commissione ha invitato gli Stati membri a concedere aiuti per la diversificazione della produzione agricola orientandola verso prodotti non alimentari e non eccedenti.

Nel caso dell'Irlanda le sovvenzioni comunitarie sono stanziare per aiutare gli agricoltori e altri operatori agricoli a diversificare la propria attività orientandola verso l'allevamento di levrieri. L'Irlanda è una grande produttrice di levrieri destinati anzitutto al mercato del Regno Unito. Nel periodo 1994-1999 è previsto un aiuto per il miglioramento degli impianti di allevamento, per il miglioramento della riproduzione e per lo sviluppo del mercato in modo da accrescere le possibilità di vendita dei cuccioli. Si fa presente che la produzione irlandese di levrieri ha luogo sotto il controllo del Bord na gCon (ente irlandese per i levrieri). Finora è stata spesa solo una piccola parte degli stanziamenti a motivo di ritardi nell'attuazione del programma. Il programma in questione è oggetto di valutazione nell'ambito dell'esame a metà percorso dell'impiego dei Fondi strutturali.

(97/C 60/154)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2642/96****di Yiannis Roubatis (PSE) alla Commissione***(8 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Assassinio di detenuti curdi e violazione dei diritti dell'uomo in Turchia

Nel pomeriggio del 24 settembre 1996 alcuni detenuti curdi del carcere di Diyarbakir nella Turchia sud-orientale sono stati oggetto, senza averlo minimamente provocato, di un attacco da parte delle guardie turche in seguito al quale 12 di essi hanno trovato la morte e molti altri sono rimasti feriti.

Può la Commissione puntualizzare:

1. quali provvedimenti intende prendere nei confronti della Turchia il cui regime non esita a uccidere a sangue freddo detenuti curdi in spregio di qualsiasi sentimento di rispetto dei diritti dell'uomo e degli impegni assunti dopo l'entrata in vigore dell'accordo relativo all'unione doganale;
2. se, a seguito del comportamento inaccettabile dimostrato dalla Turchia intende bloccare tutti gli stanziamenti previsti nell'ambito del programma MEDA e del regolamento finanziario relativo all'unione doganale, conformandosi così alla risoluzione sulla situazione politica in Turchia <sup>(1)</sup> approvata dal Parlamento europeo nella tornata di settembre 1996?

<sup>(1)</sup> Processo verbale del 19 settembre 1996, pag. 69

**Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione***(8 novembre 1996)*

Nella relazione, ampiamente divulgata, sull'andamento delle relazioni con la Turchia successivamente all'entrata in vigore, il 9 ottobre 1996, dell'unione doganale, la Commissione ha avuto l'occasione di pronunciarsi in particolare sulle violazioni dei diritti dell'uomo e di rammaricarsi del fatto che nel corso dell'anno la situazione politica del paese non abbia consentito di proseguire con la necessaria determinazione l'azione contro la pratica della tortura, dei maltrattamenti, delle sparizioni e delle esecuzioni extragiudiziarie. Nel documento è stata analizzata anche la situazione delle prigioni turche. Tale relazione, contenente informazioni dettagliate sui problemi in questione, sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

La Commissione ha preso accuratamente nota della risoluzione del Parlamento del settembre 1996, che costituisce un importante segnale politico, ma ricorda le conclusioni della relazione summenzionata sulla necessità di mantenere aperte tutte le possibili vie di dialogo e di cooperazione con la Turchia. Al momento attuale, il programma Meda (Misure di accompagnamento a favore delle strutture socio-economiche nei paesi terzi del bacino mediterraneo) rimane il solo strumento di cooperazione utilizzabile.

La Commissione ha preso nota della decisione, adottata dal Parlamento durante la prima lettura del bilancio 1997, di non mettere in riserva gli stanziamenti Meda destinati alla Turchia.

La situazione dei diritti dell'uomo in Turchia giustifica la particolare importanza data, nell'ambito della cooperazione finanziaria, ai progetti volti al rafforzamento della democrazia e della società civile, nonché al miglioramento della situazione nel sud-est del paese e fra le popolazioni più colpite dagli avvenimenti in corso.

(97/C 60/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2644/96****di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Attività preparatorie in vista dell'anno europeo contro il razzismo

Può la Commissione far sapere come procedono le attività preparatorie in vista dell'anno europeo contro il razzismo? Esistono già progetti, manifestazioni e date concrete?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(6 novembre 1996)*

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio in merito all'Anno europeo contro il razzismo (1997) <sup>(1)</sup>, è stata adottata soltanto il 23 luglio 1996.

La Commissione ha pubblicato un bando di gara per l'assistenza tecnica relativa alle attività preparatorie in vista dell'Anno europeo <sup>(2)</sup> e intende scegliere l'organismo incaricato di queste mansioni entro la fine dell'anno.

Il 2 ottobre 1996, nel corso della prima riunione fra la Commissione e il gruppo ad hoc incaricato di assistere la Commissione in materia di attività preparatorie per l'Anno europeo, gli Stati membri e la Commissione hanno presentato i rispettivi piani di lavoro. È emerso che la maggior parte degli Stati membri è soltanto in una fase iniziale dei lavori e, pertanto, sarà necessaria una nuova riunione, prevista per il 3 dicembre, prima della pubblicazione di un piano di lavoro integrato e, in particolare, un invito a presentare progetti, previsto per i primi giorni del gennaio 1997.

Nel frattempo, la Commissione intende distribuire, entro la fine dell'ottobre 1996, una prima informazione indicativa circa le priorità e il calendario delle attività, informazione destinata agli organi che abbiano fatto richiesta.

Infine, la cerimonia solenne d'apertura dell'Anno europeo è prevista per la fine del gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU nr. C 237, 15.8.1996.

<sup>(2)</sup> GU nr. C 222, 31.7.1996.

(97/C 60/156)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2648/96****di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Sviluppo dei programmi comunitari in materia di istruzione e formazione

Considerando la massiccia disoccupazione giovanile nell'Unione europea, può la Commissione far sapere se intende sviluppare ulteriormente i programmi in materia di istruzione e formazione volti a contrastare tale problema stanziando altresì maggiori risorse?

**Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione***(19 novembre 1996)*

La Commissione è persuasa che i programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione professionale contribuiscono, in maniera notevole, allo sviluppo del potenziale delle risorse umane in Europa. Inoltre i programmi in questione favoriscono la lotta contro la disoccupazione giovanile, obiettivo essenziale preso in considerazione al momento della definizione delle priorità annuali per i programmi.

Pertanto la Commissione ritiene necessario rafforzare gli stanziamenti destinati a queste azioni, sia nel settore dell'istruzione (Socrates-Jeunesse), che della formazione professionale (Leonardo).

(97/C 60/157)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2675/96****di Vassilis Ephremidis (GUE/NGL) alla Commissione**

(9 ottobre 1996)

*Oggetto:* Precettazione ormai ventennale di personale marittimo per equipaggiare navi della Marina militare in Grecia

Il Governo ellenico, ricorrendo alla legge sull'«arruolamento generale», continua a precettare fin dal 1976 personale marittimo variamente specializzato per equipaggiare due navi oceanografiche della Marina militare. Il Consiglio di Stato, che nella sua giurisprudenza si è ripetutamente occupato della tematica concernente la precettazione di personale, giudica legittima la precettazione come misura temporanea e quindi non più applicabile non appena vengano meno le circostanze straordinarie che l'hanno imposta. Malgrado ciò, la suddetta precettazione di personale marittimo decisa per equipaggiare navi ausiliarie della Marina militare e che si protrae ormai da 20 anni senza che sussistano cause di forza maggiore o seri motivi di interesse pubblico o sociale, è come ufficializzata e fa sì che il personale non sia più assunto in base ai normali contratti di diritto privato, come del resto avviene per altre navi della Marina militare.

Può far sapere la Commissione:

- se non si è dinanzi ad una palese violazione del diritto comunitario, visto che si ricorre all'istituto della precettazione non solo in caso di bisogno nazionale straordinario, ma anche per far fronte ad esigenze di routine e a carenze amministrative, e visto che si obbligano centinaia di marittimi a lavorare in assurde condizioni di lavoro e senza contratto;
- se ritiene di dover prendere opportuni provvedimenti affinché sia abolito il regime di precettazione, siano ripristinate le relazioni giuslavoristiche e, a garanzia dei lavoratori, siano rispettati i principi sanciti dai liberi contratti individuali e collettivi oltre che dalla legislazione nazionale e comunitaria?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(28 novembre 1996)

Le norme che regolano le forze armate, ivi compresa la requisizione dei marinai per l'occupazione di navi delle forze navali, sono di competenza esclusiva degli Stati membri. La Commissione non è pertanto competente in materia.

(97/C 60/158)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2696/96****di Karla Peijs (PPE) alla Commissione**

(9 ottobre 1996)

*Oggetto:* Distorsioni della concorrenza derivanti dai progetti del governo belga in merito alla pubblicità per il tabacco

E' la Commissione a conoscenza del fatto che, in virtù dell'articolo 3 del progetto di legge recante divieto della pubblicità per i prodotti del tabacco, approvato il 18 giugno 1996, il governo belga intende vietare completamente ogni pubblicità per il tabacco?

E' la Commissione consapevole del fatto che, se entrerà effettivamente in vigore, il nuovo testo di legge si applicherà altresì alla stampa estera che, a norma delle legislazioni nazionali, può pubblicare messaggi pubblicitari per il tabacco?

Non ritiene la Commissione che gli editori stranieri saranno penalizzati rispetto agli editori belgi?

Non ritiene altresì che questo divieto belga sia contrario agli intenti che, nel giugno 1996, la Commissione europea ha formulato nel Libro verde sulla comunicazione commerciale per tentare di eliminare gli ostacoli esistenti nel mercato unico in materia di pubblicità?

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per porre rimedio agli effetti dannosi che i progetti di divieto della pubblicità per il tabacco avranno sulla posizione concorrenziale degli editori degli altri Stati membri?



**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(8 novembre 1996)*

La Commissione è a conoscenza della proposta di legge belga sulla pubblicità del tabacco. La Commissione sta prendendo in considerazione una risposta a questa legislazione e informerà il governo belga in merito in un prossimo futuro.

Sarebbe prematuro esprimere un commento prima della risposta.

---

(97/C 60/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2699/96  
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Interpretazione nazionale della normativa UE in materia di gare d'appalto

La circolare del ministero delle Finanze danese sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni (n. 42 del 1° marzo 1994) prevede la possibilità che, nel caso di una gara d'appalto a livello comunitario, l'istituzione pubblica appaltante possa partecipare essa stessa alla procedura presentando una «offerta di controllo», che costituisce l'offerta della stessa autorità pubblica. Conformemente ad una «norma di calcolo», prevista dalla precitata circolare, l'ente statale appaltante può, inoltre, aumentare automaticamente l'ammontare dell'offerta presentata dai partecipanti privati alla gara d'appalto, aggiungendo una somma corrispondente ai costi che lo Stato dovrà sostenere qualora perda la gara per un appalto relativo ad una prestazione che in precedenza veniva da esso assicurata — vale a dire i costi derivanti, in particolare, dalla riconversione dei collaboratori e dalle retribuzioni dei funzionari pubblici resi superflui.

Non ritiene la Commissione che la prassi di aumentare automaticamente la proposta del settore privato rappresenti una discriminazione a vantaggio del settore pubblico?

Intende la Commissione intervenire nei confronti di tale prassi in Danimarca?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(29 novembre 1996)*

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Le comunicherà le conclusioni non appena possibile.

---

(97/C 60/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2704/96  
di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Soluzioni alternative alla sperimentazione su animali

A partire dal 1° gennaio 1998 non sarà più consentita la sperimentazione di prodotti cosmetici su animali.

Può far sapere la Commissione per quali tipi di esperimenti sono state trovate, nel frattempo, soluzioni alternative?

Può inoltre la Commissione spiegare per quale motivo la ricerca di soluzioni alternative alla sperimentazione su animali abbia registrato progressi tanto scarsi?

**Risposta della Sig.ra Bonino a nome della Commissione***(19 Novembre 1996)*

La Commissione attribuisce molta importanza ai metodi alternativi alla sperimentazione su cavie. Tutti i metodi, ivi compresa la sperimentazione su animali e i metodi alternativi, devono essere conformi a elevati livelli di sicurezza e di tutela della salute.

Il 24 luglio 1996, la Commissione ha approvato la relazione annuale per il 1995 sullo sviluppo, la convalida e il riconoscimento giuridico dei metodi alternativi alla sperimentazione su animali nel settore dei cosmetici <sup>(1)</sup>, relazione presentata al Parlamento e al Consiglio. L'elaborazione per il 1996 è già in corso.

Come risulta dalle relazioni del 1994 e del 1995 sono stati attuati programmi di lavoro e di ricerca per convalidare i metodi in vitro. Questo obiettivo è stato sostenuto da importanti investimenti finanziari, con priorità per il settore dei cosmetici. Tuttavia, come risulta dalle conclusioni della relazione per il 1995, la convalida è risultata più difficile, più lunga e più costosa di quanto non fosse stato previsto.

L'articolo 4 della direttiva sui cosmetici, emendata dalla direttiva del Consiglio 93/35/CEE <sup>(2)</sup>, stabilisce che «qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nella messa a punto di metodi soddisfacenti per sostituire la sperimentazione su animali, in particolare in quei casi in cui i metodi alternativi, malgrado tentativi ragionevoli, non siano stati convalidati dal punto di vista scientifico poiché non offrivano un livello di protezione del consumatore equivalente, prendendo in considerazione gli orientamenti sui test di tossicità dell'OCSE, la Commissione, entro il 1° gennaio 1997, presenterà provvedimenti per rinviare la data di attuazione».

La Commissione presenterà presto un progetto di provvedimento per rinviare la data di entrata in vigore del divieto nel settore in cui i metodi alternativi non saranno disponibili entro il 1° gennaio 1998. Il testo dei provvedimenti provvisori presentati dalla Commissione sarà trasmesso contemporaneamente al Parlamento e al Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico. In questo contesto, la Commissione attualmente sta consultando l'OCSE e il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi.

La Commissione prosegue nel suo impegno per stimolare ogni sforzo compiuto per migliorare il benessere degli animali, senza trascurare i propri obblighi di tutela dei consumatori.

<sup>(1)</sup> COM(96) 365

<sup>(2)</sup> GU L 151, 23.6.1993

(97/C 60/161)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2706/96**

**di MaLou Lindholm (V) alla Commissione**

*(9 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Sicurezza ambientale dei cavi elettrici

Nessuna delle disposizioni europee vigenti in materia di protezione dell'ambiente o della natura è prevista per il cavo elettrico monopolare SwePol. Tuttavia, il previsto cavo elettrico monopolare SwePol, come gli altri cavi dello stesso tipo nel Mar Baltico e tra la Danimarca e la Germania, produrrà in continuazione cloro, sostanza altamente pericolosa, nonché onde elettro-magnetiche ad alta tensione.

La Commissione, per il tramite della sig.ra Ritt Bjerregaard, commissario all'ambiente, si è dimostrata estremamente attiva nel sostenere l'azione di Greenpeace contro l'affondamento nel Mare del Nord delle piattaforme petrolifere, in particolare la Brent Spar, non più operative. I nostri mari non sono discariche.

Intende la Commissione adottare iniziative politiche contro tale previsto cavo elettrico monopolare SwePol?

E' a conoscenza del fatto che nella Posizione comune sulla revisione della normativa concernente la valutazione dell'impatto ambientale è necessario prevedere una valutazione di quest'ultimo tipo per taluni cavi elettrici ad alta tensione?

E' disposta a presentare una proposta di direttiva che impedisca la trasformazione in discariche dei mari che circondano l'Unione europea?

Può dire inoltre se intende presentare una proposta di direttiva specifica su una valutazione dell'impatto ambientale da condurre nei mari circostanti l'Unione europea?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione***(30 ottobre 1996)*

La Commissione non intende proporre una direttiva specifica sulla valutazione dell'impatto ambientale per i mari che circondano il territorio dell'Unione europea, poiché ritiene che già esistano diversi strumenti e regolamenti che, se applicati correttamente, possono evitare danni all'ambiente. Uno di questi strumenti è la direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che tuttavia non prevede disposizioni in materia di cavi elettrici sottomarini, né nella sua versione attuale, né nella prevista modifica definita nella posizione comune (CE) n. 40/96 <sup>(2)</sup>.

Tuttavia, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, sia in Svezia che in Polonia viene effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla legislazione nazionale per stabilire i criteri di autorizzazione. Inoltre, la Commissione, sensibile al problema dell'impatto ambientale di tutti i progetti di reti transeuropee, ha commissionato uno studio intitolato «Environmental and bottom survey study for a feasible Swedish Polish high voltage direct current cable interconnection» (Monitoraggio ambientale e del fondo marino per un possibile collegamento via cavo per corrente continua ad alto voltaggio tra la Svezia e la Polonia). Questo studio è stato avviato nel dicembre 1995; la relazione conclusiva è prevista per il febbraio 1997. Una relazione interinale presentata di recente indica che in entrambi i paesi le questioni ambientali sono già state discusse con le autorità e i gruppi d'interesse locali, ma che il lavoro di monitoraggio del fondo marino ha riguardato anche le autorità danesi. Sarà possibile ottenere una visione più chiara della questione nel febbraio 1997, a conclusione dello studio di valutazione dell'impatto ambientale, in base al quale le autorità competenti prenderanno le decisioni definitive.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

<sup>(2)</sup> GU C 248 del 26.8.1996.

---

(97/C 60/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2707/96****di Stanislaw Tillich (PPE) alla Commissione***(9 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Dumping di un offerente italiano di laminatoi sui mercati mondiali

E' noto alla Commissione che l'italiana Danieli, fabbricante di laminatoi, fa concorrenza ad altre imprese europee praticando prezzi di dumping sui mercati mondiali, in concreto, su quelli asiatici, con specifico riferimento al laminatoio di Hefei, al laminatoio per filo e al treno per piccoli profilati WSI di Bangkok oltre che del laminatoio cinese di Laiwu?

E' disposta la Commissione a esaminare i casi citati soprattutto qualora la predetta impresa ottenesse aiuti e/o sovvenzioni dall'Unione europea il che si configurerebbe, in ultima analisi, come una violazione degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio OMC?

**Risposta data da Sir Leon Brittan a nome della Commissione***(30 ottobre 1996)*

Conformemente alla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), qualora un'impresa comunitaria risulti praticare azioni di dumping fuori del territorio della Comunità, soltanto le autorità del paese terzo interessato possono procedere contro tali importazioni. L'onorevole parlamentare è certo al corrente del fatto che il regolamento antidumping comunitario, che applica l'accordo antidumping dell'OMC nella Comunità, non consente a quest'ultima di avviare un'azione extraterritoriale.

Le norme del trattato CE in materia di aiuti di Stato — articoli 92, 93 e 94 —, si applicano soltanto agli aiuti concessi dagli Stati membri, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza qualora si ripercuotano sugli scambi tra Stati membri. Ciò non sembra riguardare il caso in oggetto.

---

(97/C 60/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2712/96****di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(16 ottobre 1996)**Oggetto: Diritti acquisiti*

La Commissione è consapevole del fatto che nonostante due sentenze della Corte di Giustizia (causa 33/88 e cause comuni C-259/91, C-331/91 e C 332/91), le autorità universitarie italiane continuano a discriminare contro i lettori cittadini di altri Stati membri e che nell'Università di Salerno i lettori hanno subito una retrocessione del loro inquadramento professionale senza essere consultati, con una riduzione di stipendio e una violazione dei loro diritti acquisiti nell'ambito del lavoro?

La Commissione è d'accordo sul fatto che tale discriminazione sistematica è contraria alla legislazione europea e che tutti i lettori dell'Università di Salerno dovrebbero essere trattati nello stesso modo a prescindere dalla loro nazionalità?

Intende la Commissione assumere l'impegno di indagare in merito a questa grave situazione dell'Università di Salerno?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(15 Novembre 1996)*

La Commissione è al corrente dei problemi sollevati dall'onorevole membro e attualmente sta esaminando l'inquadramento professionale dei lettori stranieri nelle università italiane.

La Commissione rimanda l'onorevole membro alle risposte fornite alle interrogazioni scritte E-265/96 dell'onorevole Schleicher <sup>(1)</sup>, E-360/96 dell'onorevole Schweitzer <sup>(2)</sup>, P-1092/96 dell'onorevole Mac Mahon <sup>(3)</sup>, E-1852/96 dell'onorevole Muscardini <sup>(4)</sup> e P-2272/96 dell'onorevole Mac Mahon <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 185, 25.6.1996

<sup>(2)</sup> GU C 280, 25.9.1996

<sup>(3)</sup> GU C 217, 26.7.1996

<sup>(4)</sup> GU C 322, 28.10.1996

<sup>(5)</sup> GU C 365 del 4.12.1996, p. 103.

(97/C 60/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2727/96****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(21 ottobre 1996)**Oggetto: Servizio volontario europeo per i giovani*

In numerosi Stati membri esistono già esperienze di servizio volontario e i giovani possono svolgere attività di interesse generale sia nel proprio paese che nei paesi in via di sviluppo. Il Parlamento europeo ha approvato una linea di bilancio di 15 milioni di ECU per il 1996 che consentirà di avviare un'azione che permetta ai giovani volontari di svolgere compiti di interesse generale al di fuori del paese di residenza. L'azione sarà accessibile a circa 2.500 giovani di età fra i 18 e i 25 anni, essa non intende sostituirsi agli obblighi militari. Il servizio volontario europeo, della durata di 6 mesi, si svolgerà in seno all'UE e possibilmente nei paesi terzi, non sarà riservato ai titolari di un diploma o di una qualificazione, anzi verrà dato particolare rilievo all'accesso dei giovani sfavoriti a tale attività. Dopo il servizio, il giovane riceverà un attestato delle competenze acquisite.

La Commissione creerà un dispositivo di controllo permanente e esaminerà la possibilità di allestire un programma pluriennale di servizio volontario europeo che stabilirà un quadro giuridico permettendo così di definire uno statuto del giovane volontario.

Non ritiene la Commissione indispensabile che:

1. la previdenza sociale del volontario sia garantita dal punto di vista assicurativo contro le malattie e gli infortuni sul lavoro?
2. il volontario, qualora commetta un errore che può avere conseguenze gravi, venga coperto al cento per cento contro i rischi finanziari?

**Risposta data dalla signora Cresson a nome della Commissione***(21 novembre 1996)*

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare per la protezione sociale dei giovani che partecipano come volontari all'azione pilota del Servizio volontario europeo per i giovani.

Per tale motivo la Commissione chiede che tutti i partecipanti all'azione pilota fruiscono di una copertura assicurativa per malattie e responsabilità civile, necessaria ad integrare la copertura sanitaria d'urgenza garantita dagli accordi europei in vigore. Una quota delle sovvenzioni comunitarie ai progetti può essere utilizzata per sostenere le spese di assicurazione dei giovani volontari.

La Commissione ha inoltre sollecitato gli Stati membri ad assumere i necessari provvedimenti in materia di diritto di residenza, protezione sociale ed imposizione fiscale, per prevenire eventuali impedimenti alla mobilità dei giovani che partecipano al Servizio volontario europeo. Detti problemi vengono trattati anche nel libro verde della Commissione su «Istruzione-formazione-ricerca. Ostacoli alla mobilità transnazionale»<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> COM(96) 462 def.

---

(97/C 60/165)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2734/96  
di Edgar Schiedermeier (PPE) alla Commissione***(9 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Utilizzazione delle lingue di lavoro nel corso di ispezioni ad aziende da parte di esperti veterinari

Mi consta che esperti veterinari della Comunità europea svolgano, fra l'altro, ispezioni in mattatoi in possesso di una licenza europea. Queste ispezioni in Germania, presso aziende tedesche, vengono svolte esclusivamente in inglese. Anche la relazione conclusiva viene trasmessa all'azienda soltanto in inglese. Considerato che il tedesco figura fra le lingue di lavoro dell'Unione europea, ritengo assolutamente indispensabile l'uso di questa lingua di lavoro durante le ispezioni e nella redazione delle relazioni conclusive.

Perché la Commissione, allorché ispeziona aziende con esperti veterinari negli Stati membri, la cui lingua figura tra le lingue di lavoro dell'Unione europea, non le effettua in tale lingua e perché non è possibile tradurre almeno la relazione conclusiva in tale lingua?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione***(8 novembre 1996)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2387/96 dell'Onorevole Schmid<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. pag. 70

---

(97/C 60/166)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2737/96  
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(21 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Organizzazioni non governative

La proposta di decisione del Consiglio concernente un programma d'azione comunitario per la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale (COM(95) 573) dovrebbe descrivere più precisamente l'oggetto del programma di sostegno, specialmente se si considera la limitatezza delle risorse.

Può la Commissione dire se intende concentrare il programma di sostegno su quelle ONG che operano principalmente nel campo della protezione ambientale su scala europea e che hanno una propria sede in uno Stato membro dell'UE e se il sostegno deve riguardare azioni o progetti realizzati congiuntamente con organizzazioni attive a livello nazionale?

(97/C 60/167)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2739/96****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(21 ottobre 1996)**Oggetto:* Protezione ambientale

Il programma di sostegno finanziario è l'unico aspetto delle relazioni tra le organizzazioni non governative e le istituzioni dell'Unione europea ad essere contemplato dalla proposta del Consiglio concernente un programma d'azione comunitaria nel campo della protezione ambientale.

Da tempo le organizzazioni ambientaliste attive a livello europeo chiedono di istituzionalizzare tale collaborazione, specie per quanto riguarda la partecipazione, l'informazione e il sostegno, perché in tal modo si ottempererebbe al principio della cooperazione tra gli attori della politica ambientale previsto nel V programma d'azione della Comunità europea per la protezione dell'ambiente.

Può la Commissione dire se intende:

1. riesaminare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla luce dell'ampliato campo d'applicazione dello stesso;
2. eliminare dalla scheda finanziaria il sostegno al «Forum consultivo» o a «altre assemblee a livello nazionale e regionale» dato che non rientra nelle attività delle organizzazioni non governative?

**Risposta comune data dalla Sig.ra Bjerregaard  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2737/96 e E-2739/96***(18 novembre 1996)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-2546/96 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. pag. 100.

(97/C 60/168)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2751/96****di David Bowe (PSE) alla Commissione***(21 ottobre 1996)**Oggetto:* Linee elettriche ad alta tensione

Ha la Commissione l'intenzione di adottare misure per prevenire eventuali pericoli per la salute pubblica causati dai campi elettromagnetici delle linee elettriche ad alta tensione?

Nel caso negativo, per quale motivo?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(15 novembre 1996)*

All'inizio dell'anno la Commissione ha pubblicato una relazione intitolata «Radiazioni non ionizzanti: fonti, esposizione ed effetti sulla salute» (copia della relazione sarà fatta pervenire all'Onorevole Membro e al Segretariato generale del Parlamento). La relazione è stata elaborata da un gruppo di esperti indipendenti che hanno esaminato la letteratura scientifica di cui si dispone in merito all'esposizione umana ai campi elettromagnetici, concludendo che, per quanto riguarda l'insorgenza dei tumori, la predisposizione e gli effetti ereditari, attualmente le conoscenze non ci consentono di trarre conclusioni definitive e pertanto, non costituisce una base adeguata per intraprendere azioni diverse dal favorire, sostenere e coordinare le ricerche in questo settore.

(97/C 60/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2762/96****di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(21 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Impiego delle lingue nelle pubblicazioni ufficiali

Nella versione in lingua olandese dell'opuscolo «20 domande e risposte sulla Convenzione di Lomé» (Nr. CC — AM — 96 — 084 — NL — C) alla fine della penultima pagina viene riportato solo un indirizzo in francese «rue de la Loi 200, Bruxelles», malgrado Bruxelles sia una città ufficialmente bilingue. Sarebbe pertanto logico che un indirizzo di Bruxelles, in una pubblicazione ufficiale redatta in olandese, sia riportato in olandese.

Intende la Commissione provvedere in tal senso in futuro?

**Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione***(7 novembre 1996)*

La Commissione riconosce che l'indirizzo riportato nell'opuscolo «20 domande e risposte sulla Convenzione di Lomé» sarebbe dovuto comparire in olandese. Essa valuterà affinché l'inconveniente non si ripeta in futuro.

(97/C 60/170)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2780/96****di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(21 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Tutela dei giovani in materia di lavoro

In base alla direttiva 94/33/CEE <sup>(1)</sup> l'età minima per svolgere un lavoro non deve essere inferiore a quella in cui termina l'obbligo scolastico a tempo pieno imposto dalla legislazione nazionale e, in ogni caso, all'età di 15 anni.

Considerato che in taluni Stati membri cominciano a riscontrarsi frequenti violazioni della legislazione a tutela dei minori nonostante che gli stessi Stati membri abbiano posto in vigore le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva in questione entro e non oltre il 22 giugno 1996 e considerato altresì che, in base ai dati in possesso dell'Istituto pedagogico di Grecia, 15.000 ragazzi abbandonano ogni anno in Grecia la scuola dell'obbligo e 120.000 giovani di età compresa tra i 15 e 19 anni non completano il ciclo di istruzione obbligatoria per legge soprattutto a motivo della povertà, può la Commissione riferire:

1. quali Stati membri hanno inserito nel loro ordinamento interno e applicano la direttiva 94/33/CEE e quando la Grecia le ha notificato i provvedimenti da essa presi, e
2. quali provvedimenti concreti ha assunto la Grecia per adeguare le norme vigenti in materia di lavoro per i giovani lavoratori, affinché corrispondano al bisogno di sviluppo dei giovani e alle esigenze della loro formazione professionale e di accesso al lavoro?

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(22 novembre 1996)*

1. I lavori di recepimento della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro sono, in parecchi Stati membri, già terminati e, in altri, alla fase conclusiva.

In un certo numero di Stati membri, questo recepimento implica la modifica di varie leggi esistenti. Gli Stati membri interessati hanno pertanto indicato alla Commissione che la notifica formale del recepimento completo avrà luogo nel momento in cui saranno terminate tutte le procedure legislative.

2. La Grecia non è tra gli Stati membri che hanno già notificato formalmente le loro disposizioni di recepimento.

(97/C 60/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2790/96**  
**di Pierluigi Castagnetti (PPE) alla Commissione**  
(14 ottobre 1996)

*Oggetto:* Dazio antidumping su importazioni ex regolamento (CEE) 3068/92

Il regolamento (CEE) 3068/92 <sup>(1)</sup>, modificato con il regolamento (CEE) 643/94 <sup>(2)</sup>, istituisce un dazio antidumping definitivo per le importazioni dalla Bielorussia, Russia ed Ucraina di cloruro di potassio, materia prima per la produzione di fertilizzanti composti.

Come è stato evidenziato da varie imprese del settore ed associazioni nazionali di categoria, l'introduzione di tale dazio sulle importazioni di cloruro di potassio dai principali fornitori del mercato comunitario pregiudica fortemente la concorrenzialità dell'industria comunitaria del settore. Infatti, l'importazione di concimi contenenti una componente potassica (anche rilevante) da Stati extracomunitari non è soggetta ad alcun dazio, per cui le imprese di Stati extracomunitari, che possono acquistare a prezzi vantaggiosi il cloruro di potassio, sono avvantaggiate rispetto ai produttori comunitari di concimi composti, costretti ad utilizzare una materia prima gravata di dazio.

Per di più, l'importo del dazio è particolarmente gravoso, perché determinato utilizzando come base di calcolo il livello dei costi sostenuti dalle imprese produttrici di cloruro di potassio degli Stati Uniti e del Canada, non comparabili con i costi sostenuti dai produttori russi, bielorusi e ucraini.

Si è a conoscenza che nell'estate 1995 la Commissione ha avviato una procedura per il riesame delle misure antidumping in oggetto. A che punto è l'iter di tale procedura?

La Commissione non ritiene opportuno revocare le misure antidumping introdotte con il regolamento (CEE) 3068/92 che appaiono di dubbia legittimità o quantomeno dannose per la competitività dei produttori comunitari?

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41

<sup>(2)</sup> GU L 80 del 24.3.1994, pag. 1

**Risposta data da sir Leon Brittan in nome della Commissione**

(4 novembre 1996)

Il riesame provvisorio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina è stato avviato il 5 agosto 1995 <sup>(1)</sup> a seguito di una richiesta presentata dall'organizzazione russa per l'esportazione, International Potash Company (IPC), che rappresenta i produttori di cloruro di potassio di Bielorussia e Russia. Il riesame riguarda sia il dumping sia l'interesse della Comunità.

Le attuali misure antidumping sono entrate in vigore nel 1994 (regolamento (CE) n. 643/94 che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 per quanto riguarda i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, Russia e Ucraina <sup>(2)</sup>). Il riesame è stato avviato dopo l'ampliamento, nel 1995, della Comunità ad Austria, Svezia e Finlandia, che sono tradizionalmente grandi importatori di cloruro di potassio dai paesi in questione. Si segnala che l'IPC intende ora collaborare pienamente all'indagine della Commissione e che, a suo giudizio, i provvedimenti in vigore, cioè un dazio fisso per tonnellata di prodotto importato nonché un prezzo minimo, impediscono ai produttori di cloruro di potassio di Bielorussia e Russia di esportare verso nella Comunità.

Poiché il riesame riguarda anche la questione dell'interesse della Comunità, la Commissione valuterà l'interesse di tutte le parti in causa, compresa l'industria utilizzatrice, prima di formulare qualsiasi proposta.

Per quanto riguarda le differenze di costi fra il Canada e questi tre paesi, la Commissione ne terrà conto calcolando valori normali.

In quanto ai tempi previsti, deve essere ancora effettuata un'indagine sul posto in Canada. Dopo questa, il riesame potrà essere concluso.

<sup>(1)</sup> GU C 201, del 5.8.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 80, del 24.3.1994.



(97/C 60/172)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2810/96****di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione***(25 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Progetti occupazionali europei nei Paesi Bassi

A seguito di contatti con l'organizzazione giovanile del CNV emerge che le persone che beneficiano di un'indennità di disoccupazione non possono partecipare a progetti occupazionali europei, in quanto la loro prestazione verrebbe sospesa dalle autorità olandesi. Si tratta di progetti di esperienza lavorativa su piccola scala nel quadro del programma Leonardo da Vinci.

1. E' la Commissione a conoscenza di tali problemi nei Paesi Bassi? In caso affermativo, come vi si può ovviare?
2. Esistono problemi analoghi in altri Stati membri?

**Risposta fornita dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione***(20 novembre 1996)*

La situazione come descritta nell'interrogazione è ben nota alla Commissione nel contesto dell'attuazione del programma Leonardo da Vinci.

Poiché si tratta di un problema generale e non solo limitato ai Paesi Bassi, la Commissione ha sollevato la questione nel suo Libro Verde «Istruzione, formazione, ricerca: ostacoli alla mobilità transnazionale»<sup>(1)</sup>, come uno dei problemi da affrontare per superare gli ostacoli alla mobilità nell'istruzione e nei programmi di formazione.

<sup>(1)</sup> COM(96) 462

(97/C 60/173)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2816/96****di Michl Ebner (PPE) alla Commissione***(25 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Assicurazione sulla responsabilità civile nell'ambito delle attività di caccia

Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE l'assicurazione sulla responsabilità civile è una condizione fondamentale per ottenere il patentino di caccia, ma all'interno degli Stati membri dell'UE esistono profonde differenze per quanto concerne i danni materiali o corporali, il periodo di assicurazione e l'ammontare dei premi assicurativi.

Ciò costituisce un ostacolo per la libertà di circolazione dei cacciatori e dei tiratori all'interno della Comunità e, soprattutto, nelle regioni di frontiera, nonché per le imprese assicuratrici, che non possono offrire liberamente i propri servizi in tutti gli Stati membri conformemente alla direttiva 92/49/CEE<sup>(1)</sup> riguardante l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Non ritiene la Commissione che, alla luce di quanto sopra esposto, sia necessaria un'armonizzazione delle disposizioni giuridiche nazionali in materia di assicurazione sulla responsabilità civile nell'ambito delle attività di caccia affinché i cittadini della Comunità abbiano la possibilità di contrarre un'assicurazione di loro scelta in ogni Stato membro?

<sup>(1)</sup> GU L 228 del 11.8.1992, pag. 1

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(6 dicembre 1996)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1965/96 dell'Onorevole Lulling<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 11 del 13.1.1997, p. 32.

(97/C 60/174)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2858/96**  
**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione**  
(25 ottobre 1996)

*Oggetto:* Applicazione dell'articolo 235 del Trattato CE

In qual modo pensa la Commissione di poter oggi superare le difficoltà giuridiche poste dall'applicazione dell'articolo 235 del Trattato CE per essere in grado di cofinanziare programmi di lotta contro l'esclusione sociale?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione**  
(2 dicembre 1996)

La Commissione ritiene che, da un punto di vista giuridico, l'articolo 235 del Trattato CE costituisce una base giuridica adeguata per l'approvazione di decisioni che permettono il cofinanziamento di programmi nel settore dell'emarginazione sociale.

Sarebbe tuttavia auspicabile inserire nel Trattato una base giuridica più chiara e più mirata per questo settore. Nel parere per la Conferenza intergovernativa (CIG) la Commissione ha proposto, fra l'altro, l'elaborazione di disposizioni più chiare per quanto riguarda la politica sociale, quali la lotta contro l'emarginazione o la povertà.

In concreto, nell'intervento presso i rappresentanti dei ministri nell'ambito della CIG, la Commissione ha proposto, in primo luogo, l'integrazione del protocollo sociale nel Trattato CE, in secondo luogo, l'inserimento nell'articolo pertinente di un riferimento specifico alla lotta contro l'emarginazione e, in terzo luogo, l'attribuzione al Consiglio di poteri specifici per l'adozione di provvedimenti destinati ad incentivare il settore.

(97/C 60/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2935/96**  
**di Christine Oddy (PSE) alla Commissione**  
(8 novembre 1996)

*Oggetto:* Istituti di formazione professionale — Diritti dei lavoratori

E' la Commissione a conoscenza che le condizioni di lavoro del personale impiegato dagli istituti di formazione professionale in Gran Bretagna si sono deteriorate da quando tali istituti non sono più soggetti al controllo delle autorità locali ma sono diventati enti autonomi?

Quali misure adotta la Commissione per assicurare che la direttiva sui diritti acquisiti venga correttamente applicata per tutelare tali lavoratori?

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione**  
(4 dicembre 1996)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 60/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2943/96**  
**di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione**  
(8 novembre 1996)

*Oggetto:* La minaccia di «estinzione» dei piccoli negozi

Per conoscere se non si intende intervenire di fronte al problema sempre più grave rappresentato dalla diminuzione del numero di negozi e rivendite di generi di prima necessità, che sono «vittime» della massiccia apertura di grandi magazzini, supermarket, hard-discount e via dicendo. E' stato calcolato che ognuna delle «grandes surfaces» che si apre porta alla chiusura di due-trecento piccoli e medi esercizi. Con una duplice conseguenza: aumento della disoccupazione e «desertificazione» della vita sociale, a solo beneficio delle multinazionali che dominano il settore. In Francia i metri quadrati autorizzati per i «supermarket» sono stati

ridotti a 600.000 nel 1996, contro gli 815.000 metri quadrati concessi nel 1995 e i 2 milioni autorizzati nel 1992. Ci sono stati due «blocchi» per tenere la situazione sotto controllo. In Italia ed in Germania i piccoli e medi commercianti, a rischio di estinzione, sono sull'orlo della rivolta fiscale e sociale. La Commissione, ad avviso dell'interrogante, deve affrontare questo enorme e minaccioso problema.

#### **Risposta del Sig. Papoutsis a nome della Commissione**

*(2 dicembre 1996)*

Pur riconoscendo l'importante contributo della grande distribuzione alla continuità degli approvvigionamenti, a prezzi solitamente moderati, della popolazione della Comunità e pertanto il suo non trascurabile apporto alla lotta contro l'inflazione, la Commissione è altresì consapevole della pressione esercitata da questo tipo di distribuzione sulle piccole imprese commerciali ed artigianali. I posti di lavoro creati nell'ambito della grande distribuzione possono avere, a causa della pressione concorrenziale, effetti a lungo o a medio termine sull'occupazione nelle piccole imprese. Per far fronte a questa pressione, alcune piccole e medie imprese (PMI) commerciali si riuniscono in associazioni d'acquisto ed in consorzi, per raggiungere la massa critica sufficiente per essere competitive sul mercato.

Occorre notare che non esiste alcuna regolamentazione comunitaria relativa all'apertura di supermercati o di centri commerciali. In tutti gli Stati membri la costruzione di nuovi immobili ad uso commerciale richiede l'autorizzazione preventiva delle autorità locali, regionali o nazionali in applicazione delle norme vigenti relative, a seconda dei casi, all'assetto del territorio e all'urbanistica, all'edilizia e, solamente in taluni casi, all'estensione della superficie edificata.

Il libro verde della Commissione <sup>(1)</sup> sul commercio e sulla distribuzione fa il punto su questa situazione e permetterà di avviare un ampio dibattito sull'importanza di questo settore per l'economia e sulle sfide che esso dovrà affrontare all'alba del ventunesimo secolo. I punti specifici sollevati dall'onorevole parlamentare potranno naturalmente essere inclusi in tale dibattito e contribuire così alla ricerca di soluzioni valide.

<sup>(1)</sup> COM (96) 530

(97/C 60/177)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2970/96**

**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione**

*(8 novembre 1996)*

*Oggetto:* Relazioni sindacali nella marina mercantile belga

La Commissione dispone di informazioni per confermare se nel luglio 1996 gli armatori della marina mercantile belga hanno denunciato unilateralmente la Convenzione firmata con il Sindacato belga degli operai dei trasporti (FGTB), gli operai cristiani del trasporto e dei diamanti (CSC) e l'Unione degli armatori belgi (ASBL) che disciplinava l'occupazione nella marina mercantile belga a seguito del suo passaggio della marina lussemburghese?

#### **Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(27 novembre 1996)*

La Commissione non dispone di informazioni sulla possibile denuncia del contratto collettivo di lavoro nel settore della marina mercantile.

I rapporti fra i sindacati e i datori di lavoro negli Stati membri rientrano nella competenza di tali Stati membri e la Commissione non ne ha alcuna a tale riguardo.

(97/C 60/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2992/96**  
**di Gisèle Moreau (GUE/NGL) alla Commissione**  
(8 novembre 1996)

*Oggetto:* Entità e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Ile de France nel 1994 e nel 1995

Può la Commissione comunicare gli importi degli stanziamenti comunitari accordati alla regione Ile de France per gli anni 1994 e 1995 a titolo

- del FESR
- del Fondo sociale europeo (FSE)
- di programmi di interesse comunitario
- di programmi di ricerca
- di programmi nel settore dell'ambiente
- di altri programmi dell'UE?

La Commissione potrebbe altresì indicare i beneficiari di questi aiuti comunitari?

**Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione**  
(9 dicembre 1996)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 60/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2996/96**  
**di Antonio Tajani (UPE) alla Commissione**  
(8 novembre 1996)

*Oggetto:* Riduzione degli stanziamenti alle Forze Armate

Il Governo italiano ha deciso nel suo progetto di Finanziaria di ridurre gli stanziamenti a favore delle Forze Armate ed in particolare dell'Arma dei Carabinieri. La prima conseguenza di questo provvedimento è la riduzione della leva da 12 a 10 mesi; ciò significa una diminuzione dei militari di leva a disposizione del comando generale dell'Arma (oggi sono 15.000 giovani, oltre il 10% della Forza). Inoltre presto i carabinieri dovranno addirittura rinunciare agli ausiliari. I carabinieri sono da sempre un punto di riferimento e di sicurezza per tutti gli italiani. La loro è una storia pluriennale a salvaguardia dell'incolumità del cittadino. I tagli alla spesa pubblica sono sì utili per riequilibrare i conti dello Stato, ma non devono minare la sicurezza dei cittadini. Mentre in Europa si è appena trovata una soluzione all'annoso problema di Europol, il Governo italiano studia per la riunificazione delle forze dell'ordine un provvedimento che, se attuato, ci allontanerebbe dall'Europol e renderebbe meno indipendenti dal potere politico Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

A fronte delle suddette motivazioni, la Commissione non ritiene di dover intervenire per:

1. Tutelare la sicurezza dei cittadini italiani, cittadini europei?
2. Tutelare la sicurezza dei carabinieri che con un taglio dell'organico verrebbe messa a repentaglio?
3. Garantire la totale indipendenza delle forze dell'ordine dal potere politico?

**Risposta data dalla Sig.ra Gradin in nome della Commissione**  
(28 novembre 1996)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(97/C 60/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3044/96****di Antonio Tajani (UPE) e Claudio Azzolini (UPE) alla Commissione***(18 novembre 1996)**Oggetto:* Indagini illecite

Un capitano dei carabinieri (ROS), nelle vesti di agente provocatore e con il falso nome di ingegnere Varricchio, dichiaratosi incaricato da parte di una società di Bologna impegnata a selezionare le imprese che avrebbero dovuto eseguire i lavori ferroviari dell'Alta Velocità, avrebbe, tramite il vicepresidente regionale della Campania, Rocco Fusco, avvicinato i parlamentari campani appartenenti a varie forze politiche e consiglieri regionali, al fine di sollecitarli ad assicurare il loro «assenso» politico nella gestione dell'affidamento dei detti lavori relativi all'Alta Velocità. Nel corso di tale operazione, il sedicente ingegnere Varricchio avrebbe anche effettuato intercettazioni ambientali e filmati volti a documentare gli incontri da lui avuti con detti esponenti politici.

A fronte dei suddetti fatti si chiede alla Commissione se:

1. intenda intervenire per tutelare la libertà dei cittadini e in particolar modo dei parlamentari;
2. non ritenga di dover sollecitare indagini approfondite da parte delle autorità competenti affinché vengano scoperti i mandanti dell'operazione;
3. non ritenga che un simile modo di condurre delle indagini sia illecito e lesivo dei diritti dei cittadini.

**Risposta dalla Sig.ra Gradin in nome della Commissione***(11 dicembre 1996)*

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(97/C 60/181)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3172/96****di Dominique Baudis (PPE) alla Commissione***(22 novembre 1996)**Oggetto:* Armonizzazione degli orari di chiusura delle discoteche

Accade sempre più spesso che i giovani rimangano vittime di incidenti stradali mentre rientrano dalle discoteche che, si potrebbe obiettare, chiudono troppo tardi.

Sembra quindi necessario che gli Stati membri dell'Unione europea fissino orari di chiusura compatibili con tali attività, tenendo però conto anche delle esigenze di sicurezza.

Può la Commissione elaborare una raccomandazione destinata agli Stati membri dell'Unione europea in vista di un'armonizzazione degli orari di chiusura che consenta di eliminare una delle principali cause degli incidenti di cui sono vittime i giovani?

**Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione***(2 dicembre 1996)*

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

**RETTIFICHE**

(97/C 60/182)

**Rettifiche alle interrogazioni scritte**

**E-2135/96, E-2137/96, E-2155/96, E-2160/96, E-2161/96, E-2165/96, P-2168/96, E-2169/96, E-2180/96, E-2188/96, E-2190/96, P-2193/96, E-2204/96, E-2206/96, E-2208/96, E-2226/96, E-2247/96, E-2275/96, E-2277/96, P-2291/96, E-2300/96, E-2302/96, E-2304/96, E-2311/96, E-2325/96, E-2334/96, P-2351/96, E-2359/96, E-2363/96, E-2375/96, E-2376/96, E-2389/96, E-2392/96, E-2449/96, E-2466/96, E-2473/96, E-2474/96, E-2522/96 e P-2523/96**

*(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 385 del 19 dicembre 1996)*

A causa di un problema di natura informatica, i nomi degli autori delle interrogazioni seguenti, non sono stati riportati correttamente. Ci scusiamo con i nostri lettori per questo errore indipendente dalla nostra volontà. Le pagine da 101 a 126 si devono come di seguito leggere:

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2135/96**

**di Alexander Falconer (PSE), Alfred Lomas (PSE), Peter Truscott (PSE), David Hallam (PSE), Michael Elliott (PSE), Michael Hindley (PSE), Christine Oddy (PSE), Hugh Kerr (PSE), Anthony Wilson (PSE), Kenneth Coates (PSE), David Bowe (PSE), Thomas Megahy (PSE), David Martin (PSE), Stephen Hughes (PSE), Pauline Green (PSE), Lyndon Harrison (PSE), Alex Smith (PSE), Edward Newman (PSE), Phillip Whitehead (PSE), Roger Barton (PSE), Arthur Newens (PSE), Susan Waddington (PSE), Christine Crawley (PSE), Imelda Read (PSE), David Thomas (PSE), Eryl McNally (PSE), Anita Pollack (PSE), Mark Watts (PSE), Ian White (PSE), David Morris (PSE), Bill Miller (PSE), Kenneth Collins (PSE), John Tomlinson (PSE), Simon Murphy (PSE), Richard Howitt (PSE), Tony Cunningham (PSE), Shaun Spiers (PSE), Gary Titley (PSE), Robert Evans (PSE), Clive Needle (PSE), Mair Morgan (PSE), Barry Seal (PSE), Alan Donnelly (PSE), Michael McGowan (PSE), Angela Billingham (PSE), Arlene McCarthy (PSE), Glenys Kinnock (PSE), Mark Hendrick (PSE), Michael Tappin (PSE), Norman West (PSE), Peter Crampton (PSE), Veronica Hardstaff (PSE), Wayne David (PSE), Hugh McMahon (PSE), Terence Wynn (PSE), Brian Simpson (PSE), Richard Balfe (PSE), Peter Skinner (PSE), Glyn Ford (PSE), Gordon Adam (PSE) e Carole Tongue (PSE) alla Commissione**

*(3 agosto 1996)*

Oggetto: Pluralismo nei mass-media

Giornali e riviste di modesta tiratura nel Regno Unito, incluso il Methodist Recorder, Tribune e il Morning Star temono di vedere gravemente ristretta la loro diffusione in seguito alle proposte avanzate dai proprietari di giornali e da distributori WH Smith in Inghilterra e Menzies in Scozia. Tali proposte potrebbero ridurre seriamente la possibilità per il cittadino europeo di leggere giornali prodotti nei loro Stati membri, mentre risiedono nel Regno Unito.

Quali proposte presenterà la Commissione onde assicurare che il pluralismo nei mass-media e la circolazione dei giornali dell'Unione non sia compromessa dalle restrizioni imposte dai proprietari e distributori di giornali del Regno Unito?

Quali passi intende intraprendere la Commissione onde assicurare che le azioni dei proprietari e distributori di giornali non violino la politica di concorrenza della Comunità, in particolare l'articolo 85 e 86 del trattato, con la possibile conseguenza di restringere la libertà di circolazione dei cittadini?

**Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione**

**(13 settembre 1996)**

La Commissione sta attualmente lavorando ad una possibile iniziativa <sup>(1)</sup> in vista dell'armonizzazione delle norme nazionali specifiche in materia di proprietà dei mezzi di comunicazione di massa, volte a salvaguardare il pluralismo. Queste norme non riguardano tuttavia l'attività degli operatori economici sul mercato della distribuzione dei giornali.

Per il momento, inoltre, non è intenzione della Commissione avviare un'indagine per esaminare, alla luce della normativa comunitaria in materia di concorrenza (articoli 85 e 86 del trattato CE), il rifiuto di taluni distributori di garantire la distribuzione al dettaglio di pubblicazioni a diffusione limitata. Varie considerazioni giustificano tale posizione.

In primo luogo, non si hanno indicazioni di ripercussioni negative sugli scambi tra gli Stati membri. Nell'interrogazione viene sollevata la questione della possibilità per i cittadini europei residenti nel Regno Unito di leggere i giornali pubblicati nel loro Stato membro d'origine, per effetto della politica di distribuzione dei proprietari e distributori britannici. Le pubblicazioni citate, il *Methodist Recorder*, *Tribune* e il *Morning Star*, sono però tutte britanniche, per cui le pratiche in oggetto sembrano essere limitate ad un unico Stato membro, il Regno Unito. Nessun reclamo in merito a ripercussioni negative sugli scambi tra gli Stati membri esercitate dalla politica di distribuzione dei distributori e proprietari britannici è pervenuto alla Commissione da parte degli editori di queste pubblicazioni o di altre a diffusione limitata in seno alla Comunità.

Le denunce in ordine a comportamenti anticoncorrenziali nei singoli Stati membri rientrano nelle competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza. Nel Regno Unito, dopo la pubblicazione nel dicembre 1993 di una relazione della Commissione per i Monopoli e le fusioni (*Monopolies and Mergers Commission - MMC*) sulla distribuzione dei giornali, sono stati adottati diversi provvedimenti per risolvere una serie di problemi individuati dalla MMC sotto il profilo della concorrenza. L'*Office of Fair Trading* ha svolto un'azione di controllo sui cambiamenti che hanno avuto luogo nel settore della distribuzione editoriale in generale.

In secondo luogo, gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, come il *desk-top publishing*, hanno portato al moltiplicarsi del numero di testate offerte ai consumatori. Di conseguenza, si impongono decisioni di carattere commerciale su quali testate siano economicamente convenienti dal punto di vista della distribuzione al dettaglio e vadano quindi tenute a disposizione nei punti di vendita, considerati i problemi di spazio che questi si trovano spesso ad affrontare.

Sebbene alcune pubblicazioni a diffusione limitata non vengano più vendute attraverso gli sbocchi consueti, è tuttavia possibile, di regola, ottenere tali testate in abbonamento, direttamente dagli editori o dai loro distributori.

Per tali ragioni e fino a prova contraria, il ricorso alle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza non appare giustificato.

(<sup>1</sup>) «Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno - Valutazione della necessità di un'azione comunitaria.» COM (92) 480 def.. «Seguito da dare al processo di consultazione relativo al Libro verde 'Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno - Valutazione della necessità di un'azione comunitaria.'.» COM (94) 353 def.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2137/96**

**di Giulio Fantuzzi (PSE) alla Commissione**

*(3 agosto 1996)*

*Oggetto:* Contratto personale presso le Rappresentanze negli Stati membri

Visto che la Commissione europea nelle sue Rappresentanze negli Stati membri impegna tuttora, a differenza delle altre Istituzioni dell'Unione europea, personale locale non statutario con mansioni contrattualmente manuali, ma di fatto intellettuali;

- visto che a questo stesso personale viene attribuita la responsabilità della gestione di alcuni servizi delle Rappresentanze;
- visto che il personale statutario che svolge le medesime mansioni ha un contratto molto più vantaggioso ed una retribuzione molto più elevata;

1. Può la Commissione europea far sapere se non considera questo comportamento uno sfruttamento delle capacità intellettuali degli agenti locali a cui non viene corrisposta peraltro una retribuzione adeguata alle qualifiche ed esperienze professionali?
2. Può dire inoltre se non ritiene doveroso, con l'occasione della revisione del contratto quadro degli agenti locali, sanare questa situazione di discriminazione del proprio personale come ha già fatto il Parlamento europeo?

#### **Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

*(9 ottobre 1996)*

L'Onorevole parlamentare si riferisce al personale in servizio presso le rappresentanze della Commissione negli Stati membri il quale usufruisce di condizioni di lavoro proprie degli agenti locali: ora, le modalità contrattuali applicabili a detti agenti trovano giustificazione normativa nel regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2615/76 (<sup>1</sup>) e sue ulteriori modifiche relative al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Tale regolamento, infatti, all'articolo 4, 1° comma fa esplicito riferimento al personale assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici attualmente denominati uffici di rappresentanza nella Comunità.

E' proprio tenendo conto di tale quadro giuridico che la Commissione ha deciso, il 26 aprile 1989, (<sup>2</sup>) di procedere alla progressiva sostituzione dei funzionari di grado C con agenti locali.

Le condizioni d'occupazione di detto personale locale sono oggetto di una normativa propria di ogni Stato membro intesa a sviluppare gli aspetti che non sono contemplati dal regolamento in parola e ad adeguare le condizioni sociali e retributive al sistema nazionale di riferimento; l'intento della Commissione permane sempre quello di rimanere tra i più equi datori di lavoro.

Le regolamentazioni che riguardano le condizioni di occupazione nei singoli Stati membri vengono regolarmente adeguate ai mutamenti della legislazione nazionale per adeguare conformemente le retribuzioni degli agenti locali.

Un gruppo di lavoro sta attualmente esaminando l'opportunità di armonizzare, in una nuova regolamentazione-quadro, determinate condizioni di occupazione per l'insieme degli agenti locali in servizio negli uffici di rappresentanza all'interno della Comunità. Tale regolamentazione-quadro sarebbe inoltre completata da condizioni particolari di occupazione in base alla sede di lavoro, in modo da tener conto della situazione locale. Essa consentirebbe altresì di mettere in atto una struttura di carriera adeguata ai compiti svolti dal personale locale in virtù del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Va detto inoltre che tali lavori vengono effettuati sempre con la partecipazione permanente dei rappresentanti del personale.

(<sup>1</sup>) GU L 299 del 29.10.1976.

(<sup>2</sup>) Doc. SEC (89) 662.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2155/96**  
**di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione**

(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Elusione delle norme relative alla pubblicità del tabacco

Di recente sono comparsi in Belgio grandi tabelloni che promuovono un festival internazionale degli aquiloni che si dovrà tenere a Knokke durante l'estate. Benché essi figurino come pubblicità di un avvenimento sportivo, circa un quinto del manifesto è occupato dalle parole Peter Stuyvesant. Nonostante ciò, il manifesto non reca alcun avvertimento circa i rischi per la salute.

Può la Commissione assumere o proporre delle iniziative per far cessare questa manifesta elusione delle norme che disciplinano la pubblicità?

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(6 settembre 1996)

Non vi è alcuna normativa comunitaria che imponga avvertimenti sanitari sui manifesti pubblicitari del tabacco, mentre invece una direttiva del Consiglio impone avvertimenti sanitari sugli involucri di prodotti del tabacco (<sup>1</sup>). Una proposta modificata della Commissione di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco (<sup>2</sup>) prevede un divieto totale delle forme di pubblicità esterne descritte dall'Onorevole parlamentare.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, GU L 359, 8.12.1989 e GU L 158, 11.6.1992.

(<sup>2</sup>) GU C 129, 21.5.1992.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2160/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

(2 agosto 1996)

*Oggetto:* Controllo dei ritiri di ortofruttili in Grecia

Secondo quanto riferito nella relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1994, i controlli effettuati in Grecia hanno evidenziato che gli ispettori non registrano i test di qualità né i risultati delle operazioni di ritiro degli ortofruttili. Di conseguenza, non esiste alcun controllo o documentazione sullo smaltimento finale dei prodotti non ammessi al ritiro.



Poiché nella risposta fornita alla Corte dei conti la Commissione ha dichiarato che i suoi ispettori avrebbero verificato l'accaduto, può la Commissione far sapere che cosa è emerso da questi accertamenti e quali misure sono state adottate per porre rimedio a questo stato di cose?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(9 settembre 1996)*

Gli appunti mossi dalla Corte dei conti evidenziano la necessità di regolamentare alcuni aspetti del sistema attuato dagli Stati membri per il ritiro degli ortofrutticoli dal mercato.

La mancata registrazione dei test di qualità costituisce certamente una mancanza, ma la Corte dei conti non ha rilevato alcun collegamento diretto con l'accettazione di lotti non conformi.

Quanto ai prodotti rifiutati, l'associazione di produttori che ne è proprietaria è anche l'unica responsabile del loro smaltimento. Il lotto rifiutato può essere nuovamente presentato per la vendita o per il ritiro, previo nuovo condizionamento.

Questo tema sarà discusso nel corso del prossimo controllo che verrà effettuato nello Stato membro in questione e le conseguenze finanziarie di eventuali irregolarità constatate saranno decise nel quadro della liquidazione dei conti dell'esercizio 1994.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2161/96**

**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

*(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Controllo dei ritiri di ortofrutticoli in Francia

Secondo quanto reso noto dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1994, dalle ispezioni effettuate in Francia è emerso che non esisteva alcun controllo in loco sulla distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati e che la verifica precedente al pagamento dell'aiuto si basava sulla presentazione di una quietanza da parte dell'organismo beneficiario. Parimenti, non esistevano verifiche ufficiali sistematiche volte ad accertare che i prodotti ricevuti secondo la quietanza fossero utilizzati dal ricevente e si aggiungessero agli acquisti normali.

Poiché nella risposta fornita alla Corte dei conti la Commissione ha dichiarato che i suoi ispettori avrebbero verificato l'accaduto, può la Commissione far sapere che cosa è emerso da questi accertamenti e quali misure sono state adottate per porre rimedio a questo stato di cose?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(9 settembre 1996)*

La Commissione non è in possesso di prove sul fatto che nello Stato membro di cui trattasi le operazioni di distribuzione gratuita siano state effettuate in modo non conforme alla normativa comunitaria.

La Commissione desidera inoltre sottolineare come la Corte dei conti non abbia proposto di effettuare correzioni finanziarie a causa delle carenze constatate.

Questo tema sarà comunque dibattuto nel corso del prossimo controllo in loco in tale Stato membro e le eventuali conseguenze finanziarie che dovessero risultare necessarie saranno decise nel quadro della liquidazione dei conti dell'esercizio 1994.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2165/96**

**di Per Gahrton (V) alla Commissione**

*(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Critiche di Magnus Lemmel alla Commissione

Il 5.7.1996 è apparso sul quotidiano svedese Dagens Politik un articolo in cui il vicedirettore generale della DG III, Magnus Lemmel, esprime critiche al modo di lavorare della Commissione. Stando allo stesso

quotidiano, edizione del 9 luglio, Magnus Lemmel sarebbe stato quindi «chiamato a rispondere delle proprie azioni dinanzi a uno dei collaboratori più stretti del Presidente della Commissione Jacques Santer». Alla luce della cattiva reputazione della Commissione per quanto riguarda l'apertura e la trasparenza e alla luce dell'auspicio dichiarato della Svezia di aumentare la trasparenza di tutto il sistema dell'Unione europea sarebbe particolarmente grave se i tentativi della Commissione di mettere a tacere i propri collaboratori colpissero un funzionario svedese. Alla luce di ciò, si prega la Commissione di voler rispondere alle seguenti domande:

E' vero che Magnus Lemmel è stato «chiamato a rispondere delle proprie azioni» dinanzi a un rappresentante della Commissione? Per quale motivo sarebbe accaduto? E' la Commissione dell'avviso che i suoi funzionari non abbiano il diritto di avere rapporti normali con l'opinione pubblica? La Commissione ha forse qualcosa da nascondere? Cosa succede in realtà dietro le porte chiuse della Commissione?

#### **Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

*(1° Ottobre 1996)*

Nel 1994 la Commissione ha adottato, congiuntamente con il Consiglio, un codice di condotta inteso a garantire che il pubblico abbia il massimo accesso possibile ai documenti. Di conseguenza, ogni rifiuto a concedere l'accesso ad un determinato documento deve essere debitamente motivato.

Quanto al comportamento dei funzionari della Commissione, i diritti e gli obblighi di questi ultimi sono definiti nello Statuto dei funzionari delle Comunità. Naturalmente, come qualsiasi altro datore di lavoro, anche la Commissione pretende che i suoi funzionari si impegnino per conseguire risultati ottimali sia sul piano delle politiche che su quello amministrativo.

Pertanto, la Commissione accoglie volentieri suggerimenti e proposte — volti ad apportare miglioramenti di qualsiasi tipo — da parte dei suoi funzionari, anzi incoraggia questi ultimi in tal senso. Va detto, inoltre, che soprattutto i funzionari di alto livello hanno una responsabilità specifica di fare proposte e mettere in atto modifiche. Sotto questo profilo, il dibattito pubblico può certo completare ma mai sostituire i processi interni di riforma.

Va poi osservato che la Commissione ha di recente lanciato una serie di iniziative significative per rendere più efficace l'amministrazione. Il programma inteso a promuovere una gestione sana ed efficiente (SEM 2000), caldeggiato dai commissari Liikanen e Gradin, si propone di migliorare la gestione della Commissione dal punto di vista qualitativo.

---

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2168/96**

**di Giovanni Burtone (PPE) alla Commissione**

*(26 luglio 1996)*

*Oggetto:* Importazione abusiva e «comunitarizzazione» di limoni argentini

Si è a conoscenza da fonti attendibili che una quantità elevatissima di limoni di provenienza argentina sono stati e continuano ad essere abusivamente introdotti nel territorio comunitario attraverso porti spagnoli e portoghesi. In questi Paesi essi vengono «comunitarizzati» e posti abusivamente in commercio quali prodotti di origine spagnola o portoghese.

Tali fatti sono di estrema gravità e danneggiano gli interessi della Comunità, in quanto le produzioni di altri Stati membri subiscono una concorrenza sleale per i bassi prezzi dei limoni argentini i cui costi di produzione sono nettamente inferiori a quelli europei. Inoltre la salute dei consumatori è messa in pericolo a causa dell'utilizzo in Argentina di antiparassitari e conservanti ormai da lungo tempo dichiarati fuorilegge nella Comunità.

Tutto ciò permesso può la Commissione dire:

1. se è a conoscenza di tali gravi violazioni della legislazione comunitaria;
2. quali misure intende prendere direttamente e quali altre intende sollecitare agli Stati membri per porvi immediatamente fine;
3. se non ritiene necessario prevedere un indennizzo, seppure indiretto, per i produttori comunitari così gravemente danneggiati?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(9 settembre 1996)*

La Commissione non è a conoscenza dei fatti denunciati dall'on. parlamentare. A tutt'oggi non ha constatato alcuna anomalia in relazione ai quantitativi oggetto di contingente, né rilevato una diminuzione significativa del prezzo d'entrata dei prodotti in questione.

La Commissione sarebbe certamente disposta a rivolgersi alle autorità spagnole e portoghesi al fine di verificare la compatibilità delle importazioni in questione con l'ordinamento giuridico comunitario ed eventualmente il rispetto delle sue disposizioni da parte degli Stati membri interessati.

Tuttavia, per consentire un intervento costruttivo ed efficace della Commissione presso le autorità nazionali ed individuare gli elementi che possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, l'on. parlamentare dovrebbe innanzitutto precisare talune sue affermazioni fornendo i dati in suo possesso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2169/96****di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione***(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Programma Caleidoscopio — interrogazione scritta E-0187/96

La Commissione si sarà probabilmente resa conto del fatto che l'obiettivo perseguito dall'interrogante è quello di determinare con maggiore precisione la ripartizione dei costi di gestione del programma Caleidoscopio, in particolare quelli concernenti il personale.

1. In risposta all'interrogazione scritta E-0187/96 <sup>(1)</sup> la Commissione dichiara al punto 1 che il programma Caleidoscopio sarà d'ora in poi gestito da un consulente di grado superiore, da un consulente di grado inferiore e da un funzionario di grado C3, sotto la responsabilità del capo unità. Al fine di calcolare le spese relative al suddetto personale, può la Commissione fornire tutti i dati necessari al riguardo (categoria, anzianità di servizio, ecc.)?
2. In che misura viene impiegato personale esterno per coadiuvare i tre funzionari della Commissione, e quali sono i costi che ne derivano?
3. Come può la Commissione parlare di un importo pari a circa 130.000 ecu e aggiungere contemporaneamente «che non è possibile fornire una cifra esatta»?

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 5.06.1996, pag. 46.

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione***(20 settembre 1996)*

1 e 2. Per quanto riguarda l'anno di esercizio 1996 del programma Caleidoscopio, la Commissione si sarà praticamente avvalsa per sei mesi della collaborazione di un consulente di grado superiore (25.000 ECU), per un anno di quella di un consulente di grado inferiore (30.000 ECU) e di un funzionario di grado C/3 (37.000 ECU) e per tre mesi di sette collaboratori esterni (21.000 ECU).

3. L'onorevole parlamentare non ignora che l'organizzazione del programma Caleidoscopio è soggetta a una profonda e costante evoluzione, cui la Commissione è obbligata a far fronte con personale limitato. L'azione, in effetti, è nata come progetto pilota aperto dapprima a dodici, poi a quindici paesi, e come tale è stata gestita dal 1991 al 1995, per assumere nel 1996 la forma di programma comunitario aperto, specie a partire dal 1997, a 30 paesi (15 Stati membri, tre paesi EFTA/SEE, dieci paesi dell'Europa centrale, Cipro e Malta). Peraltro, la situazione del programma per l'esercizio 1996 è quanto mai particolare a causa dell'adozione tardiva del programma stesso, fatto che ha obbligato la Commissione a lavorare con tempi molto stretti, avvalendosi della collaborazione di tutti i membri dell'unità incaricata.

Per quanto la Commissione abbia tentato di rispondere esaurientemente alle domande dell'onorevole parlamentare, resta il fatto che, per le ragioni esposte nelle precedenti risposte (interrogazioni scritte E-332/95 <sup>(1)</sup>, E-2128/95 <sup>(2)</sup> e E-187/96), la stima dei costi relativi al 1994 è solo indicativa e che tali costi sono destinati

a crescere negli esercizi futuri. Al riguardo, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla scheda finanziaria che accompagna la proposta iniziale del programma Caleidoscopio (COM(94) 356 def.).

(<sup>1</sup>) GU C 175 del 10.7.1995, pag. 33.

(<sup>2</sup>) GU C 340 del 18.12.1995, pag. 15.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2180/96**  
**di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione**  
*(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Reclamo n. P/93/4742 — Lentezza del fascicolo

Con lettera in data 28 luglio 1993 la società Wesco, di Cerizay — Francia, ha sottoposto alla Commissione un reclamo relativo alle difficoltà sollevate dalle autorità italiane in relazione ad una tariffa postale di smistamento di un catalogo di vendita per corrispondenza. La lettera, recante la data di luglio 1993, ha ricevuto una risposta da parte della DG XV della Commissione nel maggio 1996.

Occorrono necessariamente tre anni alla Commissione per rispondere ai cittadini che la interpellano?

Inoltre, nella sua risposta la Commissione scrive alla società precitata «qualora forniste nuovi elementi suscettibili di dimostrare l'esistenza di una nuova infrazione, verrebbe registrato un nuovo reclamo che sarebbe trattato con la dovuta sollecitudine».

Secondo la Commissione, la «dovuta sollecitudine» comporterà nuovamente un tempo di attesa di tre anni?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**  
*(3 ottobre 1996)*

Con lettera del 28 luglio 1993, la società Wesco ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla circolare n. 13 prot. DCSP/1/1/1594/ST/76 del 21 agosto 1978 del Ministero delle poste italiano che prevedeva che, per beneficiare di una tariffa preferenziale applicabile alla vendita per corrispondenza, il richiedente dovesse inviare un certificato della Camera di commercio italiana che attestasse specificamente che esercitava questo tipo di attività. Questa lettera è stata registrata come ricorso il 7 settembre 1993.

Per ottenere un certificato della Camera di commercio italiana, era necessario avere o un rappresentante legale o una sede in Italia. Questa condizione era incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CE. La Commissione ha contattato varie volte le autorità italiane per fare loro presente l'incompatibilità della suddetta circolare con il trattato. Più precisamente, questo caso è stato oggetto di molte lettere indirizzate alle autorità italiane ed è stato iscritto all'ordine del giorno, inizialmente della riunione «pacchetto» del 3 e 4 ottobre 1994 e in seguito della riunione «di verifica» del 16 e 17 gennaio 1995 tra i rappresentanti della Commissione e delle autorità italiane.

Il risultato dell'intervento della Commissione è stato la modifica della circolare chiamata in causa dal ricorrente mediante la circolare n. DSP/1/12724/102/95 del 2 agosto 1995 la quale prevede che d'ora in poi le imprese aventi sede in un altro Stato membro possano beneficiare della suddetta tariffa preferenziale presentando un certificato dello Stato membro d'origine equivalente a quello richiesto alle imprese italiane.

Con questa circolare, della quale la Commissione è stata informata con lettera delle autorità italiane del 9 gennaio 1996, l'ostacolo denunciato è stato eliminato. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di archiviare il ricorso e, con lettera del 23 marzo 1996, informava il ricorrente dell'eliminazione dell'ostacolo che denunciava e della decisione di archiviazione, pur restando a sua disposizione se avesse incontrato nuovi ostacoli nella sua attività commerciale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2188/96****di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Ampliamento di un campo da golf a Buckronev Marsh, nei pressi di Brittas Bay, nella Contea di Wicklow, Irlanda

Circa due anni e mezzo fa, è stato trasmesso alla Commissione un reclamo in relazione ai danni ambientali causato alle dune di Buckronev Marsh, nei pressi di Brittas Bay, nella Contea di Wicklow, in Irlanda.

E' stato effettuato un ampliamento del campo da golf, per il quale sono state versate 337.000 sterline irlandesi a titolo del FESR.

Può la Commissione far sapere se ha ricevuto lettere di impegno formale relative a tale ampliamento? In caso affermativo, può fornire dettagli?

Può dire inoltre se il Park and Wildlife Service irlandese ha fornito informazioni alla Commissione in merito agli eventuali danni provocati agli habitat naturali nell'area circostante? In caso affermativo, può la Commissione fornire dettagli in merito?

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione***(16 settembre 1996)*

Nel 1994 le autorità irlandesi hanno scritto alla Commissione per informarla che il National parks and wildlife service aveva raggiunto un accordo con il promotore di un campo da golf, oggetto di un cofinanziamento comunitario, a Buckronev nella Contea di Wicklow, in base al quale le dune sabbiose a sud del corso d'acqua Buckronev non avrebbero subito conseguenze. Le autorità irlandesi hanno inoltre dichiarato che una obbligazione (debenture) del 19 dicembre 1992 in relazione al cofinanziamento comunitario comprendeva una condizione specifica, intesa precisamente a tutelare l'area a sud del torrente e ogni altro terreno in questa zona che poteva eventualmente essere acquistato dal promotore. Ciò significa che qualsiasi sviluppo di questi terreni comporta l'approvazione preventiva di Bord Failte e del National parks and wildlife service.

Il National parks and wildlife service irlandese da allora non ha informato la Commissione circa i danni agli habitat naturali nell'area circostante il campo da golf. La Commissione chiederà opportune informazioni alle autorità irlandesi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2190/96****di Otto von Habsburg (PPE) alla Commissione***(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Sicurezza del traffico aereo

Negli ultimi tempi si può nuovamente constatare che sui voli aerei, nonostante le disposizioni in vigore, numerosi passeggeri portano in cabina più di un bagaglio a mano, spesso di dimensioni notevoli. In caso di atterraggio di emergenza o in una situazione di panico, l'ostruzione dei passaggi rappresenta un pericolo per tutti i viaggiatori.

Non sarebbe opportuno ricordare alle compagnie aeree che sono tenute a far rispettare le disposizioni in vigore?

Non si dovrebbe riflettere sull'opportunità di elaborare una direttiva comunitaria su tale tema?

**Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione***(16 settembre 1996)*

I problemi di sicurezza legati alla presenza dei bagagli a mano nelle cabine degli aerei sono ben noti alla Commissione. Non è tuttavia dimostrato che una limitazione del numero di bagagli ammessi in cabina potrebbe, in sé, migliorare la sicurezza, poiché a tal fine sono più rilevanti aspetti quali dimensioni, peso e alloggiamento. Se, per fare un esempio, una compagnia aerea disponesse in cabina di uno spazio ad hoc per l'alloggiamento dei bagagli, non ci sarebbe motivo, in linea di principio, di porre limitazioni a numero, dimensioni o peso dei bagagli a mano.

Questo spiega perché la maggior parte degli Stati membri non vuole sottoporre questo aspetto a una normativa dettagliata, demandando alle compagnie aeree la responsabilità di garantire un livello adeguato di sicurezza all'interno dell'aereo.

Un intervento legislativo a livello comunitario potrebbe essere preso in considerazione solo se le disposizioni in vigore e le pratiche seguite dalle compagnie aeree si rivelasero insufficienti per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2193/96**

**di David Hallam (PSE) alla Commissione**

*(26 luglio 1996)*

*Oggetto:* Inceneritori di resti di animali colpiti dall'ESB

Può la Commissione far sapere se è al corrente dell'eventuale esistenza di rischi — per la salute dell'uomo e del bestiame nonché per l'ambiente nelle immediate vicinanze della sede di un inceneritore di resti di animali colpiti dall'ESB — derivanti dall'aria, dai corsi d'acqua o dal contatto con persone o animali sistematicamente esposti ai fumi o alle scorie d'incenerimento, oppure dalla messa a discarica dei residui di combustione mediante interrimento?

È essa al corrente di una controversia in seno alla comunità scientifica in merito alla sicurezza dell'incenerimento di materiali contaminati dall'ESB?

Quali emissioni può produrre un inceneritore utilizzato per questo scopo?

Sono stati effettuati studi, dalla Commissione o da altre organizzazioni a lei note, sugli effetti che l'incenerimento di materiali contaminati dall'ESB e le successive operazioni di manipolazione e scarico dei residui di combustione potrebbero avere:

- sulle aree urbane circostanti, in particolare sulla salute di uomini e animali e sulla sicurezza delle falde freatiche locali;
- sulle zone rurali circostanti, in particolare sulla salute di uomini e animali e sulla sicurezza dei prodotti agricoli;
- sul personale addetto ad un inceneritore di resti di animali colpiti dall'ESB;
- sulle falde freatiche;
- sulla catena alimentare?

Sono stati effettuati studi, dalla Commissione o da altre organizzazioni a lei note, sui probabili odori prodotti dall'incenerimento di carcasse di animali colpiti dall'ESB?

Intende la Commissione fornire i testi degli eventuali studi sulla materia?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(17 settembre 1996)*

La Commissione non è in possesso di informazioni sicure sui rischi, o l'assenza di rischi, connessi con le operazioni in questione. Tuttavia l'incenerimento comporta temperature di oltre 800° C, abitualmente in inceneritori con un bruciatore a due stadi. Si sa che tale temperatura denatura completamente le proteine ed è pertanto considerata improbabile l'eventualità della sopravvivenza di agenti patogeni.

Non esistono motivi per cui l'odore delle carcasse di animali colpiti da encefalopatia spongiforme bovina sia diverso da quello prodotto dall'incenerimento di altro materiale animale.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2204/96**

**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione**

*(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Messa in circolazione dell'euro nella città di Le Havre (Francia settentrionale)

Secondo fonti del Ministero francese dell'economia e delle finanze, nel quadro di un recente esperimento è stata autorizzata la messa in circolazione della moneta unica dell'Unione europea — l'euro — nella città di Le Havre (Francia settentrionale) per un periodo di due settimane.

Con questo esperimento, a carattere fondamentalmente didattico, si sono voluti sensibilizzare i cittadini nei riguardi della suddetta unificazione monetaria.

Dati l'interesse e l'originalità dell'esperimento, può la Commissione far sapere se ha ricevuto informazioni dettagliate in merito e se, in considerazione dei risultati ottenuti, ritiene opportuno estendere detto esperimento ad altre zone e città dell'Unione, allo scopo di sensibilizzare i cittadini europei rispetto all'unificazione monetaria che verrà prossimamente attuata nel territorio comunitario?

**Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione**

*(26 settembre 1996)*

La Commissione è perfettamente al corrente dell'esperienza fatta nella città di Le Havre, dal 25 giugno al 9 luglio 1996, quando sono state messe in circolazione delle monete espresse in euro.

Quest'operazione a carattere pedagogico è stata realizzata su iniziativa della municipalità e del circolo numismatico di Le Havre allo scopo di familiarizzare la popolazione con la futura moneta europea.

La Commissione si compiace delle iniziative spontanee di questo tipo che si vanno moltiplicando nei vari Stati membri nella prospettiva dell'introduzione dell'euro.

Essa segue con attenzione queste manifestazioni che rappresentano altrettante esperienze interessanti ed incoraggianti per l'informazione e la sensibilizzazione del cittadino europeo.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2206/96**

**di Francis Decourrière (PPE) alla Commissione**

*(2 agosto 1996)*

*Oggetto:* Contributo dell'Unione europea al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia

L'Unione europea ha contribuito indirettamente al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia sovvenzionando le associazioni che forniscono a quest'ultimo un aiuto per il tramite del capitolo B7-52 del bilancio «Iniziativa europea per la democrazia e la protezione dei diritti umani» e in particolare per il tramite dell'articolo B7-527 «Sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuti concreti alle vittime di violazioni dei diritti umani».

La Commissione europea potrebbe precisarmi:

1. L'importo destinato e versato alle associazioni per l'insediamento e il funzionamento del Tribunale?
2. I meccanismi di controllo che garantiscono il buon impiego dei fondi a questo fine?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione**

*(30 settembre 1996)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, dal 1994, 2 MECU sono messi a disposizione nel bilancio comunitario per progetti a sostegno del Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia, alle linee di bilancio B7-5240 e B7-527 (ora linee di bilancio B7-7040 e B7-7070).

In quanto al meccanismo di controllo che assicuri l'uso corretto dei fondi, prima di ricevere l'anticipo del pagamento (solitamente l'80%), ogni beneficiario firma un impegno che lo obbliga a presentare relazioni dettagliate di natura finanziaria e descrittiva sulla realizzazione del progetto. Inoltre, i beneficiari accettano anche eventuali ispezioni da parte del controllo finanziario della Commissione o da parte della Corte dei conti qualora ciò fosse giudicato necessario. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, potrebbe essere richiesto il rimborso di una parte o dell'intero ammontare della sovvenzione.

Bisogna anche ricordare la valutazione effettuata dalla Commissione prima delle decisioni di finanziamento, valutazione che tiene conto dell'affidabilità del potenziale beneficiario, della qualità dei progetti precedentemente realizzati e di un giudizio specifico in relazione al Tribunale internazionale per i crimini di guerra.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2208/96****di Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Imposte straordinarie statunitensi sull'importazione di pasta alimentare italiana

Premesso che la Commissione del commercio internazionale americana ha imposto dazi dal 2,8% al 46,6% sui due terzi delle importazioni italiane di pasta negli USA;

che nel 1995 l'Italia ha esportato negli USA fra il 10% e il 15% del suo fabbisogno di paste, pari a 161.000 tonnellate per un valore complessivo di 147 milioni di dollari, diventando la prima fornitrice straniera degli USA;

che il consumo di pasta nel Nord America cresce al ritmo del 5% annuo,

che la decisione americana si concretizza di fatto in una misura protezionistica a vantaggio delle multinazionali USA e a danno dell'industria italiana,

si chiede quali immediate iniziative politiche, economiche e giuridiche la Commissione dell'Unione Europea intende assumere a difesa degli interessi italiani e comunitari?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(9 ottobre 1996)*

Nel luglio 1996, nel quadro delle inchieste parallele antidumping e di compensazione, le autorità commerciali degli Stati Uniti hanno deciso che le importazioni di pasta alimentare italiana erano state oggetto di dumping e di sovvenzioni, provocando un notevole pregiudizio a danno dell'industria statunitense. Di conseguenza esse avevano deciso di applicare dazi antidumping e di compensazione.

La Commissione controlla tutte le inchieste antidumping e di compensazione avviate da paesi terzi contro le esportazioni di prodotti originari degli Stati membri e quindi essa ha seguito attentamente le inchieste sul prodotto in oggetto. Per quanto riguarda più precisamente l'inchiesta di compensazione, la Commissione ha partecipato attivamente, accanto all'Italia, alla compilazione dei questionari inviati dalle autorità statunitensi e alla confutazione per quanto concerne l'imposizione di misure, nell'ambito di numerose riunioni di consultazione svoltesi ai sensi delle disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Alcune osservazioni sono state accolte, cosa che ha comportato l'imposizione di dazi inferiori rispetto alle previsioni. Per quanto riguarda l'inchiesta antidumping, il ruolo principale della Commissione è quello di esaminare le procedure del paese terzo alla luce degli accordi multilaterali pertinenti nel quadro dell'OMC. In effetti, l'esistenza o meno di pratiche di dumping è una questione che riguarda il comportamento e le politiche dei prezzi di ogni singolo esportatore comunitario e quindi la Commissione di norma non si occupa dell'esame della situazione di questi singoli produttori salvo qualora riscontri violazioni delle norme dell'OMC.

Attualmente la Commissione sta valutando le decisioni degli Stati Uniti di imporre misure sulla pasta alimentare italiana. Accertare se l'applicazione di dazi come risultato di azioni antidumping o antisovvenzioni sia di per sé giustificata o meno, è un'azione che deve rispettare le norme internazionali, esposte negli accordi dell'OMC. Se la Commissione riterrà che gli accordi succitati non sono stati rispettati, essa agirà per rimediare all'eventuale violazione, in consultazione con gli Stati membri, decidendo le azioni possibili. Nel frattempo, la Commissione intende procedere ad ulteriori consultazioni con il Governo degli Stati Uniti per chiarire alcuni aspetti di queste misure.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2226/96****di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) e Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Attuazione del programma comunitario contro la povertà in Câmara de Lobos-Madera-Portogallo

Il programma comunitario di lotta contro la povertà includeva, fra le popolazioni target, pescatori di Câmara de Lobos-Madera-Portogallo e rispettive famiglie.

Detta popolazione, trasferita in un nucleo abitativo che, seppur in periferia, denotava condizioni di vita di gran lunga superiori a quelle precedenti, lamentava la mancanza sia di infrastrutture commerciali sia di azioni reali di inserimento nel nuovo ambiente e di promozione della convivenza.



Gli interroganti hanno di recente visitato detto nucleo abitativo e senza indulgere in considerazioni contabili, nonostante le somme spese e da spendere, risentono tuttora un senso di angoscia di fronte al degrado degli stabili e dipendenze e alle tuttora inesistenti opere infrastrutturali sociali dopo quasi 6 anni di programma di lotta contro la povertà e in considerazione degli espliciti obiettivi dello stesso. Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere

1. Qual è stata la «partecipazione della popolazione nella definizione degli obiettivi»? Quali «reti sociali locali» sono state allestite?
2. Quanti «agenti preposti allo sviluppo» sono stati formati? Quanti sono stati addetti all'esecuzione del progetto?

#### **Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(16 ottobre 1996)*

I pescatori di Câmara de Lobos non hanno partecipato al programma Povertà 3 (1989-1994). La Commissione non ha quindi preso in considerazione, nel contesto del programma, eventuali attività a favore di questa popolazione.

L'indirizzo dell'Amministrazione portoghese, che l'Onorevole membro può contattare, è a disposizione dei parlamentari e del Segretariato generale del Parlamento.

---

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2247/96**

**di Patricia McKenna (V) alla Commissione**

*(9 agosto 1996)*

*Oggetto:* Prolungamento della durata d'uso degli impianti nucleari di Calder Hall a Sellafield e di Chapelcross ad Annan (entrambi in Gran Bretagna)

Il 3 luglio 1996, il «Nuclear Installations Inspectorate» britannico (NII) ha deciso che gli impianti nucleari di Calder Hall a Sellafield e di Chapelcross ad Annan potevano continuare a funzionare in condizioni di sicurezza per altri dieci anni. Entrambi gli impianti dispongono di reattori di tipo Magnox con una durata d'uso prevista di 40 anni.

Può dire la Commissione se l'NII o altre autorità competenti britanniche le hanno fornito informazioni riguardo ai motivi alla base della precitata decisione? Intende la Commissione fornire informazioni dettagliate su tutti i dati attinenti alla sicurezza trasmessile dall'NII o da altre autorità competenti? Può inoltre indicare se ha proceduto a ispezioni presso tali impianti e comunicare se ritiene che in passato le installazioni abbiano rispettato le norme di sicurezza UE ed internazionali?

#### **Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione.**

*(9 ottobre 1996)*

Il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti nucleari è di esclusiva competenza degli organismi di regolamentazione degli Stati membri. La decisione di prorogare la durata dell'uso degli impianti nucleari di Calder Hall e di Chapelcross spetta all'Ispettorato degli impianti nucleari del Regno Unito (Nuclear installations inspectorate - NII), che deve controllare che lo stato fisico e l'esercizio di questi impianti restino conformi ai canoni di progettazione, ai requisiti nazionali di sicurezza applicabili e ai limiti e alle condizioni di esercizio.

Il NII non è tenuto ad informare la Commissione delle ragioni che hanno motivato la sua decisione; i soli obblighi in questo settore derivano dagli articoli 37 (progetti relativi allo smaltimento di residui radioattivi) e 41 (progetto d'investimenti concernenti i nuovi impianti) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

L'ispezione degli impianti nucleari al fine di verificarne la sicurezza non rientra nelle competenze della Commissione definite dal trattato CEEA.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2275/96**  
**di Yannis Kranidiotis (PSE) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Situazione in Birmania

Nel giugno 1996 è deceduto in condizioni poco chiare, nelle carceri della Birmania, il Console danese di origine greca, sig. Nichols, che era stato condannato precedentemente a tre anni di detenzione perché in possesso di due telefax senza la necessaria autorizzazione. Le autorità birmane hanno riferito che il decesso è dipeso da cause patologiche, ma si sono rifiutate di collaborare per far luce sulle cause esatte della morte.

Questo episodio non è affatto isolato in Birmania. La situazione dei diritti umani nel paese si aggrava in continuazione; ogni giorno vengono arrestati decine di membri della National League for Democracy mentre i lavori forzati hanno assunto dimensioni gigantesche.

Il 20 gennaio scorso, la Commissione europea ha deciso di svolgere un'indagine sui lavori forzati e sulla situazione dei diritti umani in Birmania, dato che questo paese fruisce del sistema comunitario delle preferenze generalizzate. La Danimarca, da parte sua, ha già proposto l'elaborazione di un elenco contenente le sanzioni che potrebbero essere imposte dall'Unione europea.

Può far sapere la Commissione a che punto è l'indagine intrapresa, quando intende portarla a termine e trarne le conclusioni?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione**  
(3 ottobre 1996)

L'indagine svolta dalla Commissione, la prima in materia, procede conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3281/94 <sup>(1)</sup>. Allo stato attuale dell'analisi giuridica e fattuale delle pratiche incriminate, la Commissione non è in grado di influire sul calendario preciso dell'indagine e sull'esito delle audizioni fissate per la fine di settembre. Essa si è imposta di agire con la massima rapidità, senza però venir meno al suo dovere di attenersi scrupolosamente alle procedure previste. La Commissione richiama comunque l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'indagine avviata riguarda i lavori forzati escludendo qualsiasi altra considerazione, e non può tenere formalmente conto di altri aspetti relativi alla violazione dei diritti dell'uomo, per quanto condannabili essi siano.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 31.12.1994.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2277/96**  
**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Aiuto al Bhutan

Può la Commissione fornire un quadro analitico dell'aiuto e dell'assistenza accordati al Bhutan per ciascuno degli ultimi cinque anni?

**Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione***(25 settembre 1996)*

Gli aiuti accordati al Bhutan negli ultimi cinque anni sono stati ripartiti come segue:

ECU

	1991	1992	1993	1994	1995
Aiuti allo sviluppo	—	( <sup>1</sup> ) 11 600 000	( <sup>2</sup> ) 100 000	( <sup>3</sup> ) 250 000	—
Aiuti alimentari indiretti	20 000	168 301	39 401	125 946	—
Organizzazioni non governative	10 800	5 520	—	—	—
Cooperazione economica	—	—	—	—	( <sup>4</sup> ) 710 000
<b>Totale</b>	<b>30 800</b>	<b>11 773 821</b>	<b>139 401</b>	<b>375 946</b>	<b>710 000</b>

(<sup>1</sup>) Progetto di sviluppo delle risorse umane 5 500 000 ECU

Gestione integrata delle epidemie 2 600 000 ECU

Coltivazione di piante medicinali 3 500 000 ECU

(<sup>2</sup>) Progetto di lotta fitosanitaria: finanziamento supplementare.

(<sup>3</sup>) Sviluppo di iniziative di sostegno all'agricoltura: finanziamento supplementare.

(<sup>4</sup>) Progetto di diversificazione delle esportazioni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2291/96****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(30 luglio 1996)*

*Oggetto:* Restauro del centro storico di Valencia

Traendo spunto dalla coincidenza del quinto centenario della «Universitat de València», nata come «Estudi General», con l'avvento del terzo millennio, un gruppo di organismi pubblici e privati ha elaborato il progetto «Vives», mirante a restaurare il nucleo storico di Valencia e a trasformarlo in un centro culturale basato sulle più moderne tecnologie dell'informazione.

Al progetto, coordinato dall'Università di Valencia, partecipano la Fondazione università-impresa di Valencia, il Comune, la Diputación Provincial (consiglio provinciale), la Conselleria (assessorato) della cultura e dell'istruzione e il Ministero della cultura, nonché numerose università europee come quelle di Salamanca, Tolosa (Francia), Catania e Bologna.

Oltre al rinnovamento fisico di alcuni spazi dell'Università di Valencia, l'obiettivo è quello di creare un complesso culturale e didattico atto a consentire una migliore comprensione della storia delle università, del loro influsso sul contesto circostante e dell'importanza della conservazione del patrimonio culturale. A tal fine i promotori prevedono la creazione di un museo universitario e di una sala di esposizioni permanente, la realizzazione di un CD ROM sulle università storiche, l'elaborazione di materiale didattico per la formazione nel settore della gestione culturale, e la creazione di una rete informatica collegata a Internet che coinvolga nel progetto le università europee.

Il progetto Vives è pienamente in linea con gli obiettivi prioritari del Libro bianco sulla crescita e l'occupazione, vale a dire la promozione dell'innovazione tecnologica, la società dell'informazione, nonché la creazione di nuove fonti di occupazione e, in particolare, di posti di lavoro «di prossimità» e che favoriscano la parità di opportunità. Le finalità di valorizzazione culturale e l'obiettivo del recupero sociale di una zona deteriorata di Valencia sono due importanti punti di forza del progetto.

Che tipo di azioni intende avviare la Commissione per dare il suo sostegno a questo ambizioso progetto di recupero culturale e sociale del maggiore centro storico di Spagna?

**Risposta data dal signor Oreja a nome della Commissione***(1° ottobre 1996)*

E' con iniziative quali l'interessante progetto di restaurare il centro storico di Valencia, trasformandolo in un centro culturale dotato delle più moderne tecnologie dell'informazione che la Commissione affronta alcuni dei problemi connessi con la conservazione del patrimonio architettonico europeo.

A questo scopo, in virtù dell'articolo 128, paragrafo 4 del nuovo Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 10 del FESR, la Commissione appoggia progetti di cooperazione miranti a ridare vita al patrimonio storico-architettonico europeo — quali appunto l'iniziativa caldeggiata dall'onorevole parlamentare — in termini culturali, sociali ed economici.

Inoltre, la Commissione tiene ad informare l'onorevole parlamentare del fatto che il progetto in parola potrebbe essere preso in considerazione nel quadro del programma «Raffaello», dopo l'approvazione di quest'ultimo da parte del Parlamento e del Consiglio. Alle condizioni necessarie per ottenere l'appoggio comunitario ed alle procedure di applicazione sarà data la massima pubblicità sotto forma di inviti a presentare proposte che saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

---

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2300/96**

**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Diritto dei disabili a partecipare ai programmi principali

In quale misura si tiene conto dei diritti dei disabili a partecipare ai programmi principali nell'ambito di LEONARDO, SOCRATES, PHARE, TACIS e altri pertinenti programmi comunitari?

Quali misure intende adottare la Commissione per migliorare tale situazione nel quadro di future richieste di fondi?

#### **Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(18 ottobre 1996)*

Tutti i programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione prevedono misure intese a garantire la partecipazione dei portatori di handicap.

Il programma Gioventù per l'Europa mira a stimolare la partecipazione dei giovani svantaggiati, compresi i giovani portatori di handicap fisici o mentali. Un terzo del bilancio annuale del programma è riservato ai progetti che coinvolgono giovani svantaggiati.

Conformemente alla decisione che lo ha istituito, il programma Socrates viene incontro ai bisogni dei portatori di handicap con una serie di misure positive, in particolare accordando la priorità a progetti che riguardano l'istruzione dei giovani portatori di handicap.

La decisione che istituisce il programma Leonardo stabilisce parimenti che uno degli obiettivi del programma è quello della promozione del pari accesso per i portatori di handicap ad una formazione iniziale o permanente. I portatori di handicap figurano quindi fra i gruppi destinatari delle azioni del programma e beneficiano di un'attenzione prioritaria. Nel 1995, sono stati pertanto approvati 17 progetti riservati specificamente ai portatori di handicap.

I programmi Phare e Tacis hanno avviato azioni specifiche a favore dei portatori di handicap tramite attività elaborate dai sottoprogrammi Democrazia e Legame. Tali iniziative finanziano in particolare progetti realizzati da organizzazioni non governative che intendono contribuire alla non discriminazione e all'inserimento sociale dei disabili.

Nel contesto della sua nuova strategia per la parità di possibilità dei disabili, la Commissione ha infine l'intenzione di rafforzare in maniera generale la presa in considerazione dei diritti e dei bisogni dei portatori di handicap nelle varie politiche comunitarie. A tal fine è stata varata una serie di iniziative.

---

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2302/96**

**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Gruppo interservizio «Disabili»

Alla luce della recente dichiarazione della DG V e del suo impegno a rafforzare il gruppo interservizio «Disabili», può la Commissione far sapere quando ha avuto luogo l'ultima riunione del gruppo interservizio, quali sono stati gli argomenti in discussione, quando si riunirà il prossimo gruppo interservizio e quali saranno i punti all'ordine del giorno?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(16 ottobre 1996)*

L'ultima riunione del gruppo interservizi che si occupa dell'integrazione dei disabili si è tenuta il 29 novembre 1995. Sono state esaminate le attività di varie direzioni generali che hanno un impatto sui disabili, il progetto di relazione valutativa interinale di Helios II, la possibilità di creare un comitato consultivo europeo sui disabili, le responsabilità settoriali nella situazione successiva a Helios II, un progetto di codice di corrette prassi sull'impiego dei disabili nella Commissione e il reciproco riconoscimento dei contrassegni di parcheggio per i disabili.

La prossima riunione del gruppo interservizi nel mese di ottobre 1996 esaminerà, tra l'altro, le azioni da intraprendere alla luce della comunicazione della Commissione sulla parità delle opportunità per i disabili <sup>(1)</sup>, adottata il 30 luglio 1996, esaminando inoltre i modi per rafforzare le azioni in questo settore per tutte le politiche e azioni della Commissione.

Nel frattempo sono stati avviati numerosi contatti bilaterali.

<sup>(1)</sup> COM(96) 406.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2304/96****di Clive Needle (PSE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Implicazioni per la salute e la sicurezza derivanti dai pilastri per le telecomunicazioni costruiti dagli operatori della telefonia mobile

E' la Commissione al corrente delle preoccupazioni che molti cittadini nutrono circa le implicazioni poste per la salute e la sicurezza da un numero crescente di pilastri per le telecomunicazioni costruiti dagli operatori della telefonia mobile?

Resoconti di ricercatori indipendenti rilevano che l'esposizione alle microonde è pericolosa soprattutto quando sono implicate elevate densità di radiazioni di microonde e che le densità più elevate si verificano a distanze di 100-800 piedi da siffatti pilastri. I livelli scendono quindi al minimo oltre gli 8000 piedi.

A seguito della deregolamentazione nel settore delle telecomunicazioni da parte del governo britannico, varie società prevedono di ubicare i pilastri entro un'area di 1 miglio a Taverham vicino alla città di Norwich, Norfolk. I cittadini sono estremamente preoccupati per i possibili pericoli per la salute derivanti da tale concentrazione, tuttavia le regolamentazioni locali in materia di pianificazione del territorio non consentono alcuna tutela e si tratta chiaramente di una situazione che può verificarsi sempre più frequentemente nei vari paesi dell'Europa.

Di quali informazioni dispone la Commissione sulle implicazioni per la salute e la sicurezza di siffatti pilastri e quale azione intende intraprendere nell'ambito delle sue competenze per tutelare il pubblico?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(15 ottobre 1996)*

La Commissione è a conoscenza della preoccupazione del pubblico sui possibili effetti sulla salute e sulla sicurezza per le emissioni di frequenze radio nel settore della telefonia mobile, comprese quelle emesse da impianti di telecomunicazioni. Nel 1995 la Commissione ha deciso di effettuare ricerche sui possibili effetti sulla salute e sulla sicurezza derivanti dall'utilizzazione di telefoni mobili. La Commissione ha chiesto ad un gruppo di eminenti esperti di fama internazionale e indipendenti provenienti da vari istituti della Comunità di identificare i settori in cui la ricerca era già stata avviata e di preparare una proposta per il varo di ricerche globali in settori non ancora coperti.

La Commissione invita inoltre l'Onorevole membro a fare riferimento alla sua risposta all'interrogazione scritta E-737/96 della Sig.ra Malone <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 217 del 26.07.1996.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2311/96**  
**di Philippe Monfils (ELDR) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Denominazione delle suddivisioni dell'euro

Nel quadro dell'attuazione dell'euro, la futura moneta unica, il Comitato monetario dell'Unione europea ha deciso, nella sua riunione del 9 aprile 1986 a Bruxelles, di emettere delle monete da uno, due, cinque, dieci, venti, cinquanta... cents (centesimi).

Per i paesi francofoni, la parola «cent» non ha evidentemente alcun significato. Rischia peraltro di essere utilizzata con una pronuncia simile a quella di altre parole francesi come «sans» (senza).

Il sistema sembra inoltre copiato sulla suddivisione del dollaro, che non rappresenta certo un modello per la moneta unica europea.

Può la Commissione far sapere se la suddivisione dell'euro in «cents» è ufficiale e definitiva?

In caso affermativo, chi ha adottato questa decisione?

Non sarebbe il caso di cercare, come è stato fatto per l'euro, un termine unanimemente accettato da tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione**  
(26 settembre 1996)

La questione della denominazione del centesimo dell'euro è stata discussa a Verona il 13 aprile 1996 dai ministri dell'Economia e delle Finanze, che si sono pronunciati a favore della parola «cent».

Questo primo dibattito aveva per oggetto di preparare la decisione che sarà presa dai capi di Stato e di governo. Il nome della moneta divisionale dell'euro sarà deciso quando il Consiglio europeo adotterà, alla fine di quest'anno, il regolamento comunitario che definirà lo status giuridico dell'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Come nel caso del nome «euro», la scelta che sarà fatta dovrà rispondere alla preoccupazione di avere un nome che sia breve, semplice e facilmente pronunciabile in tutte le lingue dell'Unione europea.

Pur adottando la parola «cent», i ministri hanno ritenuto che questa scelta non escludesse il mantenimento nella lingua corrente delle pratiche nazionali. Così i francofoni dovrebbero poter chiamare la moneta divisionale dell'euro «centime».

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2325/96**  
**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione**  
(27 agosto 1996)

*Oggetto:* Pensioni e pari opportunità

In seguito alla presentazione al Parlamento europeo della petizione n. 221/94 da parte di un gruppo di donne italiane colpite dalla legge 503/95 (articolo 4) che ha introdotto ai fini pensionistici il principio di cumulo tra moglie e marito, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha fatto sapere alle richiedenti di aver più volte chiesto delucidazioni al governo italiano sul problema in questione che tocca pesantemente la già acquisita posizione delle pari opportunità e di aver sollecitato il governo italiano con la sua ultima lettera del 4.5.1995 a rispondere alle domande più volte poste entro un mese dal ricevimento della lettera stessa.

Poiché a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta, si chiede alla Commissione di intervenire con le modalità che ritiene più opportune per indurre il governo italiano a ottemperare ai suoi obblighi.

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**  
(15 ottobre 1996)

In esito alla petizione alla quale fa riferimento l'Onorevole parlamentare, presentata da sei cittadine italiane che lamentavano una presunta discriminazione ai sensi della direttiva 79/7/CEE<sup>(1)</sup> relativa alla progressiva attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, la Commissione ha avviato un'inchiesta presso il Governo italiano il quale, in data 15 giugno 1995, ha inviato una risposta corredata dai testi legislativi in causa.

Da tale risposta risulta che il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, oggetto della petizione, ha modificato il sistema pensionistico fino ad allora in vigore in Italia, aumentando segnatamente le condizioni richieste in materia di contribuzione. In particolare, l'articolo 2 ha aumentato progressivamente il periodo di contribuzione necessario per l'ottenimento della pensione di vecchiaia. Tale principio si applica a tutte le persone assicurate senza alcuna discriminazione basata sul sesso. Per contro, l'aumento progressivo dell'età di pensionamento, che non viene contestato da coloro i quali hanno presentato la petizione, mantiene la differenza di cinque anni fra uomini e donne già esistente nel sistema precedente, rimanendo conforme agli orientamenti della direttiva che consente agli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione l'età di pensionamento.

Dal dossier risulta altresì che le lavoratrici italiane che si sono rivolte al Parlamento lamentano una discriminazione fra donne nubili e coniugate per quanto riguarda l'apertura del diritto al trattamento minimo pensionistico. In effetti, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 503/92 suindicato, fissa nuovi limiti in materia di redditi per poter fruire del trattamento minimo prendendo in considerazione anche il reddito del coniuge. Per quanto precede, alla Commissione non sembra che tali misure violino i principi fissati dalla direttiva 79/7/CEE, trattandosi di misure di razionalizzazione del sistema pensionistico applicabili a tutti gli assicurati.

(<sup>1</sup>) GU L 6 del 10.01.1979.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2334/96**

**di Christine Oddy (PSE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Programmi pornografici

E' la Commissione a conoscenza del fatto che l'Olanda trasmette film hard-core nel Regno Unito attraverso la rete televisiva Eurotica?

Quali misure intende adottare la Commissione per affrontare tale problema alla luce della direttiva UE sull'esercizio delle attività televisive, il cui articolo 22 stabilisce la necessità di garantire che i programmi «non contengano scene pornografiche»?

#### **Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione**

*(20 settembre 1996)*

Il problema dei programmi televisivi a carattere pornografico posto dall'onorevole parlamentare è effettivamente disciplinato dall'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE (<sup>1</sup>), ai sensi del quale gli Stati membri, per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Sia il Regno Unito sia i Paesi Bassi hanno adottato le misure nazionali necessarie a recepire tale disposizione nella legislazione nazionale.

La Commissione si impegna ad accertare, insieme con le autorità nazionali, la compatibilità della rete televisiva Eurotica alla normativa applicabile.

La direttiva specifica altresì che gli Stati membri possono sospendere temporaneamente, sul loro territorio, la ritrasmissione di programmi televisivi che violino in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori. L'articolo 2, paragrafo 2, prevede una procedura specifica, applicabile ove lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di limitare la ritrasmissione. Se è compito della Commissione accertare la compatibilità di tale sospensione con il diritto comunitario, spetta allo Stato membro valutare i criteri etici proposti e stabilire in qual modo integrarli nella legislazione nazionale.

A tutt'oggi, la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica da parte del Regno Unito al riguardo.

(<sup>1</sup>) 89/552/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.89 pag. 23).

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2351/96****di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(8 agosto 1996)*

*Oggetto:* Applicazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat, della flora e della fauna, nel quadro delle opere di regolazione del corso del Danubio fra S

E' noto alla Commissione che la Repubblica federale di Germania, violando l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup> sulla conservazione degli uccelli selvatici non ha dichiarato zona protetta, ai sensi della stessa direttiva, la valle del Danubio tra Ratisbona e Vilshofen nonché la foce dell'Isar?

Come intende intervenire affinché tali aree siano immediatamente dichiarate zone protette?

Le consta inoltre che la Repubblica federale di Germania (ministero federale dei trasporti) e il Libero Stato di Baviera, violando l'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici nonché l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup> sulla conservazione degli habitat, della flora e della fauna, intendono realizzare una serie di sbarramenti fra Straubing e Vilshofen, l'ultimo tratto in cui il Danubio scorre liberamente in Baviera?

Come intende intervenire per evitare la costruzione degli sbarramenti di Osterhofen e Waltendorf?

Intende avviare contro la Repubblica federale di Germania una procedura per violazione del trattato ex articolo 169 CEE?

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione***(30 settembre 1996)*

1. La Commissione è consapevole che le aree «Donau-Tal: Regensburg — Vilshofen» e «Isartal: Gottfried — Plattling, compresa la parte Isar-Mündungsbereich», situate entrambe in Baviera, sono in base alla letteratura scientifica importanti aree per gli uccelli, ma non sono ancora state designate come zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE.

2. e 5. In generale, la designazione di aree di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE da parte della Germania è oggetto di una procedura di violazione in quanto, secondo gli esperti ornitologici (un'opinione condivisa dalla Commissione), la Germania e, inter alia la Baviera, non hanno ancora designato le aree più rilevanti per gli uccelli come aree di protezione speciale.

3. La Commissione è venuta a conoscenza del progetto in causa grazie ad un esposto recente. La Commissione chiederà alle autorità tedesche altre informazioni in merito al progetto e alle sue possibili conseguenze con riferimento alle direttive «uccelli» e «habitat» in quanto è consapevole che un impatto rilevante sui tratti dove il Danubio scorre liberamente può provocare problemi non indifferenti alle foreste alluvionali, considerate in parte habitat prioritari ai sensi della direttiva habitat.

4. Le risposte fornite dalla autorità tedesche determineranno gli sviluppi successivi con riferimento al punto 3.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2359/96****di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Progetto preliminare di bilancio 1997

Pur compiacendosi per la decisione della Commissione di istituire ex novo la voce A-3014 «La nostra Europa», potrebbe la Commissione giustificare la sua volontà di sostenere nella fase iniziale questa associazione e potrebbe essa precisare se tale aiuto si iscriva nel quadro di un cofinanziamento o se esso costituisca l'unica risorsa finanziaria dell'associazione?



**Risposta data dal signor Santer a nome della Commissione***(10 ottobre 1996)*

Gli obiettivi di lavoro dell'associazione «La nostra Europa» interessano direttamente il processo avviato a livello comunitario. Nell'istituire tale associazione la Commissione ha ritenuto opportuno sostenere un' iniziativa del genere in quanto essa potrebbe contribuire a far progredire il processo di riflessione sulla costruzione europea. L'aiuto è previsto sotto forma di cofinanziamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2363/96****di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Diritti umani negli Stati Uniti

In risposta ad un'interrogazione alla Commissione da me precedentemente presentata nel corso dell'anno (n. E-0681/96 <sup>(1)</sup>), il Commissario Marin ha affermato che «qualsiasi accordo di cooperazione deve infatti contenere un riferimento specifico al rispetto dei... diritti dell'uomo e la relazione tra questi e la legislazione penale, soprattutto in campo procedurale, risulta evidente.»

In considerazione del fatto che la Commissione internazionale dei giuristi ha riscontrato che il ricorso alla pena di morte negli Stati Uniti risulta «arbitrario e discriminatorio sotto il profilo razziale» intende la Commissione sollevare il problema di questa grave violazione dei diritti umani durante la negoziazione di futuri accordi commerciali o tali interventi sono ritenuti appropriati soltanto per i paesi terzi più poveri?

<sup>(1)</sup> GU C 185 del 25.6.1996, pag. 79.

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(4 ottobre 1996)*

La Commissione concorda sulla gravità della pena di morte e sul fatto che le garanzie stabilite dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e da altri strumenti internazionali devono essere rispettate.

Essa non ritiene tuttavia di dover sollevare la questione con gli Stati Uniti, paese in cui la giustizia è garantita segnatamente dal diritto alla difesa e dall'esistenza di procedure d'appello.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2375/96****di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1997

Può la Commissione precisare, tenuto conto della ripartizione degli stanziamenti all'interno della linea B7-702 «Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo», quando e come decide di intervenire (modalità di selezione dei progetti, beneficiari, mezzi impiegati dall'UE e/o da terzi, ecc.)?

**Risposta data dal sig. M. Pinheiro in nome della Commissione***(8 ottobre 1996)*

Con l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, la politica di sviluppo della Comunità è stata strettamente connessa con il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché con l'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In questo settore la Comunità ha adottato un approccio positivo volto a promuovere questi valori e ad appoggiare tutte le azioni destinate allo sviluppo ed al consolidamento della democrazia o dello Stato di diritto. Da questo approccio scaturisce la possibilità di adottare misure negative nei casi di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e di interruzione del processo democratico.

Al fine di attuare questa politica, la Comunità ha istituito numerosi strumenti finanziari: linee di bilancio specifiche, fondi per la cooperazione finanziaria con i paesi terzi, il Fondo europeo di sviluppo (FES), i fondi di contropartita. È grazie all'utilizzo integrato di questi strumenti ed al dialogo politico con gli Stati partner, che la Comunità ritiene di poter contribuire all'attuazione di questa politica nella maniera più efficace.

Per quanto riguarda la scelta delle azioni da finanziare, la Commissione tiene conto della strategia di sviluppo adottata da ogni singolo paese ed esamina i progetti in funzione di questa strategia, nonché delle priorità tematiche (elezioni, sostegno al sistema giuridico, osservatori dei diritti dell'uomo). Parallelamente, la Commissione cerca di concentrare le sue risorse nei paesi prioritari o a rischio, come il Mozambico, il Ruanda, Haiti, il Burundi nel 1995-1996. In questo caso, la Commissione organizza missioni di valutazione per analizzare la situazione del paese, individuare le esigenze nel quadro dei diritti dell'uomo e della democrazia, in loco. Le missioni hanno l'obiettivo di proporre azioni per il finanziamento ed individuare gli organismi in grado di attuarle in modo ottimale.

I vari progetti esaminati o individuati sono analizzati per determinare la qualità, la conformità con i criteri di finanziamento della linea di bilancio e con le priorità tematiche, il rapporto costo-efficacia, l'esperienza dell'organismo candidato nel settore interessato, l'opportunità politica della loro attuazione ed il carattere prioritario nel quadro delle esigenze del paese beneficiario. Qualora la valutazione dia esito positivo, la decisione definitiva spetta alla Commissione. Non appena la Commissione ha adottato l'azione, si prepara un contratto a tal fine e si fissa l'impegno finanziario corrispondente.

---

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2376/96**

**di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1997

In relazione alla linea di bilancio A-1520 «Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione», può la Commissione fornire dati in relazione ai funzionari nazionali distaccati, per paese e per Direzione generale?

#### **Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

*(7 ottobre 1996)*

Gli stanziamenti relativi alla linea A-1520 del bilancio 1996 corrispondono ad una dotazione di 592 persone/anno.

Nell'ambito dell'assegnazione delle risorse, la Commissione ha suddiviso detta dotazione come risulta dalla tabella direttamente trasmessa all'Onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento.

La ripartizione per Direzione generale e nazionalità che figura nel documento in parola è stata effettuata in base al numero degli esperti nazionali, distaccati «fisicamente», presenti nel mese di agosto 1996.

Si osserverà che si tratta, da un lato, di dotazioni in persone/anno e, dall'altro, di persone «fisicamente» presenti. La situazione effettiva dell'utilizzo degli stanziamenti per persone/anno potrà essere stabilita soltanto a posteriori.

---

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2389/96**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

*(6 settembre 1996)*

*Oggetto:* Distribuzione dei giornali

La Commissione ha tenuto conto dei risultati dell'inchiesta condotta nel 1993 dalla Commissione per i monopoli e le fusioni sulla distribuzione dei giornali?

La Commissione intende adottare misure che tengano conto dei risultati di tale inchiesta, alla luce della legislazione in vigore negli altri Stati membri dell'UE?

**Risposta data dal Sig. Van Miert a nome della Commissione***(2 ottobre 1996)*

La relazione pubblicata nel mese di dicembre 1993 dalla commissione britannica per i monopoli e le fusioni verteva sulla distribuzione dei giornali nel Regno Unito. Gli addebiti in ordine a pratiche anticoncorrenziali poste in atto in singoli Stati membri e che non pregiudicano il commercio interstatale ricadono nella sfera di competenza delle autorità nazionali in materia di concorrenza, e non della Commissione. All'epoca, non è emersa alcuna indicazione del fatto che il commercio tra gli Stati membri risentisse negativamente della politica o delle pratiche di distribuzione dei giornali nel Regno Unito.

La relazione della commissione per i monopoli e le fusioni ha perciò dato luogo all'adozione di provvedimenti intesi ad affrontare i problemi in materia di concorrenza individuati nel Regno Unito. Da allora l'Office for Fair Trading sta tenendo sotto osservazione i cambiamenti introdotti nella distribuzione delle pubblicazioni in generale.

Atteso che le politiche e le pratiche di distribuzione dei giornali adottate nei singoli Stati Membri non incidono sul commercio tra gli stessi, la Commissione non intende approfondire l'indagine in parola. Tuttavia, qualora venisse a conoscenza di nuove informazioni, la Commissione potrebbe, come sempre, rivedere la propria posizione.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2392/96****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(6 settembre 1996)*

*Oggetto:* Avviamento commerciale nei mercati

La Commissione dispone di informazioni sul diritto dei titolari dei banchi dei mercati all'aperto nei 15 Stati membri passare gratuitamente la loro clientela all'acquirente, in caso di vendita del proprio banco?

**Risposta del Sig. Papoutsis a nome della Commissione***(15 ottobre 1996)*

La Commissione segue attentamente il settore del commercio non sedentario trattandosi di un elemento attivo del mercato unico, avuto riguardo alla sua vocazione naturale alla mobilità geografica.

I commercianti ambulanti esercitano l'attività sulla pubblica via o su mercati che sono generalmente spazi di dominio pubblico facenti capo ad istanze nazionali o locali. Dette istanze assegnano tali spazi, per lo più temporaneamente, alla vendita, contro pagamento di una tassa o di un canone specifico. In tale contesto, le normative nazionali o locali, in particolare in materia di occupazione di suolo pubblico, disciplinano le modalità d'esercizio dell'attività dei commercianti ambulanti. La situazione cambia pertanto a seconda degli Stati membri per quanto riguarda la possibilità che esistano fondi d'esercizio o un avviamento, le modalità di vendita oppure le modalità eventuali di cessione dei diritti concessi al commerciante ambulante per l'occupazione del suolo pubblico.

La Commissione non dispone di studi esaustivi sulle normative nazionali o regionali in merito a questo punto particolare.

In assenza di indicazioni chiare sull'incidenza delle disparità legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia sulla libertà di stabilimento e sul funzionamento del mercato interno, la Commissione non prevede a questo stadio di proporre misure di armonizzazione. Per contro, la Commissione continuerà a vigilare che tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non contrastino con le disposizioni del trattato CE.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2449/96****di Gian Boniperti (UPE), Antonio Tajani (UPE) e Carlo Casini (PPE) alla Commissione***(23 settembre 1996)*

*Oggetto:* Accertamenti clinico-sanitari nello sport

Premesso che il giocatore di calcio Nwankwo Kanu, campione alle olimpiadi di Atlanta, è stato salvato grazie ad approfonditi accertamenti clinico-sanitari predisposti dall'Inter F.C., società sportiva italiana, per tutti i suoi atleti prima dell'inizio dell'attività agonistica;

accertato che la grave anomalia cardiaca di cui è affetto Kanu non era mai stata diagnosticata precedentemente perché la società olandese Ajax non aveva effettuato accertamenti medici sufficienti;

visto che ad oggi non esiste una legislazione comunitaria che richieda esami clinico-sanitari approfonditi ed obbligatori per tutti i tesserati di società sportive;

si chiede se la Commissione non ritenga dover intervenire per rendere obbligatori nell'intera Unione europea, per tutti gli atleti tesserati sia a livello professionistico che dilettantistico, accertamenti clinico-sanitari a tutela della salute di ogni cittadino europeo che pratichi attività sportive.

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione***(25 ottobre 1996)*

La questione dei controlli medici per gli sportivi, professionisti o membri di circoli, riguarda gli Stati membri.

È da notare, tuttavia, che il controllo sanitario dei lavoratori, e il controllo medico di alcune categorie di lavoratori, è oggetto di disposizioni comunitarie, in base all'articolo 118 del Trattato CE e agli articoli 31 e 32 del Trattato Euratom.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2466/96****di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) alla Commissione***(23 settembre 1996)*

*Oggetto:* Situazione dei bambini

Tenendo conto del fatto che in Europa esistono 120 milioni di bambini alla cui protezione il Trattato sull'Unione europea (TUE) non dedica alcuna disposizione e considerando che un numero crescente di bambini si trova minacciato dall'esclusione sociale,

Intende la Commissione adottare nuovi programmi o orientare i programmi già esistenti a favore del benessere sociale, in modo da migliorare la qualità della vita dei bambini a prescindere dalla situazione dei genitori sul mercato del lavoro?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(16 ottobre 1996)*

La comunicazione della Commissione sulla politica della famiglia <sup>(1)</sup> ha proposto una concertazione regolare a livello comunitario al fine di prendere in considerazione l'impatto delle altre politiche comunitarie sulla famiglia, in particolare sulla protezione dei bambini, e di tenere conto delle attività svolte nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la Convenzione internazionale sui diritti del bambino.

Nell'ambito della voce di bilancio B3-4100 (politica della famiglia), la Commissione finanzia l'Osservatorio europeo sulle politiche nazionali della famiglia. Le relazioni annuali dell'Osservatorio comprendono capitoli sulle famiglie in condizioni di difficoltà, con analisi delle situazioni di reati sui minori (che avvengono prevalentemente all'interno della famiglia) e di violenza nella famiglia. Le relazioni sono inviate a vari interessati che operano nei settori politico e sociale in tutti gli Stati membri.

Un certo numero di progetti è stato inoltre cofinanziato nell'ambito della stessa voce di bilancio, compresa una ricerca sulla situazione dei bambini in Europa, oltre al sostegno ad organizzazioni non governative attive nel settore.

Nell'ambito della voce di bilancio B3-4103 (povertà ed esclusione sociale), la Commissione ha finanziato alcuni progetti e azioni pilota destinati ai bambini in situazione di esclusione sociale.

Spetta tuttavia alle autorità degli Stati membri combattere l'esclusione sociale e promuovere le politiche della famiglia.

(<sup>1</sup>) COM(89) 363 def.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2473/96**  
**di Francisco Lucas Pires (PPE) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Violazione delle norme dell'OMC da parte dell'Indonesia

E' risaputo che le condizioni di produzione e di finanziamento dell'autovettura «Timor» fabbricata in Corea del sud per l'Indonesia, violano le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e costituiscono un gravissimo attentato alle condizioni di concorrenza delle imprese europee di questo settore sul mercato asiatico. Quale iniziativa ha adottato o pensa di adottare la Commissione presso l'OMC per avviare un'indagine a tale riguardo?

**Risposta data da sir Leon Brittan in nome della Commissione**  
(21 ottobre 1996)

È opinione della Commissione che gli incentivi forniti dall'Indonesia ad alcune aziende locali tramite il programma automobilistico nazionale rappresentino una violazione di una serie di disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e danneggino gli interessi della Comunità.

A più riprese e in particolare al livello politico più alto il 23 aprile 1996 durante l'incontro fra il vicepresidente della Commissione responsabile per la politica commerciale e il presidente Suharto la Commissione ha sollevato la questione con le autorità indonesiane. A seguito di questi interventi, la Commissione ha tenuto consultazioni informali con l'Indonesia in luglio. Questi colloqui non hanno portato ad un accordo e il 3 ottobre 1996, subito dopo lo sdoganamento del primo lotto di veicoli provenienti dalla Corea per essere importati a condizioni preferenziali discriminatorie, la Comunità ha proceduto a richiedere l'apertura di consultazioni formali nell'ambito dell'OMC.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2474/96**  
**di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione**  
(23 settembre 1996)

*Oggetto:* Traffico di stupefacenti

Prima dell'adesione della Svezia all'UE, oltre che il venir meno dei severi controlli alle frontiere, gli svedesi paventavano un intensificarsi del traffico di stupefacenti. Oggigiorno, la polizia svedese rileva una maggiore domanda di stupefacenti provenienti dall'Europa orientale e soprattutto dalla Polonia. Sarebbe grave se i servizi doganali della Comunità non riuscissero ad impedire il traffico illegale.

Ciò premesso, quali attività dispiega la Commissione per impedire l'afflusso di stupefacenti in provenienza oltretutto dalla Polonia? E' essa soddisfatta dell'efficienza degli uffici doganali che operano alle frontiere esterne?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**  
(22 ottobre 1996)

La lotta al traffico illecito di stupefacenti si inquadra tra i settori che costituiscono il terzo pilastro trattato sull'Unione europea ed è un compito che spetta alle autorità di ciascuno Stato membro. Quindi, pur essendo probabile che negli ultimi tempi si sia avuto un aumento delle importazioni illegali di droga nella Comunità attraverso la frontiera esterna con l'Europa orientale, la Commissione non dispone di riscontri statistici tali da avvalorare le affermazioni della polizia svedese.

Da parte sua e nei limiti delle sue competenze, la Commissione fornisce ogni possibile assistenza alle amministrazioni doganali degli Stati membri per il controllo delle frontiere esterne. In particolar modo, la Commissione cura il programma di formazione Matthaesus per i funzionari doganali, che prevede seminari, scambi di funzionari e l'elaborazione di programmi comuni di formazione. La Commissione ha anche accettato di gestire il sistema informatico doganale conformemente alla convenzione del 1995 sull'uso dell'informatica nel settore doganale <sup>(1)</sup>, non appena tale convenzione entrerà in vigore. In merito alla collaborazione fra le amministrazioni doganali, la Commissione ha in corso la revisione della legislazione comunitaria e un lavoro simile è in atto presso il Consiglio, che sta aggiornando la Convenzione di Napoli del 1967. Tutte queste iniziative mirano a rafforzare i controlli alle frontiere esterne.

Più specificamente, per quanto riguarda la Polonia, un aiuto è stato fornito attraverso il programma Phare che includeva anche l'assistenza tecnica per l'elaborazione di una legislazione specifica per il settore degli stupefacenti nonché la fornitura di materiale per l'individuazione della droga. Esiste, inoltre, un accordo che stabilisce un'associazione fra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra <sup>(2)</sup>; tra le altre cose, tale accordo prevede, tra le sue disposizioni e nel protocollo n.6 (che è ulteriormente avvalorato da una dichiarazione congiunta (n.15)), l'adozione di politiche di collaborazione nel settore delle dogane e del traffico di stupefacenti nonché azioni per combattere lo spaccio e il traffico della droga.

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 31.12.1993.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2522/96**

**di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione**

*(25 settembre 1996)*

*Oggetto:* Bus turistici in Firenze

L'amministrazione comunale di Firenze ha adottato di recente un provvedimento teso a limitare l'ingresso in città di bus turistici. Detto provvedimento prevede il pagamento di una tariffa differenziata per poter accedere al centro città; ingresso comunque consentito solo ad una parte delle decine di bus turistici che ogni giorno giungono alle porte di Firenze. Tale atto rischia di porsi come discriminatorio per una parte rilevante di turisti posti nella condizione di non poter realizzare per intero il programma concordato quanto tali restrizioni non erano previste. Dal momento che il provvedimento in oggetto è stato assunto nel pieno della stagione turistica e senza alcuna informazione preventiva e pertanto senza essere pattuito con le categorie economiche e con le agenzie di viaggi, visti i danni arrecati alla economia fiorentina, già visibili, può la Commissione intervenire affinché venga consentito a ciascun turista il pieno esercizio di un diritto elementare senza che vengano poste in essere differenze di trattamento tra chi intende visitare la città?

#### **Risposta del Sig.Papoutsis a nome della Commissione**

*(15 de ottobre 1996)*

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare relative a disposizioni comunali miranti a limitare l'accesso in città di autobus turistici non consentono di accertare l'esistenza di trattamenti discriminatori o restrittivi alla libera circolazione incompatibili con il diritto comunitario.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2523/96**

**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

*(23 settembre 1996)*

*Oggetto:* Erogazione illegittima di pensioni agli ex jugoslavi

Il 18 novembre 1976 è stata emanata in Italia dalla Divisione II DS del Ministero del lavoro, con il numero di protocollo E 1/37/81189, una circolare interpretativa dell'allora Ministro del lavoro Tina Anselmi (attualmente indagata dalla Procura di Roma in merito), che concedeva l'accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo di servizio militare prestato in Italia anche ai cittadini stranieri (nella fattispecie ai cittadini jugoslavi residenti in Istria e in Dalmazia). Tale circolare è stata emanata in base ad un'anomala interpretazione dell'art. 13, par. 2, lettera D del regolamento CEE n. 1408/71 <sup>(1)</sup> relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Può la Commissione verificare l'esattezza nonché la legittimità dell'interpretazione del regolamento comunitario in questione, dal momento che in base a tale interpretazione sono resi validi ai fini dell'accREDITAMENTO — oltre ai periodi di servizio militare regolare (come citato esplicitamente nel regolamento) — anche quelli di partecipazione a formazioni partigiane, senza specificare (come avviene per gli altoatesini arruolati nell'esercito tedesco) che il combattente non deve aver commesso atti di terrorismo o sevizie, come nel caso di alcuni partigiani residenti nel territorio dell'ex Jugoslavia, che ricevono regolarmente una pensione di guerra dall'Italia benché riconosciuti responsabili, e in alcuni casi per questo condannati contumaci, dei massacri delle foibe?

(<sup>1</sup>) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

#### **Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(16 ottobre 1996)*

La Commissione desidererebbe attirare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che il regolamento n. 1408/71 (<sup>1</sup>) di cui alla sua interrogazione, ha lo scopo di coordinare l'applicazione dei diversi regimi di sicurezza sociale esistenti nella Comunità. Tale regolamento non limita in nessun modo la libertà degli Stati membri di stabilire le normative dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale.

Inoltre, lo stesso regolamento, ai sensi del suo articolo 2, non si applica ai cittadini dei paesi terzi che non sono membri della famiglia di un cittadino comunitario.

La posizione giuridica di tale categoria di persone in materia di sicurezza sociale dipende dalla legislazione nazionale e dagli accordi conclusi dagli Stati membri.

Tuttavia, per quanto attiene alle relazioni con i paesi terzi, nulla impedisce agli Stati membri di prevedere regole analoghe alle disposizioni del diritto comunitario negli accordi bilaterali applicabili ai cittadini dei paesi terzi.

La questione sollevata dall'Onorevole parlamentare rientra quindi nel diritto nazionale e non nel diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) GU L 149 del 5.7.1971; versione ultima: GU C 325 del 10.12.1992.